UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON INCLUSIONE

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della famiglia

PROGETTO

SUPPORTO PER LO SVILUPPO DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA E IL COORDINAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI DI PROTEZIONE E INCLUSIONE SOCIALE PER NUCLEI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICI E/O PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE

AZIONE 9.1.2.1

Report di analisi dei dati secondari e primari di livello nazionale e regionale 2019/2020

Politiche e servizi per le famiglie

Novembre 2020

Studiare Sviluppo | EU Mandated Body

Progetto "SUPPORTO PER LO SVILUPPO DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA E IL COORDINAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI DI PROTEZIONE E INCLUSIONE SOCIALE PER NUCLEI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICI E/O PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE", finanziato nell'ambito del PON INCLUSIONE con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020

SOMMARIO

PREMESSA 5

1 I CENTRI PER LA FAMIGLIA 10

1.1 Sviluppo e consolidamento 10
1.2 Caratteristiche 14
1.3 I consultori familiari 18
1.3.1 I consultori familiari socio sanitari 20
1.3.2 I consultori familiari Socio Educativi 22
1.4 Gli approfondimenti regionali 26
1.4.2 Regione Piemonte 29
1.4.3 Regione Valle d'Aosta 32
1.4.4 Regione Liguria 35
1.4.5 Regione Lombardia 38
1.4.6 Regione Trentino-Alto Adige e Province Autonome di Trento e Bolzano 43
1.4.7 Regione Veneto 49
1.4.8 Regione Friuli Venezia Giulia 54
1.4.9 Regione Emilia-Romagna 59
1.4.10 Regione Marche 66
1.4.11 Regione Umbria 69
1.4.12 Regione Toscana 73
1.4.13 Regione Lazio 76
1.4.14 Regione Abruzzo 81
1.4.15 Regione Molise 84
1.4.16 Regione Campania 86
1.4.17 Regione Basilicata 89
1.4.18 Regione Calabria 93
1.4.19 Regione Puglia 95
1.4.20 Regione Sicilia 101
1.4.21 Regione Sardegna 103

2 LE MISURE E LE POLITICHE NAZIONALI PER LE FAMIGLIE 106

2.1 Evoluzione e linee d'indirizzo del welfare familiare 106
2.2 Interventi e misure in favore delle famiglie a livello nazionale 111

2.3 Risorse economiche 120

3 FOCUS SU ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI, MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA E FAMIGLIE AFFIDATARIE 125

3.1 Definizioni 125
3.2 Orfani di crimini domestici, minori vittime di violenza assistita e famiglie affidatarie 125
3.3 Misure e risorse economiche nel quadro normativo nazionale 128
3.4 Principi e direttive nel quadro normativo sovranazionale 139
3.5 Esperienze positive di riferimento e linee guida 141

4 CONCLUSIONI 145

5 ALLEGATO 1: Criteri di classificazione della mappa excel denominata “centri per la famiglia”. 153

6 ALLEGATO 2: Schede di rilevazione regionale 154

6.1 Scheda rilevazione Regione Piemonte 155
6.2 Scheda rilevazione Regione Valle D’Aosta 159
6.3 Scheda rilevazione Regione Liguria 164
6.4 Scheda rilevazione Regione Lombardia 168
6.5 Scheda rilevazione Regione Trentino-Alto Adige, Prov. autonome di Trento e Bolzano 172
6.6 Scheda rilevazione Regione Veneto 181
6.7 Scheda rilevazione Regione Friuli Venezia Giulia 185
6.8 Scheda rilevazione Regione Emilia Romagna 188
6.9 Scheda rilevazione Regione Marche 193
6.10 Scheda rilevazione Regione Umbria 197
6.11 Scheda rilevazione Regione Toscana 201
6.12 Scheda rilevazione Regione Lazio 203
6.13 Scheda rilevazione Regione Abruzzo 208
6.14 Scheda rilevazione Regione Molise 212
6.15 Scheda rilevazione Regione Campania 215
6.16 Scheda rilevazione Regione Basilicata 220
6.17 Scheda rilevazione Regione Calabria 223
6.18 Scheda di rilevazione Regione Puglia 225
6.19 Scheda rilevazione Regione Sicilia 231
6.20 Scheda rilevazione Regione Sardegna 234

7 ALLEGATO 3 Altri servizi significativi 238

PREMESSA

Al fine di attuare la "Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"[1] - in cui figurano espressamente come obiettivi l'inclusione sociale e la lotta alla povertà - il Governo italiano ha pubblicato il "Programma Operativo Nazionale Inclusione" per il quinquennio 2014-2020 (PON Inclusione 2014-2020) il cui Asse 3 "Sistemi e modelli di intervento sociale" prevede *azioni di sistema e progetti pilota volti all'identificazione e al rafforzamento di modelli appropriati di intervento sociale* per l'integrazione delle comunità e delle persone a rischio di emarginazione. Sono individuate in particolare le *azioni di sistema volte a favorire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa in tema di interventi sociali*.

Nell'ambito dello stesso Asse, le priorità d'investimento a sostegno dell'Obiettivo 9.1 "Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale" includono le *azioni di sensibilizzazione e rete dei centri territoriali per la famiglia finalizzate alla diffusione e scambio di best practices ispirate anche al modello della sussidiarietà circolare* e la *standardizzazione e diffusione delle migliori esperienze nazionali in materia di servizi innovativi integrati rivolti ai nuclei familiari multiproblematici* (Azione 9.1.2).

A valere su tale Asse, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia (Di.Po.Fam.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri è beneficiario dell'intervento "Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate" (di seguito "Progetto"). L'attuazione del Progetto, che si configura come un'azione di sistema, si rivolge all'intero territorio nazionale. I principali obiettivi che si prefigge tale intervento sono di seguito riportati in forma sintetica:

1. promuovere la conoscenza diffusa e l'apprendimento istituzionale continuo rispetto allo stato di attuazione delle politiche e dei servizi della famiglia sul territorio nazionale;
2. promuovere la diffusione e il consolidamento di Centri per la famiglia sul territorio nazionale a supporto delle famiglie multiproblematiche, inteso come servizio generale in grado di raccordarsi con gli altri servizi generali interessati;
3. diffondere modelli nazionali d'inclusione e integrazione sociale per ridurre l'eterogeneità territoriale e sostenere le Amministrazioni regionali e locali nel rispondere ai diversi bisogni

[1] Informazioni di dettaglio sulla strategia europea sono reperibili sui seguenti siti: https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_it; https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/verso-una-strategia-europa-2020-piu-efficace--2.pdf

delle famiglie multiproblematiche e delle famiglie affidatarie di vittime di violenza assistita e di orfane/i di crimini domestici, ovvero alle famiglie che sono vittime di figlicidi;

4. sviluppare competenze specialistiche all'interno dei Centri per la famiglia;
5. sperimentare interventi integrati per la famiglia e rafforzare il coordinamento dei servizi a supporto delle famiglie multiproblematiche;
6. favorire il coordinamento degli interventi sul territorio nazionale e il coordinamento degli attori attraverso la creazione di una "community" aperta a tutti i livelli (territoriale e di governance);
7. promuovere e favorire lo scambio di esperienze relative ai servizi per la famiglia.

La presente ricerca è frutto di un lavoro di prima organica mappatura dei servizi denominati "Centri per la Famiglia" - sia pubblici, che del privato sociale, esistenti sul territorio italiano e di una ricognizione sullo stato dell'arte delle principali politiche e misure in favore delle famiglie esistenti in Italia alla fine del 2019 ed alcuni dei più rilevanti interventi del 2020[2] al fine di delineare il contesto normativo (*welfare* familiare) nel quale i Centri si inseriscono e rispetto al quale assumono un ruolo di riferimento ed orientamento per le famiglie. Al fine di dare un quadro più completo della realtà esistente sul territorio nazionale nell'ambito dei servizi alle famiglie, in parallelo sono stati rilevati anche i servizi preesistenti o assimilabili ai Centri, stante la cospicua presenza sul territorio italiano.

Il Centro per la famiglia ha una nascita e diffusione abbastanza recente in Italia con servizi e dinamiche che spesso nascono da istanze territoriali e la cui diffusione è ancora disomogenea e discontinua malgrado in qualche regione si sia già in fase più avanzata o in *progress* nel processo di standardizzazione e diffusione del servizio. Il presente lavoro di indagine si propone dunque di fornire una organica presentazione della situazione nazionale dei Centri per la Famiglia. Nello specifico, la mappatura che viene presentata fa riferimento ai dati che ci sono stati forniti da ciascun Ente regionale nel 2019 e 2020 a seguito di un questionario esplorativo inviato loro dal Dipartimento delle Politiche per la famiglia e di successive richieste per le dotazioni Covid-19. Oggi, grazie a tutte le risposte pervenute siamo a fornire un quadro organico della situazione di tali servizi nei territori italiani.

La ricognizione normativa è stata rivolta alla individuazione della principale produzione legislativa a livello nazionale e regionale in materia di politiche e misure per le famiglie e inerente all'istituzione e sviluppo dei Centri per la famiglia. Alla luce delle finalità del Progetto riguardo alle famiglie affidatarie di vittime di violenza assistita e di orfane/i di crimini domestici, ovvero alle famiglie che sono vittime di figlicidi è stata inoltre rivolta attenzione particolare all'individuazione del sistema di protezione

[2] Il Documento sarà in seguito oggetto di un aggiornamento ed integrazione dei dati

esistente in Italia nei confronti di tali soggetti, attraverso la realizzazione di un *focus* sugli interventi e misure specifici (anche con una prospettiva internazionale) in materia.

La ricognizione normativa è stata realizzata invece sulla base dei dati secondari raccolti attraverso una ricerca *desk* sui siti istituzionali degli organi legislativi, governativi ed amministrativi sia centrali che periferici, nonché dei principali istituti di ricerca, di statistica e collaborazione governativa e associazioni del terzo settore.

I risultati della ricognizione sul livello nazionale sono presentati per aree di intervento e per tipologia delle misure d'intervento (nei capitoli 2 e 3). Il quadro normativo regionale (come meglio articolato *infra* nel relativo paragrafo) è presentato in forma discorsiva nella sezione di approfondimento regionale (nel Capitolo 1) e in forma sinottica con i richiami ipertestuali, attraverso schede regionali nella sezione Allegati.

Nella presentazione degli esiti dei lavori di ricerca, priorità è stata data ai Centri per la famiglia. Nella prima parte del documento (Capitolo 1), dopo una presentazione ed un inquadramento generale del servizio Centri per la famiglia e della sua genesi storica e normativa, viene approfondita la situazione esistente per ciascuna regione articolandola secondo il seguente criterio (Capitolo 1):

a) una sezione normativa che consente di delineare il quadro normativo regionale in favore delle famiglie e di inquadrare i Centri per la famiglia nell'ambito del Sistema integrato dei servizi socio sanitari territoriali, sistema in cui è consolidata la presenza dei Servizi sociali comunali e dei Consultori familiari;
b) una sezione relativa alla diffusione nel territorio e alle peculiarità che li caratterizzano e alla presenza o meno di un coordinamento regionale.
c) infine, una sezione, laddove presente, relativa alla presenza di servizi di sostegno dei *target group* orfani di crimini domestici, minori vittime di violenza assistita e famiglie loro affidatarie, nonché vittime di figlicidio in un contesto di violenza domestica.

L'esito ha restituito una geografia abbastanza variegata dei servizi ed una diffusione piuttosto discontinua e non omogenea nelle regioni italiane, talvolta addirittura lacunosa: si va dalla presenza di enti regionali molto strutturati e organizzati su tali servizi, ad altri che hanno iniziato da poco a normare tali realtà o che non hanno ancora preso in considerazione la progettazione di tali servizi.

Il quadro complessivo nazionale dei Centri per la famiglia presenta quindi uno scenario piuttosto articolato la cui eterogeneità risulta sostanzialmente dalle attribuzioni funzionali (non sempre precisamente attribuite) che le varie Amministrazioni regionali hanno inteso dare ai Centri per le Famiglie presenti sul proprio territorio e alla tipologia di raccordo che questi sono impegnati ad avere con i servizi alla persona operanti nelle medesime aree geografiche di intervento. Eterogeneità che

riflette l'eterogeneità stessa con cui si declinano gli interventi dei governi regionali in ambito delle politiche familiari e nell'implementazione del *welfare* familiare delineato nel Piano Nazionale per la Famiglia del 2012.

Varietà di interventi e servizi che non sempre rappresenta una risposta flessibile e adattata alle esigenze delle famiglie residenti nel territorio regionale interessato, ma che, al contrario, rivela concretamente la persistenza di squilibri (finanche disuguaglianze) nelle varie aree geografiche del Paese. Una estrema varietà delle situazioni presenti sul territorio nazionale che dunque richiede, con riferimento ai Centri per la famiglia, un impegnativo lavoro di armonizzazione e coordinamento attraverso l'individuazione di linee di indirizzo a livello nazionale che si declinino nel rispetto delle peculiarità ed i bisogni specifici dei differenti territori.

Una pluralità di modellizzazione del servizio, che varia da regione a regione, ha contribuito a rendere ancora più frammentata la situazione; i modelli di Centri famiglia rilevati, pur avendo una serie di servizi di base comuni, non sempre rispondono alle multi-problematicità familiari, ma sono finalizzati ad una specifica utenza (solo famiglie con bimbi piccoli per es.) o ad un determinato aspetto (psicologico, educativo per es.). Nell'esplorare i vari modelli, infatti, si va da alcuni centri che ammettono utenza solo per genitori con figli in età 0-6, ad altri che coinvolgono solo famiglie con figli da 0 a 14 anni oppure 0-18, ad altri ancora che non mettono vincoli di età all'accesso, includendo anche attività e servizi per gli anziani.

La ricerca si è estesa ad effettuare un approfondimento anche su analoghi servizi preesistenti, o assimilabili, o gestiti dal privato sociale: nello specifico è stata rilevata, una diffusa e significativa presenza di Consultori familiari (non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, con offerte di servizi più di carattere socio-educativo) o di punti famiglia [3](con offerte concentrate più su una assistenza socio economica, legale e psicologica).

Considerata la numerosità e il radicamento storico che queste realtà hanno avuto nelle regioni, è stato ritenuto opportuno sviluppare una indagine parallela anche per questi ultimi due tipi di servizi alla famiglia al fine di fornire un quadro più dettagliato e completo della situazione e di integrare le attività anche ai fini di un'analisi dei fabbisogni territoriali. Le realtà del privato sociale infatti – come evidenziato negli atti del Piano Nazionale della famiglia del 2012 - sono state storicamente la prima forma di risposta concreta ai bisogni della famiglia, attivate e presenti in tutte le regioni italiane per fare fronte alle molteplici problematicità che il soggetto famiglia attraversa nel corso del proprio ciclo di vita.

[3] Vedi Allegato n.3 al documento.

Si è proceduto pertanto a individuare e classificare gli ulteriori servizi, assimilabili ai Centri, che in alcune Regioni rappresentano la sola o comunque una ponderante risposta strutturata ai bisogni delle famiglie.

1 I CENTRI PER LA FAMIGLIA

1.1 Sviluppo e consolidamento

I Centri per la Famiglia nascono come proposta di prossimità per le famiglie con l'obiettivo di avviare un presidio permanente di riferimento e come luogo di prevenzione e cura delle fragilità familiari. Cominciano a fare capolino in Italia alla fine degli anni Ottanta, rappresentando una formula inedita nel panorama nazionale e traendo la loro ispirazione da alcune esperienze europee. Si caratterizzano subito per un approccio innovativo e per un superamento della prassi con cui erano fino ad allora concepiti i servizi sociali. Hanno la prerogativa di far uscire la famiglia fuori dalla logica assistenzialista ed emergenziale degli interventi e restituiscono valore e dignità ai nuclei familiari quali soggetti di contribuzione al bene comune.

Dopo vari interventi normativi[4] che hanno segnato una rinnovata sensibilità verso le responsabilità educative della famiglia ed il ruolo solidaristico svolto tra le generazioni e tra le famiglie stesse, è con il Piano Nazionale per la Famiglia del giugno 2012 che viene esplicitamente evidenziata l'importanza di favorire la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Centri per le Famiglie e la riorganizzazione di quelli già esistenti, quali *nodi propulsori* della rete dei servizi

Il Piano introduce il tema dei Centri per le Famiglie, inserendolo in un quadro più ampio, che approfondisce in modo particolare il ruolo assunto nel tempo dai Consultori familiari i quali – afferma il documento – *hanno progressivamente caratterizzato le proprie attività secondo modalità eccessivamente sanitarizzate, a detrimento della necessaria integrazione socio sanitaria e dell'attenzione a intercettare i bisogni complessivi, non solo medici, delle coppie e delle famiglie*. Il potenziamento di tali strutture si accompagna, secondo gli indirizzi del Piano[5], alla necessità di integrare l'offerta dei Consultori familiari in una *prospettiva della intersettorialità degli interventi*, ove *le attività del consultorio familiare possono trovare un naturale complemento nel Centro per le famiglie*.

In particolare, nel Piano si evidenzia la necessità di accostare alle funzioni prevalentemente socio sanitarie (svolte dai Consultori familiari) l'attività dei Centri per la Famiglia, connaturate di converso da un approccio prevalentemente socio-educativo e di *counselling*. Tale approccio intersettoriale persegue

[4] Si riportano in tal senso due interventi normativi fondamentali: la legge 28 agosto 1997, n. 285 la quale promuove progetti volti alla realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza; progetti volti alla sperimentazione di servizi socio educativi per la prima infanzia; alla realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero. Il testo individua alcuni servizi che devono essere oggetto dei predetti progetti, tra i quali: *l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità [..]; le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento; i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali* (art. 4). La legge 08 novembre 2000, n. 328, la quale nell'ambito dei servizi alla persona ed al nucleo familiare, prevede il *servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari*. La norma incentiva inoltre la collaborazione con il terzo settore *ai fini dell'affidamento dei servizi* previsti dal testo.

[5] Piano Nazionale per la Famiglia, pag. 33.

l'intento di intercettare in maniera diffusa i bisogni espressi dalle famiglie (solo parzialmente reperibili dai Consultori), *offrendo una risposta flessibile ed articolata, e superare la logica ambulatorial-assistenziale, a vantaggio di una logica sussidiaria e di empowerment che, lungi dal declinare i propri interventi in termini sostituivi, faciliti lo sviluppo delle risorse personali e di rete*. Intento che si accompagna a quello di realizzare una autentica e sana sussidiarietà attraverso lo stretto rapporto tra le istituzioni e le reti dell'associazionismo familiare (il quale sin dagli anni '90 è stato matrice della creazione dei Centri per la famiglia).

Il Piano evidenzia infatti come l'emergere delle nuove fragilità, dei particolari bisogni delle coppie e delle famiglie comporti la necessità di ampliare l'offerta attiva dei consultori familiari, con azioni di supporto alle relazioni di coppia e a quelle genitoriali nelle diverse fasi del ciclo di vita. Il documento invita quindi a leggere e a rispondere ai bisogni delle persone e delle famiglie in termini *relazionali*" ovvero: *superando l'ottica frammentata e individualista con cui sono prevalentemente affrontate le diverse problematiche, a favore di prospettive riflessive e relazionali in grado di supportare gli individui nel contesto delle loro relazioni, perché solo dal benessere delle relazioni e di quelle familiari in particolare, può derivare un pieno benessere della persona*.

Per raggiungere tale obiettivo, prosegue il documento, si rende necessario riformare la legislazione secondo le seguenti fondamentali direttrici:

1. stretta integrazione psico-pedagogico-socio sanitaria;
2. progettazione, gestione e verifica dei contenuti, obiettivi e risultati del servizio in modo strettamente integrato con la società civile (famiglie, reti e associazioni familiari);
3. promozione del benessere familiare;
4. sussidiarietà;
5. flessibilità del servizio, in rete con gli altri servizi territoriali;
6. formazione permanente degli operatori e loro costante confronto con le reti familiari del territorio.

Il Piano invita anche a una revisione dei profili professionali indispensabili nella équipe consultoriale (introducendo le figure del pedagogista e dei mediatori familiari e culturali).

Proprio per compensare la prevalente sanitarizzazione dei Consultori, già sul finire del secolo scorso si assiste alla nascita delle prime sperimentazioni di "Centri per le Famiglie", diversamente caratterizzati nelle varie realtà territoriali sia sul versante delle funzioni sia dal lato gestionale.

La Conferenza Nazionale sulla Famiglia del 2012 dunque contribuì a dare un maggiore slancio prospettico a tutta una serie di trasformazioni sociali nel paese e ad introdurre la necessità di avviare la realizzazione dei Centri per la Famiglia. Lo spreco di denaro pubblico in iniziative che comunque non

risultavano efficaci, spinse ad una riflessione più audace in tal senso, introducendo cioè interventi che generassero, anziché consumare, capitale sociale nelle sue varie forme.

La Conferenza mirò a promuovere un *welfare* familiare che fosse compatibile con le esigenze di sviluppo del Paese, un *welfare* che richiedesse politiche di capacitazione (*empowerment*) anziché di mero assistenzialismo, che si orientasse verso un *welfare* abilitante, che incidesse sulle capacità di vita dei portatori di bisogni, facendo leva proprio sulla capacità di iniziativa sociale ed economica delle famiglie. I Centri per la Famiglia dovevano diventare *nodi propulsori di una rete di servizi, di interventi, di soggetti ed azioni integrate (sociali, sanitarie, educative ecc.) che si muovono nel variegato e complesso campo delle politiche dei servizi alla famiglia e del lavoro di cura*.

I Centri per la Famiglia vengono dunque intesi come luoghi fisici aperti sul territorio e al territorio, in modo da essere realmente in grado di intercettare i diversi bisogni, facendo particolare attenzione alle famiglie con bambini piccoli e a tutte le famiglie con rilevanti e imprevisti lavori di cura da fronteggiare e offrendo una risposta flessibile ed articolata che eviti rischi derivanti da una eccessiva standardizzazione centralizzata degli interventi.

Questo comportava un radicale cambiamento di approccio ai servizi per affrontare una sfida importante che impegnava gli enti e le comunità ad assumere una prospettiva che:

- In presenza di *carers* naturali (persone che svolgono il servizio di cura appartenenti alla famiglia di convivenza o alla famiglia allargata) si intervenisse in vista di accrescere la capacità di autonomia culturale e organizzativa delle famiglie stesse nel risolvere i problemi di accudimento e cura dei propri membri richiedenti sostegno, disabili o anziani non autosufficienti, senza scaricare tutto il peso sulla famiglia. Ciò significava adottare una strategia culturale che rafforzasse la famiglia (*empowering model*) contro una pratica che aiutava le famiglie solo quando sono cadute nella situazione problema (deficit model).
- In assenza di reti familiari attive invece, che si privilegiassero le reti di prossimità (vicinato/volontariato/associazionismo) nel predisporre azioni di sostegno al disabile o all'anziano, al soggetto richiedente, e si tendesse a ricreare contesti di vita di tipo familiare tenendo conto della situazione di bisogno inserita nel contesto relazionale e ambientale di riferimento.

A livello nazionale le indicazioni della Conferenza Nazionale sulla Famiglia rimangono ad oggi l'unico atto di indirizzo sulla realizzazione dei Centri per la Famiglia trasferite nel Piano Nazionale, restando rimessa alle politiche delle Regioni e Province autonome la previsione di piani regionali ed interventi di implementazione degli obiettivi espressi a livello nazionale.

Altro nodo importante che emergeva dal Piano era il tema della gestione dei Centri per la Famiglia: l'intuizione di queste nuove realtà sociali, infatti, era legata ad una considerazione importante: la limitata efficacia dei consultori familiari. Infatti così citava: *La spiccata sanitarizzazione dei Consultori*

ha condotto, negli anni '90 del secolo scorso, alla nascita di un nuovo organismo, il Centro per le famiglie, che è stato diversamente coniugato, sia sul versante dei contenuti che su quello del modello organizzativo nelle diverse realtà territoriali, rimanendo, tuttavia, fortemente ancorato alla dimensione urbana.

Tali Centri sono oggi presenti in varie forme: a) servizi pianificati dall'ente regionale che ne esercita funzioni di indirizzo politico, legislative, di finanziamento e monitoraggio; b) come servizi gestiti dai Comuni in raccordo con le associazioni e il terzo settore; c) come servizi del privato sociale, gestiti da associazioni e volontari che promuovono sul territorio una cultura della cura e della solidarietà tra famiglie.

Nel 2014 l'Italia, nell'implementare gli obiettivi europei previsti dalla Strategia Europa 2020, pubblicò il Programma Operativo Nazionale- denominato PON "Inclusione" (2014-2020). Con il PON Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, per la prima volta i fondi strutturali intervengono a supporto delle politiche di inclusione sociale. Il PON, in particolare, intende contribuire al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale. Il Programma, a prescindere dalla specificità delle diverse misure, ha l'obiettivo di creare un modello di *welfare* basato sull'inclusione attiva, rafforzando i servizi territoriali e il loro ruolo nei confronti dei cittadini beneficiari delle misure di sostegno al reddito.

Il Programma sostiene, tra le altre cose, la definizione e la sperimentazione, attraverso azioni di sistema e progetti pilota, di modelli per l'integrazione di persone a rischio di esclusione sociale, nonché la promozione di attività economiche in campo sociale. Proprio l'Asse 3 in particolare, "Sistemi e modelli di intervento sociale", segnala l'importanza di realizzare, nell'ambito della programmazione regionale, servizi sociali innovativi e interventi di presa in carico multidisciplinare a sostegno dei soggetti particolarmente svantaggiati e dei nuclei familiari multiproblematici.

L'attenzione che il PON Inclusione ripone nei confronti dei nuclei familiari multiproblematici va in parallelo con l'attenzione al rafforzamento della capacità operativa dei servizi sociali sottolineando l'importanza di procedere, con riferimento ai servizi rivolti alle famiglie multiproblematiche, *ad una standardizzazione e diffusione delle migliori esperienze, costituite anche da progetti pilota, rivolti ai nuclei familiari multiproblematici, con la definizione di modelli e strumenti in grado di facilitare l'accesso ai servizi socio educativi e socio assistenziali*, ovvero alla messa in rete dei Centri territoriali per la Famiglia.

Negli ultimi anni sono stati disposti diversi stanziamenti per il finanziamento dei progetti per la riorganizzazione e la diffusione dei Centri per la famiglia sul territorio nazionale, da ripartire tra le Regioni e Province autonome. In particolare il Dipartimento per le politiche della famiglia (Di.Po.Fam.)

nel 2015, dopo aver effettuato una prima mappatura[6] dei Centri per la Famiglia esistenti sul territorio nazionale, con la sottoscrizione dell'Intesa in Conferenza Unificata Stato, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Unificata), del 30 luglio 2015[7] ha destinato allo sviluppo degli stessi 5 milioni di euro. Tali risorse sono state integrate con risorse cofinanziate dalle Regioni pari al 20 per cento delle somme erogate.

Non tutte le Regioni si sono attivate per avviare nell'immediato appositi progetti e richiedere il trasferimento delle risorse ad esse assegnate.[8]

Successivamente, con l'intesa n. 110/CU, approvata il 31 ottobre 2018, la Conferenza Unificata ha approvato lo schema di decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l'anno 2018, destinando ad interventi di competenza regionale e degli enti locali risorse pari ad 4.427.232,58 euro *per finanziare interventi volti al potenziamento dei centri per la famiglia nonché, relativamente alle attività di carattere sociale, dei consultori familiari*. Si conferma il cofinanziamento regionale pari almeno il 20 % delle risorse assegnate.

In attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2019 in merito al valorizzare il ruolo dei "Centri per la famiglia"(art.1 comma 482), inoltre, a seguito della Intesa raggiunta i Conferenza Unificata[9], il decreto di riparto del 30 aprile 2019 dispone uno stanziamento di 15 milioni di euro per gli interventi di competenza regionale e degli Enti locali i quali interventi *possono essere volti al supporto delle attività svolte dai Centri per le famiglie e nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari, a sostegno della natalità, nonché a supporto della genitorialità.*[10]

1.2 Caratteristiche

Il Piano Nazionale per la Famiglia (2012) così, dunque, definisce le caratteristiche dei Centri per la famiglia: *luogo fisico aperto sul territorio e al territorio, gestito e progettato con le reti dell'associazionismo familiare, in modo da essere realmente in grado di intercettare i diversi bisogni presenti sul territorio, offrendo una risposta flessibile ed articolata. [...] Il Centro per le Famiglie può quindi offrire servizi molteplici e diversi: dai gruppi di sostegno alla genitorialità, a gruppi di auto-mutuo*

[6] Si veda Rapporto-mappatura-dei-centri per la famiglia al 2015, realizzato dall'Istituto degli Innocenti di Firenze su commissione del Di.Po.Fam, pubblicato sul sito web Di.Po.Fam.
[7] Intesa 81/CU/2015 sul decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2015. In particolare, si veda All. A, Punto 5 O.d.g.
[8] Un'analisi sull'utilizzo delle risorse statali e sullo stato di attuazione dell'Intesa a livello regionale è contenuta nel *Rapporto di monitoraggio sulle politiche per la famiglia delle Regioni e Province Autonome* (Rapporto finale aggiornato alla data del 31 dicembre 2017), redatto dall'Istituto degli Innocenti di Firenze su commissione del Di.Po.Fam, pubblicato sul sito web Di.Po.Fam, p. 18 e schede regionali pagg. 27-72.
[9] Conferenza Unificata del 17 aprile 2019, n.30/CU.
[10] Decreto di riparto del 30 aprile 2019, art.3, comma 1. Il decreto

aiuto, dalle banche del tempo, al sostegno allo studio, dagli sportelli informativi e di consulenza, alle opportunità ludiche.

Il medesimo documento riconosceva l'esistenza di due modelli gestionali caratterizzanti i Centri per le Famiglie nelle regioni che al momento di approvazione del Piano risultavano aver attivato tale servizio, ossia:

a) Un modello che si potrebbe definire 'pubblico' nell'ambito del quale i Centri per la Famiglia sono sostanzialmente servizi gestiti dai Comuni pur in raccordo con organismi del Terzo settore (Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Piemonte);

b) Un modello che si potrebbe definire 'associativo-privatistico' nell'ambito dei quali i Centri per la Famiglia si configurano come luoghi gestiti e/o autogestiti da organismi del Terzo settore impegnati sul territorio nella promozione di una cultura della cura e della solidarietà tra famiglie (Veneto, Valle d'Aosta, Province Autonome di Trento e Bolzano).

Il Piano sostiene la diffusione di tali Centri per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) aiuto sociale quali i prestiti sull'onore e le consulenze professionali (come la mediazione familiare o la consulenza legale) che, per il loro carattere, richiedono le garanzie delle istituzioni pubbliche (il Comune o consorzi di Comuni);

b) sportello informativo o in rete con altri sportelli informativi che possa funzionare da nodo di connessione con la più ampia rete di enti pubblici, privati e di privato sociale, che erogano servizi e prestazioni per la famiglia (mappa delle risorse di cura presenti sul territorio fornite dal pubblico, dal privato e dal Terzo settore);

c) servizi, erogati spesso dal Terzo settore, in risposta a bisogni non standardizzabili e programmabili che spesso incidono pesantemente sulla capacità organizzativa della famiglia di fronteggiare evenienze improvvise;

d) pratiche di condivisione (gruppi di auto e mutuo-aiuto) e/o di cooperazione (banca del tempo, "gruppi di acquisto", ecc.) quale risposta ad alcuni problemi familiari.

Il documento sollecita quindi la nascita di Centri per le Famiglie, soprattutto nelle realtà sociali più piccole, a favore non solo delle famiglie con bambini piccoli, ma aperto a tutte le famiglie con rilevanti e imprevisti impegni di cura da fronteggiare. Un servizio di prossimità dunque.

Un apporto importante, nel delineare le caratteristiche e le peculiarità comuni ai Centri per la Famiglia, ci viene dall'esperienza maturata in questi anni dall'Emilia Romagna – una delle regioni che ha maggiormente investito nello sviluppo di questi servizi in Italia. Il modello regionale proposto infatti, fornisce un interessante cornice di riferimento che aiuta ad inquadrarne le funzioni. L'Emilia-Romagna infatti si è strutturata secondo una modellizzazione del servizio e una realizzazione capillare dei centri; offre inoltre una organizzazione coordinata e un monitoraggio periodico in termini sia quantitativo che

qualitativo. I Centri per le Famiglie[11]- citando un loro documento - *nascono per promuovere e sostenere il benessere delle famiglie che stanno vivendo o progettando la dimensione di genitorialità. Essi fanno parte di una rete di interventi che, con diverse modalità, sono orientati alla promozione della genitorialità, al fine di sostenerla nelle diverse fasi evolutive (creazione della coppia, nascita e crescita dei figli) e di accompagnarla nei momenti di transizione e nelle fasi critiche (provenienza da altri territori o da altri paesi, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, conflittualità di coppia e separazione, crisi nella gestione della genitorialità, ecc.) con un approccio mirato ad affiancare le risorse delle persone e delle famiglie e a prendersi cura delle relazioni e dei legami che si sviluppano nel contesto familiare e comunitario. In tale prospettiva, i Centri per la Famiglia si rivolgono prioritariamente ai genitori con figli di minore età che vivono nel territorio di riferimento, che è preferibilmente l'ambito distrettuale; essi rappresentano i primi beneficiari delle azioni dei Centri per la Famiglia che, attraverso le azioni di informazione, promozione e supporto alle figure genitoriali, mirano a promuovere il benessere dei genitori, dei bambini e degli adolescenti del territorio, a favorire il protagonismo delle famiglie, quale motore di inclusione sociale e solidarietà nella comunità. I Centri per la Famiglia sono chiamati a svolgere interventi di prevenzione anche laddove vi sia un aumento del rischio di fragilità dei genitori e del nucleo familiare.*

In questi anni si è assistito ad una loro crescita ed evoluzione anche sul piano culturale, nell'ambito delle attività offerte a favore delle famiglie, nella capacità di fare rete con i servizi e con le risorse del territorio e nell'apertura verso nuovi temi che attengono alla qualità della vita delle comunità.

Dalla attività di mappatura effettuata, abbiamo rilevato che al novembre 2020 risultano attivi in Italia complessivamente n. 284 Centri per la Famiglia, un numero ancora molto esiguo se consideriamo come elemento importante quello della prossimità territoriale del servizio. La efficacia dei Centri per la Famiglia, infatti, sta nella possibilità di essere un luogo di riferimento e di prossimità per le famiglie,

[11] Regione Emilia Romagna, Centri per le Famiglie, Monitoraggio dati di attività – anno 2017, p.3.

ANNO 2020		
REGIONI	**CENTRI PER LA FAMIGLIA ATTIVI**	**SERVIZI AFFINI**
ABRUZZO	24	
BASILICATA	2	
CALABRIA	7	
CAMPANIA	19*	
EMILIA ROM.	40	
FRIULI V. G.	7*	
LAZIO	13	
LIGURIA	12	
LOMBARDIA	0	223
MARCHE	48*	
MOLISE	1	
PIEMONTE	43	
PUGLIA	39	
SARDEGNA	17	
SICILIA	1	
TOSCANA	0	56
TRENTINO A.A.	8	36
UMBRIA	2	
VAL D'AOSTA	1	
VENETO	0	59
Totale complessivo	**210**	**374**
Tabella n.1		
* Dati del 2019		

pertanto, la capillarità nei territori è un aspetto importantissimo da tenere in considerazione. A tutt'oggi inoltre non esistono linee nazionali atte ad individuare il rapporto tra il servizio Centri per la Famiglia e la popolazione.

Nella tabella n.1 è visibile il dettaglio per regione. Come si può vedere lo sviluppo di tali realtà è a macchia di leopardo: alcune regioni spiccano numericamente per i servizi attivati e per la pianificazione amministrativa che hanno avviato in tal senso, altre – nello specifico Lombardia, Toscana, Trentino e Veneto - per assenza di veri e propri Centri per la Famiglia. Assenza che però non vuol dire mancanza di servizi alle famiglie, bensì che queste regioni si sono dotate e hanno investito fortemente in passato in altre forme di servizi affini ai Centri per la famiglie come i consultori del SSN e i servizi socio educativi. Nella seconda colonna della tabella n.1 è infatti individuabile la rilevante numerosità di servizi affini attivati nelle su menzionate regioni. Per maggiori dettagli al riguardo rimandiamo ai profili delle singole regioni di questo documento. Tutte le altre realtà regionali invece evidenziano situazioni embrionali o in evoluzione.

Una svolta importante si è avuta recentemente nelle Marche[12] dove nel 2019 sono pervenute domande per il finanziamento di 45 Centri per la Famiglia gestiti sia dai Comuni/ATS presso i quali sorgono, che da Associazioni del Terzo settore che operano per scopo statutario per la promozione del benessere delle famiglie.

i servizi "Centri per la Famiglia" presenti sul territorio nazionale, come abbiamo già accennato, non nascono sempre da una pianificazione regionale ad hoc (solo tre regioni sono intervenute con specifiche leggi, *infra* tabella n.4), ma più spesso da istanze locali. Laddove invece vi è un forte impulso regionale, si constata un radicamento più capillare ed omogeneo e la presenza di linee guida di indirizzo.

[12] http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/50951/La-Regione-Marche-stanzia-oltre-4-7-milioni-per-i-servizi-a-sostegno-delle-famiglie

Prova ne è il fatto che solo cinque regioni [13] (Piemonte, Emilia, Marche, Puglia e Toscana) forniscono, nelle loro piattaforme web istituzionali o comunque su quelle create *ad hoc* per le attività sociali e sanitarie, un elenco dei Centri per la Famiglia esistenti nell'area amministrativa di riferimento.

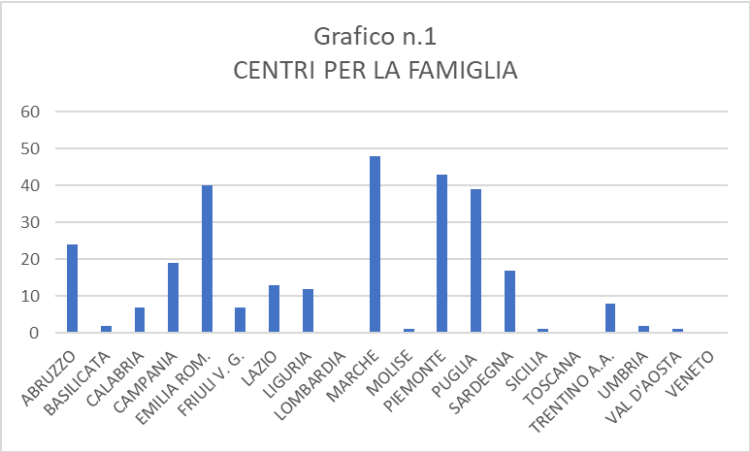

1.3 I consultori familiari

I "consultori familiari" sono in Italia un istituto ibrido, di non facile definizione in quanto il processo storico che ha portato alla loro costituzione ha avuto tappe particolari e, in alcuni periodi, anche difficili. Sono una entità spuria di difficile collocazione anche nella spesa pubblica e nei servizi in quanto sono a metà tra servizi sanitari e sociali. Oggi il medesimo termine è usato in Italia per indicare 2 tipi di servizi differenti:

- I consultori familiari del Servizio Sanitario Nazionale. Istituiti con legge nazionale nel 1975 e aventi una funzione prevalentemente di tipo socio sanitaria, hanno un riconoscimento legislativo, una struttura standardizzata ed una dislocazione sul territorio italiano uniforme e diffusa.
- I consultori familiari di matrice socio educativa. La loro nascita risale al secondo dopoguerra su iniziativa delle associazioni del privato sociale. Una risposta di prossimità e vicinanza alle persone e famiglie uscite devastate negli affetti dagli esiti del conflitto mondiale con istanze molto diffuse e popolari. Un servizio questo che è cresciuto e si è diffuso nel paese man mano che la famiglia affrontava i contraccolpi culturali e sociali del '68 e del benessere economico e che ne mutavano profondamente la sua struttura.

[13] Emilia-Romagna: deliberazione di Giunta regionale n.391 del 15 aprile 2015. Piemonte: Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 89-3827: Linee guida inerenti alle finalità e le funzioni dei Centri per la Famiglia in Piemonte. https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/famiglie/normativa-centri-per-famiglie
Puglia: ha un portale regionale www.servizisocialipuglia.it dal quale è possibile trarre molte informazioni in merito ai centri famiglia della regione

La funzione dei consultori familiari è stata e rimane ancora oggi particolarmente importante perché offre servizi di prevenzione sanitaria, educativa e sociale oltra ad essere snodo di riferimento per queste reti. Essi, infatti, per le loro caratteristiche:

- sono luoghi di frontiera sia sanitaria che sociale;
- sono servizi multidisciplinari, complessi, di non facile gestione, ma allo stesso tempo importante luogo di riferimento per le persone e delle comunità territoriali;
- sono sempre più integrati e sussidiati da esperienze del privato sociale sui temi emergenti e diffusi quali la mediazione nei conflitti familiari, la ricomposizione delle crisi, il supporto alla genitorialità, la violenza di genere e sui minori, la crescente povertà educativa.

Attualmente in Italia sono attivi 2.354 Consultori Familiari del SSN (tabella n. 3), uno ogni 25.000 abitanti circa con una concentrazione più alta soprattutto nel Centro-Nord della penisola, mentre quelli non direttamente afferenti al Sistema Pubblico sono circa 300.

Le prassi che si sono consolidate negli ultimi dieci anni vedono sempre più in atto un processo di integrazione tra la dimensione socio sanitaria e quella socio educativa, tra le attività di iniziativa pubblica e quelle del privato sociale.

Tale tendenza era già stata ampiamente ribadita nel Piano Nazionale della Famiglia del 2012 dove si raccomandava: *Una versione aggiornata e pertinente di quella "gestione sociale" dei consultori che già la legge n. 405/75 indicava chiaramente, dovrà essere declinata attraverso la creazione di reti integrate di servizi consultoriali retti da Asl e consultori gestiti direttamente dal privato sociale e dalle associazioni familiari, mediante accreditamento, nel contesto di un servizio pubblico integrato, flessibile, plurale, disegnato e continuamente ri-tarato in base alle esigenze di persone e famiglie.*[14]

Tale auspicio risulta ancora oggi più urgente per il loro contributo in termini di *welfare*, sul bilancio dello stato: *Basti pensare che il valore delle prestazioni erogate in un anno solo dai consultori familiari di ispirazione cristiana in Italia ammonta ad oltre 30 milioni di euro*[15] riporta L. Moia in un articolo. Senza considerare poi il risparmio economico in termini di spesa sociale che questo tipo di servizi genera. Uno sguardo più approfondito sulle due tipologie ci consentirà di conoscerli meglio.

[14] Piano Nazionale Famiglia 2012, p. 33.
15 Fonte: L. Moia, Consultori, più la rete cresce più servizi e risparmi per tutti, articolo in Avvenire del 21.04.2018, pag. 12.

1.3.1 *I consultori familiari socio sanitari*

I Consultori Familiari[16] si possono considerare come servizi socio sanitari integrati di base, con competenze multidisciplinari, determinanti per la promozione e la prevenzione nell'ambito della salute della donna e dell'età evolutiva.

Nel 1975 la legge 405 istituisce i Consultori Familiari con lo scopo di assicurare:

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza, consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;

d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare.

Tabella 2

Legislazione regionale e provinciale relativa all'istituzione dei consultori familiari del SSN

Piemonte	L.R. 9 luglio 1976, n. 39
Valle d'Aosta	L.R. 11 novembre 1977, n. 65; L.R. 21 luglio 1980, n. 28
Lombardia	L.R. 6 settembre 1976, n. 44
P. A. di Bolzano	L.P. 17 agosto 1979, n. 10; L.P. 12 agosto 1982, n. 28
P.A. di Trento	L.P. 29 agosto 1977, n. 20; L.P. 16 agosto 1982, n. 13
Veneto	L.R. 25 marzo 1977, n. 28
Friuli Venezia Giulia	L.R. 22 luglio 1978. n. 81; L.R. 23 aprile 1979, n. 18
Liguria	L.R. 2 settembre 1976, n. 26
Emilia Romagna	L.R. 19 giugno 1976, n. 22
Toscana	L.R. 12 marzo 1977, n. 18
Umbria	L.R. 1 settembre 1977, n. 54
Marche	L.R. 31 marzo 1977, n. 11
Lazio	L.R. 16 aprile 1976, n. 15
Abruzzo	L.R. 26 aprile 1978, n. 21
Molise	L.R. 13 novembre 1978, n. 28
Campania	L.R. 8 agosto 1977, n. 44
Puglia	L.R. 5 settembre 1977, n. 30
Basilicata	L.R. 24 gennaio 1977, n. 7; L.R. 3 gennaio 1980, n. 1
Calabria	L.R. 8 settembre 1977, n. 26
Sicilia	L.R. 24 luglio 1978, n. 21
Sardegna	L.R. 8 marzo 1979, n. 8

16 Ministero della Salute, Organizzazione e Attività dei Consultori Familiari Pubblici in Italia – Anno 2008, Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, pag.4.

La multidisciplinarietà delle aree di intervento del consultorio familiare (definite da numerose leggi nazionali e regionali) ha la finalità di guardare alla persona in modo olistico al fine di promuovere la salute sessuale, riproduttiva e relazionale del singolo, della coppia e della famiglia, e di garantire l'applicazione della legge n. 194/78 (interruzione volontaria di gravidanza), attraverso interventi socio-sanitari realizzati anche in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, le Associazioni di volontariato, i coordinamenti aziendali di educazione alla salute.

	REGIONI	CENTRI PER LA FAMIGLIA	CFSE	Consultori Familiari del SSN
1	ABRUZZO	24	8	57
2	BASILICATA	2	5	37
3	CALABRIA	7	10	69
4	CAMPANIA	19	20	156
5	EMILIA ROM.	40	15	287
6	FRIULI V. G.	7	3	34
7	LAZIO	13	15	173
8	LIGURIA	12	10	58
9	LOMBARDIA	0	21	242
10	MARCHE	48	11	72
11	MOLISE	1	3	7
12	PIEMONTE	43	13	202
13	PUGLIA	39	25	146
14	SARDEGNA	17	6	74
15	SICILIA	1	23	186
16	TOSCANA	0	16	206
17	TRENTINO A.A.	8	5	55
18	UMBRIA	2	4	48
19	VAL D'AOSTA	1	0	15
20	VENETO	0	4	230
	Totale complessivo	284	217	2354

Tabella n.3

Negli anni immediatamente successivi all'emanazione della legge nazionale tutte le Regioni hanno recepito la norma con proprie leggi regionali (tabella 2).

Si intravedono in tale presentazione alcune peculiarità di questo istituto "ibrido", il cui funzionamento e monitoraggio ha posto non pochi problemi, tanto che sul frontespizio del Dossier "Organizzazione e attività dei Consultori familiari pubblici in Italia. Anno 2008, compare una sorta di speciale avvertenza *Questo rapporto è il primo tentativo di costruzione di un rapporto nazionale sui Consultori familiari a distanza di 35 anni dalla loro istituzione. Le difficoltà nel giungere a questo risultato non sono state poche. Alcune sono state superate, altre ancora no. Prendendo però questo primo rapporto come punto di partenza, con l'impegno di tutti, è possibile migliorarne la qualità ed avere a disposizione un prodotto utile al monitoraggio di questo servizio prezioso per la salute degli adolescenti, delle donne e delle famiglie.*

La progressiva estensione e integrazione dei servizi ha portato alcuni consultori ad aprire anche gli "**Spazi giovani**": luoghi creati con l'obiettivo di realizzare iniziative rivolte agli adolescenti, alle loro famiglie e alle scuole sui temi della sessualità, della contraccezione, della sfera affettiva e delle relazioni interpersonali e familiari dei ragazzi.

Lo sviluppo di tali servizi sul territorio nazionale, nel corso dei decenni ha avuto una crescita non lineare. Concepiti sin dalla loro istituzione nel 1975 come servizi facilmente accessibili e capaci di entrare in relazione con le diverse tipologie di utenti - comprese quelle che esprimono un disagio sociale o una specifica fragilità come i migranti o gli adolescenti - si trovano a fronteggiare oggi nuovi bisogni emergenti in una società in continua trasformazione dal punto di vista socio-culturale dove la struttura stessa della famiglia risulta cambiata. La pluralità dei servizi offerti da tali strutture infatti, non basta più a soddisfare la mole di bisogni e di problematicità che sono in capo al soggetto famiglia.

1.3.2 *I consultori familiari Socio Educativi*

I consultori familiari del privato sociale – che indichiamo come "Socio Educativi" sia a motivo di una maggiore presenza di servizi in questo ambito sia per distinguerli da quelli Socio Sanitari -, nascono circa 30 anni prima di quelli pubblici. Vennero introdotti per la prima volta in Italia nel 1948 con lo scopo di dare soluzione ai problemi sociali prodotti dal conflitto mondiale. Riportiamo, a tal proposito, la testimonianza del Fondatore del primo consultorio familiare a Milano – il Consultorio "La Casa", don Paolo Liggeri.[17]

Ecco, l'idea del consultorio scaturiva da una serie di iniziative, specificatamente orientate all'aiuto della famiglia, le quali ci avevano fatto approfondire l'osservazione di situazioni problematiche, e istanze, più o meno esplicite, che richiedevano un organismo particolarmente qualificato, che le accogliesse e le esaminasse, in modo da chiarire ed evidenziare la soluzione migliore, caso per caso. La lunga guerra, con tutti gli imprevisti sfaldamenti fisici e psichici, gli sfollamenti, i viaggi pendolari in carri-bestiame, le interminabili prigionie di molti militari, gli internamenti nei campi nazisti di concentramento, la logorante assenza di notizie dei propri familiari, il bisogno di aiuto di ogni genere, e soprattutto, il senso incombente di precarietà della vita, che induceva a una considerazione di precarietà di altri valori, anche affettivi, anche morali, in realtà aveva seminato bombe rompenti e incendiarie, non meno disastrose di quelle materiali, nel vivo del tessuto familiare. I bollettini militari le ignoravano, la stampa ancora non se n'era resa conto, tranne a livello di cronaca nera, ma le famiglie sconquassate o pericolanti, a un osservatore attento, si manifestavano numerose come gli edifici sinistrati, sui quali si concentrava e si esauriva l'impegno nazionale della ricostruzione. Il 15 febbraio del 1948, quando annunciai al pubblico milanese che l'Istituto "La Casa" istitutiva un consultorio di quel genere, la stampa (a cominciare da quella quotidiana) mostrò subito vivo interesse, come se si fosse squarciato un velo che nascondeva una problematica sociale, diffusa e dolente. Ricordo che le prime persone che giunsero al consultorio si riferivano a un giornale o venivano addirittura con il giornale sul quale avevano letto la notizia, quasi per scusarsi di chiedere un aiuto così insolito di cui da tempo sentivano

[17] C.G. Vella, *Gli operatori dei consultori familiari*, Città Nuova ed., Roma, 1980.

il bisogno.(…) Nel giro di pochi anni, sorsero altri consultori in Italia, con i medesimi intendimenti e sempre per iniziativa di persone sensibili e volenterose, senza riconoscimenti, né aiuti di nessuna sorta. Sono questi consultori, i quali nel 1968 si raggrupparono sotto la sigla UCIPEM (Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali).

Tali servizi erano già una realtà in America e in dell'Inghilterra, dove, per iniziativa privata, erano sorti molti consultori per arginare l'ondata crescente dei divorzi, che allarmava lo Stato, come una minaccia di disfacimento sociale. Nello stesso periodo parecchie altre nazioni europee si avviavano a realizzazioni analoghe.

L'UCIPEM, Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali, rappresenta oggi in Italia 78 Consultori Familiari sparsi su tutto il territorio nazionale. Questi, essendo inseriti nella realtà territoriale, offrono il proprio servizio specifico agli individui e alle comunità, nella distinzione degli ambiti, degli strumenti e delle finalità proprie di ciascuno, e collaborano con quanti, persone o Enti, operano nella società per la promozione umana (art. 4 Statuto).

Il servizio consultoriale offerto consiste in attività di promozione, di consulenza, di aiuto anche negli aspetti di informazione, di prevenzione e di educazione. Esso è offerto a tutti, e si rivolge a singoli, coppie, nuclei familiari, gruppi sociali per l'evoluzione graduale ed armonica dei rapporti interpersonali, con particolare riferimento al campo della sessualità, e per il trattamento delle difficoltà inerenti.

Tale servizio è prestato da un gruppo di lavoro formato da operatori sociali che affrontano la domanda secondo le metodiche proprie del consultorio, nella collaborazione interdisciplinare, a partire dalle loro competenze specifiche: educative, sociali, psicologiche, mediche, giuridiche, etiche e di altre scienze umane. Il gruppo tiene conto della globalità della domanda anche inespressa e della dinamica delle relazioni vissute, con una presa in carico che si manifesta nell'ascolto, nel dialogo, nel sostegno, nella relazione di aiuto, volti a favorire nell'utente la presa di coscienza della propria situazione, per la maturazione di scelte autonome e responsabili. Oltre alla attività di consulenza familiare, si sono strutturati nel tempo servizi di supporto alle problematiche sessuali e ginecologiche, corsi di preparazione al parto, corsi di accompagnamento alla nascita, servizi pedagogici di supporto alle problematiche parentali, corsi di educazione sessuale nelle scuole, nelle parrocchie e nelle associazioni, servizi per gli adolescenti, servizi giuridici, agenzie per le adozioni, strutture di sostegno e di accompagnamento per le coppie adottive. In questa vasta rete di consultori, una buona parte gode di accreditamento pubblico.

L'intento principale dei consultori, all'inizio, era dunque quello di dedicarsi, con mezzi idonei, ad affrontare soprattutto i problemi critici della coppia in formazione o già formata. Tale istanza era talmente sentita che ispirò la nascita di diverse altre proposte e modelli di consultoriali.

Negli stessi anni, e parallelamente alla diffusione dei consultori facenti capo all'UCIPEM infatti, si svilupparono altre 2 reti consultoriali: l'AIED e la CFC- Onlus

L'A.I.E.D. – Associazione Italiana per l'Educazione Demografica venne costituita il 10 ottobre 1953. Primo obiettivo dell'AIED è stato quello di ottenere l'abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale - retaggio della legislazione fascista -, che vietava fino ad allora la propaganda e l'uso di qualsiasi mezzo contraccettivo, prevedendo un anno di reclusione per chi si fosse reso responsabile di simile "reato". Secondo obiettivo è stato quello di aprire nel 1955, a Roma, in via Rasella, il primo consultorio italiano di assistenza contraccettiva. Oggi è presente con i propri consultori in n.21 sedi nel territorio nazionale.

La CFC, Confederazione Italiana dei consultori familiari di ispirazione Cristiana è stata costituita nel 1978; raggruppa oggi 189 consultori familiari di ispirazione cristiana che operano uniti in 17 Federazioni Regionali. Essi si costituiscono autonomamente come consultori liberi non statali, nello spirito dei principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà, con finalità di servizio a rilevanza pubblica rivolto alla persona, alla coppia e alla famiglia, indipendentemente da appartenenze e convinzioni ideali e religiose.

Nel contesto dell'odierno pluralismo culturale e religioso, essi intendono operare con una loro originalità e specificità dentro un quadro di valori e sulla base di convinzioni etiche che hanno il loro fondamento nella struttura individuale e relazionale della persona umana e nella famiglia, intesa – secondo il dettato dell'articolo 29 della nostra Costituzione Italiana. La loro istituzione è conforme alla legge n. 405/1975 (art 2, lettera b) e successive integrazioni.

I cambiamenti sociali che hanno riguardato la famiglia negli ultimi 70 anni hanno fatto emergere nuovi bisogni non legati soltanto alla sfera sanitaria e clinica quanto a quella relazionale e sociale. I consultori di tipo socio educativi sono nati per dare una risposta a tale tipo di bisogni. Essi infatti spiccano per una connotazione di carattere prevalentemente promozionale e di *empowerment* della persona e della famiglia; prendono in carico il disagio familiare accompagnando le persone e le coppie in un percorso di consapevolezza e di autodeterminazione. Un superamento nei fatti del sistema di *welfare* assistenziale, a vantaggio di un *welfare* del "benessere relazionale".

In alcune regioni oggi hanno un buon radicamento territoriale e godono anche di accreditamento pubblico. È il caso della Lombardia dove nel 2017 risultavano presenti 49 consultori familiari di che hanno erogato complessivamente 250 mila prestazioni.

La regione Veneto invece, è stata l'unica che, finora, ha - con DGR n. 1349 del 22 agosto 2017 [Bur n. 88 del 12 settembre 2017] - approvato il documento dei requisiti per una nuova unità di offerta denominata Consultorio Familiare Socio Educativo (CFSE**).**

I CFC **(**Confederazione italiana dei consultori familiari di ispirazione cristiana) e l'UCIPEM (Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali) rappresentano oggi insieme, le due più grandi reti dei centri di assistenza alla coppia e alla famiglia con quasi trecento presìdi in Italia. Sono strutturati, in genere, con la presenza delle seguenti figure professionali: un medico[18] (parte biofisica della persona); uno psicoterapeuta (parte psicologica della persona); un consigliere e direttore spirituale (parte spirituale della persona); un mediatore familiare (parte relazionale intrafamiliare della persona); un giurisperito (parte relazionale della persona verso il sociale e la società). Il tutto secondo un disegno unitario. Importante funzione svolgono anche per attività sul territorio e nelle scuole per la promozione e formazione sui temi della educazione affettiva e sessuale, sugli stili di vita, sul bullismo e cyberbullismo, sulla violenza di genere e con scuole per la genitorialità.

Caratteristiche comuni di queste realtà sono: la prossimità**[19]** anzitutto, che esprime l'orientamento spontaneo dei consultori familiari verso le famiglie, l'accessibilità in termini economici, il servizio alla famiglia in tutte le fasi del ciclo di vita, e la generatività, che li porta ad elaborare servizi sempre più appropriati ed essenziali per la coppia e la famiglia, per *aiutare le famiglie ad aiutarsi*. Lavorano nella consapevolezza che – come dichiarò Edoardo Algeri già presidente della CFC- *È necessario affrontare con strumenti nuovi la sfida dell'empowerment delle famiglie, sempre più segnate da fatiche e fragilità importanti, che devono però sentirsi non "assistite", ma "rimesse in moto.*

L'esperienza dei consultori familiari di iniziativa privata e dei servizi affini (vedi paragrafo 1.4), costituiscono una opportunità importante per le famiglie, soprattutto in quei territori che più di altri hanno patito la riduzione delle risorse e meno di altri hanno potuto usufruire di una equa distribuzione dei servizi. La virtuosità di queste realtà consiste infatti – in modo particolare - nella capacità di creare connessioni tra i soggetti che l'iniziativa pubblica non riesce a raggiungere, concorrendo a stabilire legami stabili e fiduciari sia con le istituzioni che con le organizzazioni presenti nel territorio, affinché queste ultime arrivino a rappresentare quella rete di protezione necessaria alle famiglie e ai/alle loro componenti.

L'impoverimento che ha colpito pressoché tutte le famiglie italiane del ceto medio-basso dalla crisi economica del 2008 ad oggi, ha in prima battuta portato alla riduzione proprio delle spese destinate alla salute, mentre, contemporaneamente, – dall'altro lato, come in una morsa a tenaglia – la sanità

[18] http://www.cfc-italia.it/cfc/index.php/storia-della-confederazione?id=13
[19] https://www.agensir.it/italia/2018/04/27/consultori-di-ispirazione-cristiana-la-carezza-della-chiesa-alle-famiglie/

pubblica e i servizi erogati dagli enti locali procedevano a loro volta ad abbassare il livello delle erogazioni e delle provvidenze. I Consultori, da sempre considerati una entità spuria e non di prima necessità, hanno resistito alla crisi e fungono da servizio rifugio a fronte di carenza di offerta pubblica in tale ambito.

1.4 Gli approfondimenti regionali

La legislazione regionale in materia di politiche familiari ha assunto un ruolo determinante nel quadro nazionale in seguito alla politica di decentramento attuata nell'ultimo ventennio.

I principali interventi normativi che hanno guidato questo processo sono la legge n. 328/2000 "Legge quadro sul sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali" e la legge costituzionale n. 3/2001 "Riforma del Titolo V della Costituzione".

La prima ha individuato i principi e gli orientamenti per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali, tra i quali i servizi in favore delle famiglie, integrati pubblici e privati e ne ha inoltre demandato l'attuazione alla legislazione regionale (attraverso piani e programmi). La seconda ha consolidato il quadro generale delle attribuzioni e delle funzioni dei governi territoriali (incluse quelle in materia di assistenza sociale e politiche per la famiglia), regolando gli strumenti per il decentramento amministrativo ed i livelli di autonomia di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Con riguardo allo specifico ambito delle politiche della famiglia, sono quindi i governi regionali che stabiliscono il ruolo da assegnare alle famiglie e al privato sociale (Terzo settore) nell'ambito delle politiche familiari e determinano il sistema integrato dei servizi per la famiglia.

La ricerca condotta sulle politiche e misure per la famiglia sul territorio italiano è presentata, di seguito, in riferimento a ciascun ambito regionale, quale unità di misura territoriale e con particolare riferimento agli interventi posti in essere successivamente al decentramento amministrativo (salvo l'indicazione di rilevanti interventi anteriori). L'intento è quello di offrire un quadro dei principali interventi che hanno contribuito a creare l'attuale *welfare* familiare esistente nelle varie aree territoriali e di individuare nello specifico le misure e servizi esistenti. Tali misure potranno essere di riferimento per gli operatori dei Centri per la famiglia, nell'elaborazione dei fabbisogni territoriali, e nella implementazione delle funzioni informative e complementari ai servizi esistenti sul territorio.

Avuto riguardo a tale arco temporale la ricerca sulla normativa regionale, partendo dai siti istituzionali delle regioni, è stata orientata in primo luogo all'individuazione di atti normativi volti specificatamente a ufficializzare il ruolo della famiglia, l'eventuale definizione o concezione della stessa, e a definire in maniera organica le linee di indirizzo dei governi regionali in materia di politiche familiari, nonché gli

strumenti di monitoraggio sull'attuazione a livello locale e sull'impatto delle misure adottate sul benessere familiare.

Si è rivolta quindi l'attenzione ai contenuti delle leggi statutarie regionali ed all'individuazione di un'eventuale norma *ad hoc* (legge quadro o Piano regionale o comunque testo normativo regionale specifico sulla famiglia) la quale, in attuazione degli indirizzi del Piano Nazionale per la Famiglia del 2012, abbia tracciato le linee di intervento in materia.

Nella prospettiva di delineare il quadro complessivo del *welfare* regionale riguardo alla famiglia, in secondo luogo, sono state selezionate le fonti normative (di origine legislativa o amministrativa) a tal fine più rilevanti, cercando di classificarle in fonti di impatto *diretto* e *indiretto* sulla famiglia.[20] Sono state selezionate inoltre le norme di politica sociale che incidono sulle condizioni delle famiglie nello svolgimento dei loro compiti di cura e di educazione e che incidono sulle relazioni familiari. Sono state individuate e selezionate infine in maniera specifica le norme di riferimento per lo sviluppo ed il consolidamento dei Centri per la famiglia e le norme di riferimento per l'individuazione del sistema di tutela esistente sul territorio nazionale in favore dei *target group* orfani di crimini domestici, minori vittime di violenza assistita e le famiglie loro affidatarie, nonché vittime di figlicidio.

L'elenco delle fonti normative selezionate con i principali contenuti è riportato nella sezione "Allegati" dell'opera nelle rispettive schede regionali illustrative.

A tutt'oggi manca un'attenzione organica e strutturata in tutto il paese sul tema famiglia. Nella tabella n.4 riportiamo un quadro d'insieme che ci permette di avere una prima percezione dello stato dell'arte delle regioni italiane in merito all'impegno normativo sulla famiglia. Dalla tabella si può vedere come solo 13 regioni hanno finora provveduto a adottare una legge quadro sulla famiglia; di queste solo tre (Emilia, Marche e Piemonte) hanno una normazione specifica sui Centri per la famiglia, e due hanno provveduto ad emanare linee guida sulla strutturazione di tale servizio.

[20] Nel presente documento si intendono "politiche dirette" quelle rivolte al nucleo familiare considerato unitariamente nel perimetro delle sue funzioni sociali ed in chiave relazionale (relazioni di coppia, genitoriali e intergenerazionali). Si intendono "politiche indirette" quelle rivolte ad una necessità specifica della famiglia o di un singolo componente, con finalità assistenziale o sussidiaria, i cui effetti ricadono indirettamente sul nucleo familiare. Cf. relative definizioni nel Piano Nazionale per la famiglia 2012 (pag. 7 cit.) o studi sociologici di settore, *e.g*. P. Donati, in G. Bursi, G. Cavazza, E. Messora, "*Strategie di politiche familiari. Valori, metodologie ed azioni per un «Welfare comunitario» sul territorio cittadino*, Franco Angeli, Milano 1999, p. 39.

Tabella n. 4		
L'IMPEGNO DELLE REGIONI SULLA FAMIGLIA		
LEGGE QUADRO SULLA FAMIGLIA	**LEGGE SUI CENTRI PER LA FAMIGLIA**	**LINEE GUIDA SUI CENTRI PER LA FAMIGLIA**
ABRUZZO	EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA
BASILICATA	MARCHE	PIEMONTE
CALABRIA	PIEMONTE	
FRIULI V. G.		
LAZIO		
LOMBARDIA		
MARCHE		
PUGLIA *		
SICILIA		
TRENTINO A.A.		
UMBRIA		
VAL D'AOSTA		
VENETO		
*Legge parzialmente abrogata		

Per quanto invece riguarda la parte di rilevazione dei Centri per la famiglia attivati e tutt'ora a regime, l'indagine si è avvalsa delle Schede di monitoraggio sui centri pervenuti da ciascun ente regionale nel 2019 e 2020 , dall'esito di incontri bilaterali tra Dipartimento per la famiglia e regioni, e da un ulteriore approfondimento sui criteri e sulle peculiarità locali attinte dai siti istituzionali delle regioni integrato da un lavoro di mappatura esplorativo dell'esistente sulla rete web. Sul materiale raccolto sono stati effettuati poi – laddove era possibile –controlli incrociati legati a esistenza di pagine *facebook* o siti dedicati, oppure notizie stampa che potevano fornire maggiori informazioni sui servizi erogati.

La ricerca effettuata in questi mesi ha dato così modo di costruire una prima mappatura organica sullo sviluppo territoriale dei Centri per la famiglia e sulla loro attività e configurazione giuridica.

E' stato rilevato con una certa frequenza che tali servizi, dal punto di vista della comunicazione esterna sulle azioni ed iniziative attivate, continuano a servirsi prevalentemente della forma cartacea o mail. Per un servizio che mira ad essere di prossimità e a raggiungere tutte le famiglie del territorio, la comunicazione e visibilità delle proprie attività e servizi attraverso il mondo dei social (siti *web, facebook, instagram*, ecc.) rimane un requisito importantissimo e finora poco sfruttato.

1.4.2 *Regione Piemonte*

Quadro normativo

Gli organi legislativi della Regione Piemonte sono intervenuti più volte nel novellare il proprio testo statutario introdotto con la legge regionale del 4 marzo 2005 n. 1 (da ultimo con la L.R. 03/05/2016 n. 7).

Nello Statuto attualmente vigente nessun principio in materia di famiglia è enunciato in maniera espressa o tale da offrire un'idea precisa della concezione della famiglia e del ruolo che essa assume nel quadro delle politiche sociali e familiari regionali. Il tema della famiglia viene appena accennato nel preambolo dello Statuto, semplicemente individuandola tra i soggetti da tutelare. Si legge in particolare che la Regione Piemonte opera "*a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza sociale, riconoscendo e sostenendo il ruolo della famiglia"*.

Una visione più ampia della concezione della famiglia e del suo ruolo emerge dagli ulteriori principi espressi nella legge statutaria e dalla loro attuazione nell'ambito delle politiche regionali in favore della famiglia. In particolare, si rilevano i seguenti: solidarietà ed uguaglianza sociale, sussidiarietà, autonomia e partecipazione attraverso la valorizzazione del volontariato e delle forme di associazionismo (artt. 2 e 3); parità di genere (art. 13); tutela dell'infanzia, dei minori, degli anziani, dei diversamente abili e delle fasce più deboli della popolazione (art. 11).

Va rilevata dunque la mancanza di una legge regionale quadro o di un piano regionale *ad hoc* sulla famiglia.

Tuttavia, l'insieme delle iniziative e degli interventi del governo regionale delineano un *welfare* sociale e familiare che riconosce la famiglia quale nucleo di riferimento unitario e ne promuove la partecipazione attiva alle iniziative territoriali favorendo le esperienze di autorganizzazione. La Regione è dunque intervenuta con politiche mirate a: favorire e sostenere la natalità, l'assolvimento in generale delle responsabilità familiari di natura educativa e di cura (con particolare riguardo alle famiglie numerose ed alle situazioni di vulnerabilità o conflittualità in seguito alla separazione); promuovere la solidarietà generazionale; promuovere iniziative per conciliare le esigenze lavorative e le esigenze familiari; agevolare la formazione e lo sviluppo di nuove famiglie, favorendo l'acquisizione di autonomia da parte delle giovani generazioni, attraverso politiche sociali lavorative ed abitative.

In tale quadro è stato introdotto recentemente anche il "Fattore Famiglia" (L.R. n. 16/2019) che costituisce un indice di riferimento per specifiche agevolazioni in favore delle famiglie, basato sul

numero dei componenti del nucleo familiare e degli indici ISEE. La relativa legge regionale è passata al vaglio costituzionale e se ne attende l'applicazione.

È da rilevare una progressiva tendenza alla creazione di un sistema integrato di interventi e servizi, modificato di recente con la L.R. n. 13/2019. Con diversi atti (si veda la D.G.R. n. 20/2018 e D.G.R. n. 41/2010) la Regione ha infatti promosso la valorizzazione e la collaborazione con il terzo settore e con l'associazionismo familiare, nell'intento di rafforzare la coesione sociale nei territori (si veda anche D.G.R. n. 16/2018). È stato istituito, inoltre, l'Albo delle associazioni familiari che operano sul territorio regionale mediante iniziative di mutuo-aiuto per le attività di cura, di custodia e di assistenza familiare. Infine, con la citata L.R. n. 13/2019, è stata istituita la Consulta regionale per le famiglie (presso l'Assessorato in materia di politiche sociali), con funzioni di promozione, di monitoraggio e di consultazione in materia di politiche familiari.

La Regione, inoltre, si annovera tra quelle virtuose che nell'ambito della lotta alla violenza di genere, ed in particolare in ambito domestico: ha posto in essere specifici interventi e misure per la tutela degli orfani (minori di età o maggiorenni non autosufficienti) di femminicidio, dei minori vittime di violenza assistita, e delle famiglie delle vittime (vittime quindi di figlicidio). Si tratta di misure sia di natura economica a sostegno delle spese mediche, psicologiche ecc., sia di natura risarcitoria (indennizzi) e sia di natura psico-assistenziale finalizzate al superamento del trauma e pieno recupero del loro equilibrio psicologico (di recente: Riunione G.R. 1°/03/2019).

In particolare, a tali fini, sin dal 2016 con la Deliberazione del 27 dicembre "Fondi a sostegno degli orfani e delle famiglie delle vittime di femminicidio" (o.d.g. n. 969), il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta ad istituire due fondi specifici: un fondo per l'indennizzo degli eredi legittimi di vittime di femminicidio residenti in Piemonte; un fondo rivolto agli orfani (minori o maggiori studenti non autonomi economicamente) e ai loro tutori residenti in Piemonte.

In seguito, è stato inserito tra gli obiettivi di azione del Programma della Commissione regionale per il 2018 la creazione di una rete strutturata con le altre Commissioni regionali al fine di individuare e favorire lo scambio delle azioni positive a tutela degli orfani di femminicidio (azione 6.1).

Centri per la famiglia

I Centri per la Famiglia hanno particolare rilevanza nell'ambito delle politiche regionali piemontesi. Dal 2004 (L.R. n. 1, art. 42 modificato con L.R. n. 13/2019) la Regione ne promuove ed incentiva l'introduzione da parte dei Comuni in raccordo con i consultori familiari. I Centri integrano e completano la rete regionale degli interventi offerti alle famiglie dai servizi territoriali pubblici e dal privato sociale; si coordinano con il sistema educativo dell'infanzia, con cui viene favorita la contiguità

e la condivisione degli spazi. La legge regionale che li istituisce (n. 1/2004), all'art.42 cita: a*l fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, la Regione promuove e incentiva l'istituzione, da parte dei comuni, in raccordo con i consultori familiari, di Centri per la famiglia aventi lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inseriti o collegati nell'ambito dei servizi istituzionali pubblici dei soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali.*

Per agevolare tale raccordo, è stato istituito un Coordinamento regionale dei Centri per la Famiglia (D.G.R. n. 25/2015), che ha disposto le linee guida (D.G.R. n. 89/2016) per indicare le finalità e le attività essenziali dei Centri e incentivare la collaborazione con la rete territoriale dei diversi soggetti, istituzionali e non (Comuni, AASSLL, Organismi di Terzo settore). Le linee guida prevedono un iter ben preciso da seguire: i Comuni, in raccordo con i consultori familiari, istituiscono i Centri per la Famiglia con lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, in collegamento e raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali (sono annoverati come tali anche consorzi socio assistenziali o consultori o sedi di spazio neutro).

Molto ricca è la funzione e gli obiettivi che si propongono i Centri per la Famiglia del Piemonte: forniscono così informazioni, consulenza e servizi, per sostenere le famiglie, sia nella formulazione del proprio fabbisogno sia nella ricerca della risposta più adeguata, attraverso la rete dei servizi territoriali. Sono collocati nel sistema dei servizi territoriali e integrano e completano la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, sanitari e educativi, e del privato sociale. Promuovono prioritariamente il ruolo attivo delle famiglie nella società, così che la famiglia, attraverso le sue rappresentanze, diventa interlocutore delle istituzioni. I Centri, incardinati come snodo all'interno di un sistema di servizi, si qualificano come volano e promotori della rete territoriale dei servizi. Non essendo, inoltre, gli unici erogatori degli interventi a favore delle famiglie, sostengono, in stretta integrazione con gli altri Servizi, ed in particolare con l'ambito sanitario, le diverse iniziative localmente promosse e realizzate, assumendo quindi un ruolo attivo nei processi di partecipazione della cittadinanza alle politiche di *welfare*, in un'ottica di sussidiarietà.

Particolare rilievo merita il fatto che una delle funzioni irrinunciabili dei Centri è stato considerato il servizio di mediazione familiare che nella regione vanta una adeguata strutturazione e diffusione. Questo è uno strumento indispensabile dei servizi rivolti ai genitori e alle famiglie, in cui l'evento separativo viene presentato e trattato come una situazione critica nel ciclo di vita di una famiglia.

Sul sito della regione Piemonte è possibile trovare anche una serie di buone prassi avviate dai singoli Centri per la Famiglia, quali: il progetto "Ri-usalo" del comune di Saluzzo, il progetto cittadinanza attiva e mutuo aiuto del comune di Biella, ed il progetto "Genitori in gioco" del comune di Conisa Val di Susa.

I Centri per la Famiglia attivi nella regione ammontano complessivamente a 43.

***

1.4.3 *Regione Valle d'Aosta*

Quadro normativo

Nessun richiamo alla famiglia si rinviene nel testo dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (legge costituzionale n.4/1948 e n. 2/2001).

Una definizione e un riconoscimento del ruolo della famiglia lo si trova nella legge quadro di promozione delle politiche della famiglia, legge regionale n. 44/1998 "Iniziative in favore della famiglia". All'art.1 comma 1, infatti, la Regione della Valle d'Aosta *riconosce i diritti e il ruolo della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, con riferimento ai principi degli art. 2, 3, 29, 30, 31, 32, 37, 38 e 47 della Costituzione*. A tale impostazione tradizionale della famiglia fa seguito, al comma 2, il riconoscimento, anche della *famiglia comunque formata, fondata su legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, di solidarietà, di mutuo aiuto, di responsabilità nella cura delle persone che la compongono e nell'educazione dei minori*.

Alla luce di tale visione della famiglia, in ambito delle politiche per la famiglia, si individuano diversi interventi normativi diretti ed indiretti che mirano a sostenere la famiglia nell'espletamento delle sue funzioni relazionali interne e sociali. Il testo integrato della legge regionale n. 44/1998 sopra citata (da ultimo con la L.R. n. 21/2017), al Capo II, intitolato "Interventi a sostegno della famiglia, della procreazione, della prima infanzia, della preadolescenza", ha delineato il quadro delle iniziative promosse in materia dalla Regione; quadro realizzato attraverso successivi provvedimenti amministrativi d'esecuzione ed interventi legislativi; tra questi si ricordano la legge regionale 23.07.2010 n. 23 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale" che ha previsto specifici interventi di supporto alle famiglie, anche monoparentali e la legge regionale 23.01.2009 n. 1 recante "Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese".

In particolare, sono state introdotte iniziative di varia natura volte a favorire la conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi di lavoro a sostegno delle responsabilità genitoriali: servizi per l'infanzia, quali nidi, *garderies*, tate familiari; politiche di *family-friendly* e l'istituzione del "*Premio Amico della famiglia*"; contributi economici per contenere i costi per la frequentazione dei servizi socio assistenziali, socio educativi e per le tate familiari.

Si evidenziano inoltre iniziative a sostegno:

- della natalità (assegno post-natale e contributi in favore delle gestanti sole ed in situazione di disagio);
- delle funzioni di cura familiare (Albo delle casalinghe e relative tutele), in particolare in casi di affidamento (contributi economici) e di assistenza a persone con disabilità o handicap gravi (assegni di cura per assistenza domiciliare di persone non autosufficienti, contributi per le rette di strutture socio sanitarie o assistenziali o riabilitative, per l'acquisto di servizi, l'istituzione dell'apposito sportello informativo integrato e della rete di servizi integrati);
- dei nuclei monoparentali (anticipazione dell'assegno di mantenimento).

Sono state messe in opera specifiche misure per garantire il minimo vitale in favore dei nuclei familiari in condizioni di temporaneo disagio economico (tra le quali la sospensione dei ratei di mutuo agevolato, il microcredito, prestiti all'onore, contributi integrativi il minimo vitale).

Sono presenti infine misure volte a favorire la collaborazione delle amministrazioni con il terzo settore ed il privato sociale (ad esempio nella gestione del Centro per le famiglie) in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, nonché volte a favorire e sostenere, anche in un'ottica di *empowerment*, lo sviluppo dell'associazionismo familiare, quale strumento complementare o integrativo rispetto ai servizi offerti dagli enti pubblici (ad es. il progetto "*una famiglia per una famiglia*"; le banche tempo).

Si è prevista l'individuazione di specifici indicatori volti a costruire un sistema di riconoscimento pubblico delle azioni di attenzione alla famiglia attuate da soggetti pubblici e privati del territorio ed a sostenerne ulteriormente lo sviluppo, anche attraverso contributi economici, al fine di diffondere buone prassi e realizzare un territorio "amico della famiglia".

Centri per la famiglia

Dal quadro normativo regionale emerge che la già citata legge regionale n. 44/1998, così come integrata dalla legge regionale n. 21/2017, all'art.13*bis*, prevede l'istituzione di Centri per le famiglie *quali luoghi di aggregazione aventi le seguenti finalità: a) promozione del benessere della famiglia, anche attraverso la diffusione di informazioni inerenti ai compiti di cura quotidiani e delle opportunità offerte dal territorio; b) sostegno delle competenze genitoriali, con particolare riferimento alla tutela dei bambini e dei ragazzi in occasione di eventi critici e di problematiche della vita familiare e al rinforzo degli strumenti educativi nel rapporto con i figli adolescenti; c) sviluppo di risorse familiari e comunitarie, in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di "famiglie-risorsa", di gruppi di "auto-mutuo aiuto", di progetti di integrazione per le famiglie di nuova immigrazione e di banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività e di conoscenze tra le persone; d) promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra famiglie; e) sostegno alla maternità e all'infanzia, con particolare riferimento alle gestanti in difficoltà e alle madri sole; f) sensibilizzazione del territorio*

per l'implementazione di partenariati con gli enti locali, pubblici e privati, che concorrano alla dissuasione da comportamenti scorretti e pericolosi per i giovani e alla promozione di spazi di aggregazione protetti; g) promozione di attività e progetti di solidarietà tra le generazioni, al fine di migliorare la qualità della vita dell'anziano attivo; h) collaborazione con gli enti pubblici nelle campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle tematiche inerenti al disagio delle famiglie.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta sta dunque da anni perseguendo una politica volta a promuovere la famiglia come soggetto in grado di rispondere sia a bisogni propri che a bisogni sociali e collettivi e non più solo considerata come fruitrice di servizi e portatrice di richieste. La famiglia è vista sempre più come risorsa da promuovere, sostenendone i processi di crescita, prevenendo al suo interno disagi e difficoltà e rafforzandone le competenze per renderla sempre più autonoma.

L'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione ha condotto alcune azioni importanti con le famiglie valdostane al fine di rafforzare la loro soggettività sociale e la costruzione di una rete di sostegno; alcune di queste sono: la ricostituzione del Gruppo di Lavoro su tematiche inerenti alle politiche familiari, la realizzazione della Conferenza sulla famiglia, le due Settimane della famiglia, la promozione di progetti sperimentali di auto-organizzazione.

Nel 2015 una delibera di Giunta regionale (n. 1471) approva l'accordo di collaborazione tra regione autonoma Valle d'Aosta e Comune di Aosta per la gestione del centro per le famiglie.

La Regione Valle d'Aosta risulta oggi avere sul proprio territorio un solo Centro per la famiglia, sorto nel 2001. Il Centro è stato finanziato inizialmente con fondi regionali e nel periodo 2008-2010 con fondi nazionali destinati alle politiche per la famiglia. Attualmente è finanziato con fondi nazionali, regionali e comunali. Dal 2015 la gestione è rimessa alle associazioni di volontariato attraverso la sottoscrizione di convenzioni. In particolare, dal 2015 è gestito dal Forum regionale delle associazioni familiari, gestione rinnovata nel 2019 per un ulteriore triennio. Con la deliberazione della Giunta regionale 20.09.2019 n. 1282 è stato approvato l'avvio di una procedura di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del codice del Terzo settore, per la realizzazione del progetto di gestione del Centro per le famiglie da parte degli enti del Terzo settore, per il triennio 2020-2022.

***

1.4.4 *Regione Liguria*

Quadro normativo

Lo Statuto della Regione Liguria, approvato con la legge statutaria 03.05.2005 n. 1, si limita ad affermare che la Regione assume tra le finalità prioritarie la tutela della persona *e sostiene la famiglia rimuovendo gli ostacoli che ne limitano il pieno sviluppo* (art.1).

La Regione Liguria si era dotata di una legge quadro sulla famiglia, la legge regionale n. 11/1994 intitolata "Interventi regionali in favore della famiglia", abrogata dalla successiva legge regionale n. 12/2006 che disciplina il Sistema integrato di promozione e di protezione sociale. Il testo della legge n.11/1994 sanciva l'impegno della Regione a tutelare "i diritti della famiglia come struttura sociale primaria secondo i principi posti dalla Costituzione della Repubblica". Da un lato, quindi, la norma rinvia genericamente ai principi costituzionali come fondamento dei *diritti* della famiglia, senza precisarne il richiamo all'art. 29, come presupposto della struttura familiare riconosciuta dallo Statuto; dall'altro riconosce alla famiglia il ruolo di fondamento sociale e, pertanto, meritevole di tutela.

Nel testo della legge n. 12 sono stati trascritti i principi ed alcuni servizi previsti nella legge quadro sulla famiglia, quali: i servizi di sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità genitoriali, tra i quali la consulenza familiare; le misure di sostegno finanziario alla famiglia; l'accessibilità ai servizi; interventi a sostegno del diritto alla casa, *ecc.*

Sul piano normativo generale in materia di politiche per la famiglia, successivamente all'abrogazione della su citata legge quadro sulla famiglia, gli interventi in materia sono stati in via principale inglobati nella produzione di leggi *omnibus*, ovverosia leggi destinate alla regolamentazione di più materie e che si caratterizzano per intervenire in modifica di numerose leggi regionali vigenti in diversi settori. In mancanza di una nuova legge organica in materia di famiglia il quadro normativo rivela interventi frammentari, spesso di natura amministrativa (a volte peraltro di difficile individuazione), e lascia interrogarsi sulle ricadute ai fini della realizzazione di un *welfare* sociale e familiare realmente efficace.

In attuazione dei principi di libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, solidarietà enunciati dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto, la Regione, con l'emanazione della legge regionale n. 12/2006, disciplina un Sistema integrato di promozione e di protezione sociale, al fine di tutelare e sostenere ogni persona e le famiglie (con particolare riguardo a quelle in situazioni di disagio, fragilità economica e relazionale).

La Regione attraverso i Piani Sociali Integrati Regionali (triennali) ed atti esecutivi implementa tale Sistema. In particolare si evidenziano: servizi di sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità genitoriali, attraverso la consulenza familiare (tramite i consultori ed i Centri per la famiglia, nonché

iniziative di formazione provenienti dal settore del privato sociale); misure di sostegno finanziario alla famiglia (prestiti sull'onore); misure per l'accessibilità ai servizi; azioni per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare (anche attraverso la revisione del sistema socio educativo e l'incremento dei servizi all'infanzia ed adolescenza: centro bambini-genitori, servizi domiciliari e centri estivi per l'infanzia); misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare; misure per favorire la permanenza a domicilio degli anziani e dei disabili; misure di sostegno alle responsabilità familiari e di tutela dei diritti del minore. La Regione ha attuato anche misure in favore delle famiglie con riguardo al sostegno del diritto alla casa, in ambito delle politiche abitative (L.R. n. 38/2014).

Anche il Programma di governo presentato per l'attuale legislatura (X 2015-2020) nella definizione delle azioni di programma, relativamente alle politiche familiari, guarda alla famiglia *come soggetto di diritto* nelle diverse materie di competenza regionale. Ribadisce la necessità di approvare una legge regionale di tutela e promozione della famiglia e del ruolo educativo dei genitori, in un'ottica globale ed organica, *una legge che prospetti le linee guida di riferimento per gli enti territoriali minori.*[21]

Al fine di attuare il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost) la Regione, infine, riconosce e valorizza il ruolo del volontariato, la partecipazione attiva dei cittadini in un'ottica di solidarietà e di auto-organizzazione, nonché sostiene l'associazionismo familiare e lo sviluppo del Terzo settore (LL.RR. n. 42/2012 e n. 13/2015).

Centri per la famiglia

La Regione Liguria non ha una legge specifica di istituzione dei Centri per la Famiglia ma ha fornito indicazioni per la loro realizzazione attraverso atti con i quali la Giunta regionale ha disposto il riparto delle risorse sulle annualità del Fondo Famiglia e la relativa programmazione degli interventi.

In particolare, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1123/2018 e n. 703/2019 la Regione ha approvato il piano di massima degli interventi da finanziare con le risorse derivanti dal Fondo per le Politiche della Famiglia rispettivamente per gli anni 2018 e 2019; i fondi previsti sono stati stanziati per il potenziamento delle attività dei Centri per la famiglia nonché delle attività di carattere sociale dei consultori familiari (con particolare riguardo nella D.G.R. del 2019 alla natalità ed alle responsabilità genitoriali), attraverso una programmazione congiunta con ALiSa (Azienda Ligure Sanità). A tal fine sono stati stanziati in favore dei Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci delle ASL liguri (che gestiscono la creazione dei Centri per la famiglia) complessivamente 335.442,25 euro nell'anno 2018 e 543.000 euro nell'anno 2019, derivanti dal Fondo per le politiche della Famiglia e dal cofinanziamento regionale.

[21] Programma di governo per la X Legislatura, p. 30

Già nel 2017, nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) per gli anni 2014-2020, era stato avviato, con la deliberazione della Giunta n. 200/2017, il progetto "Famiglie al centro – un centro per le famiglie", al fine di sviluppare sul territorio regionale servizi sociali innovativi per le famiglie in situazione di disagio socioeconomico e a rischio di esclusione sociale, nonché servizi sociali innovativi di contrasto alla violenza di genere. Il progetto prevedeva la collaborazione di soggetti del settore pubblico e privato operanti in materia.

Le indicazioni sui criteri di dislocazione nei territori dei Centri per la famiglia sono sempre state attribuite alle Conferenze dei Sindaci delle ASL Liguri, mentre diversa è l'organizzazione del Comune di Genova dove sono presenti 9 centri servizi per la famiglia, gestiti con la modalità di appalto, corrispondenti ai 9 municipi cittadini.

Il Comune di Genova infatti, ha attivato un sistema territoriale strutturato (uno per Municipio) di servizi e interventi socio educativi diurni, denominato *Centro Servizi per la famiglia* (CSF) a favore di famiglie e bambini e ragazzi in situazione di fragilità famigliare e/o personale, che offre:

- *Servizi di sostegno alla famiglia* con accesso su invio dei servizi sociali comunali*,* rispondenti ai bisogni di protezione e tutela di minori in condizioni di grave disagio e di rischio di devianza, attraverso il potenziamento delle competenze educative presenti all'interno dei nuclei familiari.
- *Servizi territoriali a prevalente accesso libero* che svolgono attività ludiche, di animazione e socializzazione, di promozione alla vita del territorio e differenziate in base alle sue caratteristiche. Prevedono il coinvolgimento del tessuto sociale di riferimento, lo sviluppo delle reti di auto-mutuo aiuto, l'accompagnamento scolastico, la collaborazione con gli altri soggetti, enti e servizi presenti. Si tratta di un insieme coordinato ed organizzato di servizi e attività socio-educative rivolte a bambini, ragazzi e famiglie e che fornisce risposte a bisogni differenziati con un diverso grado di intensità educativa.[22]

I Centri per la famiglia che risultano attivi fino a novembre 2020 sono 12, di questi 10 sono dislocati nel comune di Genova e 2 nel comune di La Spezia.

[22] I servizi offerti sono:

- *Centri di aggregazione*: svolgono una funzione di socializzazione e prevenzione attraverso l'organizzazione di attività ludiche, didattico espressive e di animazione rivolte a gruppi di minori e al territorio.
- *Educativa territoriale / di strada*: coinvolge gruppi di minori attraverso attività svolte sia nell'ambito di strutture informali che direttamente sul territorio. Il servizio ha come finalità il sostegno alla socializzazione e la prevenzione del disagio giovanile attraverso attività ludiche, didattico espressive e di animazione rivolte a gruppi di minori ed al territorio.
- *Educativa domiciliare e centri socio educativi diurni*: solo su invio dei servizi sociali territoriali (A.T.S.- Ambiti Territoriali Sociali), in base ad un progetto concordato con la famiglia nel quale si prevedono interventi a sostegno della relazione genitori-figli, della socializzazione, del recupero scolastico e altre azioni specifiche per ogni situazione.

***

1.4.5 *Regione Lombardia*

Quadro normativo

La Regione Lombardia identifica la famiglia principalmente nel dettato costituzionale. Lo Statuto regionale, introdotto con la legge regionale statutaria del 3.01.2008 n. 1, in particolare, sancisce che la Regione *tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane* (art. 2, comma 4, lettera b).

La Regione Lombardia è dotata di una legge quadro sulla famiglia, la legge regionale n. 23/1999 "Politiche regionali per la famiglia", che ha innovato la visione della famiglia, riconoscendola e valorizzandola quale soggetto sociale unitario e attivo, e non solo presa in considerazione nelle situazioni di disagio o concernenti il singolo componente.

Il benessere dei componenti il nucleo familiare e l'attenzione alle relazioni familiari e intergenerazionali, divengono, quindi, il riferimento del nuovo *welfare* familiare. Per tali finalità, dispone il testo, la Regione promuove il servizio pubblico alla famiglia e realizza un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare (art. 2 e 3). La legge promuove inoltre, nella rinnovata concezione della famiglia, le iniziative di solidarietà familiare ed auto-mutuo-aiuto, attraverso l'associazionismo familiare (art. 5) e incentiva il rapporto di sussidiarietà tra famiglia e istituzioni pubbliche.

In tale ottica si inseriscono la maggior parte degli interventi normativi posti in essere nell'ultimo decennio. Atto di riferimento è il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), emanato nel 2013 e rinnovato attualmente per l'XI legislatura (D.C.R. 10.07.2018 n. 64). Il testo continua con le nuove politiche di *welfare* già avviate (con il precedente P.R.S. 2013 e i diversi atti attuativi), prevedendo interventi in favore della famiglia sia in ambito sociale sia in ambito strettamente di politiche familiari (All. 1 - Missione 12).

Vari gli ambiti interessati, quali: la proposta di ottimizzare i servizi all'infanzia; sostenere la maternità e la paternità (anche nell'ottica generale di promuovere la natalità); sostegno alla disabilità e la non autosufficienza, attraverso il potenziamento degli interventi domiciliari e privilegiando la prospettiva del *community care*; promozione della conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari, attraverso la valorizzazione delle reti d'impresa, dei Comuni e del terzo settore che offrono servizi alle famiglie nell'ambito del *welfare* aziendale; implementazione del Fattore Famiglia Lombardo (introdotto con L.R. n. 10/2017); semplificazione nell'accesso ai servizi; costituzione di uno specifico

fondo regionale per il sostegno alle famiglie che hanno al loro interno persone fragili, disabili o non autosufficienti con necessità di cure particolari (ad es. con minori vittime di violenza, e che non trovano collocazione nell'ambito della rete dei servizi territoriali esistenti).

La Regione Lombardia inoltre ha posto in essere interventi specifici per le famiglie in condizione di disagio economico e sociale prevedendo: contributi per le famiglie con componenti fragili (D.G.R. 21.01.2019 n. 1152, D.G.R. n. 2942/2014 e D.G.R. n. 859/2018 ecc.); contributi di sostegno per i costi di accesso ai servizi (L.R. 27.03.2017 n. 10, D.G.R. 27.05.2019 n. 1668 ecc.); misure di tutela e sostegno per coniugi separati o divorziati con figli (L.R. n. 18/2014 e D.G.R. n. 144/2013 ecc.). Ha inoltre disposto interventi finalizzati al rinforzamento di strutture di accoglienza sociali (per esempio asili nido, centri diurni, comunità educative (L.R.14.12.2004, n. 34) e socio sanitarie.

La famiglia e le politiche familiari sono in capo alla sezione Famiglia, Politiche sociali e Pari opportunità, che riguarda gli specifici ambiti di intervento regionale a favore della famiglia.

La Lombardia va segnalata anche tra quelle Regioni che si sono attivate nel prevedere un sistema di tutela specifica in favore degli orfani di crimini domestici, dei minori vittime di violenza assistita e delle famiglie che li hanno in affidamento.

Già con la deliberazione della Giunta regionale del 23.12.2004 n. 2010 sono state introdotte le "Linee guida per la presa in carico dei minori vittime di violenza" (di cui alla L.R. n. 34/04 "Politiche regionali per i minori") e successivamente, con la deliberazione del 15.02.2016, n. 4821 sono state pubblicate le "Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia". Con questi due testi il governo lombardo ha posto un'attenzione specifica alle diverse forme di violenza di cui i minori possono essere vittime, tra le quali la e violenza assistita intrafamiliare, così come definite dall'OMS (2002), delineando alcune prassi operative volte ad assicurare la partecipazione attiva del minore e la realizzazione di un Progetto quadro ed un Progetto educativo individualizzati riferiti al minore e alla sua famiglia.

Con l'emanazione della legge regionale 30.12.2019, n. 23, recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale*",* il sistema di protezione è stato rinforzato ed esteso in favore specifico degli orfani di crimini domestici e più in generale degli orfani di femminicidio.

Nel dettaglio, il testo normativo, all'art. 20, comma 1, ha introdotto modifiche all'art. 2, comma 1 della legge regionale 3.07. 2012, n. 11, vigente nell'ambito del più vasto ambito della lotta contro la violenza sulle donne ("Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza") inserendo tra gli obiettivi della Regione quello di favorire e promuovere[…] *politiche di sostegno a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita ai sensi della presente legge*" (lett. a) del comma 1). Introduce inoltre una definizione

di orfani di femminicidio (quali *orfani di donne vittime di omicidio doloso o preterintenzionale per motivi basati sul genere*), distinguendoli dagli orfani di crimini domestici (definendoli con espresso richiamo ai contenuti dell'art. 6 della L. nazionale n.4/2018; lett. b) del comma 1).

Va segnalata inoltre l'importante iniziativa attuata dalla impresa sociale "Con i Bambini"[23] in favore degli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio e delle loro famiglie affidatarie. Sul sito dell'impresa sociale è stato avviato nel 2020 il bando, "A braccia aperte", con l'obiettivo di finanziare interventi di presa in carico, formazione e inclusione socio-lavorativa dei minori e dei giovani divenuti orfani a seguito di crimini domestici. Gli interventi saranno destinati anche al sostegno delle famiglie affidatarie, dei *caregiver*, ovvero di chi si prende cura del minore, nella gestione delle responsabilità affidategli e nell'accompagnamento degli orfani stessi, nonché saranno destinati alla creazione o al potenziamento della rete degli attori che, a vario titolo, si occupano di loro. Il bando, che prevede uno stanziamento di dieci milioni di euro, è rivolto ai partenariati *integrati e multidisciplinari* promossi da enti del Terzo settore *in grado di prendere in carico tempestivamente e individualmente i minori, offrendo loro un supporto specializzato e costante in seguito all'evento traumatico, garantendone il graduale reinserimento sociale e la piena autonomia personale e lavorativa*.

Va infine segnalato che la regione ha posto un'attenzione specifica alle diverse forme di violenza di cui i minori possono essere vittime tra le quali la e violenza assistita intrafamiliare così come definite dall'OMS (2002); in materia ha infatti introdotto le "linee guida per la presa in carico dei minori vittime di violenza" (con D.G.R. 23.12.2004 n. 2010, in applicazione della L.R. n. 34/04 "Politiche regionali per i minori") e "Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia" (con *D.G.R. 15.02.2016, n.* 4821). Con questi due testi il governo lombardo ha voluto definire alcune prassi operative, volte ad assicurare la partecipazione attiva del minore e definire gli indici per la realizzazione di un Progetto quadro ed un Progetto educativo individualizzati riferiti al minore e alla sua famiglia.

Centri per la famiglia

Il quadro legislativo lombardo è privo di una norma preposta all'istituzione dei Centri per la famiglia, né risultano censite attività inerenti tale servizio. Va segnalato però che la Regione ha sviluppato negli ultimi 20 anni una particolare attenzione alle politiche familiari finanziando la diffusione capillare dei Consultori familiari Socio Sanitari che svolgono attività sociali e sociosanitarie di supporto e presa in carico delle famiglie. Tali consultori sono autorizzati, accreditati e a contratto con il SSR; sono inoltre presenti in ogni Agenzia di Tutela della Salute (ASST).

[23] L'impresa sociale (organizzazione senza scopo di lucro) è stata creata, a giugno 2016, per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un'intesa, siglata nell'aprile 2019, tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo settore e il Governo al fine di sostenere interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Nonostante ciò, nel corso degli ultimi 10 anni il governo lombardo ha avviato a livello normativo un processo di riforma dei servizi consultoriali familiari che ne dispone la trasformazione in Centri per la famiglia. Tale processo è stato avviato in via sperimentale con le deliberazioni della Giunta regionale n. 937 del 01.12.2010 e n. 2633 del 06.12.2011.

In particolare la Regione, già dal 2010 con la su citata deliberazione n.937 dichiarava l'intenzione di ridefinire la mission dei servizi consultoriali passando *da Consultori familiari a Centri per la famiglia*[24], di trasformare dunque servizi che sono nati con carattere prevalentemente socio sanitari, in servizi in grado di promuovere ed *assicurare una presa in carico globale di tutte le problematiche che attengono le famiglie in senso lato*[25], con particolare rilievo al potenziamento delle funzioni di ascolto, orientamento, supporto e sostegno psicopedagogico. Ciò diede il via ad una fase di sperimentazione[26] che si sviluppava su quattro *movimenti principali*: le sperimentazioni, le misure, le revisioni del tariffario, la dinamica tra consultori pubblici e consultori privati.

A conclusione di questa fase sperimentale sono emersi alcuni interessanti risultati: maggiore fruibilità delle proposte dei consultori nei contesti di vita delle famiglie; ampliamento della funzione di ascolto e accoglienza; ampliamento dello spettro d'intervento su tutte le fasi del ciclo di vita della famiglia; coinvolgimento di ulteriori figure professionali, integrando l'equipe degli operatori dei consultori con altre prospettive e metodiche d'intervento; superamento della logica ambulatoriale e prestazionale attraverso l'attivazione di proposte di protagonismo attivo e di *empowerment* delle famiglie.

L'occuparsi in modo ampio della famiglia (tra i vari cicli di vita e le generazioni) ha permesso a tutto il servizio di orientarsi in modo olistico e globale, agendo il coinvolgimento dei vari membri della famiglia in modo maggiormente attivo e preventivo. Non, quindi, consultori che offrono servizi e attività che si rivolgono quasi esclusivamente al mondo femminile, ma servizi che si occupano dell'intero sistema familiare, con anche eventualmente specifici interventi rivolti alla sfera maschile.

In sintesi, è stato possibile sperimentare un modello differente di relazione con le famiglie, più flessibile e meno ancorato a rigidi criteri di accesso ai servizi.

[24] http://www.lombardiasociale.it/2015/10/30/con-le-famiglie-e-il-territorio-la-sperimentazioni-dei-centri-famiglia-nei-consultori-familiari/
[25] Giunta regionale 937/2010 All. 17, Area dei Consultori, p. 76.
[26] Inizialmente sono stati coinvolti 30 Consultori pubblici e privati accreditati attraverso la creazione di un'area di ascolto, orientamento e accompagnamento psicopedagogico delle famiglie, al fine di raccogliere le richieste delle famiglie ed individuarne i bisogni, *proponendo soluzioni in tempo reale*. A tal fine sono state determinate le aree di intervento ed i territori ove avviare le sperimentazioni (Linee guida, D.G.R. n. 3239/2012). La sperimentazione è stata successivamente sviluppata con le azioni di miglioramento di cui alle DD.GG.RR. n. 499/2013, n. 2022/2014 e n. 4086/2015 e si è conclusa il 31.12.2016. All'esito della sperimentazione, con la D.G.R. 5.12.2016, n. 5954 - cosiddetta Delibera delle Regole 2017- e la successiva D.G.R. 23.01.2017, n. 6131, è stato aggiornato il tariffario dei servizi consultoriali, e sono state messe a sistema le funzioni di carattere psico-socio-educative e le prestazioni di tutela dei minori, concernenti gli affidi ed le adozioni (ad esempio il rilascio delle certificazioni richieste dalle autorità giudiziarie). Tali ultimi interventi hanno incrementato inoltre i servizi sotto un profilo quantitativo (numero dei colloqui), qualitativo (diversificazione dei servizi, ad esempio includendo i colloqui di gruppo) e territoriale (colloqui fuori sede).

La legge regionale n. 34/1996 indicava il rapporto tra servizio/popolazione in Regione Lombardia nell'ordine di 1 consultorio ogni 20 mila abitanti; ancora oggi il rapporto non è raggiunto (si attesta oltre il doppio) e presenta una grande variabilità su base provinciale.

A dicembre 2016, il sistema di offerta lombardo dei consultori era composto da 237 consultori familiari, di cui: 140 pubblici; 97 privati di cui 89 accreditati e di questi, 80 a contratto. Nel 2020 sono 223; i dati ci dicono che l'evoluzione del sistema d'offerta consultoriale[27] ha visto dunque uno sviluppo "altalenante": ad un iniziale incremento dei servizi – da attribuire esclusivamente al potenziamento del settore privato – è seguita negli ultimi anni una riduzione dell'offerta che ha riguardato prevalentemente il settore pubblico.

Nonostante il dato normativo relativo al processo di trasformazione dei Consultori in Centri per la Famiglia emerso dalla ricerca desk, alla data del novembre 2020, come già accennato, non sono evidenziati dall'ente Regionale Centri per la Famiglia attivi. La Regione, pur avendo una grande e lunga tradizione di attenzione ai temi della famiglia e alle politiche familiari, utilizza principalmente per queste funzioni la grande rete dei consultori familiari oggi attivi.

Vale la pena segnalare inoltre, una iniziativa particolare avviata a Milano che va a mettere in rete, tutte le offerte di servizi pubbliche e private per la famiglia: l'attivazione de Il "Portale Milano Famiglie".[28] Il portale nasce dalla volontà dell'Assessorato alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano di lavorare per le famiglie e con le famiglie, creando un'interazione programmata e funzionale tra cittadinanza attiva, associazionismo e Terzo settore: tali soggetti sono stati tutti chiamati ad animare questo spazio web condiviso tra loro, con la città e a suo beneficio, e a mettere a disposizione i rispettivi interessi e bisogni, le proprie suggestioni e competenze. È stata dunque realizzata una rete interattiva capace di mettere in connessione diretta tutti i soggetti del *welfare* cittadino che, in questo spazio aperto, possono dialogare e incontrarsi, con il proprio bagaglio di competenze e proposte offerte ai cittadini in ambito sociale. Il grande patrimonio di attività, istituzionali e non, esistenti sul territorio ha così la possibilità di un accesso agevole e continuativo, per dare una risposta concreta ai bisogni delle diverse famiglie residenti nel Comune di Milano.

In questa piazza virtuale converge lo straordinario capitale sociale di servizi disposti da Istituzioni, organizzazioni del privato sociale, associazioni, reti informali, centri di volontariato: insieme, per garantire un sostegno nelle difficoltà, facilitare l'aggregazione e la socialità, qualificare il tempo libero, garantire l'accesso alla salute e al lavoro, promuovere la cultura e l'istruzione.

[27] E. Dondi, in "L'evoluzione dei consultori lombardi", 26/05/2017, in http://www.lombardiasociale.it/2017/05/26/levoluzione-dei-consultori-lombardi/
[28] https://wemi.milano.it/milanofamiglie/

.

***

1.4.6 *Regione Trentino-Alto Adige e Province Autonome di Trento e Bolzano*

Quadro normativo Regionale

Nelle disposizioni dello Statuto della Regione a statuto speciale del Trentino-Alto Adige[29], non è contenuto alcun richiamo alla famiglia.

Tuttavia, la capillare organizzazione territoriale per la famiglia, sia per quanto riguarda la provincia Autonoma di Trento sia di Bolzano, rappresenta un modello di buone prassi, una metodologia che merita un'adeguata valutazione sugli effetti benefici che genera, un'alternativa, una modalità differente di azione a parità di obiettivi.

Quanto alle politiche familiari, la particolare struttura amministrativa regionale con le due Province autonome di Trento e Bolzano e l'autonomia legislativa che caratterizza quest'ultime, rende più opportuna, seppur in un quadro d'insieme, una illustrazione con sezioni separate dei rispettivi interventi normativi ed amministrativi in materia.

La Regione, nell'ambito del settore previdenziale, sul quale preserva la competenza legislativa, ha elaborato il "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" con la legge regionale n. 1 /2005. Il testo prevede l'introduzione di diverse misure (da attuarsi tramite regolamenti regionali e provinciali) volte a sostenere la formazione di nuove famiglie ed i soggetti aventi una contribuzione previdenziale discontinua per aver interrotto l'attività lavorativa in ragione della nascita dei figli o dell'assistenza a familiari non autosufficienti. Oltre ai suddetti interventi, la Regione ha approvato negli anni atti significativi in favore di persone con contribuzione per varie ragioni discontinua, o con figli a carico o casalinghe (L.R. 25.07.1992, n. 7 "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni").

Da evidenziare anche l'avvio a livello di cooperazione territoriale del progetto "EuregioFamilyPass" (tra i territori del Tirolo-Alto Adige-Trentino, del Land Tirolo e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano) nel quale confluiscono le tre carte vantaggi per le famiglie esistenti nei rispettivi territori, al fine di garantire alle famiglie agevolazioni e vantaggi nella fruizione di servizi pubblici e privati e nell'acquisto di beni, servizi e prodotti.

[29] Il testo dello Statuto è contenuto nel testo unico delle leggi costituzionali relative, approvato con D.P.R. 31.08.1972, n. 670 ed applicabile all'intero territorio regionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e Bolzano.

Provincia autonoma di Trento

Il governo della Provincia Autonoma di Trento dal 2004 ha avviato un percorso di innovazione del *welfare* familiare ove la famiglia è riconosciuta e valorizzata quale soggetto unitario e attivo nell'ambito delle politiche sociali e familiari, in un'ottica di *empowerment,* e di superamento delle politiche meramente assistenzialistiche. Un sito ad essa dedicato www.trentinofamiglia.it permette di avere un quadro abbastanza completo di quelle che sono le politiche familiari, tanto da fungere da modello emulativo anche per le altre regioni d'Italia.

Il predetto percorso è iniziato con l'emanazione del Piano di interventi in materia di politiche familiari (D.G.P. n.2186/2004) - a cui ha fatto seguito l'approvazione del Libro Bianco sulle politiche familiari per la natalità (D.G.P. n. 1687/2009) - ha avuto come esito l'emanazione della legge quadro sulla famiglia, la legge provinciale n. 1/2011 e ss. mm. (da ultimo con la L.P. 6 agosto 2019, n. 5) "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità" (cosiddetta "Legge provinciale sul benessere familiare"), che ha raccolto i principi e le linee metodologiche individuate dai due testi precedenti. Occorre inoltre rilevare che anche tale norma non offre una definizione della famiglia ma nel definirne il ruolo, rinvia ai principi costituzionali che la reggono.

La legge sul benessere familiare, infatti, afferma la centralità della famiglia, in attuazione dei principi costituzionali (ex art 2, 3, 29, 30, 31 e 37), da perseguire mediante politiche familiari strutturali, che prevengano le situazioni di disagio o ne promuovano il superamento e che sostengano il benessere della famiglia e dei componenti del nucleo familiare *tramite il sostegno dei legami familiari, parentali e sociali*, nonché attraverso politiche familiari che *concorrono con le altre politiche allo sviluppo economico e culturale del territorio* (art. 1 commi 1, 2 e 7).

All'art. 1 comma 3, il testo descrive in modo preciso gli orientamenti che la Provincia Autonoma di Trento assume in materia, determinando tra le finalità (art. 1 comma 3) delle politiche familiari: l'assolvimento delle responsabilità familiari, il sostegno alla genitorialità e alla nascita, il rafforzamento dei legami relazionali e di solidarietà intrafamiliare tra le diverse generazioni e l'individuazione precoce delle situazioni di disagio dei nuclei familiari.

Il testo individua cinque linee di azione:

1. Interventi a sostegno dei progetti di vita delle famiglie (Capo II);
2. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In tale ambito viene introdotta, tra le altre iniziative, la certificazione di qualità aziendale con la concessione del marchio "Family Audit" in favore delle aziende che adottano modalità flessibili di lavoro e servizi di prossimità per i lavoratori con figli o

con persone non autosufficienti nel nucleo familiare (art. 11).[30] Marchio la cui diffusione negli ultimi dieci anni è stata promossa attraverso intese con il governo nazionale su tutto il territorio della penisola. Viene promosso anche il coordinamento con le autorità scolastiche per l'articolazione condivisa del calendario scolastico e la promozione del telelavoro (art. 10);

3. Territorio Amico della Famiglia (Capo IV). Tale azione si concretizza nell'accrescere l'attrattività territoriale per il benessere delle famiglie e nel rafforzare il sistema di iniziative in loro favore (creazione di "Distretti famiglia", la concessione della certificazione di qualità territoriale "Marchio Family", l'erogazione della "carta dei servizi familiari" adottata dalle organizzazioni pubbliche e private);
4. La valorizzazione e sostegno dell'associazionismo familiare. Il testo individua anche l'impegno della Provincia a promuovere e valorizzare la creazione di reti locali di solidarietà tra le famiglie stesse e di collaborazione intersettoriale tra i soggetti operanti nel settore famiglia. La norma promuove altresì il ruolo attivo delle famiglie nella progettazione e valutazione delle politiche familiari e sociali, anche attraverso la creazione della "Consulta provinciale per la famiglia" (art. 22), punto di riferimento per le attività di coordinamento e di programmazione degli interventi in materia.
5. Introduce infine la *valutazione dell'impatto familiare* (art. 33) come strumento per indirizzare e orientare le strategie di sostegno alla famiglia, nonché verificarne i risultati in termini di efficacia e adeguatezza.

Successivamente all'approvazione della legge sul benessere familiare, sempre nel 2011, è stata istituita "l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili" (APF), la quale svolge compiti di coordinamento e progettazione in vari ambiti delle politiche familiari del Trentino e monitora l'attuazione della legge n. 1/2011 sul benessere familiare.

In tale contesto gli organi legislativi e governativi provinciali hanno attuato specifiche misure di sostegno economico diretto o indiretto alle famiglie quali, tra le altre, l'assegno unico provinciale, i contributi per la frequentazione dei servizi alla prima infanzia (in attuazione della legge provinciale di stabilità 2016), i contributi previdenziali (in attuazione della L.R. n.1/2005), l'assegno di cura in favore delle persone non autosufficienti e le loro famiglie (L.P. n. 15/2012), le agevolazioni nell'ambito delle politiche abitative (L.P. n. 9/2013) e dei trasporti pubblici (il biglietto famiglia, tariffa studenti ecc., con la L.P. n. 16/1993). Misure specifiche sono state previste per le famiglie numerose (ticket sanitario familiare, le agevolazioni su mensa e trasporto pubblico, il prolungamento dell'orario scolastico).

[30] Tale procedura di qualificazione è stata in seguito adottata dallo Stato con la sottoscrizione, nel 2010, del I Protocollo di Intesa con la Provincia di Trento al fine di definire uno standard del marchio e promuoverne la diffusione su l'intero territorio nazionale.

La Provincia ha attuato inoltre misure volte a incentivare l'occupazione (in particolare femminile) promuovendo politiche di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e diversificando l'offerta dei servizi all'infanzia e giovani (ad esempio con L.P. n. 4/2002).

Mediante l'attivazione dei Distretti la Provincia autonoma di Trento attiva politiche e iniziative rivolte non solo al *welfare* familiare ma anche al perseguimento di ulteriori obiettivi, riguardanti: la qualificazione del territorio e del suo capitale sociale, l'innovazione delle culture amministrative e dei correlati modelli organizzativi, la crescita economica.

L'esperienza maturata fino ad oggi conferma come il Distretto famiglia produce effetti positivi sulle famiglie, sulle organizzazioni pubbliche, sull'economia, sul territorio. Alle famiglie consente di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere al proprio interno, coesione e capitale sociale. Alle organizzazioni pubbliche e private offre servizi, anche a carattere turistico, e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e accresce l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale. Infine, consente di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.

Provincia autonoma di Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano, del pari di quella di Trento, si è dotata di una legge quadro sulla famiglia, la legge provinciale n. 8/2013 "Sostegno finanziario alle famiglie".

Secondo le disposizioni della predetta legge, la Provincia sostiene i nuclei familiari e le diverse forme di convivenza, il valore sociale delle relazioni familiari, tra i componenti della stessa generazione o di generazioni diverse, nelle varie fasi del ciclo di vita; riserva particolare attenzione alle famiglie con figli a carico.

Sia in attuazione della legge sulla famiglia sia al fine di rinforzare le misure già esistenti, la Provincia agisce, infatti, per incoraggiare la formazione della coppia e per sostenere la genitorialità, per introdurre strumenti per l'individuazione precoce delle situazioni a rischio; a tal fine il Dipartimento alla Famiglia ha commissionato uno studio, "Sostegno preventivo alle famiglie" ed il progetto "Sostegni veloci" che ha coinvolto due Distretti e 50 famiglie. Sempre con tale finalità la Provincia agisce inoltre per il rafforzamento delle competenze relazionali, educative e genitoriali. In tal senso interviene anche con una misura specifica di sostegno al genitore separato o divorziato ed a tutela del minore ad esso affidato con l'anticipazione dell'assegno di mantenimento in caso di inottemperanza da parte dell'obbligato (L.P. n. 15/2003).

La Provincia favorisce la conciliazione tra le esigenze lavorative e quelle familiari, attraverso il rafforzamento dei servizi di assistenza all'infanzia e lo strumento della certificazione "Audit famiglia e lavoro" (introdotta con decreto n. 525/2009)**.** Per perseguire le finalità predette, inoltre, eroga specifiche misure di sostegno economico alle famiglie quali l'assegno provinciale al nucleo familiare, l'assegno integrativo plus ai nuclei familiari, l'assegno di cura (introdotto con la L.P. n. 9/2007), l'assegno per figli, la carta vantaggi per famiglie ("EuregioFamilyPass"), l'assegno per la natalità (introdotto con la L.P. n. 33/1987]. Prevede anche contributi mirati in ambito delle politiche abitative (contributo a fondo perduto, introdotto con la L.P. n. 13/199).

Anche la Provincia Autonoma di Bolzano si impegna a valorizzare e sostenere l'associazionismo familiare nonché il volontariato ed il Terzo settore, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, coesione sociale ed efficienza dei servizi. Favorisce anche la creazione di reti territoriali di supporto e di collegamento a livello provinciale, comunale e comprensoriale (con la nomina di una rete di referenti per la famiglia), nonché di collaborazione tra il settore pubblico e privato (anche per il tramite della Consulta per la famiglia che raccoglie i rappresentanti dei vari livelli territoriali e delle associazioni delle famiglie.

Per assicurare l'efficacia delle politiche per la famiglia nel 2013 è stato istituito un apposito Dipartimento e nel 2014 è stata istituita l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano (A.S.S.E.). L' A.S.S.E. è un ente strumentale della Provincia che coordina l'attuazione delle politiche per la famiglia ed è il punto di contatto, nella la gestione del territorio, dei servizi pubblici e privati, delle istituzioni, delle associazioni e delle aziende. Gestisce i fondi attinenti agli interventi di assistenza e previdenza integrativa e l'erogazione di tutte le prestazioni assistenziali istituite con leggi provinciali, nonché di quelle previdenziali di natura integrativa, delegate alla Provincia.

Centri per la famiglia

I Centri per la famiglia benché presenti nel territorio in numero esiguo non godono di una norma ad hoc istitutiva né da parte della Regione né da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Le ragioni del mancato sviluppo del servizio in questione potrebbero ravvisarsi in primo luogo nell'estensione delle funzioni di consulenza, di mediazione familiare ed attività socio educative offerte dai Consultori; in secondo luogo, una giustificazione di tale configurazione regionale può essere ravvisata anche nella presenza sull'intero territorio regionale di strutture affini diversificate rispondenti a più generiche esigenze di incontro e scambio per genitori e bambini, o ad esigenze

specifiche di integrazione sociale per i minori e giovani (quali i centri diurni per bambini, gli spazi di incontro, centri di aggregazione giovanile).

Le funzioni di snodo di informazione e di coordinamento dei servizi territoriali (anche consultoriali), riconducibili alle funzioni proprie dei Centri per la famiglia, sono svolte invece dai Distretti famiglia nella Provincia di Trento e dall'Agenzia per la famiglia in quella di Bolzano; tali strutture operano, in una rete di collaborazione con enti locali e soggetti privati.

Dai dati trasmessi dalle amministrazioni provinciali nella provincia autonoma di Bolzano risulta attivo un solo Centro per la famiglia. Mentre i servizi affini attualmente in funzione risultano essere complessivamente 36 di cui n. 35 Centri Genitori Bambini (Elki), n.1 Spazio Famiglia.

Le fonti normative che ne disciplinano l'istituzione ed il funzionamento sono la Legge Provinciale n. 8/2013 e la Delibera della Giunta Prov. N. 531 del 5/6/2018 (quest'ultima indica espressamente i Centri per la famiglia). La natura della gestione di questi servizi è affidata ad associazioni private senza scopo di lucro.

I Centri Genitori Bambini (Elki) sono numerosi e diffusi in tutta la provincia e rappresentano un popolare e particolare punto d'incontro per le famiglie con bambini piccoli. Si presentano come luogo di incontro aperto, adatto a tutti coloro che vogliono fuggire di tanto in tanto dalla vita domestica quotidiana e giocare, rilassarsi, fare rifornimento, chattare o voler scoprire molto in un ambiente adatto ai bambini. Offre proposte per la gravidanza e la vita con il bambino e per il bambino: corsi di preparazione alla nascita, lezioni frontali, gruppi genitore-figlio, gruppi di gioco e molto altro. Ai genitori, dopo la nascita del figlio, viene offerta la possibilità di avere contatti con genitori in situazioni analoghe per far fronte più agevolmente ai cambiamenti che tali lieti eventi comportano.

I Centri Genitori Bambini dispongono di un ambiente a dimensione di bambino dove i genitori con i propri figli, ma anche i nonni e gli educatori, possono stringere nuovi contatti con altre famiglie. Inoltre, offrono gruppi di gioco e gruppi per la prima infanzia, un servizio di *babysitting* a ore, mercatini dell'usato, corsi e seminari di accompagnamento alla nascita nonché su educazione, relazioni e questioni familiari.

Da segnalare nella provincia un servizio di "Telefono genitori": si tratta di un numero verde telefonico che offre sostegno, consulenza e accompagnamento a genitori, nonni o fratelli, nonché insegnanti e educatori in tutte le difficoltà educative e nelle situazioni di conflitto. I referenti sono un team di pedagogisti/e, di psicologi/ghe e psicoterapeuti/e.

Per quanto riguarda la provincia Autonoma di Trento, contestualmente alla rete dei Distretti famiglia, sono attivi complessivamente n.7 Centri per la famiglia: di questi 3 sono gestiti da organizzazioni del Terzo settore (2 direttamente e 1 in convenzione con il Comune di Trento) e 4 gestite da Associazioni

familiari (1 in collaborazione con il Comune di Pergine Valsugana). Tali servizi non si inseriscono nella strategia di coesione di livello regionale cofinanziata con i Fondi Strutturali e di Investimento Europeo.

***

1.4.7 *Regione Veneto*

Quadro normativo

Nella propria legge regionale statutaria del 17 aprile 2012, n. 1, la Regione Veneto, all'articolo 6, lettera *b) riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia; attiva politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro e adegua l'erogazione dei servizi alla composizione del nucleo familiare.* Il testo statutario si limita a riconoscere il ruolo sociale della famiglia e ad indicare in maniera generica l'impegno della Regione ad attuare politiche familiari che lo valorizzino, mancando nello stesso una definizione espressa della famiglia ed una specificazione delle sue funzioni sociali.

Nell'attuare i principi espressi nel proprio Statuto la Regione del Veneto si è dotata di una legge quadro sulla famiglia solo di recente, (nel corso di redazione del presente elaborato) con legge regionale 28.05.2020, n. 20, "Interventi a sostegno della famiglia ed della natalità", la quale riconosce espressamente le *funzioni sociali della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di effettiva parità tra uomo e donna e di solidarietà tra i componenti*; ne riconosce e valorizza la qualità di soggetto sociale attivo e di riferimento nelle politiche regionali che la coinvolgano: nell'ambito sociale, territoriale, nelle politiche assistenziali, fiscali, in quelle per l'infanzia e per la terza età, nelle politiche per il lavoro e in quelle abitative ecc. (art.2).

La legge introduce un programma triennale con uno stanziamento finanziario di circa 9.680.000 euro per il 2020, affinché le misure disposte siano immediatamente operative (Capo II, art. 4).

Il testo intende mettere al centro la maternità e la paternità responsabile agevolando la scelta di generare, e sostenendo i nuclei familiari, in particolare quelli *fragili* (Capo IV), nel crescere e educare i figli.

Due misure importanti sono introdotte, quali "l'assegno di natalità" per le future mamme, già dai primi mesi di gravidanza, e l'avvio, in via sperimentale, del progetto "Nidi Gratis" che prevede la gratuità dei servizi di nido per le coppie meno abbienti (art.7). E` introdotto inoltre (art. 3) lo strumento del "Fattore famiglia" quale indicatore sociale di adeguamento e perfezionamento dell'ISEE che riconosce i carichi familiari, il numero dei figli, degli anziani e la presenza dei disabili, ed un piccolo coefficiente per i primi anni di convivenza e formazione della famiglia, al fine di definire con equità le condizioni economiche

e sociali delle famiglie nell'accesso ai servizi a domanda individuale (come asilo nido, centro estivo, impianti sportivi, refezione e trasporto scolastico) e ai contributi regionali.

Al fine di agevolare i territori al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti dal programma triennale è istituita la Cabina di regia per la famiglia, composta da rappresentanti delle amministrazioni regionali a vari livelli e delle associazioni familiari (art.5).

Il nuovo testo sulla famiglia nei propri contenuti si pone in continuità con la concezione della famiglia già presente nel quadro normativo regionale ed integra alcune misure e servizi già esistenti, nell'intento di dare alle politiche per la famiglia una configurazione organica e strutturale.

La famiglia negli atti precedenti era infatti già presa in considerazione quale soggetto sociale attivo, unitario e fondamentale nei compiti di cura e educazione in atti di carattere programmatico (come, ad esempio, il programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie numerose del 2017 e, da ultimo, quello di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà del 2019 con deliberazione Giunta regionale n. 705/2019).

Gli organi legislativi ed amministrativi regionali avevano assunto inoltre iniziative e interventi volti a sostenere la genitorialità sia nella conciliazione dei tempi di lavoro e di vita (D.G.R. n. 53/2013), sia nelle situazioni di bisogno economico, o relazionale (L.R. n. 29/2012), o in circostanze di perdita di uno o entrambi i genitori (L.R. n. 30/2016 e ss. mm.), o altre situazioni di bisogno. Tali interventi si presentavano però come eterogenei e di carattere puntuale o indiretto.

Tra gli ulteriori atti amministrativi di rilevanza già esistenti si citano il Piano Regionale "Il Veneto a sostegno della famiglia e della genitorialità sociale", introdotto con la deliberazione della Giunta n. 1855/2006 e proseguito con la deliberazione n. 3923/2007, che si sostanzia nel Progetto Pilota "Marchio della Famiglia" per potenziare maggiormente i territori che accompagnano la famiglia lungo tutto il ciclo vita. La realizzazione del progetto è stata affidata all'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e Adolescenza istituito presso l'Azienda ASL n. 3 di Bassano del Grappa. Il Progetto è stato implementato negli anni seguenti con ulteriori interventi specifici per aree di servizio "nidi in famiglia" e "distretto famiglia".

La nuova legge quadro rinforza tali disposizioni prevedendo che la Regione *definisce una certificazione di riconoscimento familiare*, in favore delle organizzazioni pubbliche e private che su base volontaria intendano *adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali, per accrescere il benessere familiare territoriale* (art. 20), favorendo in tale maniera lo sviluppo ed incremento di servizi innovativi ed alternativi a quelli tradizionali pubblici.

In tale ottica il nuovo testo normativo prevede la promozione di protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti alla realizzazione di reti e standard operativi a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati sul territorio regionale (art. 17).

Il testo normativo conferma anche la volontà della Regione del Veneto di improntare la propria politica per le famiglie in una prospettiva di *community care* proponendo la centralità della famiglia nelle dinamiche sociali, economiche e culturali, attribuendole così una effettiva soggettività sociale (legge cornice n.20/2020, art. 18, 21 e 22).

A tal fine, infatti, negli anni una ampia rete di misure è stata attivata in Veneto per sostenere i nuclei familiari anche attraverso l'associazionismo. Tale scelta ha dato spazio alla nascita di diverse iniziative di promozione della famiglia:

1. I *Consultori Familiari Socio Educativi* (CFSE), una nuova unità di offerta del privato sociale che può far parte del sistema dei servizi previsti dal Piano socio sanitario regionale e che si pone quale esito di una particolare progettualità di ristrutturare e ridefinizione della rete dei Consultori Familiari; il servizio può essere utilizzato, per le funzioni previste, dalla famiglia, dalle coppie, dalle singole persone, da gruppi, da servizi pubblici o privati e da istituzioni.

   Il CFSE è organizzato secondo i requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti nel documento[31] approvato con la deliberazione della Giunta n. 1349 del 22 agosto 2017 .[32] In base al decreto numero 1 del 10.1.2019 del Direttore della Unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile, i Consultori Familiari Socio Educativi sono 30.

   La necessità di definire la nuova unità di offerta CFSE nasce dalla verifica effettuata rispetto alle attività rese dai Consultori suddetti all'utenza, che ha evidenziato come le stesse hanno riguardato soprattutto l'area socio educativa più che quella sanitaria, ragion per cui la già Agenzia Regionale Socio- Sanitaria, aveva disposto una deroga rispetto ad un *set* di requisiti relativi all'area sanitaria, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento;

2. Lo *Sportello Famiglia*, progettato come un luogo virtuale, un help desk, a cui le famiglie possono accedere per attingere informazioni relative ai servizi sanitari e sociali, alla scuola, alla formazione ed università, alle opportunità anche d'impiego, alle iniziative, ai bandi, alle agevolazioni, alle scadenze fiscali, in connessione con le progettualità regionali in essere.). Si

[31] Elaborato dal Gruppo di Lavoro rappresentativo dei già Consultori Familiari Privati autorizzati/accreditati ex L.R. n. 22 del 2002, classificati in prima istanza quali strutture sanitarie ex D.G.R. 2501/2004 e successivamente quali strutture socio sanitarie (SS) ex D.G.R. 2067/2007 contenente le procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84/2007 "Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali".
[32] Bur n. 88 del 12 settembre 2017.

qualifica per l'ascolto del bisogno espresso dalle famiglie-utenti e l'orientamento verso i servizi del territorio più appropriati, erogati da soggetti pubblici o privati (autorizzati ai sensi della normativa vigente), in grado di offrire sostegno alla famiglia, con particolare attenzione agli aspetti sociali, psicologici e legali. Attualmente sono attivi 31 Sportelli Famiglia in tutta la Regione;

3. Le *Alleanze Territoriali per la Famiglia*, sono reti territoriali costituite dalle forze sociali, economiche e culturali che, in accordo con le istituzioni, promuovono nelle Comunità locali iniziative di politiche attente ai bisogni delle famiglie;

4. *I Consultori Familiari* pubblici operativi a livello territoriale nei Distretti socio sanitari delle Aziende ULSS;

Delle quattro realtà elencate, le prime 2, ossia i Consultori familiari socio educativi e gli Sportelli famiglia, la Regione ritiene assimilabili, per funzioni, alle attività di un Centro per la famiglia.

La Regione Veneto può essere annoverata infine tra quelle regioni virtuose che hanno introdotto norme di tutela dei *target group* orfani di crimini domestici e le loro famiglie affidatarie, seppur in maniera derivata attraverso norme di portata generale.

Nello specifico, la Regione è intervenuta più volte, con la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (art. 59) e con la legge regionale del 29 marzo 2018, n. 14 (che ha novellato l'art. 59 della L.R. n.30/2016), nel prevedere interventi in favore delle famiglie con figli minori di età, rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori; il testo normativo vigente dispone espressamente l'impegno della Giunta ad erogare annualmente contributi economici ai nuclei familiari in questione i quali si trovino in situazione di difficoltà economica, tenendo conto in particolare, tra l'altro, della eventuale presenza di *figli minori orfani di vittima di femminicidio* (comma 3, lett. *b* del novellato art. 59 citato).

Tali contributi sono cumulabili con altre tipologie di finanziamenti o di contributi concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie.

Il testo prevede inoltre la promozione da parte della Giunta regionale di forme di collaborazione con i comuni dirette alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle specifiche esigenze di tali nuclei familiari.

In attuazione delle disposizioni dell'art. 59, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 con la deliberazione della Giunta del 15 giugno 2018, n. 864, la Regione ha approvato un bando destinato ai comuni, anche in forma associata, per l'assegnazione dei contributi in favore dei predetti destinatari. (Il testo determina in 1.500.000 euro, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore di nuclei destinatari.

La promozione di tali interventi ha il fine di *evitare nuove emarginazioni sociali, garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale per la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell'autonomia del nucleo familiare, mirando al sostegno economico dello stesso nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori* (art. 59 citato).

Tale sistema di protezione, seppur sempre non in maniera diretta, risulta rinforzato dalla legge quadro sulla famiglia n.20/2020, la quale (all'art. 10) dispone l'istituzione, ad opera della Giunta, di un fondo a favore dei comuni che attivano progetti verso le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori e che prevedono la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di protocolli d'intesa con organizzazioni private.

Centri per la famiglia

La ricerca desk ha rilevato che a livello normativo, il tema dei Centri per la famiglia è stato affrontato per la prima volta nella Regione del Veneto con la delibera n. 3915 del 9 dicembre 2008, la quale ha determinato l'attivazione del Progetto Regionale "Centri per la famiglia", prevedendo un finanziamento sino ad un massimo di 7 Centri per una spesa complessiva di 280.537 euro. La stessa ha rinviato ad un successivo atto della Giunta Regionale l'approvazione della graduatoria dei progetti, la ripartizione del fondo e le modalità di erogazione degli importi assegnati agli Enti gestori.

Tale progetto si inseriva nell'ambito della realizzazione del "Piano Infanzia, Adolescenza, Famiglia", denominato PIAF, in risposta alla necessità, evidenziata nella deliberazione n. 3915, di potenziare i servizi che accompagnano la famiglia lungo tutto il ciclo di vita; l'intento era quello di renderli sempre più servizi relazionali in cui riconoscere, sostenere, promuovere, aiutare la famiglia senza sostituirsi ad essa, con interventi non di tipo assistenzialistico, ma con modalità che promuovono l'emergere delle sue potenzialità .

Il quadro normativo rileva inoltre che successivamente, con la delibera n. 2571 del 4 agosto 2009, sono stati approvati i progetti per 7 Centri per la famiglia, ripartendo la somma complessiva di 260.537 euro ed affidando all'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa (VI), già sede dell'Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia, la realizzazione delle attività di pubblicizzazione, di studio, di raccolta dati, di formazione, di monitoraggio e di verifica dei risultati del progetto regionale. La stessa deliberazione n. 2571 ha rinviato ad un successivo atto della Giunta l'eventuale scorrimento della graduatoria dei progetti approvati ma non ammessi al finanziamento. La deliberazione della Giunta n. 2573 del 4 agosto 2009, inoltre, nel recepire quanto determinato dalla intesa del 14 febbraio 2008, ha approvato la "Prosecuzione dei Progetti Sperimentali finalizzati alla realizzazione delle indicazioni presenti all'art. 1, comma 1250 e comma 1251, lettere b) e c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In linea con quanto indicato dalle deliberazioni 2571 e 2573 richiamate, con la successiva D.G.R. 22/12/2010 n. 4054 è stata approvata la prosecuzione del Progetto Regionale "Centri per la famiglia" attraverso la creazione di ulteriori 20 centri per la famiglia a scorrimento della graduatoria dei progetti, di cui all'Allegato B della D.G.R. 2571/2009.

A tale quadro normativo tuttavia non ha dato seguito l'attivazione di tali servizi. l servizi affini attivati ed esistenti denotano comunque una tradizione ed una attenzione particolare della Regione alle politiche familiari. Nello specifico sono presenti ben 32 i CFSE (Consultori Familiari Socio Educativi) e 27 Sportelli Famiglia.

***

1.4.8 *Regione Friuli Venezia Giulia*

Quadro normativo

Lo Statuto Speciale della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia (di seguito FVG), adottato con legge costituzionale del 31.01.1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo, decreto-legge 30.04. 2019 n. 34 convertito in legge 58/2019), non fa nessun richiamo alla famiglia ed alle politiche familiari.

Una attenzione alla famiglia, quale destinataria di politiche ad essa specificatamente rivolte nel quadro legislativo friulano in materia sociale si rinviene nella legge regionale 24.06.1993 n. 49 (e ss. mm.), "Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori", qualificabile come la prima legge cornice in tema di politiche familiari. Il testo, nel disporre l'impegno regionale alla creazione di una politica sociale organica e integrata atta a sostenere le famiglie e a tutelare i minori, afferma che *ai fini della presente legge per famiglia si intende quella composta da soggetti legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità*, affermando una apertura verso le diverse strutture familiari (art.2).

Dall'analisi complessiva del contesto normativo in materia è emerso che a partire dagli ultimi 15 anni il *welfare* familiare adottato dalla Regione FVG è impostato sul riconoscimento della famiglia quale soggetto sociale, considerata "capitale" fondante della società. La famiglia è presa in considerazione e valorizzata sia nel suo ruolo di cura, educazione e tutela dei figli (avuto riguardo alle diverse esigenze e problematiche che le fasi temporali della vita pongono) sia nel suo ruolo attivo nelle dinamiche sociali, economiche, culturali ecc.

In tal senso è intervenuta espressamente la legge regionale 07.07.2006, n. 11 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità", integrata dalla legge regionale n. 7/2010, quale nuova legge *ad hoc* sulla famiglia (art.1).

La legge n.11/2006 come integrato dalla legge regionale n. 7/2010 ha introdotto diverse misure di sostegno alle funzioni familiari, anche nell'intento di promuovere la natalità, trattasi di misure prevalentemente di natura economica. Si citano: la carta famiglia (art.10); i *voucher* per l'accesso a servizi e prestazioni al fine di favorire e sostenere il reinserimento lavorativo dei genitori che abbiano interrotto l'attività lavorativa per la cura ed educazione dei figli (art. 11); contributi per il mantenimento di minori al fine di sostenere i genitori collocatari in caso di inottemperanza ai provvedimenti del Tribunale da parte dell'altro genitore (art. 9*bis*); il sostegno economico alle famiglie numerose con quattro o più figli a carico (art. 9*ter*); il sostegno alle gestanti ed alle famiglie in difficoltà economica (art. 9). Attenzione è stata posta anche alle relazioni intergenerazionali, attraverso la promozione di iniziative per favorire l'invecchiamento attivo (art. 7).

In attuazione della norma alle misure di tipo contributivo si aggiungono le misure per il sostegno ai servizi, volte a promuovere l'ampliamento dello spettro dei servizi offerti attraverso l'erogazione di contributi per specifiche tipologie di interventi. Centrale è stato il sostegno dato al settore dei servizi socio educativi per l'infanzia e per i genitori: attraverso la promozione e finanziamento sia dei servizi tradizionali quali i nidi d'infanzia sia dei servizi integrativi ed innovativi, quali gli spazi gioco, i centri bambini e genitori, i servizi educativi domiciliari e servizi sperimentali.

Nell'ambito delle politiche per la famiglia la legge n.11/2006 (testo integrato) delinea il quadro di azione della Regione ponendo la promozione e la tutela della natalità e della genitorialità quale nodo centrale delle politiche familiari; il testo di legge prevede che il governo regionale approvi il Piano programmatico regionale triennale degli interventi e servizi a sostegno delle funzioni familiari in coerenza con la programmazione statale (art. 26*bis* L.R. n. 7/2010).[33]

Il primo atto programmatico "Piano Regionale degli interventi per la famiglia 2012-2014" varato nel 2012 costituisce l'asse portante delle politiche per la famiglia della regione.

Scopo prioritario del Piano regionale è quello di favorire interventi che promuovano la costituzione e lo sviluppo della famiglia come soggetto sociale avente diritti propri, supplementari rispetto ai diritti individuali, in rapporto alle funzioni sociali svolte dal nucleo familiare e previste dalla stessa Costituzione.[34] L'obiettivo nasce dalla esigenza di avviare *un rinnovato clima di collaborazione sociale[35], che ricostruisca e rafforzi le reti sociali locali giungendo, operativamente, alla definizione di esperienze*

[33] Sul sito istituzionale della Regione è stato possibile reperire solo il Piano 2012-2014.
[34] FVG, Piano regionale delle politiche per la famiglia 2012-2014", pag. 44.
[35] Idem, pp. 58-59.

positive di legami solidali, in cui le famiglie esprimono una significativa funzione di promozione e crescita, culturale e valoriale, del contesto territoriale di riferimento. Tale prospettiva impegna l'Amministrazione regionale e le istituzioni locali, alla realizzazione di interventi *family friendly*, nei quali vengono coinvolti e valorizzati tutti attori sociali in grado di perseguire un effettivo accrescimento civile, oltre che familiare, delle comunità sociali di vita. *Pensare e far crescere un "territorio a misura di famiglia" rappresenta un obiettivo che richiede sicuramente un concreto impegno, ma pure il ripensamento della tradizionale azione amministrativa da parte delle Amministrazioni locali.* Questa scelta comporta un rafforzamento del legame della Regione con gli enti locali e, nello specifico, con i Comuni, veri portali di accesso delle famiglie alle politiche familiari per individuare soluzioni organizzative in grado di facilitare il miglioramento dell'accesso alle misure e alle prestazioni già avviate, o che si intendono potenziare e qualificare.

Ulteriori interventi sono stati previsti negli ultimi anni al fine di ampliare le misure attive di promozione e di supporto alle famiglie, di incentivare la natalità e il lavoro femminile.

La legge regionale n. 14/2018, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", ad esempio, ha riconosciuto l'erogazione di un contributo di 1.200 euro annui erogato ai nuclei familiari (selezionati secondo i criteri ISEE) con almeno un minore nato o adottato negli anni 2018-2019. Incentivo confermato per il 2020 con la legge regionale n. 2424/2019 (legge di stabilità 2020, art. 7, commi da 91 a 97).

La Regione ha posto in essere ulteriori interventi volti a favorire la conciliazione dei tempi lavorativi e dei tempi familiari (attraverso contributi a soggetti pubblici e privati ed il progetto Si.Con.Te rivolto ai neo genitori per soluzioni personalizzate di conciliazione), il sostegno alle spese scolastiche (trasporto scolastico ed acquisto libri di testo) e all'iscrizione nelle scuole paritarie (iscrizione e frequenza di scuole non statali), i contributi per il pagamento degli affitti, gli incentivi ai contratti per le assistenti domiciliari (badanti).

Il *welfare* familiare friulano, in un'ottica di sussidiarietà, negli anni ha inoltre favorito la diversificazione e l'estensione dei soggetti che operano in favore delle famiglie e che contribuiscono alla realizzazione delle politiche che la riguardano. La Legge sulla famiglia n.11/2006 e ss. mm. ha promosso fortemente, infatti, la valorizzazione del privato sociale, dell'auto-organizzazione delle famiglie e dell'associazionismo e della solidarietà familiare (art. 17 e 18).

In tal senso il governo friulano ha introdotto le banche tempo (art.14), ha favorito l'individuazione, attraverso l'inscrizione nel Registro delle associazioni familiari appositamente instituito, ed il finanziamento sia di progetti (art.18) volti ad introdurre servizi atti a rispondere alle varie esigenze connesse ai compiti familiari, sia di progetti capaci di promuovere tra tutti i settori (pubblico, privato,

privato sociale) una nuova cultura di attenzione alla famiglia (D.P.Reg. 10/08/2011 n. 198 che introduce il Regolamento per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari e la concessione dei contributi di cui all'art. 18 comma 3, la D.D. n. 2386 del 14/12/2018; la D.G.R. 09/11/2016 n. 1672 e la correlata D.D.G. 17/11/2016 n. 586). Le associazioni inscritte nel Registro possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'implementazione della legge e instituire a livello comunale o intercomunale, sportelli famiglia affidati alla responsabilità delle associazioni, quali punti di informazione e orientamento per le famiglie (art.17, comma 3).

Al fine di promuovere una politica organica ed integrata tra i vari soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia, è stata istituita la Consulta regionale della famiglia composta da rappresentanze della P.A. e del settore dell'associazionismo privato. La Consulta svolge funzioni di consultazione e confronto, nonché approva il piano regionale triennale in materia (art. 19 e 26bis della L.R. n. 11/2006).

Ha infine introdotto il contrassegno Famiglia FVG, al fine di contraddistinguere e valorizzare i soggetti (e le iniziative) coinvolti operativamente nell'attuazione degli interventi per la famiglia nel territorio regionale. Il contrassegno è concesso dall'Amministrazione regionale, previa valutazione dell'attività svolta dal soggetto richiedente; possono richiederlo enti pubblici territoriali e organizzazioni private (art. 20*bis*).

Va rilevato inoltre che a livello locale diversi comuni friulani hanno adottato il Fattore Famiglia quale strumento complementare all'ISEE. L'applicazione di tale strumento consente una valutazione più equa della condizione socio-economica delle famiglie in quanto introduce un coefficiente che tiene conto del peso famigliare delle famiglie che utilizzano i servizi pubblici riservando una maggiore rilevanza alla numerosità e alla composizione della famiglia (ad esempio famiglie aventi a carico persone non autosufficienti). In materia era stato realizzato dall'Università degli Studi di Verona ed alcuni comuni un progetto sperimentale negli anni 2013, 2014 e 2015.

Nel 2015 è stato istituito un apposito Fondo regionale per le politiche per la famiglia, finanziato con le risorse comunitarie, statali, regionali.

Inoltre, la Regione Friuli ha approvato il Piano strategico regionale di legislatura (2018-2023) che fissa i valori, i principi e le finalità dell'azione di governo.

Centri per le famiglie

La creazione di Centri per le famiglie nella regione FVG risale solo al recente 2016 (con la D.G.R. n. 1672/2016) che ne ha avviato la sperimentazione. I Centri per le famiglie sono qualificati come *organismi di riferimento per l'aggregazione, il supporto e l'informazione a favore delle famiglie* (punto

1 della deliberazione). Il testo normativo prevede che la loro attività si inserisca e sviluppi nell'ambito di una rete di servizi, in collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni e il Consultorio familiare presenti sul territorio di azione del Centro.

Nel 2018 l'IRSSES (Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale) pubblica un Rapporto indagine sui Centri per le famiglie dal titolo "Centri per le famiglie". Il Rapporto vuole contribuire ad accrescere la conoscenza dei diversi aspetti che contraddistinguono questo particolare servizio, anche al fine di agevolare il decisore politico/pianificatorio a livello regionale nel definire in forma compiuta e strutturata il servizio - Centro per le famiglie nel contesto dei servizi socio sanitari operanti territorialmente. Il documento ha lavorato su 2 percorsi conoscitivi e tra loro complementari: Il primo percorso è consistito in una registrazione sinottica del materiale (normativo e organizzativo) inerente alle scelte effettuate dalle diverse Amministrazioni regionali rispetto ai Centri per le Famiglie da un lato, e le concrete scelte operative effettuate dai Centri per le Famiglie nei diversi territori regionali dall'altro. Il secondo percorso ha voluto approfondire le caratteristiche funzionali e organizzative dei diversi Centri per le Famiglie avviati sul territorio regionale, ipotizzando che, in assenza di precise indicazioni regionali, tali caratteristiche avrebbero trovato diversa espressione nelle varie esperienze. Altro elemento che si è inteso esaminare è stato il tipo di rapporto in atto con il Servizio sociale dei Comuni (SSC) e il Consultorio familiare (CF) competenti per territorio di azione del Centro per le famiglie, raccordo indispensabile ai fini della concessione del contributo regionale.

Dal Rapporto emerge inoltre che, per quanto attiene la tipologia di utenza che accede ai Centri questa si rivolge sia per avere informazioni a carattere generale e quindi senza un *target* preciso di utenza, sia con riferimento alle diverse attività proposte dove l'utenza risulta conseguentemente distinta; il rapporto con i Servizi pubblici territoriali non risulta unidirezionale (verso i Centri per le Famiglie) ma tende a configurarsi entro una dinamica relazionale (e d'invio) all'insegna della reciprocità tra i Centri e i Servizi pubblici. È consolidata infine una generale consapevolezza della differente funzione del Centro per le famiglie rispetto alle funzioni del SSC e del Consultorio familiare verso i quali però il Centro, operando in collaborazione con gli stessi, può svolgere un'azione di sensibilizzazione e di mediazione, offrendo alla cittadinanza una maggior informazione rispetto alle risorse di sostegno, confronto e ascolto presenti sul territorio.

Il Friuli Venezia Giulia, fino al 2019 risulta avere attivi n. 7 Centri per la famiglia dislocati in diversi distretti di cui 1 a Trieste, 3 nella provincia di Udine e 3 in quella di Pordenone. Dai questionari forniti alla Regione nel 2020, risultano, però, allo stato attuale, non confermate informazioni importanti quale la sede e i contatti, né sono disponibili dati aggiornati sulla effettiva attività dei centri stessi. Né un'ulteriore ricerca su Internet ha dato possibilità di integrare le notizie ad eccezione del Centro per la famiglia di Trieste e di Sacile.

A Trieste lo sportello **"**La famiglia al Centro", finanziato direttamente dalla Regione con bando nel 2016, nasce con la volontà di collegare gli interventi sociali e socio sanitari con specifiche azioni inerenti le politiche familiari" e di coinvolgervi anche l'associazionismo familiare ed il privato sociale. "La famiglia al Centro" è frutto della progettazione partecipata del Piano di zona-Obiettivo 10.1 "Collegare gli interventi sociali e socio sanitari con specifiche azioni inerenti le politiche familiari" ed è stato elaborato da un gruppo di lavoro formato dalla cooperativa "La Quercia" insieme all'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, ARCHE', Centro di Aiuto alla Vita, Comunità di San Martino al Campo, alle cooperative "Duemilauno-Agenzia Sociale", "Prisma", e all'associazione "Stelle sulla Terra", con la collaborazione del Comune di Trieste e dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Il Centro si è però configurato con una sua peculiarità particolare, ossia, come "luogo" in cui offrire alla cittadinanza degli spazi di ascolto, informazione, partecipazione e di coordinamento di partner già impegnati sul territorio, dando vita in tal modo a una realtà sostanzialmente originale, pur nel contesto della dovuta responsabilità gestionale formalmente attribuita alla Cooperativa La Quercia. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il bando 2016 dedicato ai progetti dell'associazionismo delle famiglie Fvg.

Sugli altri centri esistenti, l'indagine tramite internet non ha dato ulteriori risultati e approfondimenti di merito.

Vale la pena segnalare il sito www.misurafamiglia.it un portale, anzi una sorta di quotidiano on line per le famiglie del Friuli Venezia Giulia dove è possibile essere aggiornati sui molteplici aspetti che riguardano la vita delle famiglie, dal benessere, agli acquisti, al tempo libero, a proposte per i bimbi, alla ristorazione.

***

1.4.9 *Regione Emilia-Romagna*

Quadro normativo

L'attuale Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato con legge regionale 31.03.2005 n. 13 (e ss.mm., da ultimo con la legge regionale n. 25/2013) sancisce che la Regione Emilia-Romagna, *nell'ambito delle funzioni legislativa, d'indirizzo, programmazione e controllo, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall' art. 118 della Costituzione*, *riconosce e valorizza [...] la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona*. In questo contesto, riconosce in particolare *lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le condizioni per il suo efficace svolgimento* (art. 9, comma 1, lett. b).

Tale disposizione trascrive l'impostazione del *welfare* familiare emiliano definitosi già con gli interventi legislativi che hanno preceduto la legge statutaria del 2005.

La Regione Emilia-Romagna non si è dotata di una legge quadro sulla famiglia, tuttavia, il governo regionale è intervenuto con vari provvedimenti sul piano del *welfare* sociale e delle politiche familiari riconoscendo il ruolo di soggetto sociale della famiglia ed affermando l'impegno della Regione nelle politiche che la riguardano. L.R. n. 2/2003 (modificata anche di recente nel 2019) "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 9, comma 1, stabilisce, infatti, che la Regione *sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura delle persone e nella promozione della coesione sociale, valorizza i compiti che le famiglie svolgono sia nella vita quotidiana, sia nei momenti di difficoltà e disagio legati all'assunzione di responsabilità di cura* (con particolare riguardo alle famiglie che accolgono al loro interno persone in difficoltà quali minori, anziani e disabili tramite diverse azioni, art. 9, comma 3).

A tali fini la Regione ed i Comuni dell'Emilia-Romagna hanno progressivamente posto in essere un sistema integrato di interventi e servizi diversificati che prevede una pluralità di azioni, attraverso una rete differenziata, fondato quindi sull'integrazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano alla realizzazione di tale sistema al fine di *prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di disagio individuale e familiare* (art. 2 della L.R. n. 2/2003).

In particolare la legge n. 2/2003 ha individuato tra gli interventi da attuare: la consulenza e sostegno alle famiglie e a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali; i servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità per le persone non autosufficienti; l'accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari; i servizi e gli interventi residenziali e semiresidenziali per le persone non autosufficienti; i servizi di affiancamento delle famiglie negli impegni e responsabilità di cura; i servizi e gli interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita, anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione; i servizi e gli interventi di prima necessità rivolti a persone a rischio di emarginazione; interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili e in condizione di fragilità e vulnerabilità; i servizi d'informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso; misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito (art. 5, comma 5).

Il Piano sociale e sanitario 2008/2010 (prorogato dalla Giunta con la deliberazione della Giunta n. 284/2013 anche per il biennio 2013-2014 nella parte dedicata alle famiglie e alla genitorialità (Parte III, capitolo 1), ha posto particolare attenzione sia alla qualificazione ed estensione della rete dei servizi dedicati alle famiglie, sia alle politiche per la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.

Il Piano sociale e sanitario regionale 2017-2019 nell'intento di realizzare *welfare* inclusivo, aperto, abilitante, integrato e accessibile ha fissato tra i principali obiettivi strategici: la lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà da realizzarsi attraverso tre strumenti: la legge regionale sull'inclusione socio-lavorativa (n. 14/2015), la legge regionale sul Res, il Reddito di solidarietà (n. 24/2016), e l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (Sia); la creazione e lo sviluppo di strumenti nuovi, integrativi rispetto ai servizi sanitari e sociali, avvicinandoli sempre più ai cittadini (quali le Case della salute).

Con riguardo specifico al settore delle politiche familiari la Regione adotta il Piano territoriale regionale (PTR) quale strumento di programmazione. Il PTR approvato con D.G.R. 276/2010 ha richiamato il ruolo fondamentale che la famiglia ha sia nella sua funzione educativa nei confronti dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani, sia nello sviluppo e nel rinnovo di relazioni solidali e comunitarie e della coesione sociale; il Piano afferma che *a tal fine, assume un valore strategico una rete territoriale di sostegno ai bisogni e allo svolgimento delle funzioni genitoriali. La famiglia offre il primo livello di risposta alle problematiche socio assistenziali delle persone in condizioni di non-autosufficienza e malattia. Occorre pertanto una politica integrale (casa, fisco, assistenza…) di sostegno delle famiglie, che sia rivolta ad aiutare i nuclei familiari in difficoltà a causa della crisi o di una iniqua distribuzione dei redditi e delle opportunità; a sostenere le famiglie numerose; a incoraggiare le giovani coppie verso l'assunzione delle responsabilità familiari; a supportare attivamente l'impegno delle famiglie con membri disabili e non autosufficienti; ad accompagnare le adozioni familiari dei minori*.[36] Il testo ribadisce l'importanza sia della qualificazione ed estensione della rete dei servizi dedicati alle famiglie, sia delle politiche per la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.

In tale ottica, avuto riguardo alla globalità delle esigenze familiari (conciliazione dei tempi di lavoro e vita familiare, sostegno e sollievo delle famiglie con a carico minori e persone non autosufficienti) e nell'ottica di promuovere l'occupazione femminile, la Regione ha attuato progressivamente una consistente opera di consolidamento dei Servizi socio educativi per la prima infanzia ed in favore delle famiglie, con misure volte a potenziare i servizi di nidi e per la prima infanzia (nidi d'infanzia, comprensivi di micronidi e sezioni primavera, servizi domiciliari -anche per mamme in gravidanza-, servizi Integrativi quali spazio-bambini e centro per bambini e genitori, servizi sperimentali), sia quantitativamente sia qualitativamente, nonché diversificandone l'offerta (L.R. n. 19/2016; la D.G.R. n. 1432/2010; L.R. n. 15/2004. L.R. n.1/2000).

Inoltre, la Regione ha introdotto misure specifiche per favorire l'equa distribuzione dei carichi di cura familiare ed incentivare il lavoro femminile (La L.R. 6/2014 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere"); ha disposto l'erogazione di *voucher*/buoni per i servizi offerti da strutture

[36] Piano territoriale regionale dell'Emilia-Romagna. Una regione attraente L'Emilia-Romagna nel mondo che cambia, p. 33.

specializzate o in forma di “buono lavoro” per prestatori di servizio, le banche delle ore (D.G.R. n. 1432/2010), la promozione di piani aziendali e territoriali rivolti a lavoratrici e lavoratori per agevolare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, mediante orari di lavoro flessibili, forme di incentivazione di lavoro a tempo parziale e di telelavoro, facilitazione dell'accesso ai servizi, anche aziendali, di cura e assistenza familiare (L.R n. 17/2005 e D.G.R. n. 1432/2010).

La Regione ha introdotto le banche del tempo, come espressione di mutuo-aiuto tra le famiglie nella gestione delle funzioni quotidiane; sul sito della Regione è messa a disposizione degli utenti un archivio delle Banche del tempo. In attuazione del decreto legislativo n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità) è stata instituita la figura della Consigliera di parità regionali con compiti di promozione, di diffusione della conoscenza delle pari opportunità, di vigilanza e anche rilevazione di situazioni di discriminazione basata sul sesso nel mondo del lavoro.

La Regione ha attuato anche misure di sostegno per le persone non autosufficienti con azioni a supporto dei servizi domiciliari e contributi economici (L. R. n. 24/2016; L.R. n. 4/2008; L.R n.5/1994), con la finalità di valorizzare il ruolo attivo della persona anziana e valorizzare le capacità residuali delle persone non autosufficienti ecc.

A tali interventi si accompagnano, tra gli altri: gli interventi rivolti ai giovani attraverso l’integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile, (L.R. n. 14/2008 e ss.mm., da ultimo con L.R. n. 17/2019; L.R. n. 11/2016; il Piano regionale pluriennale per l’adolescenza 2018-2020); gli interventi attuati nell’ambito delle politiche abitative, per contrastare l’aumento dell’incidenza dei costi per la casa sul reddito delle persone e la contestuale diminuzione delle capacità di spesa delle famiglie e prevenire situazioni di disagio ed esclusione sociale. In tal senso sono state introdotte in collaborazione con i Comuni non solo misure volte all’ampliamento dell’offerta degli alloggi di residenza sociale ma anche all’abbattimento dei costi di locazione ed a favorire l'acquisto della prima casa di abitazione e la creazione del Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo finanziato con risorse regionali e statali (L.R. n. 24/2001 “Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo” e ss.mm, da ultimo con L.R. 24/2013).

Con riguardo al sistema di tutela esistente in favore dei figli delle vittime di violenza domestica e delle famiglie affidatarie delle vittime minori di età, è opportuno rilevare che in Emilia esiste la “Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati” istituita nel 2004 dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Province e dai Comuni capoluogo della regione. La Fondazione trova la sua origine normativa nella legge regionale n. 24 del 2003 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” (l’articolo 7), al fine di offrire un sostegno immediato (di carattere

economico) alle vittime, e alle loro famiglie[37], di delitti dolosi dai quali *derivi la morte o un danno gravissimo alla persona.* Lo Statuto della Fondazione precisa che *per danno gravissimo alla persona si intendono i danni arrecati ai beni morali e materiali che costituiscono l'essenza stessa dell'essere umano, come la vita, l'integrità fisica, la libertà morale e sessuale* (art. 2, comma 1 e 2 dello Statuto).

Nel suo operato[38] la Fondazione è intervenuta anche a sostegno degli orfani di femminicidio e delle famiglie che li accolgono. Sono state attivate anche campagne di sensibilizzazione sulla violenza assistita.

In molti casi gli interventi della Fondazione sono stati mirati a sostenere il recupero della quotidianità delle vittime e sostenere le famiglie che le accolgono, attraverso il sostegno economico per affrontare le spese legate alle cure mediche e alla psicoterapia specialistica (estesa ove opportuna anche agli affidatari), per il reperimento dell'abitazione o adeguamento della stessa (nel caso delle famiglie affidatarie); sono stati dati contributi (a volte tramite l'apertura di libretti risparmio) anche per sostenere il percorso di studi dei figli delle vittime.

Dal sito dell'associazione al novembre 2019 risultano soci attivi la Regione Emilia-Romagna, tutti i comuni capoluogo e 9 soci aderenti costituiti da Comuni singoli o aggregati[39] e, come unico Socio sostenitore, l'Università di Parma.

Centri per la famiglia

La Regione Emilia-Romagna ha istituito i Centri per la Famiglia con L.R. 14.08.1989 n. 27 "Norme per la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli". Il Titolo III "Servizi alle famiglie alla donna e all'infanzia", agli articoli 11 e 12 (abrogati dalla L.R. n. 14/2008) prevedeva l'istituzione dei Centri per la famiglia.

Successivamente con la predetta legge regionale n. 14/2008 (art. 15), i Centri sono stati inseriti nella rete territoriale dei Servizi dedicati all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie, attribuendo agli stessi un ruolo importante nella promozione del benessere delle famiglie con figli di minore età. Il testo ne ridefinisce le finalità e le aree di intervento (come più dettagliatamente riportate nella relativa scheda n. 6.9).

Il Piano Sociale Sanitario Regionale (PSSR) 2017-2019, inoltre, ribadisce il ruolo che i Centri per le famiglie (unitamente ai Consultori) ricoprono quali *importante presidio per la promozione del*

[37] Tra i beneficiari sono inclusi i cittadini emiliano-romagnoli che subiscono violenza anche fuori regione, e i non residenti che subiscono violenza in Emilia Romagna.
[38] Sul sito della Fondazione sono pubblicate le relazioni sull'attività annuale della medesima. Dall'ultima relazione pubblicata, relativa al 2018, risultano presentate 15 istanze legate a delitti di violenza sulle donne commessi da *partner* o ex, di cui una per femminicidio, p.6.
[39] Comuni di Imola, Castelfranco Emilia, Novi di Modena, Sassuolo, San Possidonio; Unione delle Terre d'Argine, Unione Pedemontana Parmense, Unione Val d'Enza, Unione della Romagna Faentina

benessere delle famiglie e il sostegno alla genitorialità, a partire dalla gravidanza e successivamente nei momenti critici e di evoluzione della vita famigliare. Hanno l'obiettivo di prevenire o ridurre, attraverso la loro attività integrata, le esperienze di disagio familiare anche laddove vi sia un aumento del rischio di fragilità dei genitori e del nucleo familiare (pag. 19).

Con le deliberazioni della Giunta n. 391 del 15.04.2015 e n. 1012 del 07.07.2014, inoltre, sono state approvate le Linee guida regionali per i Centri per le famiglie, con lo scopo di promuoverne il riordino attraverso l'individuazione di prospettive future di sviluppo e indicazioni sulle priorità del loro intervento, al fine di rilanciare il ruolo attivo del servizio e valorizzare le competenze ed il protagonismo delle famiglie.

Con deliberazione n. 121 del 28.01.2019 la Giunta: ha recepito l'intesa n. 110/CU approvata il 31 ottobre 2018 e il decreto del 26 novembre 2018 di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2018 (che destina alla Regione Emilia-Romagna uno stanziamento pari ad euro 313.448,07); ha stabilito di provvedere con proprio successivo provvedimento di programmazione del Fondo sociale regionale alla destinazione tali risorse al sostegno dei Centri per le Famiglie esistenti e al sostegno per l'apertura di nuovi Centri per le Famiglie nei distretti ad oggi sprovvisti; impegna infine la Regione allo stanziamento concorrente pari al 20% della somma stanziata. Con la successiva deliberazione n. 425/2019 e la determinazione dirigenziale n. 11103/2019 è stata data attuazione.

I Centri per la famiglia, fin dalla loro costituzione, si caratterizzano subito per un approccio innovativo[40] orientato a sostenere le competenze genitoriali, valorizzando le risorse dei genitori e della rete di relazioni nella quale le famiglie vivono.

La Regione Emilia-Romagna risulta essere una delle poche realtà in Italia ad aver approcciato ai servizi dei Centri per la famiglia con una seria progettazione regionale, con una standardizzazione della proposta e con una adeguata capillarizzazione del servizio. Nel corso di oltre vent'anni la Regione ha attivato un'ampia rete di Centri per la famiglia e si è dotata di Linee guida al fine di standardizzare i servizi offerti.

Questo ha permesso di considerarli oggi una realtà solida e un punto di riferimento importante per i territori. La loro crescita ed evoluzione è stata sia in termini di volume dei servizi proposti e delle famiglie accolte, che anche una maturazione sul piano culturale, nell'ambito della tipologia di attività offerte a favore delle famiglie, nella capacità di fare rete con i servizi e con le risorse del territorio e nell'apertura verso nuovi temi che attengono alla qualità della vita delle comunità.

[40] Linee guida per i Centri Famiglie, Regione Emilia-Romagna, pp. 8-.9.

Caratteristiche comuni e prioritarie dei Centri per le famiglie dell'Emilia-Romagna si rilevano nella centralità data a:

• *La dimensione pubblica*, ovvero la responsabilità nei confronti dei cittadini intesa come concreta attenzione all'ascolto delle domande e dei problemi e al riconoscimento della persona come soggetto protagonista del servizio.

• *La sussidiarietà* che consente la valorizzazione sinergica delle competenze e delle risorse progettuali ed economiche dell'ente pubblico e del privato sociale a vantaggio della Comunità Locale.

• *Le Associazioni* partecipano in modo attivo allo sviluppo della progettualità del servizio e condividono gli orientamenti educativi e le prassi di lavoro.

• *Le famiglie* sono beneficiarie e al contempo partner del servizio. L'accoglienza delle esigenze delle famiglie amplia la proposta delle attività e la capacità di risposta alle diverse necessità nella gestione quotidiana e nell'ambito educativo e relazionale.

Dimensione irrinunciabile è il dialogo e la collaborazione con la Comunità Locale con altri enti ed organizzazioni territoriali. Tutti i Centri esistenti nel territorio emiliano hanno come soggetto titolare un soggetto pubblico, Comune o unione di Comuni e operano in tre principali aree di attività attraverso progetti e iniziative:

1. *Area dell'informazione* sui servizi, le risorse e le opportunità istituzionali e informali che il territorio offre. A tal fine diversi Centri partecipano alla realizzazione del sito www.informafamiglie.it , un portale completamente dedicato ai Centri per la Famiglia della regione e alle loro iniziative e funge da primo orientamento sulla dislocazione dei diversi Centri per la famiglia;
2. *Area del sostegno alle competenze genitoriali* (interventi dedicati a sostenere lo sviluppo delle competenze relazionali, spazi di ascolto, servizi di consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare, gruppi di parola per figli di genitori separati, counseling genitoriale e sulle tematiche del diritto di famiglia).;
3. *Area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie* (es. Le banche del tempo).

I Centri per la famiglia nella regione si rivolgono prioritariamente ai genitori con figli di minore età che vivono nel territorio di riferimento, (in genere coincide con l'ambito distrettuale).

I Centri per la famiglia strutturalmente si connotano per essere luogo accogliente e piacevole, di facile accesso per la cittadinanza, ed essere localizzati, compatibilmente con la disponibilità degli spazi, vicino ai luoghi frequentati dalle famiglie con figli, al fine di garantire una facilità all'accesso e all'accoglienza dei genitori dei minori. Le linee guida regionali permettono di avere servizi omogenei e requisiti

standard. Una delle caratteristiche comuni è legata alle caratteristiche minime in termini di spazi e in termini di orario di funzionamento (almeno 24 ore settimanali) di cui almeno 18 di apertura al pubblico.

Le sedi principali dei Centri per la famiglia attivi al 2020 sono 40 e sono caratterizzate per due terzi da sedi autonome (66,7%) ed il restante terzo è in condivisione con altri Servizi.

***

1.4.10 *Regione Marche*

Quadro normativo

Il vigente Statuto della Regione Marche, introdotto con la legge regionale n. 1 del 08.03.2005, (e ss.mm.), riconosce la rilevanza sociale della famiglia vista come soggetto giuridico titolare di diritti e doveri. L'art. 4 comma 5 del testo statutario afferma in particolare che la Regione: *riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia.* A tale riconoscimento accompagna l'impegno della Regione a concorrere e *a garantire l'esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le responsabilità genitoriali. A tal fine adotta le più opportune politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie socialmente svantaggiate, con particolare riguardo a quelle numerose, a quelle monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi*.

Tale rilevanza del ruolo della famiglia è in continuità con la precedente legge cornice specificatamente dedicata alla famiglia, la legge n. 30/1998 "Interventi a favore della famiglia", che ne afferma il *ruolo fondamentale per lo sviluppo della persona e della vita sociale*. Va rilevato tuttavia che mentre il testo della su menzionata legge cornice rinvia alla famiglia *come riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi statali*, il nuovo Statuto concentra il proprio disposto sul ruolo della famiglia, senza alcun richiamo alle forme che essa assume.

La legge quadro n. 30/1998 (e ss.mm., da ultimo L.R. 15 maggio 2017 n. 16) prevede, in particolare, interventi di carattere economico, servizi a sostegno della genitorialità, nonché interventi volti al perseguimento del benessere generale della famiglia. In tale contesto ed in attuazione delle finalità fissate dal testo normativo, negli anni la Regione è intervenuta ed interviene (si veda per l'annualità 2019, la D.G.R. 21.05.2019 n. 586, "Interventi a favore della famiglia" L.R. n. 30/1998) con diverse iniziative a sostegno della genitorialità, quali: la "Scuola per genitori" quale luogo di incontro, di sostegno nelle relazioni genitori-figli e di cittadinanza attiva; i "*Voucher* famiglie" per contenere i costi per i servizi socio educativi per la prima infanzia e per il trasporto scolastico per i figli (in tal senso anche D.G.R. n. 561/2019 e D.D. 08/08/2019, n. 179/SPO); contributi economici specifici per le famiglie

monoparentali (intese come tali in conseguenza di vedovanza, o di non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore, o di decadenza dalla responsabilità genitoriale).

La Regione ha anche promosso e rinforzato gli interventi e le misure finalizzate alla conciliazione dei tempi di lavoro e di vita familiare, favorendo anche la collaborazione con imprese pubbliche e private per l'adozione di modalità di lavoro agile, di modelli di impresa "*family friendly*" , attraverso l'istituzione del logo "Impresa amica della famiglia" per imprese che adottano forme di lavoro agile, con priorità ai genitori con figli fino ad otto anni o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; attivazione di bonus bebè, borse di studio, *family card*; mense aziendali anche per i familiari, nidi aziendali e domiciliari, sostegno a famiglie con componenti della famiglia in situazioni di grave stato di salute. È stata istituita anche la "festa regionale della famiglia" (D.G.R. 08/02/2013 n. 44 ed atti attuativi; progetto "Maternità come opportunità"; L.R. 15 maggio 2017 n. 16).

Il governo marchigiano, con la legge regionale n. 9/2003 e successivi atti amministrativi, ha rinnovato il sistema dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, ciò determinando anche un effetto positivo sul sostegno delle funzioni genitoriali e sulla conciliazione dei tempi di lavoro e vita familiare. Ha infatti incrementato la presenza dei servizi sul territorio ed ampliato la tipologia dei servizi offerti favorendo la creazione di nuovi servizi integrativi, extrascolastici ed estivi (da ultimo con la DGR 27.05.2019, n. 646), organizzati con criteri di massima flessibilità per quanto riguarda gli orari e la presenza o meno di figure parentali. Ha previsto e finanziato anche servizi domiciliari di sostengo alle funzioni educative familiari quali il progetto sperimentale "nidi domiciliari" (2012).

La Regione ha inoltre posto in essere specifiche misure e servizi in favore delle famiglie con componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale (in particolare con disturbi dello spettro autistico con la L.R. 09.10.2014, n. 25), quali contributi economici e "servizi di sollievo".

Per assicurare la promozione e la realizzazione delle finalità fissate dalla legge quadro sulla famiglia, è stata istituita la Consulta Regionale per la famiglia, organo con funzioni propositive e consultive rispetto alla programmazione regionale che interessa anche indirettamente le politiche familiari. La Consulta è composta da rappresentanze appartenenti sia alle amministrazioni locali sia alle associazioni familiari e sia ai soggetti giuridici del terzo settore.

Nel quadro generale delle politiche sociali, il governo marchigiano ha istituito un sistema integrato di servizi sociali a tutela della persona e della famiglia (L.R. 01.12.2014, n. 32), prevedendo misure di sostegno al reddito individuale e familiare, di sostegno a persone non autosufficienti ed alle loro famiglie, in particolare promuovendo la solidarietà familiare nonché l'invecchiamento attivo (da ultimo con la L.R. 28.01.2019, n. 1).

Nell'ambito delle misure concernenti l'edilizia residenziale pubblica ha attivato, anche per il 2019, il "bonus casa" su criteri reddituali (nella forma di contributo economico a famiglie per l'acquisto della abitazione principale).

Non si rileva un forte investimento della Regione nello sviluppo di reti territoriali di servizi diversificati ed intersettoriali tra pubblico e privato. Sebbene, infatti, sia promossa in vari testi normativi la collaborazione con il terzo settore ed il privato sociale, pochi risultano gli interventi di attuazione.

Negli ultimi anni la Regione Marche ha anche manifestato un'attenzione alle specifiche problematiche concernenti i *target* sociali orfani di crimini domestici, minori di violenza assistita e famiglie affidatarie pur non avendo introdotto misure specifiche di tutela o comunque ancora da implementare; per tali ragioni nella scheda di rilevazione non è stata inserita l'apposita cella. Ciò nonostante vale la pena annotare che in seguito al recepimento delle Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio sanitaria alle donne vittime di violenza (D.G.R. n. 999/2018), la Regione ha avviato, attraverso l'attività dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS), azioni di raccolta dei dati relativi alla diffusione del fenomeno concernente i *target* group in questione, di analisi delle conseguenze traumatiche e di individuazione della necessità di ricercare e sviluppare riposte sempre più articolate e complesse e di accostare ai servizi a "*tutela della donna*" con quelli a "*tutela minori*" testimoni o vittime della violenza (quanto meno assistita); una riflessione e dichiarazione di intenti (quali soggetti da ricordare nel contesto di violenza, in particolare domestica) è rivolta in maniera specifica "agli orfani speciali", in un'ottica pluridisciplinare. Riguardo a questi ultimi il documento precisa che trattasi di *figli di famiglie problematiche e violente, divenuti orfani a seguito di atti estremi in famiglia; essi sono bisognosi di maggiori tutele e "nuovi caregiver", non avendo più il supporto genitoriale e avendo peculiari bisogni di assistenza e aiuto.*[41]

Centri per la famiglia

La Regione interviene per la prima volta in materia con la deliberazione della Giunta n. 1216/2012 con la quale dispone finanziamenti in favore degli ATS[42] - Ambiti Territoriali Sociali - per la creazione di Centri per le famiglie individuandoli *quali luoghi fisici dedicati alle famiglie per garantire loro un'offerta*

[41] Fonte: "Osservazioni - L'attività dei Centri Anti Violenza (CAV) delle Marche nel 2018", dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS), Pubblicazione n. 17 – dicembre 2019, p. 19
https://www.regione.marche.it/portals/0/ORPS/Documenti/2Attivit%C3%A0/Pubblicazioni/Pubblicazioni_Orps/Report%20CAV%202018.pdf

[42] L'Ambito Territoriale sociale è un'aggregazione intercomunale che ha il compito di avviare nuove forme e modalità di progettazione, organizzazione e gestione associata dei servizi sociali di un determinato territorio così come previsto nella Legge n. 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), e nella Legge Regionale delle Marche n. 32/2014 ("Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia"). All'Ambito Territoriale Sociale sono affidati gli obiettivi generali previsti dal Piano socio sanitario regionale, strumento di programmazione che definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali. In sinergia con gli altri attori e coerentemente con le analisi dei bisogni e delle risorse del contesto locale l'ATS si propone di sviluppare e qualificare i servizi sociali per renderli omogenei, garantendo uguale accesso e presa in carico e offrendo risposte unitarie e coerenti al bisogno di salute e benessere dei cittadini di uno stesso territorio. L'Ambito Territoriale Sociale, come organismo, non ha personalità giuridica, per cui le funzioni gestionali sono svolte da un Comune capofila.

di informazioni e orientamento, di sperimentazione e progettazione di situazioni significative (punto 1). In esecuzione della citata deliberazione sono stati finanziati n. 34 Centri.

La legge regionale n. 32/2014 ha integrato l'art. 2 della legge regionale n. 30/1998, aggiungendo la lettera "b-*bis*" che impegna espressamente la Regione all'*istituzione dei Centri per la famiglia*.

Hanno fatto seguito diversi atti amministrativi della Giunta e della Direzione politiche sociali che hanno disposto il finanziamento delle attività dei Centri (47 nel 2019), in applicazione delle Intese approvate in C.U Stato, Regioni e Province autonome in materia (nel 2012, 2015, 2017 e 2018).

In particolare, con la deliberazione della Giunta n.1107/2014, al fine di determinare i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti disposti in materia, la Regione ha definito le finalità principali che i Centri devono perseguire (dall'offerta di servizi informativi utili ai genitori nello svolgimento delle funzioni di vita quotidiana, ai servizi di sostegno alle competenze genitoriali, complementari alle attività delle "scuole per genitori" ed alle attività ludico-educative per i minori); ha inoltre fissato i requisiti strutturali minimi.

Con la deliberazione della Giunta n.114/2019 e la determinazione dirigenziale n. 64/SPO del 11.04.2019 i finanziamenti sono stati estesi anche ai Centri gestiti da Associazioni di volontariato e dal privato sociale.

La peculiarità di questi Centri per la famiglia sta nel fatto che viene ad essere privilegiato il protagonismo delle famiglie: il Centro è infatti concepito come un punto d'incontro, uno spazio vissuto come proprio, in quanto autogestito dalle famiglie, dove enti, istituzioni, associazioni di volontariato ma anche singoli cittadini, costruiscono insieme progetti e programmi rivolti al vivere quotidiano delle famiglie del territorio.

Dal questionario di monitoraggio effettuato nel 2019 viene comunicata l'attività di 48 Centri per la famiglia.

***

1.4.11 *Regione Umbria*

Quadro normativo

Lo Statuto della Regione Umbria vigente è stato introdotto dalla legge regionale n. 21 del 16.04.2005 è stato oggetto di successivi interventi di modifica, in ultimo con la legge regionale del 19.03.2015 n. 5.

La Regione Umbria nel proprio testo statutario (sin dalla versione del 2005) dona rilevanza giuridica tanto al modello costituzionale della famiglia, quanto ai differenti modelli di convivenza (art. 9, "Famiglia. Forme di convivenza"). La disposizione statutaria, infatti, da un lato riconosce "i diritti della famiglia" e si impegna *a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida,* dall'altro si impegna alla *tutela* delle *forme di convivenza.*

Guardando al *welfare* regionale in materia di politiche sociali e per la famiglia, la legge regionale quadro sulla famiglia n. 13/2010 (e ss. mm.) introduce la "disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia"; il testo riconosce la famiglia come *nucleo fondante della società* e *promuove e sostiene la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e di tutela del benessere dei figli*.

Va rilevato che il modello familiare di riferimento nel testo è *il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità* che la Regione *valorizza* (art. 1). Nessun riferimento espresso, quindi, è fatto ai modelli familiari non tradizionali in conformità al testo statutario.

In adempimento degli indirizzi contenuti nella legge cornice n. 13/2010 gli interventi e servizi che gli organi di governo regionale hanno posto in opera nell'ultimo decennio sono volti a dare una risposta alle diverse esigenze delle famiglie, progressivamente prese in considerazione quale soggetto sociale unitario e come *luogo di relazioni significative [...] fra i suoi componenti con differenti età, bisogni e diritti* (introduzione al Piano sociale regionale 2010-2012). La valorizzazione ed il rafforzamento della solidarietà e *reciprocità nelle relazioni* interne alla famiglia è divenuto punto di riferimento ed obiettivo degli interventi più recenti (art. 1 comma 3, L.R. n.13/2010).

In tale contesto si inseriscono gli interventi a sostegno delle funzioni educative, delle genitorialità, delle funzioni di cura familiare, di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, gli interventi per la valorizzazione del ruolo sociale degli anziani, le politiche per i giovani, nonché per il rafforzamento dei servizi consultoriali per la famiglia (Titolo II L.R. n.13/2010 e D.G.R. n. 1399/2013; D.G.R. 16/07/2007 n. 1211; L.R. 27/09/2012 n. 14; Testo unico sui servizi sociali - Titolo IV, il Piano sociale regionale 2017).

Misure specifiche sono inoltre realizzate in favore dei nuclei familiari considerati "vulnerabili", ovverosia a rischio di povertà ed esclusione sociale. In tale quadro sono prese in considerazione le famiglie numerose, composte da un minimo di quattro componenti e le famiglie monoparentali (art. 2 D.G.R. n. 5 /2011 ed art. 300 del Testo Unico sui servizi sociali). Specifiche misure sono previste anche per le famiglie in condizione di particolare disagio sociale, economico e relazionale (art. 301 del Testo unico citato).

A conferma dell'attenzione rivolta alle problematiche alle quali le famiglie devono fare fronte quotidianamente nella cura dei loro familiari vanno annotate alcune iniziative progettuali quali:

1. Progetto Family Help, (nell'ambito del POR FSE - UMBRIA 2014-2020, Asse II Inclusione e sociale e lotta alla povertà) che prevede la concessione alle famiglie di un contributo corrispondente al valore di n. 100 buoni lavoro INPS per l'acquisto di servizi di cura a favore di minori o adulti in difficoltà;

2. la campagna per la promozione per il benessere delle persone anziane "Vivi attivo".

La Regione umbra valorizza e sostiene l'associazionismo familiare e le reti informali familiari[43] riconosciuti come risorsa sociale, come elemento cardine del *welfare* fondato sul principio di sussidiarietà e, quindi, anche di cittadinanza attiva. Sul sito della Regione è pubblicata anche la ricerca condotta, in collaborazione con il Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica dell'Università degli Studi di Perugia, su tali realtà territoriali al fine di conoscerne la diffusione, le caratteristiche e valorizzarne la funzione e sostenerne lo sviluppo.[44] Nella prefazione al documento è evidenziato come *l'associazionismo familiare sia un anello fondamentale del sistema di welfare regionale […] Si conferma quindi la propensione della famiglia umbra a fungere da rete di protezione, da risposta immediata ad alcune problematiche di carattere economico e sociale che, come purtroppo apprendiamo quotidianamente, diventano un disagio che attraversa trasversalmente la società colpendo principalmente i soggetti più deboli: giovani in cerca di occupazione, anziani spesso non autosufficienti, donne con compiti educativi e di cura*.

Quanto al *target* sociale orfani di crimini domestici, minori vittime di violenza assistita e famiglie loro affidatarie, nonché famiglie vittime di figlicidio, la Regione Umbria, nel più ampio quadro di lotta alla violenza di genere ha previsto anche l'attivazione di un sistema di protezione e servizi a sostegno dei minori vittime di violenza assistita che non sia limitato ai primi interventi di soccorso ed accoglienza degli stessi con la madre. A tal fine il 22 gennaio 2018 è stato siglato un Protocollo d'intesa triennale tra la Regione e vari soggetti coinvolti, a vario titolo, nella rete antiviolenza - tra i quali le Prefetture, le Questure, i Tribunali, le Forze dell'Ordine, le Aziende sanitarie, i Comuni, le Associazioni, con l'intento di dare vita a una Rete regionale di protezione realizzando, oltre alla rete, un Sistema di servizi destinati anche ai minori a loro volta vittime della violenza assistita (Convenzione Istanbul, art. 26) *considerato che esiste una connessione evidente tra la violenza contro le donne e la violenza assistita e che quindi è necessario perseguire una tutela abbinata delle madri maltrattate e dei loro figli minori, esposti entrambi al maltrattamento da parte del medesimo autore della violenz*a (art.2). Trattasi di servizi di assistenza medico-sanitaria , di iniziative *di sensibilizzazione per la conoscenza e la diffusione della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, di ascolto dei minori di età, di prevenzione, per promuovere la loro protezione anche giuridica e per garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti,

[43] Articoli 3 e 16 della L.R. n. 13/2010, le cui disposizioni sono confluite negli articoli 296 e 341 del Testo Unico o in materia di Sanità e Servizi sociali-L.R. 09/04/2015 n. 11.
[44] http://www.regione.umbria.it/documents/18/552567/Ricerca+sull%27Associazionismo+familiare/841f13b2-b735-431c-b351-62d41d3fc856

nonché iniziative per la formazione continua di tutti i soggetti che, a vario titolo, vengono coinvolti a cogliere adeguatamente la richiesta di aiuto (insegnanti, operatori scolastici, avvocati, forze dell'ordine ecc.) e a sviluppare ed offrire risposte coordinate ed integrate. Il Protocollo viene a rinforzare l'effettività delle disposizioni della legge regionale n. 14/2016 "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra uomini e donne" che impegnava la Regione a attivare servizi finalizzati *al superamento del trauma subito e al recupero del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali* (art. 34; obiettivo ribadito anche all' art. 31, lett. K e l) e 36, lett. h).

Con la deliberazione della Giunta 07.01.2019, n.2 la Regione ha emanato le Linee guida per la sottoscrizione dei protocolli specifici di zona.

Centri per la famiglia

La ricerca *web* non rileva la presenza di una normativa della Regione Umbria specifica per i Centri per la famiglia.

Dai questionari pervenuti è stata segnalata la presenza di n. 2 Centri per la famiglia attivi e 2 in corso di attivazione: uno nella Città di Todi, inaugurato il 18 marzo 2019 presso l'Asilo nido comunale del Broglino il nuovo "Centro bambini/e e famiglie" (una iniziativa, interamente gratuita, ma limitata alle famiglie con bambini di età compresa tra i 18 mesi ed i 5 anni) l'altro invece nella città di Spoleto.

In tutto territorio regionale comunque sono presenti interventi e servizi al contesto familiare quali sostegno alla genitorialità, mediazione familiare, sostegno alla natalità, ecc.

Va rilevata inoltre la presenza capillare di presidi denominati "Uffici della Cittadinanza**"** (Uffici), dislocati su tutto il territorio Regionale, presso le Zone Sociali. Tale organismo è stato istituito in via sperimentale con il secondo Piano sociale regionale 2010 – 2012, che lo individuava quale servizio di contatto con l'utenza e presa in carico delle persone e delle famiglie, in un'ottica di servizio pubblico e universale di accesso alla rete territoriale dei servizi. Vengono definiti come *la porta di accesso alla rete dei servizi sociali e socio sanitari, istituiti presso le Zone sociali, quali uffici territoriali di servizio sociale pubblico rivolto a tutti a tutti cittadini.* Gli Uffici della cittadinanza sono costituiti da assistenti sociali, educatori e comunicatori.

Il servizio svolge le seguenti funzioni:

- erogazione delle prestazioni socio assistenziali proprie del servizio sociale professionale: informazione, ascolto, comunicazione, sostegno e accompagnamento, mediazione, programmi di aiuto alle persone e alle famiglie, presa in carico individuale e comunitaria;

- promozione e organizzazione della rete delle risorse del pubblico e del privato sociale, ivi inclusi gruppi di cittadini spontaneamente organizzati;
- decodificazione della domanda per la conoscenza dei principali processi sociali in atto sul territorio;
- pianificazione di progetti ed interventi sul territorio per specifiche aree tematiche.

Con la deliberazione della Giunta n. 848/2008 sono state adottate le linee guida ed è stata prevista la presenza sul territorio regionale di 35 uffici della cittadinanza.

Interessante è l'analisi condotta al riguardo nel testo del Terzo Piano sociale regionale 2017 (p. 47) che evidenzia i punti di forza e le criticità del presidio in questione. Dalla lettura emergono alcune affinità tra le funzioni assunte nel tempo dagli Uffici in questione e le funzionalità dei Centri per la Famiglia descritte nel Piano Nazionale per la Famiglia 2012. Da un lato la presenza sul territorio regionale degli Uffici parrebbe motivare, quindi, la mancata normativa in materia di Centri per la Famiglia, dall'altro apre la riflessione sulla possibile sovrapposizione tra i due organismi. In particolare il Piano sociale regionale evidenzia che p*roprio la crisi che stiamo attraversando, come Paese e come Regione, rende indispensabile riqualificare gli Uffici della Cittadinanza affinché essi siano in grado di assolvere compiutamente la funzione di cerniera tra il sistema pubblico, la rete dei servizi territoriali e la comunità locale, con l'obiettivo di intercettare i bisogni, promuovere azioni di prevenzione, attivare le risposte possibili per accompagnare le persone fragili o in difficoltà a recuperare la propria autonomia possibile. Si tratta* [...] *di identificarli e riqualificarli quali nodi della rete dei servizi territoriali in grado di operare sul fronte dell'informazione al cittadino, dell'ascolto dell'accompagnamento nelle situazioni di fragilità, della promozione della rete tra servizi e organizzazioni, formali e informali, della comunità territoriale.*

***

1.4.12 *Regione Toscana*

Quadro normativo

La Regione Toscana, secondo quanto previsto dal suo Statuto, in vigore dall'11.02.2005, tra le finalità prioritarie persegue *la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio*", nonché *il riconoscimento delle altre forme di convivenza* (art. 4, co. 1, lett. g-h).

La Regione Toscana non è dotata di una legge quadro sulla famiglia, tuttavia, alcune disposizioni di principio e indirizzo *ad hoc* sulla famiglia possono essere rinvenute nel quadro più generale delle politiche sociali.

In particolare, l'art. 15 della legge regionale n. 41/2005 (e ss.mm.), riconosce espressamente la famiglia tra i *soggetti sociali*, quale riferimento del sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, introdotto dalla norma richiamata. Il testo individua la famiglia quale luogo privilegiato per la *formazione e cura della persona durante tutto l'arco della vita* e per la *promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale*.

In tale ottica il governo regionale attua le sue politiche familiari. In particolare, la legge richiamata, all'art. 52, definisce gli obiettivi perseguiti dalle *politiche per le famiglie,* tra questi: favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari; sostenere la genitorialità; la maternità e la nascita; individuare precocemente ed affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari; creare reti di solidarietà locali. A tal fine è prevista l'attuazione di misure economiche (contributi, agevolazioni e prestiti all'onore) e di servizi ed attività di sostegno alle famiglie nel corso del ciclo di vita dei suoi componenti o che versino in situazioni di crisi e/o di disagio.

Tra gli interventi di implementazione attuati dal governo regionale si evidenziano le politiche volte alla promozione delle iniziative di conciliazione tra i tempi di lavoro e di vita (L.R. n. 16/2009 sulla "Cittadinanza di genere" a completamento delle iniziative assunte con la L.R. n. 32/2002, volta, tra l'altro, a favorire l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro).

Si evidenziano inoltre interventi volti al sostegno dei soggetti che versano in una situazione di disagio sociale, tra i quali interventi: a sostegno ed integrazione dell'assistenza familiare per le persone anziane, attraverso, ad esempio, il progetto regionale denominato "Pronto Badante" (attivo dal 2016 e rinnovato con la D.G.R. n. 66/2019); a sostegno economico delle famiglie con a carico un minore con handicap grave (L.R. n. 73/2018); a sostegno delle donne in gravidanza e con situazioni di disagio e difficoltà (progetto "mamma segreta" per prevenire l'abbandono alla nascita e sostenere le gestanti e le madri in gravi difficoltà); a sostegno dei genitori separati in difficoltà, attraverso misure, ad esempio, di sostegno abitativo, psicologico e di assistenza legale (L.R. n. 50/2013) o il "Servizio post-divorzio".

Con la deliberazione della Giunta n. 591/2014 la Regione Toscana ha approvato anche il Programma Operativo Regione (POR) Toscana FSE 2014-2020 che pone tra i vari obiettivi il miglioramento dei servizi a favore dei nuclei familiari, il finanziamento e sviluppo dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia (spazio gioco, centri per bambini e famiglie).

La Regione, infine, riconosce e valorizza il ruolo del volontariato e la partecipazione attiva dei cittadini nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione (L.R. 02.04.2009 n. 16 e ss.mm.), nonché l'associazionismo familiare (art. 16 L.R. 24.02.2005 n. 41) ma non si rinviene una forte spinta alla collaborazione del settore pubblico e privato.

Centri per la famiglia

Benché nel territorio siano presenti diverse tipologie di servizi per la famiglia, il quadro legislativo Toscano, come abbiamo già evidenziato, non prevede specificatamente una normativa sui Centri per la famiglia, né viene dichiarata l'esistenza di veri e propri Centri. Vale però la pena segnalare tutti quei servizi assimilabili per il prezioso lavoro che svolgono.

L'ente regionale ha dichiarato infatti che svolge tutti quei servizi che sono in capo ad un Centro per la famiglia attraverso alcune realtà specifiche e diffuse strutture quali i Centri affido, i Centri adozione, la rete dei consultori familiari e i C.I.A.F – Centri Infanzia, Adolescenza e Famiglia.[45] Queste strutture, infatti, nel sistema dei servizi toscani dedicati alle famiglie, svolgono funzioni quali supporto alla genitorialità, accompagnamento per le famiglie fragili e vulnerabili, promozione del benessere e della salute delle donne, dei figli e dei nuclei familiari. Complessivamente ammontano a 170 sedi in tutta la regione.

L'Istituto degli Innocenti nel 2009 definisce i CIAF come "contenitori progettuali", realtà che in molti contesti territoriali si concretizzano in strutture e spazi polifunzionali dove i giovani possano incontrarsi e intrattenersi per sviluppare competenze in attività di tipo ricreativo, culturale, di informazione e di formazione, luoghi in cui prendono avvio processi di apprendimento, di cittadinanza attiva e di integrazione di percorsi di protagonismo e creatività giovanile.[46]

I C.I.A.F. trovano la loro origine normativa nella su citata legge regionale 26.07.2002 n. 32 la quale ha promosso la loro creazione, in collaborazione con gli enti locali, per offrire servizi di sostegno sociale, di informazione e consulenza legali, nonché promuovere attività di incontro e discussione, soprattutto alle famiglie in difficoltà.

Le leggi regionali n. 40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e n. 41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) invece costituiscono le fonti normative della generalità dei servizi Centri affido, Centri adozione e la rete dei consultori familiari.

In alternativa ai Centri per la famiglia, dunque, la regione può contare sulla presenza di 25 Centri Affido, 4 Centri Adozioni e 27 Consultori familiari.

La Regione sostiene la diffusione dei servizi su menzionati (Centri Affidi, Centri Adozione, Centri minori e Famiglie, Consultori ecc.) anche attraverso le attività del "Centro Regionale di documentazione per

[45] Da quanto trasmesso nel questionario di somministrazione alla Regione Toscana per il rilevamento dei dati nazionali sui Centri famiglia, risulta che:

- Nel sistema dei servizi toscani dedicati alle famiglie sono presenti i centri adozione, i centri affido e la rete dei consultori che svolgono, tra le altre, funzioni di supporto alla genitorialità, di accompagnamento per le famiglie fragili e vulnerabili, di promozione del benessere e della salute delle donne, dei figli e dei nuclei familiari.
- Sono presenti inoltre servizi con funzioni analoghe, ovvero i CIAF (Centri Infanzia Adolescenza e Famiglie) che tuttavia allo stato attuale non sono ricompresi nella programmazione regionale delle politiche di settore e quindi non risultano finanziati.

[46] IRSSES, Centri per le famiglie. L'esperienza del Friuli Venezia Giulia, dossier, p. 8.

l'infanzia e l'adolescenza", istituito con la legge regionale 20.03.2000 n. 31, che supporta gli interventi della Regione Toscana nella tutela dei minori e delle famiglie ed interagisce con i servizi territoriali del settore infanzia, adolescenza e famiglia. Le funzioni di tale Centro sono gestite dall'Istituto degli Innocenti di Firenze (il quale svolge anche funzioni di osservatorio sulla condizione dei minori, la formazione del personale di settore ed il supporto alle sperimentazioni di servizi innovativi).

***

1.4.13 *Regione Lazio*

Quadro normativo

Lo Statuto della Regione Lazio, pubblicato con la legge regionale statutaria n. 1/2004, per quanto attiene alla famiglia richiama espressamente il dettato costituzionale (art. 29). L'articolo 7, intitolato "Sviluppo civile e sociale", infatti, afferma che la Regione *riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e la sostiene nell'adempimento della sua funzione sociale. (…) Persegue una politica abitativa con particolare attenzione ai nuclei di nuova formazione*.

A tale disposizione fanno eco quelle contenute nell'articolo 6 dello Statuto in cui si afferma, in primo luogo, che *la Regione […] tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalle convenzioni internazionali, nonché il diritto degli anziani ad un'esistenza dignitosa e indipendente nell'ambito familiare e sociale* e, di seguito, si richiama la tradizione concordataria con la Chiesa cattolica con la quale la Regione *collabora* [...] *nel rispetto delle previsioni del quadro concordatario, nonché con le confessioni religiose con le quali lo Stato stipula intese, al fine di tutelare la dignità della persona e perseguire il bene della comunità, in conformità ai principi della Costituzione.*

Precedentemente all'adozione del predetto testo statutario il governo regionale si è dotato di una legge quadro sulla famiglia, la legge regionale n. 32/2001 (in attuazione dell'art. 16 della L. nazionale Quadro 328/2000 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali), volta a definire in maniera globale ed integrata gli interventi da porre in essere in favore della famiglia, considerata come punto di riferimento relazionale tra i suoi componenti e quale soggetto sociale attivo.

Il testo normativo regionale qualifica, infatti, la famiglia come *luogo di vita di ciascuno dei suoi membri* (art.1, co. 1). La Regione inoltre diviene promotrice di una *politica organica* a sostegno della famiglia *nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali* (art.1, co. 2), da realizzare unitamente agli enti locali. A tale scopo la norma istituisce anche l'Osservatorio permanente sulle famiglie e la Conferenza regionale sulla famiglia. Una consistente azione di promozione e realizzazione di un sistema integrato di servizi alle famiglie da parte del governo regionale può essere individuata in seguito con il "Pacchetto

Famiglia" del 2014 (D.G.R. n. 658/2014). La Deliberazione della Giunta promuove, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, la sinergia di interventi a livello regionale e locale, nonché estende la collaborazione al terzo settore (già avviata in precedenza dalla L.R. n. 41/2003), al fine di favorire la coordinazione dei servizi già esistenti e la messa in opera di una serie di misure concrete di sostegno per le famiglie. Il pacchetto prevede tre azioni cardine corrispondenti ad altrettanti obiettivi strategici: *1) Valorizzazione delle famiglie come risorse-nodi della comunità; 2) Sostegno ai nuclei familiari più fragili; 3) Sviluppo dei servizi per la prima infanzia*.

Tale impianto normativo è stato consolidato dalla legge regionale n. 11/2016 che introduce il Piano sociale regionale: un sistema integrato più ampio di interventi e servizi in favore della persona, delle famiglie e dei soggetti a rischio di esclusione sociale. Si tratta di un piano integrato con la programmazione in ambito sanitario ed in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale, sportiva ed abitativa. Sono indicate misure specifiche per l'infanzia ed i minori, la disabilità, gli anziani, le famiglie e la genitorialità, i soggetti a rischio di esclusione (come i migranti e i detenuti). In particolare, per quanto attiene alle "politiche in favore delle famiglie e dei minori" (art.10) il testo si pone in continuità e coerenza con gli obiettivi posti e gli interventi introdotti dalla legge quadro n.32/2001.

Nonostante l'organica struttura che l'impianto normativo regionale ha progressivamente assunto in materia di politiche familiari sin dall'emanazione della legge quadro n.32/2001, la realtà concreta rispecchia una implementazione ancora frammentaria: continuano ad essere presenti, in continuità con il passato numerosi atti settoriali e finalizzati a soddisfare in forma indiretta bisogni puntuali della famiglia o rivolti ai singoli componenti. Si annoverano infatti gli interventi volti al consolidamento e sviluppo dei servizi per la prima infanzia susseguitesi nel tempo (si veda ad esempio la L.R. n. 59/1980, la L.R. n. 18/2002, la D.G.R. n. 566/2010 e la D.G.R. n. 903/2017). A tal fine è stato creato anche il Sistema Informativo Regionale dei Servizi Educativi per la prima infanzia (S.I.R.S.E. Lazio), sistema di riferimento sia per i soggetti interessati alla creazione di nuove strutture, sia per le famiglie. Altri interventi puntuali sono stati azionati a sostegno delle responsabilità familiari e a sostegno delle famiglie in situazioni di difficoltà economica (D.G.R. n. 929/2014 per l'acquisto della prima casa). Da ultimo sono state azionate anche iniziative volte alla tutela degli anziani (ad esempio D.G.R. n. 812/2017) ed alla promozione dell'invecchiamento attivo (D.G.R. n. 295/2019) o in favore delle disabilità.

Con la deliberazione del Consiglio regionale. n. 1 del 24/01/2019, è stato approvato il nuovo Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", che offre una serie di interventi mirati anche per la famiglia. Il programma è in corso di attuazione per il tramite di specifici bandi e successivi atti amministrativi di attuazione per progetto-obiettivo. Il testo prevede: 1) un maggior investimento nel contrasto alla povertà; 2) l'incremento dei servizi alle persone anziane (con il

potenziamento tra l'altro della figura del *caregiver* e dei centri diurni) ed alle persone con disabilità; 3) il potenziamento di interventi a favore dei minori a rischio, supportando maggiormente le famiglie affidatarie e incentivando la rete dei Centri per la famiglia; 4) l'introduzione di misure di *welfare* aziendale e sostegno all'autoimpiego per favorire la natalità, l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro e la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro; 5) l'erogazione di buoni/*voucher* per gli asili nido e l'assistenza domiciliare; 6) il potenziamento dei consultori.

Il Piano sociale regionale[47] ha una connotazione particolare in quanto prevede il superamento degli attuali assetti, per orientarsi verso una integrazione tra i piani sociali e quelli sanitari. In tal modo si promuove una cooperazione fattiva tra il settore sociale e quello sanitario, tra le diverse istituzioni coinvolte e tra queste e il mondo associativo. L'obiettivo è razionalizzare, consolidare e migliorare il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari in tutta la regione. Sono previste misure specifiche per l'infanzia e i minori, la disabilità, gli anziani, le famiglie e la genitorialità, i soggetti a rischio di esclusione, come i migranti e i detenuti, le donne vittime di violenza.

La Regione Lazio risulta essere tra le regioni virtuose in materia di tutela dei minori vittime di crimini domestici, nell'ambito della più generale lotta alla violenza di genere.

Alcune misure specifiche sono state attivate già dal 2016 in attuazione della legge n. 4/2014 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna" (art 2 e art 12).

Nel 2016, infatti, con la deliberazione della Giunta regionale n. 591 "Modifiche alla Delibera n. 806 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto: Individuazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per la prevenzione e la

[47] Piano sociale Lazio 2019-2021, pp.104-105.
Nello specifico il Piano si propone di:

- Superare la programmazione settoriale in favore di una programmazione congiunta tra l'area sociale e sanitaria, ma anche con l'area educativa, della formazione, del lavoro, culturale, sportiva e dell'abitare (art. 46 legge regionale 11/2016). Soltanto un approccio integrato, nell'analisi dei bisogni, nelle scelte degli obiettivi e delle priorità d'intervento e nell'adozione degli strumenti attuativi, può permettere di fornire risposte appropriate alla complessità dei bisogni sociali.
- Costruire un sistema fondato su criteri e modalità comuni, che contrasti l'attuale frammentazione delle risposte e la loro differenziazione a livello territoriale. Un sistema che garantisca l'accesso unificato ai servizi e la conoscenza degli interventi, che operi attraverso progetti personali redatti con la partecipazione attiva della persona e/o della sua famiglia.
- Attivare un unico strumento di raccolta di tutti i dati sanitari e sociosanitari, da mettere a disposizione della Regione per garantire l'integrazione socio sanitaria e per pianificare e gestire i percorsi personalizzati assistenziali e di cura.
- Realizzare l'integrazione istituzionale, organizzativa e professionale tra i servizi, per garantire apporti multidimensionali e multidisciplinari nel processo di definizione e di implementazione delle risposte alle persone, alle famiglie e alle comunità locali.
- Favorire lo sviluppo di comunità, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti che, a vario titolo, sono chiamati a svolgere un ruolo nel riconoscimento e nell'affermazione dei diritti sociali. L'accesso ai servizi deve essere assicurato non solo tramite la capacità di accogliere e orientare, ma anche svolgendo funzioni di accompagnamento e mediazione verso l'utilizzo delle opportunità presenti nei territori. Occorre entrare a contatto diretto con i luoghi di vita delle persone, privilegiando soluzioni prossimali che permettano la permanenza nel proprio contesto ambientale e relazionale. In tal senso andrebbero anche colte le opportunità che si verranno a creare, sul medio-lungo periodo, con la prevista riorganizzazione obbligatoria della Medicina convenzionata.

lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime – art. 2 e art. 9 legge regionale del 19 marzo 2014 n. 4", la Regione ha previsto l'erogazione di un "contributo *una tantum"* a favore dei minori orfani di vittime di femminicidio, con l'obiettivo di riconoscere quest'ultimi un contributo pari a 10.000 euro con uno stanziamento totale di 400.000 euro. A tal fine sono stati pubblicati due avvisi pubblici per la presentazione delle domande (determina dirigenziale 23.11.2016 n. G 13901 e determina dirigenziale 24.11.2017, n. G16124 - Direzione Salute e Politiche Sociali).

Con il secondo Avviso nel 2017, è stato elevato il limite di età previsto dal precedente avviso ed esteso, quindi, il contributo ai figli maggiorenni fino ai 29 anni di età, orfani di femminicidio. Le risorse totali stanziate ammontavano a 240.000 euro. L'importo del contributo era rimasto invariato. L'ultimo avviso si è chiuso il 30 ottobre 2018.

Negli anni 2018 e 2019 l'Amministrazione regionale ha proseguito nell'azione di sostegno al *target* sociale in questione attraverso un'azione di sistema strutturata e rendendosi parte attiva nell'erogazione dei contributi: ha creato una rete di scambio con gli uffici giudiziari (Procura presso il Tribunale per i minorenni e la Procura Generale) al fine di rintracciare i soggetti beneficiari e prendere contatti con gli stessi al fine di attivare le procedure di erogazione.

I contributi ammontano ad un importo *una tantum* di 10.000 euro per i nuovi beneficiari e un importo annuale di 5.000 negli anni a seguire, fino al compimento del ventinovesimo anno di età. Le risorse economiche stanziate dalla Regione per quest'azione di sistema, nell'anno 2018 (Direzione Segretario Generale, determinazione 22.11.2018, n. G15051), sono state pari a 180.000 euro. Incaricata dell'erogazione è la società Lazio Innova SPA.

Centri per la Famiglia

Quanto ai Centri per le famiglie l'avvio della creazione dei Centri per le famiglie sul territorio regionale del Lazio risale al "Pacchetto famiglia" 2014 che fissa la realizzazione dell'obiettivo strategico di *Valorizzazione delle famiglie [...] attraverso la realizzazione di n. 6 "Centri Famiglia* (uno per la Capitale ed uno per ogni capoluogo di provincia).

Vari gli interventi susseguitesi al fine di consolidarne l'attività e promuoverne la diffusione (D.G.R. 658/2014 e D.G.R. n. 213 /2017). Da ultimo il Piano sociale regionale per il triennio 2019-2021 "Prendersi cura, un bene comune", prevede la promozione ed il rafforzamento della rete dei Centri per la famiglia attraverso il finanziamento statale e regionale del progetto "Famiglia al centro" in materia di affidamento familiare.

Le notizie in merito a questi servizi nel Lazio sono frammentate e poco strutturate con un piano di comunicazione territoriale di tipo capillare; ciò ha comportato difficoltà nel reperire informazioni più dettagliate al riguardo, e denota una fragilità stessa del servizio che, in quanto tale, per essere il più vicino possibile agli utenti ha bisogno di avvalersi anche buone campagne di comunicazione e di sensibilizzazione.

In tale quadro dal novembre 2019 è stato avviato a Rieti il progetto "Centri famiglia" nell'ambito del Consorzio Sociale RI/1, finanziato dalla Regione. Il Progetto è incentrato sul sostegno alle famiglie, alla genitorialità e ai bambini; prevede il potenziamento delle attività di sostegno già presenti nella struttura "Spazio famiglia" del Comune di Rieti (doposcuola, sostegno psicologico a singoli e famiglie, Laboratori culturali e ricreativi per minori (6-13 anni), mediazione familiare, consulenza psicologica e legale, corso di sostegno alla genitorialità). L'accesso ai "Centri famiglia" avverrà tramite i Servizi sociali dei vari Comuni facenti parte del Consorzio Sociale RI/1.

Nella città Roma sono attivi cinque Centri per la famiglia del servizio pubblico dislocati ciascuno in un municipio diverso. Sono ben al di sotto della copertura territoriale necessaria in quanto Roma amministrativamente è strutturata in 15 municipi. Tuttavia, la Direttiva n.4/2018 del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale prevede, nell'ambito della progettualità della legge. 285/97, la realizzazione in ciascuna municipalità almeno un Centri per la famiglia di primo livello.

Nella provincia di Viterbo invece le attività sono promosse dai comuni di Vetralla e Capranica: "Famiglia al Centro" è stata inaugurata nel 2019 ed è concepita come una comunità di pratica familiare. Promossa dal distretto socio sanitario VT4. La finalità generale del progetto è quella – attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti del privato sociale - di creare un punto stabile di accoglienza per le famiglie e la comunità, articolato in due sedi logistiche principali e succursali, capaci di dare informazioni e di orientare ai diritti e ai Servizi sociali e Socio-Sanitari territoriali e che, in una logica di *welfare community*, sappia valorizzare la risorsa famiglia e aggregare la comunità attorno ai bisogni dei suoi componenti più fragili favorendo lo sviluppo di un incubatore naturale per l'associazionismo delle famiglie, dei giovani e degli anziani.

Complessivamente i Centri per la famiglia attivi al 2020 nella regione ammontano a 13.

***

1.4.14 *Regione Abruzzo*

Quadro normativo

La Regione Abruzzo riconosce e sostiene la famiglia fondata sul matrimonio, conformemente alle disposizioni dell'art. 29 della Costituzione. In tale contesto, lo Statuto della Regione Abruzzo, approvato con la legge regionale 28.06.2006 n. 38/1 e con legge regionale 12.09.2006 n. 43/2, statuisce che *La Regione […] riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona; contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell'infanzia; promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni* (art. 7, comma 1).

La legge statutaria si pone in continuità con la politica già avviata da quella che è considerata la legge quadro sulla famiglia per la Regione Abruzzo, ovvero dalla legge regionale n. 95/1995 che, nel riconoscere il ruolo sociale della famiglia, impegna la Regione a predisporre *una organica politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni* (art. 1). Il testo detta principi tesi al sostegno ed alla promozione della natalità e della genitorialità, al miglioramento della qualità di vita delle famiglie e delle donne, al sostegno psicologico e socio assistenziale delle famiglie, gruppi o categorie di esse che versino in particolari difficoltà o si manifesti il rischio di marginalità sociale.

Nell'ambito delle finalità di cui sopra si collocano diversi provvedimenti regionali che caratterizzano il *welfare* sociale e familiare della Regione Abruzzo. In particolare si segnalano interventi a sostegno della famiglia, della natalità e della genitorialità, quali: la concessione di "Buoni Servizio", volti a favorire l'utilizzo dei servizi integrativi al nido (Spazio bambini e Centri per bambini e famiglie) e ludoteche (D.D. 07.12.2018 n. 199/DPF013); la concessione di "Buoni Fornitura" di beni di prima necessità per bambini fino a 3 anni, per gestanti in difficoltà e madri sole in situazioni di disagio, (D.G.R. 26.09.2016 n. 617, per l'anno 2016, e con D.G.R. 24.11.2017 n. 677, per l'anno 2017). In tale ambito si evidenzia anche il Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia per l'anno 2019 (approvato con la D.G.R. 15.07.2019 n. 404), in continuità con gli interventi già programmati e in corso di realizzazione con il Fondo 2016, 2017 e 2018, al fine di rafforzare le azioni destinate a favorire la natalità, attraverso un più attento sostegno alla genitorialità.

Grande importanza viene inoltre rivolta alle situazioni di disagio all'interno di nuclei familiari con componenti affetti da disabilità o bisognosi di assistenza. In tale ambito intervengono la legge regionale n. 43/2016 la quale riconosce e sostiene il ruolo del *caregiver* familiare e la legge regionale n. 44/2013 che istituisce l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, avente

il compito, tra gli altri, di studiare e analizzare la condizione delle persone disabili e delle loro famiglie, oltre che predisporre le conseguenti azioni volte a garantire i loro diritti.

Il governo regionale è intervenuto anche a tutela dei minori vittime di violenza assistita (nel quadro generale della lotta contro ogni forma di maltrattamento ed abuso a danno di minori) pubblicando delle Linee guida volte a definire gli indirizzi operativi agli operatori dei servizi territoriali, socio-sanitari, scolastici ed educativi, per realizzare interventi che siano tempestivi, uniformi, e intersettoriali.

A tal fine il documento prevede l'istituzione dei Nuclei Tutela Minori (NTM) su base provinciale *come polo qualificato nell'ambito del maltrattamento ed abuso all'infanzia attraverso un protocollo d'intesa operativo tra Comune capoluogo, la Asl, l'USSM. I NTM dovranno essenzialmente svolgere funzioni di consulenza e supporto agli operatori del proprio territorio con particolare attenzione alla rilevazione del problema ed alla costruzione di progetti di intervento coerenti e funzionali*.

Centri per la famiglia

Gli interventi relativi alla istituzione dei Centri per la famiglia sul territorio abruzzese si possono inserire nel quadro legislativo ed attuativo della su menzionata legge regionale ad hoc sulla famiglia n. 95/1995; legge che (seppur non li ha previsti espressamente) ha favorito il potenziamento dell'attività dei consultori anche attraverso altre strutture quali centri educativi, sociali ecc. pubblici o privati.

I primi nove veri e propri Centri per la famiglia nella regione furono avviati invero per prima volta nel 2016, grazie all'Avviso pubblico, diretto agli Enti referenti degli Ambiti Territoriali Sociali e finalizzato alla promozione e all'introduzione nella Regione Abruzzo di Centri per la famiglia in attuazione dell'intesa assunta nella Conferenza Unificata del 31.07.2015 n. 81/2015 . A questo è seguito un secondo avviso pubblico nel 2018 che prevedeva l'attivazione di altri 15 Centri.

Con la recente deliberazione della Giunta regionale n. 74/2019, in attuazione dell'intesa assunta nella Conferenza Unificata 31.10.2018 n. 110/CU, la quota del Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia, ripartita a favore della Regione Abruzzo per l'anno 2018, è stata destinata specificatamente alla realizzazione di interventi volti al potenziamento dei Centri per la famiglia nonché, relativamente alle attività di carattere prettamente sociale, dei Consultori familiari, in continuità con le risorse già stanziate negli anni precedenti. La Regione contribuisce con un cofinanziamento pari al 20% delle somme stanziate a livello nazionale.

La predetta deliberazione, in particolare l'allegato A, determina a tal fine gli indirizzi programmatici per la destinazione della quota del Fondo attribuita alla Regione (108. 467 euro circa) e demanda al

Servizio per le Politiche del Benessere Sociale del Dipartimento per la salute ed il *Welfare* la predisposizione di apposito Avviso.

La deliberazione si pone in continuità con le azioni già programmate con la deliberazione dirigenziale del Dipartimento politiche per la salute e il *welfare* n. 199/DPF013 del 17.12.2018 (nonché con le D.G.R. n. 617/2016 e D.G.R. n. 677/2017) che introduceva il Piano di interventi regionali per la famiglia.

La gestione dei Centri per la famiglia avviati risulta prevalentemente mista (pubblico-privato sociale): sono concepiti come luoghi in cui i servizi pubblici locali, eventualmente coadiuvati da Associazioni di volontariato, Associazioni culturali, Organizzazioni del privato sociale, organizzano incontri e progetti sociali, in base alle esigenze locali più rilevanti. Tra le attività proposte vengono privilegiate: organizzazione di seminari ed incontri con esperti per fornire un sostegno nella relazione educativa con i figli, scambio di esperienze tra famiglie, laboratori pratici dedicati agli adulti, momenti educativi con i propri figli, insieme ad altre famiglie, attraverso l'utilizzo del gioco, della narrazione, della musica e di ogni altra forma espressiva. Sono spazi concepiti per incoraggiare la partecipazione attiva della comunità locale e favorirne il benessere, in chiave di prevenzione della marginalità e dell'esclusione. La finalità generale è quella di favorire una politica dei servizi che metta al centro le famiglie, non soltanto come destinatarie di interventi ma anche come risorse strategiche di coesione sociale.

L'obiettivo generale consiste nell'offrire uno spazio di opportunità per dare origine a relazioni significative tra persone, famiglie, generazioni e servizi, in collegamento attivo con l'associazionismo e il volontariato del territorio di distretto, in un'ottica di prevenzione dei fattori di rischio e di emarginazione.

Le indicazioni di massima indicate nell'avviso pubblico per le attività dei Centri per la famiglia erano finalizzate alla realizzazione di:

- Forme di mutuo aiuto;
- Supporto alla richiesta di informazioni sui servizi forniti dall'Ambito Territoriale Sociale e sui bisogni sociali espressi dalle famiglie presenti nel territorio;
- Supporto alle famiglie nei compiti educativi e di cura, realizzando attività mirate alla tutela e al sostegno della persona e della famiglia in difficoltà;
- Valorizzazione delle risorse della famiglia e della comunità mediante lo sviluppo delle reti di sostegno;
- Attivare forme di protezione sociale delle famiglie che presentano scarsi supporti parentali, delle famiglie senza figli, dei nuclei derivanti da convivenze di fatto, delle famiglie ricostituite dopo un divorzio, dei single, delle famiglie mono-genitoriali, delle famiglie di cittadini stranieri.

Ogni "Centro per le famiglie" ha come obiettivi specifici quello di:

- *informare* e *orientare* le famiglie sui servizi e le risorse del territorio;
- *promuovere* il benessere delle famiglie attraverso diversi servizi di sostegno alle competenze genitoriali, attivando forme di protezione sociale anche delle famiglie che presentano scarsi supporti parentali;
- *favorire* lo sviluppo delle risorse della comunità attraverso forme di Auto Mutuo Aiuto;
- *integrare* e *potenziare* le attività dei servizi territoriali e specialistici in un'ottica di prevenzione del disagio familiare e dei bambini;
- promuovere *la cultura dell'accoglienza* e della solidarietà nelle comunità locali.

Le attività proposte dal "Centro per le famiglie" sono:

- *Front Office* (attività di sportello, con apertura 3 volte la settimana per due ore per sede).
- Ludoteca (attività di laboratorio in spazi dedicati e attrezzati per incontri tra adulto e bambino attraverso l'animazione ludica, aperto 3 volte la settimana per 2 ore per sede).
- *Counselling* (alla coppia, alla famiglia, sostegno alle competenze genitoriali, ai singoli e alle coppie, ai nonni).
- Mediazione Familiare.
- Consulenza psicologica e Psicoterapia Familiare.
- Consulenza Legale.
- Incontri tematici di gruppo per adulti, per minori e per le coppie.
- Centro di ascolto sulla violenza di genere.
- Centro di ascolto per uomini maltrattanti (progetto sperimentale).
- Progetto Adotta una Famiglia (reperire sul territorio famiglie che si rendono disponibili ad aiutare, affiancandole, nuclei familiari in difficoltà a seguito di attività di formazione per le famiglie, almeno tre giornate).
- Gruppi di Auto Mutuo Aiuto.

Nel 2020 risultano attivi complessivamente 24 Centri per la famiglia

***

1.4.15 *Regione Molise*

Quadro normativo

Lo Statuto della Regione Molise, introdotto con la legge regionale del 17/04/2014 n. 10, statuisce che *la Regione assicura la tutela della salute e la promozione di un adeguato sistema di protezione sociale,*

con particolare riguardo […] al riconoscimento ed alla valorizzazione della famiglia come definita dalla Costituzione, in particolare mediante adeguate misure di sostegno alla funzione educativa e di cura dei figli e degli anziani (art. 6, lett. c).

Pur non essendo dotata di una vera e propria legge organica, di cornice in materia di famiglia, la Regione Molise negli ultimi anni ha promosso una crescente valorizzazione della famiglia quale soggetto unitario e fondamentale rilevanza sociale, attraverso l'attivazione di strumenti volti a sostenerla, quali i servizi per l'infanzia, per la disabilità, attraverso misure tese a favorire la conciliazione dei tempi di vita familiare e lavoro, nonché attraverso l'attivazione di sostegni per gli anziani o soggetti in stato di bisogno a carico di nuclei familiari.

In particolare, grazie alle risorse economiche stanziate dal PAR FSC 2007-2013 e dal POR FESR FSE 2014-2020, ha attivato specifici avvisi pubblici rivolti ai diversi Comuni al fine di favorire l'attivazione di servizi per l'infanzia in tutto il territorio regionale; ha disposto inoltre *voucher* alle famiglie a basso reddito al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Grazie a tali contributi sono stati sviluppati anche servizi integrativi per l'infanzia, come spazi gioco, educatrici domiciliari e familiari, micro-nidi.

Inoltre, la Regione Molise, al fine di favorire le famiglie e le responsabilità genitoriali, ha avviato e sostenuto negli ultimi anni diversi progetti, quali: 1) Progetto "Genitori in carcere" (D.G.R. 09/03/2015 n. 101), a sostegno della genitorialità; 2) Progetto "interventi di sostegno ai genitori con figli disabili" (D.G.R. 29/10/2015 n. 578), volto a promuovere l'integrazione del soggetto disabile nella famiglia stessa, nella scuola e nella società, attraverso servizi di sostegno ed assistenza; 3) Progetto "Linus" (D.G.R. n. 579/2016), per il sostegno alla natalità, soprattutto in presenza di condizioni di disagio e fragilità delle donne e del nucleo familiare; 4) Progetto "un ospedale a misura di bambino – spazio gioco dedicato ai bambini ed ai loro genitori" (D.G.R. n. 359/2017), al fine di sostenere i bambini ricoverati e le loro famiglie.

Viene rivolta molta attenzione anche alle persone anziane conviventi con il nucleo familiare, prevedendo misure di riconoscimento del valore sociale e a sostegno della figura del *caregiver*, riconosciuto con la deliberazione della Giunta n. 310/2017.

Nell'ambito del recente progetto "Azioni ed interventi per il sostegno alle famiglie fragili con figli minorenni", approvato con D.G.R. n. 30/2019, vengono disposte sempre maggiori iniziative per il sostegno delle situazioni di "fragilità" e disagio familiare. Tra questi: i servizi domiciliari; gli interventi di sostegno economico; i servizi per l'alloggio; i servizi semiresidenziali e residenziali; i servizi di

accoglienza, il sostegno e tutela sociale dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap e, più in generale, dei soggetti con disagio e svantaggio sociale (L.R. 07/01/2000 n. 1); i servizi o le prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita (L.R. n. 13/2014).

Centri per la famiglia

Nella Regione Molise non è presente una normativa specifica volta alla creazione e regolamentazione dei Centri per la famiglia, le cui funzioni sono attualmente svolte dai Consultori familiari pubblici le cui attività sono state di recente potenziate dalla deliberazione della Giunta. n. 252/2019 (modificata dalla D.G.R. n. 275/2019); la Regione però intende ampliare e potenziare la rete dei servizi sociali dedicati alla famiglia. A tali fini sono stati assegnate risorse ai Consultori familiari A.S.Re.M. di Campobasso, Bojano, Termoli, Larino, Isernia, Venafro e Agnone, per un importo complessivo pari a 70 mila e 880 euro. Attraverso tali risorse è stato autorizzato e realizzato anche il Centro "*Fare Famiglie*" che viene qualificato dall'Ente regionale quale vero e proprio Centro per la famiglia e definito come Centro regionale per la promozione, il sostegno e il recupero delle funzioni genitoriali. Il servizio è gestito dalla ASREM per il tramite di un appalto assegnato alla Società Cooperativa Sociale SIRIO. Fornisce un servizio di accoglienza e di ascolto volto prevalentemente ad offrire interventi clinici per rispondere ai bisogni delle varie tipologie di famiglie. Il servizio ha sede a Campobasso e promuove percorsi di sostegno e di promozione di benessere, nella quotidianità e nei momenti di crisi della vita familiare, a garanzia della protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Centro è operativo un giorno la settimana e con servizi ridotti anche nelle sedi periferiche di Isernia e Termoli e/o ove richiesto presso i relativi Consultori familiari. Particolare attenzione è rivolta alle attività finalizzate al sostegno della genitorialità nelle famiglie fragili ed all'affido familiare.

***

1.4.16 *Regione Campania*

Quadro normativo

La Regione Campania è intervenuta a modificare l'originaria legge statutaria in un'ottica di innovazione e propensione a sostenere la famiglia in un contesto sociale sempre in evoluzione. In particolare, l'attuale Statuto della Regione Campania, approvato con legge regionale 28.05.2009 n. 6, prevede *il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto*

dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi (art. 8, co. 1, lett. e).

La Regione Campania non si è dotata di una legge *ad hoc* sulla famiglia, tuttavia il quadro normativo in materia di politiche per la famiglia rivela come il governo regionale promuova il sostegno, la tutela e lo sviluppo della famiglia, quale soggetto sociale, all'interno del sistema integrato del *welfare* regionale. Successivamente all'elaborazione del Piano Nazionale per la Famiglia (2012), infatti, la Regione Campania con la deliberazione della Giunta regionale n. 134/2013, ha approvato il Piano Sociale Regionale per gli anni 2013 - 2015, nel quale si afferma che in materia *le politiche della Regione Campania partono dalla semplice constatazione che per favorire il benessere del cittadino (minore, anziano, disabile), la sua vita, le sue scelte, la sua crescita complessiva, bisognava puntare innanzitutto alla prospettiva di sostenere il sistema famiglia, intesa come luogo di relazioni fondamentali e significative per la formazione, l'identità e la crescita*, chiarendo espressamente il ruolo riconosciuto alla famiglia.

In tale ottica, avuto riguardo alla globalità delle esigenze familiari (conciliazione dei tempi lavorativi e di cura familiare, sostegno e sollievo delle famiglie con a carico minori e persone non autosufficienti) e nell'ottica di promuovere l'occupazione femminile, la Regione, nell'ultimo decennio, ha posto in essere, a più riprese, una consistente opera di consolidamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia ed in favore delle famiglie, con misure volte a potenziare i servizi dedicati a tale utenza, sia quantitativamente e qualitativamente, nonché diversificandone l'offerta. La Regione ha attuato inoltre misure di sostegno per le persone non autosufficienti con azioni a supporto dei servizi domiciliari e contributi economici.

Inoltre, sul piano più generale del *welfare* sociale, con la legge regionale n. 11/2007 (*legge per la dignità e la cittadinanza sociale*), il governo campano intende disciplinare la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali (semplificato, potenziato e modernizzato dalla legge regionale n. 15/2012) attraverso la promozione della pari dignità sociale della persona, delle pari opportunità e dell'effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, nonché attraverso la prevenzione, la riduzione e la rimozione delle cause di rischio di emarginazione, di disagio e di discriminazione.

Nell'ambito delle finalità di cui sopra si pongono diversi provvedimenti regionali a sostegno dell'infanzia e dei soggetti disabili o bisognosi di assistenza volti: a finanziare i *voucher* per la frequenza di asili nido e micro-nidi (Avviso pubblico "Nidi e micronidi: voucher di servizio" approvato con la D.D. n. 10/2018); a riconoscere e sostenere il ruolo del *caregiver* familiare (L.R. n. 33/2017); l'approvazione di "Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-36 mesi) nell'ottica della

conciliazione tra tempi di vita e di lavoro", per favorire la creazione di una rete integrata di servizi socio educativi per la prima infanzia, volti a promuovere il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione tra esigenze lavorative e familiari (D.G.R. n. 2067/2008); la concessione ai Comuni di contributi a sostegno degli interventi di costruzione e gestione degli asili nido, nonché micro-nidi nei luoghi di lavoro (D.G.R. n. 2300/2007); potenziamento dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori (Regolamento regionale n. 618/2006).

In merito ai *target group* orfani di crimini domestici, minori vittime di violenza assistita e famiglie affidatarie e vittime di figlicidio il governo campano non è rimasto del tutto silente ma gli interventi sono di portata generale, finalizzati al sostegno ed all'accompagnamento scolastico o formativo in favore dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti delle vittime di violenza di genere. La Giunta Regionale, inoltre, con deliberazione n. 1164/2005 ha pubblicato le "linee di indirizzo e programmazione in materia di maltrattamenti e abusi nei confronti dei minori"; tale documento annovera tra le forme di abuso psicologico la violenza assistita, in particolare nell'ambito domestico.

Il testo evidenzia come la qualificazione di una *situazione di vittimizzazione da violenza assistita* sia strettamente legata infatti alla relazione affettiva e/o di fiducia esistente tra il bambino, l'autore della violenza e la vittima (p.5 vedasi *infra* scheda regionale).

Il documento prevede l'istituzione di un Coordinamento Regionale in materia di Maltrattamento e Abuso nei confronti dei Minori con gli enti, le istituzioni e le organizzazioni coinvolte. Tale Coordinamento oltre a costruire una rete integrata di supporto a tali emergenze, prevede anche azioni di monitoraggio territoriale, di formazione e di informazione su tale fenomeno.

Con specifico riguardo alle famiglie affidatarie dei minori vittime di violenza assistita sono previsti percorsi (gestiti in équipe integrata) di sostegno nelle loro funzioni protettive, e educative. È previsto infine "l'accompagnamento del minore e del genitore protettivo (se presente) nell'eventuale percorso giudiziario penale per l'accertamento del reato, percorso in cui il minore è al tempo stesso parte lesa e testimone.".

Centri per la famiglia

Il governo campano con la legge regionale n. 11/2007, "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale", ha previsto l'attivazione di servizi sociali professionali e segretariato sociale per informazione, la consulenza e la presa in carico del singolo e dei nuclei familiari, nonché del servizio di pronto intervento sociale per emergenze personali e familiari. La deliberazione della Giunta del 29.12.2015, n. 869 ha dato concretezza alle disposizioni della legge regionale n. 11/2007 con l'approvazione Piano Sociale regionale 2016/2018 il quale prevede espressamente l'implementazione di servizi sociali innovativi di

sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, tra i quali i "centri territoriali per la famiglia" (Asse strategico 2.3 "Povertà e Inclusione sociale"). I Centri rientrano tra le misure, quale anche la mediazione familiare, volte ad integrare il modello di adozione sociale – Sostegno Precoce alla Genitorialità – (D.G.R. n. 2063/2006) ed aiutare i nuclei familiari multiproblematici a sviluppare le loro competenze parentali, allontanando il rischio di allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare o facilitarne il rientro).

Si percepisce ancora l'assenza di una pianificazione territoriale adeguata tra i vari enti territoriali e la Regione. Esistono infatti iniziative finanziate dai comuni, molto sovrapponibili al servizio dei Centri per la famiglia ma che non rientrano in una gestione regionale. Questi hanno una gestione mista pubblico-privato sociale ed una organizzazione uniforme e coordinata a livello regionale.

I Centri per la famiglia della Regione Campania sorgono in zone servite dal trasporto pubblico. Hanno una attività di comunicazione esterna principalmente focalizzata alla stampa di materiale informativo. Non si sono riscontrate attività promozionali dei servizi attraverso l'utilizzo di piattaforme web e social.

Gran parte dei Centri per la Famiglia sono concentrati nella provincia di Napoli dove sono presenti i "Centri territoriali per le famiglie": ben 10 realtà– una per ciascun municipio - pensate ed organizzate dal Servizio per l'infanzia e l'adolescenza del Comune. Tale servizio promuove l'accompagnamento alla genitorialità, facilitando e sostenendo con diverse attività le relazioni familiari, sia di coppia, sia tra genitori e figli, con particolare attenzione alle crisi familiari, quali separazione, divorzio, affidamento dei figli o in qualsiasi fase del ciclo di vita familiare in cui eventi particolari possono mettere in discussione gli equilibri tra i membri del nucleo familiare. Un apposito portale di informazione "Crescere a Napoli" è stato poi attivato dall'Assessorato alle politiche sociali per offrire una serie di informazioni alle famiglie per vivere meglio la città.

La regione Campania nel 2019 segnala come attivi n. 19 Centri per la famiglia.

***

1.4.17 *Regione Basilicata*

Quadro normativo

Lo Statuto della Regione Basilicata, modificato da ultimo con la legge regionale 17.11.2016 n. 1, sancisce che la Regione *riconosce, tutela e valorizza lo specifico ruolo sociale della famiglia; tutela la maternità e l'infanzia* (art. 5, comma 6).

Tale visione della famiglia rispecchia l'orientamento espresso dal governo regionale con i precedenti interventi legislativi in materia, in particolare con la legge regionale n. 4/2007 che disciplina la "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale". La norma, infatti, tra i principi ispiratori delle politiche sociali integrate annovera la *valorizzazione della vita familiare e del contesto di stabili relazioni affettive, nelle forme previste dalla legge, quali dimensioni privilegiate per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, la promozione dell'autonomia e della vita indipendente delle persone*, dando quindi evidente risalto alla rilevanza che per il governo lucano assume la famiglia quale riferimento unitario, sociale e relazionale, fondamentale per il benessere dei suoi componenti. Nessuna presa di posizione espressa appare circa la concezione tradizionale o più innovativa della famiglia, genericamente riconosciuta nelle *forme* di legge.

Quanto alle politiche per la famiglia, la Regione Basilicata si è dotata di una legge quadro specificatamente dedicata alla materia, la legge n. 45/2000, titolata "Interventi a favore della famiglia". Tale testo conferma il ruolo sociale, culturale ed economico della famiglia, attuando strumenti regionali di programmazione (in ambito socio assistenziale, sanitaria, culturale e territoriale) di interventi incentrati all'inclusione della famiglia nella realtà socio assistenziale e di interventi incentrati a dare risposta a diverse tipologie di bisogni. A tal fine prevede azioni dirette a favorire la formazione di nuove famiglie, all'incentivazione all'acquisto ed all'allestimento della prima casa per le giovani coppie, alla valorizzazione ed al riconoscimento del lavoro domestico, al sostegno alla genitorialità, attraverso iniziative di mutuo aiuto alle famiglie (banche del tempo, scuole per genitori, nidi di famiglia, madri di giorno, taxi collettivi ecc.), nonché azioni tese all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di persone che abbiano dedicato in via esclusiva cure e tempo a minori o a soggetti non autosufficienti nell'ambito del proprio nucleo familiare.

In tale ottica si inseriscono la maggior parte dei successivi interventi normativi ed amministrativi che definiscono il *welfare* sociale e familiare lucano nell'ultimo decennio. Tra gli atti di riferimento, rilevanza principale assume la citata legge regionale 14.02.2007 n. 4 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale". Il testo prevede la riorganizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari nell'ottica di una risposta sempre più incisiva *unitaria e continuativa ai bisogni di sostegno, di cura, di assistenza, di salute e di benessere delle persone e delle famiglie*, *attraverso l'impegno congiunto e coordinato delle istituzioni, delle strutture di servizio, delle comunità locali e delle formazioni sociali* (art.1). Vari gli ambiti interessati, quali: i servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di diffondere asili nido, micro-nidi ed ogni altro servizio di supporto la disabilità e la non autosufficienza, attraverso il potenziamento degli interventi domiciliari e la previsione di un "assegno di cura"; la conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari, attraverso una particolare attenzione alla possibilità di

reinserimento nel mondo lavorativo di soggetti precedentemente impegnati alla cura di soggetti non autosufficienti (minori, disabili ed anziani) presenti nel proprio nucleo familiare.

La Regione Basilicata inoltre ha posto in essere interventi specifici per gli adolescenti e le famiglie in condizione di disagio economico e sociale prevedendo: azioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo (L.R. 30.11.2018 n. 43); l'istituzione del nido familiare con "*tagesmutter* - mamma di giorno" (L.R. 02.08.2016 n. 16); l'attivazione di un Piano straordinario per la disabilità, per sostenere l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa e l'autonomia personale dei disabili (L.R. 09/02/2016 n. 3); interventi a favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento (L.R. 12.11.2007 n. 20).

Si evidenzia anche il Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 (preceduto dal Programma Operativo FESR 2007-2013), il quale rivolge particolare attenzione all'inclusione sociale dei soggetti e delle famiglie in difficoltà, con azioni tese al *miglioramento delle dotazioni strutturali e dei servizi a favore delle fasce svantaggiate ed economicamente fragili* (Asse 7, obiettivo tematico 9).

In materia di violenza domestica la Regione va menzionata in quanto, nel più ampio quadro alla lotta di genere ha posto attenzione specifica alla tutela dei minori coinvolti, quindi vittime di violenza assistita (se non vittime dirette). Il governo lucano ha in fatti approvato il Piano strategico regionale per gli anni 2018-2020 (D.G.R. 17.05.2018, n. 427) prevedendo tra gli assi di azione che siano realizzate misure specifiche di *protezione e tutela delle/dei minori vittime e/o testimoni di violenza intrafamiliare*. Ha inoltre previsto lo strumento di identificazione e monitoraggio, una "scheda unica di rilevazione violenza e maltrattamenti" da sottoporre all'utenza che si rivolge ai servizi territoriali o centri antiviolenza, che prevede la rilevazione della presenza di minori, vittime di violenza assistita o vittime di crimini domestici. Ha infine istituito "l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori" presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, di supporto al governo regionale nella programmazione e monitoraggio degli interventi in materia.

Centri per la famiglia

L'indagine sui siti istituzionali della Regione lucana non ha rilevato la presenza di una normativa *ad hoc* di istituzione dei Centri per la famiglia.

Sul territorio lucano le funzioni definite come proprie dei Centri per le Famiglie dal Piano Nazionale per la Famiglia del 2012 sono svolte in via principale attraverso i Consultori familiari, in collaborazione con gli organismi del Terzo settore. I Consultori sono presenti in ogni Distretto socio sanitario e la loro organizzazione è stata revisionata con deliberazione della Giunta regionale 27/05/2008 n. 755; l'atto individua quattro macroaree di azione, tese, rispettivamente: a ridurre le interruzioni di gravidanze di

donne prive di possibilità economiche e sociali; a sostenere la genitorialità e la coniugalità; ad attivare servizi per adolescenti e genitori; a promuovere azioni di formazione all'assistenza multiculturale rivolta agli operatori dei consultori.

La fase di transizione organizzativa per i consultori familiari presenti sul territorio lucano è continuata con il "Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015" in vista di includere gli stessi in un *sistema interconnesso più ampio e ripensare la relativa autoreferenzialità dell'attività consultoriale per giungere a forme più integrate.*[48] Il consultorio, quindi, deve costituire una base di partenza a partire dalla quale dare luogo ad un'evoluzione organizzativa in senso dipartimentale verso sistemi intersettoriali del servizio Sanitario, ad ampliare le proprie competenze e servizi.

La regione è organizzata in 7 distretti sanitari, ciascuno ha attivato degli sportelli chiamati " Spazio Famiglia". Tali sportelli, nella logica di quanto previsto dal Piano Regionale integrato, offrono servizi quali: Accoglienza, informazioni, consulenze individuali e di coppia, mediazione familiare, sostegno alla funzione genitoriale, spazio di sostegno alla famiglia affidataria o adottiva, sostegno psicologico, sociale, educativo/formativo, agli immigrati nella fase dell'adattamento, incontri con genitori ed insegnanti.

Emerge dunque la consapevolezza che l'integrazione tra i servizi socio sanitari sia dunque una necessità per organizzare risposte ed interventi fondati sul riconoscimento delle persone nella loro globalità ed in rapporto ai loro contesti di vita.[49]

Interessante è il progetto "Famiglia al centro", realizzato dall'Università Popolare Lucana e patrocinato dal Sert dell'Asp, dal Cestrim, dall'Unitalsi, da Rete Telematica e dall'Associazione "Rose di Atacama", del quale si rinviene la presentazione sul sito regionale. Il progetto si propone di creare una rete tra le famiglie e le associazioni della città di Potenza attraverso la creazione dell'Associazione "Famiglia al Centro", con la specifica missione di rilevare, analizzare e sostenere, a cura delle stesse famiglie, disagio e difficoltà di tipo psico-socio-economico (dipendenze, usura, integrazione, disoccupazione).

Nonostante tale processo in atto, la Basilicata ad oggi ha realizzato l'apertura di solo n. 2 Centri per la famiglia: uno a Matera e l'altro nella città di Potenza

Il "Centro delle famiglie" di Matera fu inaugurato nel 2011, a gestione esclusivamente pubblica è stato allestito al primo piano del palazzo municipale ed è dotato di un computer, una sala lettura con poltrone e divano e di alcuni giochi. I servizi offerti riguardano informazione e accoglienza,

[48] "Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015 Ammalarsi meno, curarsi meglio", pag. 48. Approvato con D.C.R. 24 luglio 2012 n. 317 pubblicata sul BUR n. 32 del 1° settembre 2012.
[49] Idem pag. 23

presentazione delle opportunità offerte dal territorio, sostegno alla genitorialità, consulenza educativa e laboratorio linguistico, servizio di consulenza legale.

Il Centro per le famiglie di Potenza denominato "Spazio Famiglia" offre servizi di accoglienza, informazioni, consulenze individuali e di coppie, servizi di mediazione familiare, sostegno alla funzione genitoriale e incontri con genitori ed insegnanti.

***

1.4.18 *Regione Calabria*

Quadro normativo

Il nuovo Statuto della Regione Calabria, introdotto con la legge regionale statutaria del 19.10.2004 n. 25, riguardo alla famiglia si limita a fissare tra le finalità e gli obiettivi che la Regione persegue quello di *dare sostegno alla famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi* (art. 2, comma 2, lettera c). Nulla aggiunge sul modello di famiglia riconosciuto o sul ruolo sociale ad essa attribuito.

La legge di cornice sulla famiglia, la n. 1/2004, di cui la Regione si è dotata è, invece, esaustiva nel dare una definizione e nel delineare la concezione del ruolo riconosciuto alla famiglia dal governo calabrese. La norma afferma, infatti, che la Regione *riconosce e sostiene come soggetto sociale essenziale la famiglia fondata sul matrimonio in qualità di istituzione primaria per la nascita, la cura e l'educazione dei figli e per l'assistenza ai suoi componenti*. In tale ottica la Regione recita la norma, *promuove il servizio pubblico alla famiglia, predispone e attua iniziative e procedimenti mirati alla tutela dei componenti della famiglia, attraverso una organica e mirata politica sociale per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni […].* Si rileva comunque una continuità tra le disposizioni dello Statuto con la legislazione precedente.

A tal fine, dispone il testo della legge, la Regione nell'ambito delle politiche per la famiglia favorisce la natalità, la solidarietà fra le generazioni, l'invecchiamento attivo, sostiene la genitorialità e la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, sostiene l'assistenza domiciliare, tutela il lavoro domestico, favorisce la formazione delle famiglie mediante la rimozione di tutti gli ostacoli di carattere abitativo, economico e della salute che creano difficoltà nel corso della vita familiare; sostiene le situazioni familiari disagiate di famiglie numerose, o con a carico portatori di handicap, famiglie con anziani soli, famiglie monogenitoriali con figli minori (art. 1).

Nell'ambito delle finalità di cui sopra la Regione Calabria ha realizzato e periodicamente riorganizza l'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali, con lo scopo di garantire alle persone ed alle famiglie un graduale miglioramento delle condizioni e della qualità di vita, di contrastare le discriminazioni sociali, di eliminare o ridurre lo stato di bisogno e il disagio individuale (L.R. 26.11.2003 n. 23).

In tale quadro si inseriscono la maggior parte degli interventi normativi posti in essere, volti tra l'altro: alla qualificazione e lo sviluppo di servizi educativi per la prima infanzia (L.R. 29.03.2013 n. 15); alla tutela dei minori, anche attraverso l'Istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori (L.R. 01.02.2017 n. 2); alla promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo (L.R. 16.05.2018 n. 12); all'introduzione di misure volte a contrastare la povertà (L.R. 03.08.2018 n. 27, L.R. 02.05.2013 n. 19, D.G.R. 10.08.2018 n. 381).

Centri per la famiglia

La ricerca *web* non rivela l'esistenza di interventi legislativi o amministrativi *ad hoc* sui Centri per la famiglia da parte del governo calabrese. Le risultanze del rapporto di monitoraggio sulle politiche per la famiglia attuate dalle regioni e province autonome, realizzato dall'Istituto degli Innocenti per il Dipartimento per la famiglia nel 2018, rivelano che la Regione Calabria ha finanziato ed attivato 5 Centri provinciali che ricoprono il bacino di utenza dell'intero territorio. Nel 2019 in Calabria risultano realizzati n. 7 Centri per la famiglia: di cui tre sono dislocati presso Comuni Capoluogo di Provincia - (Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro) e gli altri quattro presso i Comuni capofila di Ambito Territoriale - Locri, Caulonia e Villa San Giovanni in Provincia di Reggio Calabria, Corigliano-Rossano in Provincia di Cosenza. Carente risulta il servizio di comunicazione dell'esistenza e dell'attività di tali centri; ciò non ha consentito un adeguato approfondimento in merito alle peculiarità dei centri stessi. La fonte di finanziamento di tali centri è Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia e il Fondo Povertà e Pon Inclusione (Avviso 3 Ann.2018).

Le disposizioni normative di riferimento per la Regione Calabria per la creazione dei Centri per la famiglia vanno rinvenute nella legge regionale 08/09/1977 n. 26, istitutiva dei cosiddetti Consultori familiari e nella legge regionale 02/02/2004 n. 1 sulle "Politiche regionali per la famiglia". Tale legge, all'art.2 prevede di sviluppare, appunto, le finalità dei Consultori pubblici e privati e dei servizi socio-sanitari e assistenziali al fine di favorire l'unità e la stabilità delle relazioni familiari e, quindi, il benessere dei suoi componenti e la solidarietà sociale, e al fine inoltre di predisporre specifici programmi di sostegno in favore di situazioni di particolare disagio originate da accertati motivi psico-

sociali familiari, da povertà o dalla mancanza di autonomia fisica o psichica. Attenzione particolare è infine data alle attività tese a rafforzare le competenze genitoriali in un'ottica di *empowerment*.

La esiguità delle informazioni disponibili non ci ha permesso di attingere ad altre informazioni relative allo sviluppo di tali servizi, né di cogliere linee programmatiche da parte dell'ente Regionale.

Si segnala infine l'esistenza di un servizio particolare presso gli sportelli denominati "Spazio famiglia": il cosiddetto SAM (Servizio Ascolto Uomini Maltrattanti). Questo servizio nasce con l'intento di occuparsi della presa in carico di uomini autori di comportamenti di violenza nelle relazioni di intimità attivando un servizio che possa offrire counseling e percorsi di gruppo psico-educativi rivolti a uomini autori di violenza. In tale servizio gli uomini, che mettono in atto comportamenti di prevaricazione ed abuso nelle relazioni d'intimità, hanno l'opportunità, attraverso strategie mirate e specifiche, di modificare i lori stili comportamentali violenti.

***

1.4.19 *Regione Puglia*

Quadro normativo

Lo Statuto della Regione Puglia, approvato con legge regionale n. 7 del 12.05.2004 (e ss. mm., da ultimo L.R. 20.10.2014 n. 44), sancisce l'impegno della medesima a tutelare *l'infanzia e i diritti dei minori, degli anziani e della famiglia, con adeguate misure di sostegno alle giovani coppie e ai nuclei familiari socialmente svantaggiati* (art. 5). Il testo statutario, quindi, si riferisce alla famiglia limitandosi a riconoscerne *i diritti*.

È la legge quadro sulla famiglia, la legge regionale del 02.04.2004, n. 5 (parzialmente abrogata dalla L.R. n.19/2006, vedasi *infra*), che dona una nozione più esaustiva della famiglia e del ruolo che, secondo il governo pugliese essa assume. La predetta legge, nel definire le finalità che la Regione persegue nell'ambito delle politiche sociali, e più specificatamente familiari, afferma infatti che la medesima *riconosce e garantisce i diritti della famiglia quale formazione sociale di primario interesse pubblico secondo i principi dettati dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione della Repubblica e pone ogni persona umana al centro della sua azione legislativa, politica e amministrativa, in attuazione del principio democratico di cui agli articoli 1 e 2 della Costituzione*. Inoltre, *affermando la basilarità della famiglia nel processo di costruzione sociale,* la Regione *ne riconosce il ruolo di soggetto sociale primario, con funzioni specifiche fondamentali, fondato su legami socialmente assunti di convivenza, solidarietà, mutuo aiuto, solidarietà tra le generazioni, responsabilità nella cura delle persone che la compongono e nell'educazione dei minori*. Al fine di attuare tali principi, *gli interventi regionali di programmazione socio assistenziale, sanitaria, culturale e territoriale saranno orientati alla famiglia*

come ambito di intervento unitario in coerenza con quanto disposto all'articolo 2, comma 1, della L.R. 25/08/2003 n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia) (Art. 1).

Tale visione della famiglia si pone come espressione di un processo di riforma avviato dalla Regione in seguito alla legge n. 328/2000 e concluso con l'emanazione della legge regionale del 10.07.2006, n. 19 che ha introdotto la "Disciplina del sistema integrato per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia". Tale testo ha anche abrogato parzialmente (dall'art. 3 e ss.) le disposizioni della legge quadro sulla famiglia, preservandone i principi e le finalità (articoli 1 e 2), ponendosi quindi come testo di riferimento in materia di politiche familiari. L'obiettivo primario di questo processo regionale di riforma è quello di rafforzare il ruolo della famiglia intesa come risorsa della realtà sociale e protagonista dei processi decisionali e sviluppare i servizi a favore della famiglia. Strumento di attuazione è il Regolamento attuativo regionale n. 4/2007.

Ulteriore strumento di implementazione è stato il Piano di Azione "Famiglie al Futuro" (D.G.R. n. 1176/2011) , un programma di interventi basato sul sostegno alla genitorialità, sulla promozione degli strumenti di conciliazione della vita professionale e delle responsabilità familiari, ma anche sullo sviluppo della rete dei servizi sociali sul territorio, con specifico riferimento ai servizi per la prima infanzia, per la non autosufficienza e sullo sviluppo di politiche specifiche per il contrasto alla povertà.

Il sistema definito con la legge n.19 citata mira a prevenire, rimuovere o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivanti da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza del reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia (art. 1). Il sistema mira, inoltre, a favorire e sostenere il bilanciamento tra esigenze professionali ed esigenze familiari.

A tali fini sono previsti interventi di sostegno sociale, sia di natura economica (assegno di cura, contributi per l'alloggio, servizi del pronto intervento sociale, agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle famiglie numerose) sia di natura assistenziale (servizi di socializzazione e cura per le persone in condizione di povertà, servizi complementari all'assistenza domiciliare di persone fragili di cui il nucleo familiare si fa carico, centri di accoglienza, strutture per minori, strutture per disabili, strutture per anziani, servizi socio assistenziali, tra cui il Centro di ascolto per le famiglie e i servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità). Il titolo II della legge n. 19/2006, infine, è dedicato alla promozione e sostegno dell'associazionismo familiare.

La Puglia è inoltre una tra le poche regioni del sud Italia che ha elaborato programmi innovativi e strutturati per la famiglia: nel 2012 con la deliberazione della Giunta n. 2885 fu approvato il programma attuativo per rendere la Puglia un territorio amico delle famiglie attraverso l'avvio della

sperimentazione dei “Distretti famiglie”[50], promuovere la parità di genere, la conciliazione vita-lavoro e famiglia lavoro. La Regione, con tale programma, ha puntato a determinare un cambiamento culturale realizzando l’obiettivo del *benessere delle persone* attraverso una integrazione delle politiche, operando cioè per connettere le politiche sociali con le politiche di sviluppo, in un processo di integrazione di competenze, capacità, esperienze.

Contestualmente, con la medesima deliberazione è stato approvato uno Schema per l'attribuzione del marchio "Family in Puglia" destinato ai Comuni che attuino iniziative specifiche a sostegno delle famiglie come politiche tariffarie, scontistica e comunque servizi tarati per le famiglie.

A fianco a tali interventi, la Regione, con l’approvazione del Programma Operativo Regione Puglia (POR) FESR-FSE 2014-2020 (nell’ambito dell’Asse prioritario IX: inclusione sociale, la lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione), riserva le priorità di investimento per gli interventi volti all’incremento dell’occupazione e della partecipazione al mercato del lavoro, rafforzamento dell'economia sociale, aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi di cura e socio educativi.

È opportuno riferire che recentemente, in data 25.02.2020 la deliberazione della Giunta n. 220, l’ente regionale ha approvato il “Piano regionale Politiche Familiari 2020-2022”.[51] Il Piano è il frutto di un lungo percorso partecipato, avviato con la legge regionale del 13 luglio 2017, n. 28 (“Legge sulla partecipazione”) seguita a novembre 2018 dalla Conferenza regionale sulla Famiglia che ha aperto la discussione su alcune aree topiche su cui sono stati poi raccolti contributi attraverso la partecipazione anche on line.

La costruzione del Piano ha visto il coinvolgimento, in primis, delle famiglie di Puglia e delle loro rappresentanze associative, dei vari *stakeholder* più rappresentativi, ma anche delle istituzioni territoriali, con la finalità di ascoltare prima e rispondere con coerenza poi ai bisogni rilevati. Il Piano si articola in 4 macroaree su 16 Linee di intervento e un budget complessivo di euro 172.676.407. Il budget complessivo è dato dalla somma della dotazione finanziaria già allocata (risorse impegnate) e il fabbisogno finanziario programmato per ciascun intervento. Un grande investimento per garantire continuità nei servizi già offerti alle famiglie e nuove linee di intervento, nell'ottica di migliorare la condizione di benessere di tutte le famiglie di Puglia.

Le aree individuate sono:

Area1 - Lavoro e natalità. Obiettivo generale dell'Area 1 è dare continuità ai servizi e alle misure di conciliazione vita lavoro, alcune già avviate, altre nuove, per favorire e sostenere prevalentemente

[50] Allegato 1 all’atto di Giunta. Il modello del Distretto Famiglie è stato mutuato da buone pratiche della Provincia Autonoma di Trento, gemellata con la Regione Puglia.
[51] http://www.regione.puglia.it/web/pressregione/pressregione-rss/-/asset_publisher/V2vFLtqdAjTg/content/id/50177036

l'occupazione femminile, alleviandone il carico di cura familiare. Un altro importante obiettivo è quello di promuovere soprattutto nelle giovani generazioni la divisione del lavoro di cura fra uomini e donne.

Area 2 - Famiglie risorse socio educative. Obiettivo generale dell'Area 2 è supportare i genitori nei loro molteplici ruoli così da far emergere una genitorialità matura, consapevole e responsabile, che garantisca la crescita equilibrata dei minori, eviti la povertà educativa e i rischi di violenza intrafamiliare. Alcune azioni del Piano sono inoltre finalizzate a far emergere e valorizzare il protagonismo delle famiglie per rafforzare il sistema di relazioni fra pubblico e privato.

Area 3 - Le politiche fiscali ed economiche a sostegno della famiglia. Obiettivo generale dell'Area 3 è sostenere le famiglie monoreddito e le famiglie numerose con agevolazioni fiscali ad hoc. L'intervento prevede l'abbattimento dei costi di tributi locali e di servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.

Area 4 – Famiglia e servizi di cura. Obiettivo generale dell'Area 4 è rafforzare la rete di servizi e di prestazioni, anche domiciliari, destinati ad anziani e disabili cercando di privilegiare la capacità di autonomia dei soggetti.

Nell'ambito dell'Area di intervento 2 è previsto il recepimento da parte della Regione Puglia delle "Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità - promozione della genitorialità positiva", approvate in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017 – Repertorio Atti n. 178/CU.

Da segnalare come servizio alla famiglia anche l'esistenza del marchio "Puglia Loves Family": è il marchio di attenzione e qualità promosso da Regione Puglia per identificare il network delle organizzazioni amiche delle famiglie. Il marchio, registrato presso la Camera di Commercio di Bari in data 18.01.2017, è garanzia di servizi e standard rispondenti alle esigenze dei nuclei familiari. Il marchio regionale è espressione tangibile della volontà dell'ente di puntare a politiche di sviluppo per la famiglia e di attenzione e qualità per identificare il network delle organizzazioni amiche delle famiglie.

Con riguardo ai *target* sociali specifici orfani di crimini domestici, minori vittime di violenza assistita e famiglie loro affidatarie, nonché famiglie vittime di figlicidio va rilevato la Regione Puglia con D.G.R. 1878/2016 ha adottato il documento "Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età" con la finalità di rendere omogeneo sul territorio regionale il percorso di presa in carico di bambine e bambini, di adolescenti vittime di maltrattamento/violenza. L'emanazione di linee guida regionali in materia era stata prevista dall'articolo 13 della più volte citata L.R. n. 19/2006, che ne evidenziava la necessità al fine di garantire i diritti dei minori rispetto ad ogni forma di maltrattamento, ivi inclusa la violenza assistita, a *salvaguardia del loro sviluppo fisico,*

psicologico, cognitivo, spirituale, morale e sociale e nell'intento di creare a tal fine un sistema protettivo strutturato ed integrato.

Il Piano regionale Politiche Familiari 2020-2022 menzionato inoltre evidenzia la necessità di porre particolare attenzione al tema *drammatico* della violenza intrafamiliare, in modo particolare della violenza sulle madri e *l'esperienza della violenza assistita da parte dei minori* oltre che di tutte le forme di violenza/maltrattamento sui minori, includendo in esse *la situazione dei minori orfani speciali,* qualificati quali *vittime dirette dei femminicidi*. Sulla base dell'analisi dei dati raccolti dall'Osservatorio regionale sulla violenza intrafamiliare[52]richiamata nel documento, il medesimo sottolinea l*a strettissima connessione esistente tra violenza domestica intrafamiliare agita sulle donne e la violenza assistita da parte di figli, circostanza che aggrava le conseguenze del fenomeno sia in relazione al trauma che la violenza, diretta o indiretta, può causare, sia in relazione alla trasmissione intergenerazionale del comportamento violento.*

Centri per la famiglia

Nel sistema integrato dei servizi sociali della Regione sono previste strutture socio assistenziali, denominate "Centro di ascolto per le famiglie e i servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità" (art. 46 L.R. n. 19/2006). Inoltre, in attuazione del Piano di Azione per le famiglie, denominato "Famiglie al Futuro", è stata approvata la Rete provinciale dei "Centri Risorse per la famiglia", ovverosia punti di informazione, sostegno ed aiuto per e tra le famiglie, al fine di: affrontare i problemi della vita familiare; le difficoltà di conciliazione dei tempi lavorativi e di cura familiare; sostenere coppie giovani, le famiglie numerose ed genitori in difficoltà.

Nel 2013 poi, il terzo piano regionale delle politiche sociali (D.G.R. n. 1534/2013) e il quarto piano regionale (D.G.R. n. 2324/2017), nell'area prioritaria "Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le famiglie", hanno indicato gli Ambiti territoriali come aree dove attivare almeno un Centro di ascolto per le famiglie e/o servizi di sostegno alla genitorialità, con prestazioni qualificate, servizi di mediazione familiare e spazio neutro. Pertanto, a regime, si auspica la distribuzione del servizio nei 45 Ambiti territoriali.

Tuttavia, pur proseguendo nella attivazione di servizi di Centri per la famiglia fino a copertura degli ambiti territoriali, non sono stati ancora adottati strumenti di coordinamento quali la emanazione di apposite linee guida o incontri periodici con i responsabili dei Centri per la famiglia

[52] Il Piano regionale Politiche Familiari 2020-2022 Puglia, p. 48 riferisce: *Dai dati raccolti dall'Osservatorio regionale dal 2015 al 2018 emerge che sono state più di 6.300 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, con un aumento di più di 200 donne nel 2018 (1.750 vs 1.560 nel 2017). In particolare, poi, sono più di 100 le donne, quasi sempre seguite da figli minori, allontanate dalle loro abitazioni a causa della violenza intrafamiliare e inserite nelle case rifugio ad indirizzo segreto, oltre al fatto che il 73% delle donne ha figli di cui il 65% minorenni.*

Nella città capoluogo di Bari sono attivi otto Centri per la famiglia strutturati secondo un vero e proprio piano di sviluppo e prendono il nome di "Centri servizi integrati per le famiglie". Sono finalizzati alla promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza, della gioventù e del benessere dell'intero nucleo familiare, sostenendo la coppia, il nucleo familiare e ogni singolo componente nelle diverse fasi del ciclo vitale. Il servizio è rivolto a singoli, coppie, famiglie, cittadini italiani e stranieri, minori ed adulti, nonché portatori di handicap lieve residenti nel territorio di riferimento del centro. In particolare, tali centri sono chiamati ad avere un ruolo nevralgico nell'organizzazione sociale della città per le particolari funzioni che svolgono, nello specifico:

- Garantiscono un sistema di coordinamento e di interconnessioni tra agenzie sociali, educative e socio sanitarie pubbliche e private (Municipio, Servizi socio educativi, Consultorio, Scuole, Parrocchie, Privato Sociale, etc.), e cittadinanza svolgendo una funzione di mediazione.

- Offrono un servizio di segretariato sociale e informativo sulle risorse socio educative e sanitarie del territorio, al fine di consentire percorsi integrati di promozione della persona e della famiglia nel suo insieme.

- Sostengono processi di partecipazione alla vita della Comunità, promuovendo percorsi di cittadinanza attiva, educazione alla legalità, orientamento lavorativo, ascolto e valorizzazione delle differenze, che favoriscano lo sviluppo della coesione sociale e il senso della Comunità.

- Favoriscono percorsi di integrazione tra famiglie a rischio di emarginazione e c.d. "normali", promuovendo la cultura della solidarietà e del servizio.

- Sperimentano metodologie/approcci per l'acquisizione di competenze, responsabilità sociale e autonomia degli adolescenti anche in rete con istituti scolastici superiori (es. cooperative scolastiche, service learning ecc.).

Il portale www.servizisocialipuglia.it fornisce l'elenco aggiornato.

Va rilevato che il Piano regionale Politiche Familiari 2020-2022 approvato a febbraio 2020 prevede interventi volti al *potenziamento e qualificazione dei Centri di Ascolto per le Famiglie nella logica del modello dei Centri Servizi per le Famiglie.*[53]

Il Centri per la famiglia attivi a novembre 2020 risultano essere complessivamente 39.

[53] Piano regionale Politiche Familiari 2020-2022 Puglia, p. 6 della delibera. Nella scheda interventi a tal fine sono previste risorse finanziarie per euro 1.530.000,00 a valere sul Bilancio vincolato – FNPS quota riserva Politiche familiari 2018 ed euro 1.256.400,00 a valere sul Bilancio vincolato – Intesa Famiglia 2019.

***

1.4.20 *Regione Sicilia*

Quadro normativo

Il testo vigente dello Statuto speciale della Regione Sicilia, introdotto con le leggi costituzionali 31.01.2001, n. 2 e 7.02.2013, n. 2 non contiene alcun richiamo alla famiglia.

Nel quadro normativo regionale, tuttavia, la Sicilia si è dotata di una legge cornice sulla famiglia, la legge regionale n. 10/2003, la quale riconosce e valorizza *il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido* (art.1 comma 1), facendo espresso richiamo al dettato costituzionale. Il testo di legge, inoltre, riconosce la famiglia quale *soggetto sociale di primario riferimento per le politiche di promozione della famiglia e, in particolare, per la programmazione e l'attuazione degli interventi socio assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi operati in ambito regionale* (art. 1 comma 1).

Il legislatore siciliano, sempre nel 2003 era già intervenuto con la legge n. 6/2003, istituendo l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, con competenze di indirizzo, di programmazione e di attuazione. La legge regionale n. 10/2003 ha in seguito specificato e integrato le competenze dell'Assessorato in materia di politiche familiari (quali ad esempio: la promozione di accordi per la concessione di garanzie creditizie, art.3; la promozione delle politiche di conciliazione tramite la pianificazione di banche tempo e la promozione di accordi volti a favorire forme di lavoro agile, art. 14).

In tale contesto il governo regionale, in attuazione della legge cornice n. 10/2003, è intervenuto con atti mirati a promuovere la creazione di nuove famiglie ed a sostenere i nuclei familiari in condizioni di temporaneo e particolare disagio, attraverso misure di varia natura: in ambito creditizio ed abitativo, prevedendo "agevolazioni su prestiti e mutui" per favorire l'acquisto della prima casa; in materia di natalità, attraverso l'erogazione di "bonus per nuclei familiari"; in ambito delle adozioni internazionali, attraverso la previsione di contributi economici; in ambito di assistenza e cura familiare, in particolare a tutela dei *caregiver*, attraverso "bonus socio sanitario o voucher", da corrispondere alle famiglie per la cura di soggetti anziani non autosufficienti o disabili gravi. Per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro ha previsto la promozione dell'iniziativa "madri di giorno".

Il governo regionale ha rafforzato le politiche di sostegno alla genitorialità e di conciliazione delle esigenze lavorative e quelle di vita familiare, attivando interventi per il miglioramento dei servizi per la prima infanzia e prevedendo anche la creazione di nidi nelle aziende pubbliche e private.

Nell'ambito del recente piano regionale relativo alla lotta alla povertà (D.G.R. 29.01.2019 n. 36), inoltre, la Regione Sicilia si pone tra gli obiettivi quello di sostenere la genitorialità, rafforzando ed attuando le previsioni di cui alla citata legge regionale n. 10/2003.

La Regione ha inoltre promosso e valorizzato le forme di associazionismo familiare, istituendo anche il registro delle associazioni di solidarietà familiare (D.A. n. 835/2004). Ha infine istituito l'Osservatorio permanente sulla famiglia (D.A. 834/2004), avente compiti riconducibili all'insieme delle problematiche complessive della famiglia.

Centri per la famiglia

La Regione, con la deliberazione n. 240 del 12.07.2016 e recentemente con la deliberazione n. 38 del 29.01.2019, ha approvato la scheda progetto-intervento "Sostegno centri per le famiglie" predisposta dal Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ed ha deliberato di finanziare il potenziamento dei Centri per la famiglia e dei consultori familiari; in particolare gli interventi mirano a potenziare talune funzioni quali la promozione dell'accoglienza, della solidarietà e mutuo aiuto alle famiglie, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate dal Fondo per le politiche della famiglia.

A tal fine, dalla delibera n. 38 del 2019 è stato avviato un monitoraggio in tutta la Regione per rilevare la presenza o meno dei Centri per la famiglia. L'indagine in questione ha evidenziato l'assenza di tali servizi, benché abbia rilevato la presenza sul territorio regionale, di servizi a sostegno delle problematiche familiari, quali: *Sportelli informa famiglia, la mediazione familiare, consulenze educative, familiari, spazi ascolto* (si veda scheda progetto allegata alla Deliberazione n. 38/2019).

Sulla base di tali constatazioni la Regione, nell'ottica di potenziare i servizi già in essere e in attuazione dell'Intesa C.U. n.110 tenutasi il 31.10.2018, ha previsto l'avvio (avuta la disponibilità dei finanziamenti di Stato) di 9 progetti sperimentali e per la promozione e diffusione dei Centri per la Famiglia, propriamente denominati. La giunta regionale ha così provveduto ad assegnare ai 9 Capoluoghi di Provincia un finanziamento da ripartire tra i Distretti socio sanitari di cui sono capofila le 9 provincie siciliane. I Distretti socio sanitari individuati hanno provveduto a presentare un Progetto Pilota sperimentale innovativo, finalizzato al potenziamento o alla creazione di un Centro per la famiglia. I progetti sono finanziati in parti uguali e per un ammontare complessivo di euro 50.000,00 per ogni distretto.

Tra le funzioni che i Centri devono svolgere, è indicata la promozione di forme di accoglienza, di solidarietà e di mutuo-aiuto tra le famiglie, relativamente ai compiti di cura e educazione. L'implementazione di tali progetti mira a potenziare i servizi già avviati sul territorio.

Nonostante la programmazione dell'Ente regionale, si segnala però che attualmente risulta attivo in Sicilia un solo Centro per la Famiglia.

***

1.4.21 *Regione Sardegna*

Quadro normativo

Lo Statuto Speciale della Regione Sardegna non contiene alcun riferimento alla famiglia.

La Regione Sardegna non si è dotata di una legge quadro sulla famiglia che regolamenti in maniera organica gli interventi e servizi in favore della medesima. Va rilevato, comunque, che un disegno di una legge *ad hoc* sulla famiglia è stato approvato nel 2013 dalla Giunta regionale (D.G.R. 26/11/2013 n. 49), rimasto purtroppo a livello di proposta al 2019.

In assenza di una legge quadro in materia, l'analisi del quadro normativo regionale registra un insieme per lo più frammentario e disomogeneo di interventi in favore della famiglia inseriti nel più generale ambito delle politiche sociali, prevalentemente di carattere indiretto o non esplicito, rivolti a rispondere a bisogni specifici o rivolti ad alcuni dei componenti del nucleo familiare. Tuttavia, nel corso dell'ultimo decennio si deve registrare anche una spinta innovativa verso un *welfare* familiare abilitante e volto alla valorizzazione del ruolo sociale delle famiglie nell'ambito delle politiche sociali.

Con la legge regionale 23.12.2005, n. 23 la Regione Sardegna, infatti, ha rinnovato il "sistema integrato dei servizi alla persona", contenente l'insieme delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia (art. 1). Inoltre, il testo (Capo II), nell'individuazione gli attori sociali del sistema, all'art. 9, afferma che la Regione e gli enti locali *valorizzano il ruolo della famiglia quale ambito primario di relazione per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona e della comunità. Le persone e le famiglie sono soggetti attivi del sistema integrato, in forma diretta ed attraverso associazioni ed enti di rappresentanza, nella programmazione, realizzazione e valutazione concertata degli interventi*.

In tale ottica il sistema promuove interventi integrati di sostegno alle responsabilità familiari e valorizza la partecipazione attiva del singolo, dei nuclei familiari e delle associazioni familiari, le forme di auto e mutuo aiuto e di reciprocità, finalizzate a sostenere le persone e le famiglie che svolgono compiti di cura.

Nell'ambito delle finalità di cui sopra si pongono diversi provvedimenti regionali, riguardanti, in particolare, la predisposizione e l'erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di disagio, oppure volti a sostenere i genitori nel loro ruolo di cura e educazione per i propri figli e favorire le esigenze di conciliazione dei tempi lavorativi e di cura familiare. In particolare, tra gli altri, si indicano: il D.P.G.R. n. 4/2008, la D.G.R. n. 49/2018 e il D.P.G.R. n. 4/2008, che hanno previsto l'istituzione, la regolamentazione e lo sviluppo di numerosi centri e/o strutture a sostegno delle famiglie, come i servizi per l'infanzia, l'assistenza educativa, gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le ludoteche, i centri per bambini e le famiglie, i centri per le famiglie.

Grande importanza viene rivolta anche alle situazioni di disagio all'interno di nuclei familiari con componenti non autosufficienti, affetti da disabilità o anziani, bisognosi di assistenza. In tale contesto si pongono la deliberazione della Giunta n. 27/2007 (Fondo per la non autosufficienza), la deliberazione della Giunta n. 49/2006 e la deliberazione della Giunta n. 45/2006; è stata favorita la riqualificazione della cura a domicilio dei pazienti in area critica con il coinvolgimento del *caregiver* e degli assistenti alla persona (D.G.R. n. 55/2015).

Si richiamano inoltre interventi specifici volti a sostenere economicamente le famiglie numerose i nuclei familiari (D.G.R. n. 31/2011 e Delibera n. 21/2010: "Bonus Famiglia"; D.G.R. n. 39 /2019 e D.GR. n. 8 /2019: "la famiglia cresce").

Si richiamano infine interventi con un approccio più innovativo, volti alla realizzazione di un *welfare* familiare generativo e capacitante che interviene in modo tempestivo, con azioni preventive, capaci di evitare situazioni sempre più gravi e problematiche come quelle della denatalità, dell'invecchiamento della popolazione e dello spopolamento di ampie aree del territorio regionale.

In tale ottica si inseriscono la sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra Regione Autonoma della Sardegna e Provincia Autonoma di Trento per la promozione e la diffusione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia e l'Accordo di collaborazione tra la Regione Sardegna, il Di.Po.Fam e l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento (che ha elaborato le Linee guida) al fine di favorire e sostenere la diffusione nel territorio regionale dello standard "Family Audit".

Centri per la famiglia

La normativa di riferimento ai Centri per la famiglia nella regione fa capo a due atti:

- Il D.P.G.R. n. 4/2008 “Regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge regionale 23/12/2005, n.23, Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”.
- La D.G.R. n. 38 del 24.07.2018 “Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008”. Le suddette Linee guida definiscono anche la funzione dei Centri per la famiglia alla sezione D3: fermo restando quanto definito dall’art. 19 del D.P.G.R. n. 4/2008, i Centri per la famiglia sono strutture che erogano servizi a ciclo diurno promossi da Comuni associati. Sono luoghi di ascolto e di sostegno alla famiglia e alla genitorialità nel riconoscimento e nell’assunzione delle proprie responsabilità educative e di cura e nella gestione e risoluzione delle problematiche familiari. I Comuni possono stipulare specifici accordi con i servizi sanitari competenti per territorio al fine di integrare le loro attività con quelle svolte dai consultori familiari di cui alla legge regionale n. 8 del 1979.

Con il D.P.G.R. 22.07.2008 n. 4, era stato già organizzato il funzionamento delle strutture sociali nonché degli istituti di partecipazione e concertazione, con la previsione e regolamentazione dei Centri per la famiglia, finalizzati alla valorizzazione del ruolo della famiglia e a sostenerne gli impegni e le responsabilità nella vita quotidiana. Ad integrazione delle attività svolte dai consultori familiari i Centri, in particolare, promuovono attività e interventi nelle seguenti aree:

a) area del sostegno alle competenze genitoriali nel loro ruolo educativo;

b) area dell'informazione e vita quotidiana;

c) area dell'accoglienza familiare e dello sviluppo di comunità.

Sono di norma localizzati presso i consultori familiari e comunque in luoghi di facile accesso per i bambini e le famiglie. Il testo prevede che siano i Comuni a stipulare specifici accordi con le aziende sanitarie (art. 19).

Successivamente, con le D.G.R. n. 60 /2018 e D.G.R. n. 29 /2019 è stata approvata la programmazione delle risorse del Fondo politiche della famiglia attribuite alla Regione Sardegna per l'anno 2018 e per l’anno 2019 al fine di finanziare anche interventi volti al potenziamento delle funzioni svolte dai Centri per la famiglia in favore della natalità e in sostegno alla genitorialità (oltre all’estensione delle funzioni consultoriali). È previsto il cofinanziamento regionale del 20%.

Attualmente risultano attivi nella Regione 17 Centri per le famiglie.

2 LE MISURE E LE POLITICHE NAZIONALI PER LE FAMIGLIE

2.1 Evoluzione e linee d'indirizzo del welfare familiare

L'attuale sistema del *welfare* italiano è il risultato di un lento processo evolutivo che, in risposta alle trasformazioni dei modelli familiari e del contesto socioeconomico verificatosi a partire dalla seconda metà degli anni '70, ha condotto al passaggio da un sistema sociale improntato principalmente sul modello del *Welfare State* ad un modello di *Welfare Community*.

Il *Welfare State* o stato sociale era nato, a partire dal secondo dopoguerra, come sistema politico-amministrativo che si poneva l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini degli standard minimi di reddito, di istruzione e di salute attraverso una dislocazione territoriale e capillare dei servizi offerti gratuitamente. Dagli anni Settanta in poi lo stato sociale, che aveva assunto una connotazione sempre più assistenzialistica, iniziò a mostrare i propri limiti e la propria inadeguatezza nel rispondere alla pluralità di bisogni che le diverse contingenze storico-sociali avevano prodotto. L'ampliamento qualitativo oltre che quantitativo delle popolazioni marginali (tossicodipendenti, immigrati, disoccupati, ragazze-madri, senzatetto) difficilmente riusciva a trovare nei servizi offerti delle valide risposte *ad hoc* che si adattassero pertanto alle specifiche esigenze, ma solo prestazioni in un certo senso standardizzate che inserivano il soggetto nel circuito della depersonalizzazione. Inoltre, tali interventi erano di tipo assistenziale-individuale (destinato solo al soggetto individuo che aveva necessità di assistenza) e – in genere – non erogava azioni di supporto al contesto familiare di riferimento dell'utente richiedente assistenza.

Inoltre, il *welfare* italiano era ancora di stampo risarcitorio o assistenziale, ossia basato su un modello che mirava a migliorare le condizioni di vita delle famiglie più bisognose senza attivare circuiti societari (tra Stato, mercato, terzo settore, privato sociale e famiglie) capaci di farle uscire dallo stato di bisogno.

Il benessere economico, il *baby-boom* e la rivoluzione culturale del '68 provocarono profonde trasformazioni sociali. A partire dalla metà degli anni Settanta, infatti, si assiste ad una forte deistituzionalizzazione della famiglia nella società, accompagnata da una certa liquefazione dei modelli familiari.[54] Contemporaneamente le pratiche sociali di tutela della famiglia esistenti si ispiravano ad un'etica di individualismo emancipatore volto a cercare soluzioni che, in linea di principio, dovevano aumentare il benessere degli individui sollevandoli dai loro carichi familiari.

Le criticità generate da tale modello di *Welfare State*, gli insuccessi prodotti e i nuovi rischi emersi, ne determinarono il graduale abbandono e la scelta di cominciare ad abbracciare un "nuovo *welfare*"

[54] I Donati P. (2012a), "La famiglia in Italia". Sfide sociali e innovazioni nei servizi, Band 1 und 2, Osservatorio nazionale sulla famiglia. Rapporto biennale 2011– 2012, Carocci, p. 17.

basato sulla riconsiderazione della famiglia come soggetto sociale. Un soggetto che incontra delle fasi di transizione, le quali devono essere lette e agite come processi morfogenetici.

Ci si orienta pian piano verso il *Welfare Mix* e verso il *Welfare Community*.

Le politiche per la famiglia si sono così progressivamente orientate all'attuazione di interventi con connotazione sempre meno assistenzialistica e maggiormente sostenibile ed abilitante[55], ispirati al principio costituzionale di sussidiarietà (art.118 della Cost. Italiana). L'evoluzione del *Welfare* in una prospettiva di *Community Care* (cura da parte della comunità) infatti propone la centralità della famiglia nelle dinamiche sociali, economiche, culturali attribuendole il ruolo effettivo di soggetto di politica sociale; valorizza le risorse proprie ed autonome della famiglia ed il suo coinvolgimento attivo, anche attraverso le associazioni di rappresentanza, nell'indirizzamento ed attuazione delle politiche di settore. Tale prospettiva, pur se ampiamente condivisa, non ha visto fino ai giorni nostri, azioni di sistema volte a rendere effettivo il protagonismo delle famiglie in Italia.

Gli interventi si orientano alla ricerca di buone pratiche che siano in grado di tutelare tutti i membri della famiglia, non solo donne e bambini, in un contesto relazionale che deve avere e mantenere, generare e rigenerare un carattere "familiare". Questo obiettivo – ricorda P. Donati – richiede un ripensamento anche delle professionalità coinvolte, richiede infatti che gli operatori dei servizi sviluppino delle specifiche competenze di riflessività relazionale e così pure avvenga per le organizzazioni dei servizi che si occupano delle problematiche familiari. Si fa strada la consapevolezza che le famiglie necessitano di "servizi relazionali" che siano appropriati alle loro funzioni sociali.
Il modello di *Community Care* che comincia a fare il suo ingresso nella progettazione sociale, prevede perciò che debba essere la stessa comunità ad assumersi l'onere di far fronte alle necessità dei propri membri sia attraverso le risorse provenienti dal cosiddetto privato sociale (costituito da associazioni di volontariato, *self-help*, associazioni *no profit*, cooperative sociali), sia attraverso il sostegno professionale ed economico dei servizi socio sanitari presenti nel territorio. Si trattava di lavorare per la rete e con la rete sociale cercando di creare nuovi nodi e/o rinforzare quelli già esistenti rendendoli più funzionali. Tale modello ha, da tempo, segnato una importante evoluzione dei servizi.
Un ruolo determinante hanno avuto in questo processo di cambiamento alcuni interventi normativi che hanno tracciato le linee di indirizzo del nuovo *welfare* ed hanno segnato fino ad oggi un'epoca di forte progettualità e di sperimentazione nei territori ed hanno consentito di testare nuove modalità di supporto alle fragilità:

[55] Con l'espressione "*welfare* sostenibile ed abilitante" si intende fare riferimento ad una nuova ottica di "capacitazione" (*empowerment*), ovverosia di presa di coscienza e recupero, o acquisizione, delle proprie capacità da parte dei soggetti destinatari, nel caso specifico i nuclei familiari, al fine di renderli in condizione di autosostenersi. Cfr. Piano Nazionale per la Famiglia 2012, pagg. 7 e 8.

- La legge 28 agosto 1997, n. 285, recante “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, di fondamentale importanza per quei servizi che si occupano in particolare di adolescenti e minori. Il testo normativo ha infatti il pregio di aver segnato una rinnovata sensibilità verso le responsabilità genitoriali educative e di cura. Il ruolo genitoriale è riconosciuto quale principale strumento di attuazione dei principi della legge 27 maggio 1991, n. 176 di ratifica della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989. La legge istituisce inoltre presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza”, finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale e locale per la promozione dei diritti, dello sviluppo, della qualità della vita, realizzazione individuale e socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza.

Molti progetti importanti hanno visto la luce in Italia proprio grazie a questa legge ed hanno segnato via via una progressiva e comune centratura su concetti quali promozione dei diritti e del cambiamento, prevenzione, promozione del *self empowerment*, partecipazione sociale, ecc.

Va comunque sottolineato un *vulnus* che permane ancora oggi: tali leggi, anche se hanno fornito nuove risorse e nuovi stimoli, portano avanti la logica dei “progetti a termine”: non garantiscono pertanto la continuità dei servizi, come avviene invece in altri paesi europei. La logica dei “progetti a termine” infatti poco si adegua con interventi che mirano ad investire nei tempi della cura e della prevenzione: questi, infatti, richiedono tempi di realizzazione che vanno tarati sulle potenzialità dei soggetti destinatari, dunque non facilmente standardizzabili.

- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (e ss.mm.), recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”. La legge n. 53, unitamente al successivo decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”, rappresentano una pietra miliare nella promozione delle politiche per la conciliazione (l’equilibrio) tra i tempi di lavoro ed i tempi di cura, di formazione e di relazione, attraverso l’istituzione e la regolamentazione organica e strutturale di diverse misure, quali: quelle relative ai congedi di maternità, di paternità ed ai congedi parentali, favorendo un maggior coinvolgimento dei padri nella cura dei figli; quelle relative all'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992; quelle relative ai congedi formativi; quelle relative al coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

- La legge 8 novembre 2000, n. 328, intitolata “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la quale definisce i principi generali che devono reggere il sistema dei servizi sociali. Il testo rappresenta un caposaldo nell’evoluzione dell’attuale sistema dei servizi sociali in una rinnovata ottica di sussidiarietà. In primo luogo, pur con le sue contraddizioni e i suoi rischi, tale legge ha consentito infatti una modificazione delle funzioni statali che hanno assunto come finalità

l'indirizzo e il coordinamento degli interventi, lasciando alle istituzioni locali un maggior protagonismo ed una maggiore sinergia tra queste ultime e la società civile. Sempre nell'intento di valorizzare ed implementare al massimo grado il principio di sussidiarietà, la legge n. 328 evidenzia inoltre il ruolo e l'importanza della collaborazione con i soggetti operanti nel Terzo settore nella realizzazione di un efficace sistema di servizi e ne promuove il riconoscimento ed il sostegno finanziario da parte delle regioni.[56]

Il testo ha inoltre il pregio di aver introdotto un nuovo approccio nel rapporto tra famiglia e servizi sociali, prevedendo che il sistema dei servizi si realizzi integrando servizi alla persona ed al nucleo familiare. La famiglia non è più considerata soltanto come utente ma è riconosciuta implicitamente come soggetto sociale, in ragione delle funzioni che essa svolge al suo interno ed in ambito collettivo. Il testo normativo propone infatti il coinvolgimento delle famiglie, chiamate a co-progettare con i Servizi gli interventi di cui sono destinatarie in una logica di *empowerment.*[57]

- Il Piano Nazionale per la Famiglia "L'alleanza italiana per la famiglia", approvato il 7 giugno 2012. Il Piano, previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).[58] Giunto all'esito di anni di lavori preparatori e studi[59], rappresenta il primo atto di indirizzo a livello nazionale in materia di politiche per la famiglia. Evidenzia l'inadeguatezza delle risposte ai nuovi bisogni delle famiglie da parte del sistema sociale e delle politiche familiari pregresse (eccessivamente frammentarie e spesso puntuali, rivolte ai singoli componenti e che ricadono solo indirettamente sul nucleo familiare) e sottolinea, in conseguenza, la necessità che gli interventi destinati alla famiglia siano inseriti in un quadro organico e strutturato, di medio e lungo termine, di cui le amministrazioni regionali e delle province autonomie devono farsi promotrici attraverso la promulgazione di piani programmatici secondo le competenze di cui al rinnovato Titolo V della Costituzione.

Il Testo individua i principi che devono ispirare le politiche che riguardano la famiglia, quali la "cittadinanza sociale della famiglia", le "politiche esplicite [e] dirette sul nucleo familiare", "l'equità sociale verso la famiglia", la "sussidiarietà", la "solidarietà", il "*welfare* familiare sostenibile e abilitante", le "Alleanze locali per la famiglia" ed il "Monitoraggio e la valutazione dell'impatto familiare della legislazione".

Nei confronti degli interventi che la vedono destinataria, la famiglia è quindi riconosciuta esplicitamente (*vs* legge n. 328/2000) anche quale soggetto sociale (attore), *su cui investire per il futuro*

[56] Vedasi gli art. 5 e 18.
[57] Vedasi l'art. 16.
[58] L'art. 1, comma 1251 prevede l'elaborazione di un Piano nazionale per la famiglia *che costituisca il quadro conoscitivo promozionale ed orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia*, a valere sul Fondo nazionale per le politiche per la famiglia.
[59] Un'importante Rapporto sugli interventi legislativi in materia di famiglia, intitolato "Indagine conoscitiva sulle condizioni sociali delle famiglie in Italia" era stato realizzato dalla Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, 2007. Il Rapporto ha evidenziato l'inadeguatezza del sistema di *welfare* familiare esistente ad offrire un'efficace politica di sostegno e promozione della famiglia, rilevandone i motivi e le carenze.

del Paese valorizzandone l'aspetto relazionale dei componenti e *le sue funzioni di coesione sociale ed equità fra le generazioni.*[60]

- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", il quale contiene misure dirette in particolare alla tutela della maternità ed a favorire la conciliazione tra le esigenze e tempi di lavoro e di vita, allo scopo di garantire un adeguato sostegno alle cure parentali.

- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, intitolato "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107" (detta legge Buona scuola), il quale unifica su scala nazionale le disposizioni riguardanti il sistema educativo da 0 a 6 anni. È evidenziata nel testo[61] la funzione complementare che il sistema educativo deve assumere nel sostenere le famiglie nello svolgimento dei propri compiti di cura; il decreto fissa le finalità che il sistema integrato deve perseguire indicando tra queste la facilitazione della conciliazione tra i tempi lavorativi dei genitori e la cura dei figli, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali.[62]

- Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Il decreto estende (art.3) al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità (ora Ministro per le pari opportunità e la famiglia), le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali; vengono trasferiti ad esso le funzioni precedentemente attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali *in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia; di interventi per il sostegno della maternità e della paternità; di conciliazione tra le esigenze lavorative e le esigenze familiari, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità*; nonché le funzioni concernenti la Carta famiglia; le funzioni concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Infine, il decreto-legge n. 86/2018 ha attribuito al Ministro per la famiglia e la disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, nonché un più ampio novero di funzioni attinenti all'infanzia e all'adolescenza.[63]

[60] Piano il Nazionale per la Famiglia, pagg. 5-7.
[61] Vedasi l'art. 1 comma 3, lett. *e)* ed *f).*
[62] Il Consiglio dei Ministri, l'11 dicembre 2017, ha approvato il "Piano nazionale per il sostegno del sistema integrato per l'infanzia" per gli anni 2017-2019 (in applicazione art. 8 del decreto legislativo n. 65/2017).
[63] Le conseguenti modifiche all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio sono avvenute con l'adozione del D.P.C.M. 21 ottobre 2019.

2.2 *Interventi e misure in favore delle famiglie a livello nazionale*

La piena affermazione di un *welfare* familiare sostenibile ed abilitante volto alla realizzazione del benessere della famiglia (quale soggetto sociale e relazionale) impone, come evidenziato dal Piano Nazionale per la Famiglia del 2012, la necessità di un rinnovo ed un adeguamento delle politiche per la famiglia alle nuove culture familiari ed esigenze emergenti. Affinché si possa parlare di politiche "per" e "della" famiglia in una prospettiva di implementazione dei principi di sussidiarietà e di capacitazione indicati nel documento, occorre, evidenzia il Piano, adottare *politiche esplicite* [e] *dirette sul nucleo familiare.*[64]

Il Testo individua linee di intervento da attuare e le organizza in nove parti tematiche tra le quali: "equità fiscale", "lavoro di cura familiare [...]", "pari opportunità e conciliazione tra famiglia e lavoro", "politiche abitative per la famiglia", "privato sociale, terzo settore e reti associative familiari", "servizi consultoriali e di informazione (consultori, mediazione familiare, centri per le famiglie)".

Nel vasto panorama nazionale delle politiche per la famiglia, sono ancora numerose le misure improntate ad un modello assistenzialistico o comunque volte alla risoluzione di problematiche specifiche o far fronte a esigenze contingenti; trattasi di misure per lo più di carattere prevalentemente economico o di agevolazione fiscale, quali le *misure strutturali di sostegno alle famiglie a basso reddito*[65]*, alle famiglie numerose*[66]*, la Carta famiglia*[67]*,* alle quali si aggiungono le misure *universali di contrasto alla povertà.*[68] Tali misure sono basate principalmente sullo strumento ISEE (situazione economica di equivalenza) [69] e richiedono per la loro efficacia interventi di miglioramento continuo dell'indicatore ISEE nonché interventi che rafforzino gli strumenti di verifica.

---

[64] Piano Nazionale per la Famiglia, p.7

[65] Si ricordano: *l'assegno per il nucleo familiare*, il *bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale e/o acqua* e la *riduzione ed esenzione canone telefonico ed internet*.

[66] Si ricordano: l'*Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori* e *Bonus detrazione quarto figlio*, oltre alla *Carta Famiglia.*

[67] Introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all'art. 1 comma 391: la misura prevede l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che aderiscono all'iniziativa; ha durata biennale ed è concessa dai Comuni su richiesta degli interessati. In origine era riconosciuta ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico, con ISEE non superiore a 30mila euro; successivamente la legge di bilancio 2019 ha alzato ai 26 anni il limite di età dei figli a carico per poter beneficiare della misura. I limiti di spesa per il triennio 2019-2021 è di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della Famiglia. La misura è compatibile con tutti i sussidi a sostegno della famiglia, compreso il nuovo reddito di cittadinanza. Il decreto Interministeriale 04 luglio 2019 dell'ex Ministro per la famiglia e le disabilità di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio della Carta famiglia per il triennio 2019-2021. La Carta viene emessa in via telematica, su richiesta degli interessati, dal Di.Po.Fam., mediante una piattaforma digitale.

[68] Si ricordano i seguenti fondamentali testi di riferimento in materia: legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la quale ha istituito il "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" (articolo 1, comma 386) e il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", il quale ha istituito il *Reddito di inclusione-ReI*. Quest'ultimo è sostituito dal *Reddito e la pensione di cittadinanza*, introdotti con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 " Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26). Trattasi di misure concepite in un'ottica anche di capacitazione volte al raggiungimento dell'autonomia da parte dei soggetti beneficiari, ove al contributo economico si affianca l'accompagnamento di questi nell'orientarsi tra le opportunità di formazione e lavoro. Il comma 2 dell'art. 13 del provvedimento, ha stabilito che il Reddito di inclusione non può più essere richiesto e non è più riconosciuto o rinnovato. Fanno eccezione coloro ai quali è stato già riconosciuto il ReI.

[69] L'indicatore ISEE è dato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20 per cento dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) ed il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza riportata sull'apposita pagina del sito dell'Inps.

Ciò non di meno diviene punto centrale in materia la previsione di azioni e misure nonché la ricerca di buone pratiche che, in un'ottica di *empowerment*, abbiano un impatto diretto sul benessere della famiglia e sulle opportunità di crescita dei figli, che promuovano e sostengano modelli di equilibrio tra vita privata e lavorativa attraverso forme flessibili di lavoro, che accompagnino e valorizzino l'educazione alla genitorialità.

Si introducono misure che incentivano direttamente le capacità di iniziativa dei singoli e delle famiglie nei confronti di problematiche diverse e ricorrenti del ciclo di vita (formazione della coppia, scelta della genitorialità, conciliazione vita e lavoro conflittualità di coppia e separazione, crisi nella gestione della genitorialità, cura dei componenti vulnerabili, esclusione sociale, ecc.).

In tale contesto è fondamentale la rilevanza che i Centri per la Famiglia debbano assumere nell'informare, orientare, accompagnare e sostenere le famiglie nell'attivare le misure e servizi ad esse destinati esistenti sul territorio nazionale (a livello pubblico, privato e di terzo settore).

Si riportano i **principali interventi normativi** che, a livello nazionale, hanno maggiormente agito in linea con la rinnovata prospettiva prevista dal Piano Nazionale per la Famiglia.

In primo luogo in risposta al preoccupante calo demografico constato in Italia[70], negli ultimi anni per promuovere e sostenere la **natalità e la genitorialità**, accanto alle misure volte ad offrire sostegno economico o agevolazione fiscale alle famiglie (tra le quali si annoverano il *Bonus mamma domani*[71], il *Bonus bebè*[72], confermate ed estese dalla legge di bilancio 2019 e 2020, e *l'assegno di maternità Inps*), vengono promosse misure con connotazione abilitante, che mirano a favorire e sostenere non solo la scelta iniziale della genitorialità, ma ad accompagnare, agevolare e sostenere i genitori nello svolgimento delle loro responsabilità educative e di cura dei figli.

Tra quest'ultime si colloca l'iniziativa assunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche della Famiglia di sottoscrivere un Protocollo d'Intesa con l'Associazione Bancaria

[70] Al 1° gennaio 2019 i dati Istat riportano un decremento di 90.000 nascite in meno per l'anno 2018 rispetto all'anno precedente. Sulla pagina web "natalità e fecondità" del sito dell'Istat vengono riportati i dati aggiornati annualmente: https://www.istat.it/it/archivio/fecondità.

[71] La misura *Bonus mamma domani* è stata introdotta dalla legge 27 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017); detta anche *Premio nascita* o *Bonus gravidanza,* consiste in un assegno *una tantum*, fissato dalla legge n. 232 in 800 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017; può essere richiesto all'Inps dalla futura madre, dal 7° mese di gravidanza o entro un anno dalla nascita, adozione o affidamento preadottivo del figlio. Il contributo è stato confermato dalla legge di bilancio 2019 e svincolato dal reddito familiare dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).

[72] La misura *Bonus bebè*, detta anche *assegno di natalità*, è stata introdotta dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), consisteva in un contributo per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, ed era corrisposto alle famiglie, con reddito Isee sino a 25.000 euro, fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Con interventi successivi la misura è stata limitata la durata ad un anno dell'erogazione. La legge di bilancio 2019 ha confermato la misura estendendola alle famiglie con un minore in affido preadottivo. Infine, la legge di bilancio 2020 ha abbattuto i limiti Isee per i figli nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, parametrando l'importo del contributo a tre fasce Isee:

- euro 1.920 (euro 160/mese) per le famiglie con Isee inferiore a 7.000 euro;
- euro1.440 (euro 120/mese) per le famiglie con Isee tra 7.000 e 40.000 euro;
- euro 960 (euro 80/mese) per le famiglie con Isee superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%. La circolare attuativa INPS n. 26 del 14.02.2020 riassume e dettaglia l'erogazione della misura in applicazione delle disposizioni coordinate delle norme vigenti.

Italiana (ABI) al fine di promuovere e sostenere la scelta della genitorialità favorendo l'accesso a *crediti agevolati fino a 10.000 euro* [73] per i genitori di bambini, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro tre anni dall'adozione. Il finanziamento concesso (per un importo massimo di 10.000 euro) non è soggetto a limitazioni di reddito né vincoli di spesa e deve essere restituito in un periodo massimo di sette anni.

Recentemente nella seconda metà del 2020, è stato approvato il disegno di legge delega denominato "*Family Act*" *"*Deleghe al governo per l'adozione dell'assegno universale e l'introduzione di misure a sostegno della famiglia*"*. Il disegno si compone di un testo di otto articoli tutto improntato a rilanciare le politiche per la famiglia in Italia e soprattutto ad invertire il trend demografico che fa dell'Italia uno degli ultimi paesi al mondo in tema di denatalità. Tra le misure più importanti previste: un *assegno mensile universale* per tutti i figli fino all'età adulta; sconti per gli asili nella forma di detrazioni di spese sostenute per attività educative erogate da enti pubblici e privati; agevolazioni sugli affitti per le giovani coppie; detrazioni per le famiglie che hanno figli che studiano; riordino e armonizzazione delle leggi sui congedi parentali; indennità integrativa per le lavoratrici madri.

In stretta correlazione con le misure specificatamente rivolte all'incentivazione e al sostegno della scelta di diventare genitori, negli ultimi anni si è assistito ad un incremento degli interventi e delle iniziative volte allo sviluppo dei servizi all'infanzia[74], con risvolti positivi anche **sulla conciliazione tra i tempi lavorativi e le esigenze di cura familiare**.

Favorire e promuovere un equo bilanciamento *(work-life balance*), tra la sfera lavorativa e la sfera familiare supportando i lavoratori e le lavoratrici nello svolgimento dei carichi derivanti dalle funzioni di cura generazionale, non solo dei figli ma anche dei genitori non autosufficienti, è divenuto un obiettivo politico centrale e prioritario (sia come pratica, che come valore culturale). Gli effetti positivi delle politiche per la conciliazione tra i tempi lavorativi e le esigenze di cura familiare[75] si riflettono non solo nella lotta al calo delle nascite ma anche sulla realizzazione di un modello di *welfare* garante di una più equa distribuzione tra uomini e donne delle responsabilità genitoriali e familiari.

[73] Il Protocollo d'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri–Di.Po.Fam. e l'ABI, sottoscritto in data 21 giugno 2018 e modificato 19 marzo 2019, ha avviato il processo di adesione delle banche al nuovo Fondo di sostegno alla natalità, attraverso il portale del gestore Consap.
[74] Al riguardo il Di.Po.Fam. ha stanziato fondi specifici che, previa definizione di Intese Stato-Regioni e Province autonome (Intese: 103/CU2014, 80/CU 2016 e 69/CU 2017), hanno sostenuto lo sviluppo delle politiche territoriali per incrementare e migliorare, tra l'altro, i servizi socio educativi all'infanzia (da 0 a 6 anni). Diversi progetti sono stati realizzati per creare servizi nuovi ed integrativi al sistema educativo tradizionale. Un riferimento ai principali interventi adottati a livello regionale in materia sono riportati nelle relative schede regionali di rilevazione elaborate (All.2 al Rapporto). Inoltre apposita sezione era stata dedicata nel rapporto finale di monitoraggio (aggiornato al dicembre 2017) commissionato dal Di.Po.Fam., pubblicato sul sito del Dipartimento.
[75] Sul tema è stato avviato il Progetto E.L.E.N.A. "Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And women" coordinato in *partnership* dai Dipartimenti per le Pari Opportunità e per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto scientifico del Centro di ricerca sulle dinamiche sociali DONDENA dell'Università Luigi Bocconi. Il progetto mira a mostrare, attraverso un approccio empirico, i riscontri positivi che l'adozione di tali forme di lavoro comportino sia in termini di qualità della vita di lavoratori e lavoratrici, sia, per le aziende in termini di produttività dei dipendenti e di rafforzamento della capacità aziendale di trattenere i talenti.

La promozione di forme flessibili di esecuzione del lavoro, l'estensione dell'accesso ai congedi parentali da parte dei lavoratori padri, ed ogni iniziativa in favore della conciliazione tra il lavoro e la vita familiare, si rivelano necessarie anche per abbattere le barriere che ancora ostacolano l'occupazione femminile. Di fatto, benché il cambiamento sociale e culturale in atto da oltre 50 anni abbia comportato una maggiore presenza femminile nel mercato del lavoro, l'effettiva carenza di adeguati strumenti giuridici di tutela e di servizi di supporto è ricaduta a detrimento per lo più della scelta lavorativa della donna.

Al riguardo i dati Istat (Report per l'anno 2018) riferiscono che *il tasso di occupazione dei padri di 25-54 anni, classe di età in cui è più alta la presenza in famiglia di figli di 0-14 anni, è l'89,3% mentre per gli uomini senza figli coabitanti è pari all'83,6%. Situazione opposta per le donne, che risultano penalizzate: il tasso di occupazione delle madri di 25-54 anni è al 57%, quello delle donne senza figli coabitanti è al 72,1%. I tassi di occupazione più bassi si registrano tra le madri di bambini in età prescolare: 53% per le donne con figli di 0-2 anni e 55,7% per quelle con figli di 3-5 anni*.[76] Peraltro, rileva il documento, *ricorre all'uso dei servizi solamente il 38% dei nuclei familiari in cui entrambi i partner sono occupati, e nel 24,6% dei casi l'utilizzo dei servizi è affiancato al supporto dato da parenti o amici [...]. I nuclei familiari dove non ci si avvale di servizi né dell'aiuto di familiari sono il 48%, tra questi il 37% dichiara di occuparsi da soli e/o con il partner della cura dei figli*. Le ragioni risiedono nei costi dei servizi e nell'assenza di servizi o carenza dei posti disponibili.[77]

Abbattere tali barriere comporta come presupposto la necessità di instaurare un equo riequilibrio dei carichi di cura familiare.

Costituisce certamente un punto cardine in materia la normativa che nel corso dell'ultimo ventennio ha introdotto e progressivamente esteso le misure relative ai *congedi di maternità e di paternità*, ai *congedi parentali per la cura dei figli*, ai *congedi per malattia del figlio*[78], alle *banche ore*[79], ecc. a tutela della maternità e della paternità in ambito lavorativo. Tali misure, per contro, non risultano da sole

[76] https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report-Conciliazione-lavoro-e-famiglia.pdf - Istat "*Conciliazione tra lavoro e famiglia/anno 2018"* pubblicato il 18 novembre 2019, p. 4.

[77] Idem, pagg. 9 e 10.

[78] Fondamentale è l'apporto della legge 8 marzo 2000, n. 53 e del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche (già richiamate nel paragrafo su "l'evoluzione e le linee di indirizzo del *welfare familiare"*).
La legge di bilancio 2019 ha introdotto una nuova formula di gestione flessibile del congedo obbligatorio di maternità (tradizionalmente articolato su due mesi prima e tre post-parto): alla formula preesistente (1+4) aggiunge l'ulteriore formula (0+5), preservando i cinque mesi di astensione come congedo *post partum*. La legge di bilancio 2019 ha inoltre elevato a cinque giorni la durata del congedo di paternità (contemporaneo al congedo materno obbligatorio). La legge di bilancio 2020 ha ulteriormente esteso il periodo di congedo per il padre sino a 7 giorni. È restata inalterata anche per il 2019 ed il 2020 la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo (arrivando quindi a sei), in luogo del congedo di maternità. Le disposizioni sui congedi parentali dei lavoratori dipendenti sono state estese anche a quelli autonomi, agli iscritti alla Gestione separata dell'INPS ed ai liberi professionisti con il D.lgs. 80/2015.

[79] L'istituto della "*banca ore*", ove prevista dal CCNL di riferimento, consente al lavoratore dipendente di concordare con il proprio datore di lavoro di "smonetizzare" le ore di lavoro straordinario effettuate, cumulandole in una "banca ore" ed usufruirne quando avrà bisogno per assentarsi dal posto di lavoro. La normativa di riferimento della misura è la legge 24.6.1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione": all'art. 13 comma 1 demanda alla contrattazione collettiva nazionale di prevedere la facoltà di modulare la soglia delle ore settimanali (a tempo pieno o parziale) stabilendo una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un arco temporale complessivo di dodici mesi. Varie le circolari INPS di chiarimento al riguardo, tra le quali INPS circ. n. 95 del 16.5.2000.

idonee a compensare le emergenti esigenze di un bilanciamento tra lavoro e famiglia. È emersa quindi la necessità di prevedere specifiche misure che siano volte sia all'abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie per la cura dei figli, sia volte a coinvolgere le imprese nella creazione di soluzioni che favoriscano la conciliazione dei tempi lavorativi e di cura familiare.

Sicuramente rilevante è il supporto economico che le famiglie ricevono con il *Bonus asilo nido e forme di supporto domiciliari*[80] introdotto con la legge di bilancio 2017; trattasi di una misura percepita nelle forme di contributo economico erogato per 11 mensilità (dall'Inps) per le rette dell'asilo nido (pubblico e privato) o in un'unica soluzione a sostegno delle cure domiciliari per i figli con patologie croniche. Tale contributo non si presenta con un approccio esclusivamente assistenzialistico, in quanto l'abbattimento dei costi che gravano sui genitori per l'accudimento e l'assistenza dei propri figli, può comportare un riflesso positivo sulla scelta di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro.

Ancor più incisive ed innovative sono le **azioni e le misure adottate nello specifico intento di promuovere un *welfare* aziendale** che sia sempre più attento alle esigenze familiari dei lavoratori (*welfare* familiare aziendale[81]).

Il testo vigente dell'articolo 9 della legge n. 53/2000, in particolare, rappresenta una pietra miliare delle politiche per la conciliazione tra le esigenze lavorative e le esigenze di cura familiare in quanto ha promosso ed incentivato l'avvio di progetti sperimentali per la conciliazione sul luogo di lavoro (forme di flessibilità di orario, telelavoro ecc.), sensibilizzando in tal senso le Regioni, le Province Autonome e gli enti locali a coinvolgere aziende e parti sociali.[82]

In quest'ottica vanno ulteriormente evidenziate le iniziative più recenti promosse nell'intento di coinvolgere le imprese pubbliche e private nel realizzare buone pratiche e modelli aziendali che promuovano il "*fattore famiglia*" facilitando la diffusione della cultura della conciliazione in ambito lavorativo.

---

[80] La legge 27 dicembre 2016 n. 232 (art. 1 comma 355), introduce il Bonus a decorrere dal 2017. Il beneficio è indipendentemente dal reddito. La misura è rivolta alle famiglie con figli (nati o adottati) in età compresa tra 0 e 3 anni che frequentino un asilo nido o siano anni affetti da gravi patologie croniche. La misura si applica anche alle famiglie affidatarie ed al genitore con affidamento esclusivo, La legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 488) ha elevato l'importo del beneficio da 1.000 a 1.500 euro annui ed esteso la misura per il triennio 2019-2021. La legge di bilancio 2020 l'ha resa una misura ad accesso universale ed ha incrementato ulteriormente l'importo articolando nelle seguenti fasce Isee:

- massimo euro 3.000/anno per le famiglie con Isee inferiore a 25 000 euro;
- massimo euro 2.500/anno per le famiglie con Isee fra 25 001 e 40.000 euro;
- massimo euro 1.500/anno per le famiglie con Isee superiore a 40 000 euro.

La circolare attuativa INPS n. 27 del 14.02.2020 riassume e dettaglia l'erogazione della misura in applicazione delle disposizioni coordinate delle norme vigenti.

[81] L'espressione "*welfare familiare aziendale*", benché non sia riconducibile ad una definizione permanente, si riferisce in generale a quegli interventi e misure volte a promuovere un benessere (*welfare*) aziendale incentrato sui bisogni dei lavoratori e quelli delle loro famiglie al fine di migliorarne la qualità della vita nel contesto dell'ambiente di lavoro ed avere un ritorno positivo sulla produttività aziendale.

[82] L'art. 9 della legge n. 53/2000 (citata) nel suo testo vigente è stato modificato in tal senso dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Alla promozione di tali iniziative viene destinata annualmente, con decreto ministeriale, una somma valere sul Fondo delle politiche per la famiglia.

In particolare sono state attivate politiche volte alla diffusione (tramite iniziative sia di matrice nazionale sia regionale) della certificazione di qualità *Family Audit*[83], all'incentivazione di forme alternative dell'organizzazione dei tempi e modi di svolgimento della prestazione lavorativa, quali il *telelavoro*[84] ed il cosiddetto *smart working* (lavoro agile)[85], nonché volte alla promozione di iniziative finalizzate a convertire l'erogazione monetaria in beni e/o servizi ai lavoratori (servizi di educazione, istruzione e assistenza, banche ore).

Si riportano gli interventi normativi ed amministrativi che negli ultimi anni maggiormente hanno incentivato questo processo di rinnovo e sviluppo verso un *welfare* aziendale su misura per le famiglie:

- La legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016, art. 1 commi 182-190). Tale atto e le successive leggi di bilancio 2017[86] e 2018[87] hanno introdotto una serie di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese al fine di favorire iniziative riguardanti la possibilità per i dipendenti di convertire l'erogazione monetaria (consistente nel Premio di produttività o di risultato) in beni e/o servizi di *welfare;* tra questi ultimi si annoverano i servizi di educazione ed istruzione (compresi i servizi integrativi e di mensa connessi con le prestazioni educative), le prestazioni di assistenza (per anziani o familiari non autosufficienti presenti nel nucleo familiare del dipendente) e le spese di abbonamento ai trasporti pubblici.

- La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) la quale, tra le misure a cui destinare le risorse del Fondo per le politiche della Famiglia, indica le iniziative di conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli di vita e le iniziative *di* "welfare aziendale familiare*"*.

Plurime sono state anche le iniziative di attuazione del Dipartimento per le Politiche della Famiglia (Di.Po.Fam); tra queste:

[83] Trattasi di una procedura di qualificazione aziendale (processo di *auditing*) ideata dalla Provincia Autonoma di Trento per l'attribuzione del relativo marchio *Family Audit*. Tale procedura è stata in seguito adottata dallo Stato con la sottoscrizione, nel 2010, del I Protocollo di Intesa con la Provincia di Trento al fine di definire uno standard del marchio e promuoverne la diffusione su l'intero territorio nazionale.

[84] Per telelavoro si intende solitamente l'organizzazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa da parte del lavoratore subordinato dal suo domicilio o luogo ritenuto idoneo, fuori dalla sede di lavoro per uno o più giorni alla settimana. Tale modalità richiede l'accordo tra la parte datrice ed il lavoratore sulle fasce di reperibilità, sull'oggetto della prestazione e sui giorni, sempre nel rispetto del monte ore settimanale lavorativo previsto dal contratto applicato; richiede inoltre che sia organizzata una postazione *ad hoc* che include il computer e gli altri strumenti necessari presso il domicilio del lavoratore.

[85] L'espressione *smart working* (lavoro agile) si riferisce ad un nuovo approccio al modo di lavorare e collaborare all'interno di un'organizzazione, finalizzato a convergere gli obiettivi personali e professionali con quelli aziendali. Si caratterizza per l'assunzione di modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa dipendente (grazie al supporto dei mezzi tecnologici), che permettono al lavoratore di svolgere la propria attività parzialmente fuori dei locali aziendali. Vedasi *infra* per i riferimenti normativi sulla definizione normativa del lavoro agile in Italia (legge n. 81/2017).
Il "Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD: https://www.cipd.co.uk/)" ne ha elaborato la seguente definizione: "*Smart Working is an approach to organizing work that aims to drive greater efficiency and effectiveness in achieving job outcomes through a combination of flexibility, autonomy and collaboration, in parallel with optimizing tools and working environments for employees*" (2008; Si veda il Rapporto del CIPD pubblicato nel 2014: https://www.cipd.co.uk/Images/hr-getting-smart-agile-working_2014_tcm18-14105.pdf).

[86] Legge 27 dicembre 2016, n. 232,art. 1 commi 160-162.

[87] Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 commi 28 *d-bis* e 161.

- L'Avviso pubblico 01 marzo 2012 con il quale il Di.Po.Fam ha avviato in via sperimentale un processo di promozione e diffusione su scala nazionale dello standard del marchio *Family Audit*, attraverso il riconoscimento della certificazione di qualità. Il marchio è riconosciuto alle organizzazioni pubbliche o private che, in adesione al progetto, adottino dei sistemi di *auditing* aziendali (inerenti sia alla organizzazione propriamente aziendale sia alle risorse umane) incentrati su politiche attente alle esigenze di conciliazione famiglia-lavoro dei dipendenti. Con l'Avviso del 2012 sono state coinvolte nel percorso di acquisizione del marchio 50 Organizzazioni su tutto il territorio, con l'attribuzione della certificazione di qualità a 42 Organizzazioni nel maggio 2019.

Il processo di diffusione del marchio è continuata con la pubblicazione di un II Avviso in data 15 aprile 2015 per potenziare la conoscenza del marchio stesso e la cultura della conciliazione nel Paese[88] e con la sottoscrizione in data 3 agosto 2016 di un Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome; l'Accordo prevede la possibilità per le Regioni interessate di attivare un percorso regionale di certificazione *Family Audit* rivolto alle aziende ed agli Enti locali territoriali, con il supporto (di conoscenze, assistenza tecnica, e consulenza) del Di.Po.Fam e della Provincia autonoma di Trento.

-L'Avviso pubblico del 20 febbraio 2019 di manifestazione di interesse per la partecipazione alla costituzione di un Tavolo istituzionale di confronto e dialogo per la promozione della conciliazione tra tempi di lavoro e di cura della famiglia ed il sostegno della natalità e della maternità in ambito aziendale. L'avviso era volto a coinvolgere le imprese con minimo 50 dipendenti.

- L'Avviso pubblico 08 novembre 2019 denominato #Conciliamo emanato dal Di.Po.Fam finalizzato al finanziamento (con 74 milioni di uro) di progetti volti a migliorare la qualità di vita dei lavoratori nel contesto lavorativo. In particolare, gli obiettivi da perseguire indicati nell'Avviso sono (art.2): crescita della natalità; riequilibrio dei carichi di cura tra uomini e donne; incremento dell'occupazione femminile; contrasto dell'abbandono degli anziani; supporto della famiglia in presenza di componenti disabili; tutela della salute.

Con particolare riferimento alle **misure alternative di esecuzione del lavoro ed alternative e/o integrative ai congedi parentali tradizionali**, ovverosia telelavoro e forme di lavoro agile, infine si annoverano:

- La legge 07 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", la quale, al fine di diffondere la cultura delle politiche di conciliazione all'interno delle amministrazioni pubbliche, prevede[89] che quest'ultime (nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente) adottino *misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali*

[88] Nel dicembre 2014 è stato sottoscritto a tal fine il II Protocollo.
[89] Vedasi l'articolo 14, commi 1 e 2.

per l'attuazione del telelavoro[90] *e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa*, ovverosia di modalità in *co-working* e *smart working*. Il testo precisa che le amministrazioni devono permettere, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, senza pregiudizio per gli stessi ai fini della progressione di carriera. Il testo normativo prevede anche che le amministrazioni pubbliche procedano a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e ad organizzare – anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche – servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

La successiva Direttiva del Presidente del Consiglio del 1° giugno 2017, n. 3 ha definito le Linee guida per l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione tra i tempi di lavoro e di vita dei dipendenti (in attuazione legge n. 124/2015).[91]

- La legge 22 maggio 2017 n. 81[92] sulle "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", la quale istituzionalizza, definisce e disciplina il *lavoro agile* (*smart working*)[93] ed i suoi elementi costitutivi, proprio al fine di agevolare la conciliazione tra i tempi lavorativi e di cura familiare (la normativa è applicabile al lavoro subordinato nel settore privato e, per quanto compatibile, anche al settore pubblico).

La legge n. 81 interviene inoltre a sostegno della genitorialità, prevedendo specifiche misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro a tutela di determinate categorie di lavoratori: ha introdotto l'obbligo a carico dei datori (pubblici e privati), laddove l'azienda preveda l'esecuzione del lavoro in modalità agile, di dare priorità alle richieste di esecuzione del rapporto secondo tali modalità avanzate dalle madri lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero avanzate dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992)[94].

---

[90] La misura è stata introdotta e disciplinata per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con il D.PR. 8 marzo 1999, n.70 "Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191".

[91] Il comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 124/ 2015 demandava espressamente ad una successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 e l'approvazione di linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro in materia.

[92] Vedasi il Capo II della legge n. 81/2017; l'art. 18 definisce il lavoro agile *quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività' lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva*. Si differenzia dal telelavoro sostanzialmente in quanto quest'ultimo si caratterizza per la postazione fissa del lavoratore presso il proprio domicilio.

[94] La previsione di tale obbligo è sancita dal comma *3bis* dell'articolo 18 della legge n. 81/ 2017, comma introdotto dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81[95], il quale, nell'ottica di favorire la cultura della conciliazione a sostegno della genitorialità, prevede la possibilità per il lavoratore o la lavoratrice con un figlio a carico di domandare la **trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale** in due ipotesi: qualora il figlio sia convivente e di età inferiore a tredici anni o portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992; ovvero, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. La prima ipotesi è considerata prioritaria; il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.

La cura familiare è stata affrontata anche con la previsione di specifiche **misure per le famiglie con a carico un disabile o persona non autosufficiente.**

La legge di bilancio 2018[96] ha istituzionalizzato il ruolo del *caregiver* (persona che si prende cura di familiari disabili e/o non autosufficienti) ed ha istituito apposito Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare per la copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale.[97]

È con la legge di bilancio 2019 che vengono introdotte specifiche misure di sostegno economico quali:
- la *detrazione fiscale* pari al 19 per cento per le spese sostenute dalle famiglie con a carico giovani affetti da Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti e sussidi tecnici informatici necessari all'apprendimento (fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado);

- il *Bonus per il caregiver familiare (*detto anche *Bonus assistenza familiare disabile*) in favore di coloro che assistono un familiare di età pari o superiore ad 80 anni. Il bonus è erogabile nella forma di detrazione fiscale per le spese sostenute per l'assistenza (pari al 19 per cento del redito IRPEF e fino ad un massimo di 10 mila euro) o, alternativamente, attraverso l'erogazione dell'importo di 1.900 euro annui.

[95] La disposizione è contenuta nell'articolo 8 commi 5 e 7.
[96] Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" definisce il *caregiver familiare* (art. 1 comma 255) come *la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, in presenza di un handicap grave, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento*.
[97] Il Fondo è stato istituito (art. 1 comma 254) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020. La gestione del Fondo è stata trasferita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'ex Ministro delegato per la famiglia e le disabilità dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. La legge di bilancio 2019 incrementa (art. 1 commi 483-484) il Fondo di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. Pertanto, la dotazione complessiva è di 25 milioni di euro annui per il biennio 2019 e 2020, e di 5 milioni per il 2021. Le somme non impiegate, al termine di ciascun esercizio finanziario, verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.

In un'ottica di *empowerment*, rilevanti sono anche le **misure in favore dell'abitazione**[98] assunte con la legge di bilancio 2019 - a valere sul Fondo per le politiche per la famiglia - per favorire le famiglie nella scelta di investimento abitativo, unitamente all'incremento demografico.

Trattasi del cosiddetto "Pacchetto Sud"[99] che comprende il *Comodato gratuito dei terreni demaniali per il terzo figlio e mutuo a tasso zero* (per un periodo non inferiore a 20 anni) in favore dei nuclei familiari con il terzo figlio (o successivo) nato negli anni 2019, 2020, 2021.

Oltre al comodato gratuito del terreno la misura prevede anche la possibilità di richiedere la concessione di *mutuo a tasso zero* (fino a un valore massimo di 200.000 euro e una durata di 20 anni) per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato in comodato.

Per favorire anche le iniziative imprenditoriali rivolte alle famiglie, la legge bilancio 2019 prevede che la suddetta misura sia applicata anche in favore delle *start-up* di società costituite da giovani imprenditori agricoli che danno ai nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento.

2.3 Risorse economiche

Al fine di promuovere e realizzare interventi *per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché supportare l'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia* il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[100] istituisce il Fondo per le politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.[101]

La successiva legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge di bilancio 2007) ha specificato le finalità del Fondo (art. 1, commi 1250 e 1251).

La gestione del Fondo è attribuita al Dipartimento per le politiche della famiglia (Di.Po.Fam)-Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito nel 2009 per supportare la promozione e il raccordo delle azioni di governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia.[102]

---

[98] Il Piano Nazionale per la Famiglia sottolinea infatti l'importanza di affrontare "*il problema della casa in un'ottica intergenerazionale, cioè pensando la casa come il luogo che riveste spazialmente una famiglia e viene abitualmente considerato come un patrimonio che una generazione lascia alla successiva*" pag. 10.

[99] La misura coinvolge il 50 per cento dei terreni demaniali (agricoli ed a vocazione agricola non utilizzabili per altre finalità istituzionali) e il 50 per cento dei terreni abbandonati o incolti del Mezzogiorno. Per il finanziamento di queste misure, sono stati stanziati 20 milioni di euro complessivamente dal Ministero delle Politiche Agricole, suddivisi in 5 milioni di euro per il 2019 e in 15 milioni per il 2020.

[100] Art. 19. Il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[101] Una Tabella redatta a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sulle risorse assegnate al Fondo per le politiche della famiglia dal 2007 è pubblicata sul sito della Camera dei deputati https://www.camera.it/temiap/2020/01/17/OCD177-4277.pdf, p.3.

[102] Sulla gestione del Fondo dal 2012 al 2018 vedasi la delibera n. 12/2019/G della Corte dei conti-Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato.

La legge di bilancio 2019 ha incrementato la dotazione del Fondo di 99,8 milioni di euro, che in conseguenza raggiunge la previsione integrata, per ciascun anno del triennio 2019-2021, di circa 107,9 milioni di euro. Dotazione ridotta di 10.068.776.[103]

La legge di bilancio 2019[104] inoltre ha ridefinito le finalità del Fondo in linea con le disposizioni di riordino delle attribuzioni dei Ministeri di cui al decreto legge n. 86/2018; il Fondo viene quindi destinato *a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari*.

In particolare, sono indicate le seguenti finalità:

- Sostenere le attività degli Osservatori nazionali sulla famiglia e per l'infanzia e l'adolescenza, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;
- la valorizzazione del ruolo dei Centri per la famiglia e la definizione di criteri e modalità per la riorganizzazione dei Consultori familiari (previa intesa in sede di Conferenza Unificata);
- interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;
- l'attuazione di percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive, nonché l'attuazione di progetti finalizzati alla protezione e presa in carico dei minori vittime di violenza assistita;
- interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica ed al disagio minorile anche con riferimento al fenomeno del cyberbullismo;
- interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati;
- interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;
- iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori;
- iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ex art. 9, legge 8 marzo 2000, n. 53, nonché di promozione del *welfare* familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono del nucleo originario;
- attività di comunicazione ed informazione in materia di politiche per la famiglia;

[103] Riduzione apportata sul capitolo di spesa 858 (relativo alle Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per l'anno 2019, ai sensi dell'art.7, comma 1 lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
[104] Art. 1, comma 482 a modifica dei commi 1250 e 1251 della legge n. 296/2006.

- interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore.
- Ogni ulteriore iniziativa volta a sostenere, a realizzare ed a promuovere politiche a favore della famiglia.

La legge prevede che le risorse del Fondo siano ripartite con due distinti decreti del Ministro della famiglia e della disabilità (ora delle pari opportunità e la famiglia): un primo decreto finalizzato a ripartire le risorse per il funzionamento degli Osservatori e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; un secondo decreto finalizzato a ripartire le risorse per le restanti finalità del Fondo.[105]

Il primo Decreto di riparto, adottato in data 4 aprile 2019 e produttivo dei suoi effetti è quello che ha destinato la somma di euro 682.826,00 per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia, oltre che delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati piani nazionali.

In data 30 aprile 2019, previa Intesa in Conferenza Unificata del 17 aprile 2019, è stato emesso il secondo **Decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità**[106] (registrato dalla Corte dei conti n. 1114 il 31 maggio 2019), di approvazione del relativo piano di riparto tra Stato e Regioni delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2019, ammontanti complessivamente a **94 milioni di euro**.

Di tale importo 79 milioni di euro sono destinati ad attività di competenza statale di varia natura, i restanti 15 milioni di euro sono ripartiti tra le Regioni per interventi di competenza regionale e degli Enti locali.

Per quanto attiene alle attività di competenza statale (di cui all'articolo 1, comma 482 della legge di bilancio 2019, sopra richiamato), le risorse sono destinate in particolare ad iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro e tra queste, in via preminente, a quelle di promozione del *welfare* familiare aziendale, ivi comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge n. 53/2000 (75 milioni di euro), all'istituzione e alla promozione della Carta famiglia.[107]

Tra le più rilevanti novità introdotte nel 2020, va rilevata l'istituzione del "**Fondo assegno universale e servizi alla famiglia**" disposta con la legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160). È prevista

[105] Sullo stato di attuazione della legge di bilancio 2019 il Servizio studi della Camera dei deputati ha svolto un monitoraggio (seguendo l'ordine delle disposizioni per articoli e commi) verificando in particolare l'adozione dei provvedimenti per i quali la legge prevede un termine fino al 1° aprile 2019.
[106] Il decreto, pubblicato sul sito del Dipartimento http://famiglia.governo.it/media/1520/decreto-riparto-fondo-famiglia-2019.pdf, riporta in allegato lo schema delle somme ripartite tra le Regioni e le Province Autonome.
[107] Idem, art. 2, comma 1.

una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.[108]

In esso, dal 2021, sono state trasferite le risorse dedicate all'erogazione del Bonus bebè e del Bonus asilo nido. Le ulteriori risorse del Fondo saranno indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Al proposito si segnala l'accoglimento della proposta di legge su "Assegno unico e dote unica per figli a carico" che sarà al vaglio della legge di bilancio 2021 per la sua attuazione.

Con riferimento alle iniziative per la conciliazione tempi di vita e di lavoro, i contenuti e le modalità di finanziamento saranno previsti da un avviso pubblico indirizzato alle aziende che fanno parte del tavolo di confronto e dialogo attivato dal Ministero della Famiglia e disabilità in data 20 febbraio 2019.[109] Su questo punto, su proposta presentata dall'ANCI in sede di intesa in Conferenza Unificata, il decreto di riparto prevede che le progettualità siano quanto più diffuse su tutto il territorio nazionale e che siano coinvolti i Comuni nel caso di progettualità comprendenti servizi di *welfare* aziendale rivolti alla persona, nell'ottica di integrare il *welfare* aziendale con la rete dei servizi territoriali.[110]

Per quanto attiene alle attività di competenza regionale e degli Enti locali, i fondi sono volti *a favorire la natalità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale.*[111]

Le Regioni dovranno prevedere il cofinanziamento di tali attività per un importo pari almeno al 20 per cento delle risorse statali assegnate, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni.

Per la tutela dei diritti della famiglia e quindi la promozione e realizzazione di misure e servizi massimamente efficaci nell'assicurare il benessere familiare, in linea con il Piano Nazionale del 2012, si rende necessaria la sinergia di competenze e risorse economiche tra le varie amministrazioni che a più livelli intervengono direttamente o indirettamente in materia di famiglia e comunque sugli aspetti correlati. Per tali ragioni alle risorse del Fondo per le politiche della famiglia si accostano altri Fondi specificatamente creati per finanziare l'attuazione di determinate misure e progetti in favore delle famiglie (o comunque alle problematiche che interessano gli aspetti relazionali delle famiglie) posti al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ad esempio si ricorda il "Fondo di sostegno alla natalità", "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare"; "Fondo Dopo

[108] Art.1, comma 339 della legge. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
[109] Tavolo di confronto e dialogo citato *infra* relativamente alle misure per la promozione del *welfare familiare aziendale*.
[110] Art. 2, comma 2.
[111] Idem, art. 3.

di noi” per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari il cui riparto è attribuito alle decisioni concertate con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ecc.), oltre ai fondi strutturali demandati alla gestione di altri ministeri (ad esempio il “Fondo nazionale per le politiche sociali”; “il Fondo per le non autosufficienze”; “Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza”; “Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”; “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa e Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa”).

3 FOCUS SU ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI, MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA E FAMIGLIE AFFIDATARIE

3.1 Definizioni

Violenza assistita: Secondo la definizione fornita dal CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) per "violenza assistita da minori in ambito familiare" deve intendersi il fare esperienza da parte del bambino di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minori. Si precisa inoltre che il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente quando questi avvengono nel suo campo percettivo e/o indirettamente quando il minore ne è a conoscenza.

Orfani di crimini domestici: La legge n. 4/2018 (art.1) definisce tali *i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.*

L'omicidio del partner civile e del convivente è quindi equiparato a quello del coniuge, volendo in tal modo tutelare i figli nati da qualsiasi tipologia di unione sia essa coniugale o ad essa equiparata. Trattasi di minori definiti "orfani speciali" in quanto a volte si trovano ad essere orfani due volte, sia per la perdita di un genitore, per lo più la madre, vittima di omicidio, sia per la perdita dell'altro genitore, detenuto in carcere o suicida.

3.2 Orfani di crimini domestici, minori vittime di violenza assistita e famiglie affidatarie

Il Progetto "Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate" tra i vari obiettivi si prefigge di raggiungere la diffusione di modelli nazionali d'inclusione e integrazione sociale per sostenere le Amministrazioni regionali e locali nel rispondere ai diversi bisogni delle famiglie multiproblematiche e delle famiglie affidatarie di minori vittime di violenza assistita e di orfane/i di crimini domestici, ovvero delle famiglie che sono vittime di figlicidi.

Nell'arco temporale oggetto della ricognizione normativa (2000-2019), numerose sono state tra il 2008 ed il 2016 le iniziative assunte dallo Stato italiano (in collaborazione con Regioni, Comuni, Scuole,

Associazioni) per contrastare ogni forma di violenza ai danni di minorenni (sia la violenza commessa da adulti, intrafamiliare ed extrafamiliare, online e offline, sia quella tra pari) ma poche iniziative hanno coinvolto i minori vittime di violenza assistita ed orfani di crimini domestici. [112] Questi, sino al 2018 sono rimasti "vittime nascoste".

L'allarmante fenomeno sociale della violenza di genere e della violenza domestica vede, al contrario, spesso coinvolti, anche quali "testimoni" (se non vittime dirette) i figli della vittima di maltrattamenti o di omicidio. Gli stessi, testimoni o non del fatto di reato, sono colpiti da un trauma che incide direttamente sulla loro condizione di vita (nucleo familiare distrutto) ma anche sulla loro sfera affettiva e psicologica e la loro visione del futuro. La loro situazione di vulnerabilità è accostabile ad ogni altra forma di violenza ai danni di minori e come tale richiede tutela.[113] Le stesse constatazioni possono essere fatte per il nucleo familiare, in senso più ampio, delle vittime. Parenti che spesso, non solo devono superare in prima persona il trauma della perdita (solitamente di una figlia) ma si trovano a dover far fronte ad una riorganizzazione del contesto familiare per accogliere i figli orfani del crimine domestico e sostenerli nel loro percorso di recupero.

La ricognizione normativa svolta sul tema ha rilevato che nel corso del precedente decennio sono state adottate diverse misure ed interventi normativi a livello nazionale ed ultra-nazionale volti a contrastare la violenza di genere (in ambito domestico in particolare). In tale contesto normativo per lungo tempo i figli delle vittime sono stati per lo più oggetto di tutele indirette, ovverosia destinatari "collaterali" degli interventi di prima assistenza o di reinserimento sociale della (donna) vittima di violenza. Ancor meno tutele si rinvengono in tale periodo specificatamente nei confronti degli orfani di crimini domestici in quanto tali e delle famiglie vittime di figlicidio, alle quali spesso sono affidati i minori in questione o che accolgono gli orfani maggiorenni non autonomi economicamente.

Gli interventi attuati infatti hanno inizialmente privilegiato come beneficiaria principale la donna (in quanto principale vittima dei reati).[114] Questo anche perché, come rilevato in più occasioni dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, manca una rilevazione certa ed istituzionale sulla

[112] Sul punto vedasi il *V e VI Rapporto al Comitato Onu sui diritti del fanciullo*. Periodo di riferimento 2008-2016, punto 5. *Violenza contro i bambini*, p. 31-38: https://www.minori.gov.it/sites/default/files/v_vi_rapporto_onu.pdf.

[113] Si riportano di seguito significativi studi sulla condizione dei minori vittime di violenza assistita e/o orfani di crimini domestici: *Abbattiamo il muro del silenzio* del 2018 a cura di Save the Children; *Who where what. Supporting witness children orphans from femicide in Europe – Switch-off1* (vedi *infra* paragrafo sulle azioni positive e linee guida) coordinato da Anna Costanza Baldry, Franco Angeli, Milano, 2018; *Testimoni invisibili*, del 2017, realizzato per D.i.Re a cura dell'associazione Il cerchio delle relazioni – Centro Antiviolenza Mascherona di Genova; *B-SIDE: Una barriera per fermare l'effetto domino della violenza domestica sui minori: esperienze e linee guida*, del 2012, a cura della Fondazione Pangea, nell'ambito del Programma europeo DAPHNE III.

[114] L'ISTAT ha elaborato due indagini, nel 2006 e poi nel 2014, https://www.istat.it/it/archivio/161716: i dati sono stati acquisiti e riportati nella prima Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita in Senato con la delibera 18/01/2017); cfr. anche il Rapporto *Il femminicidio in Italia nell'ultimo decennio* del 28 maggio 2018, condotto da Eures ricerche economiche e sociali.

portata dello specifico fenomeno dei minori vittime di violenza assistita ed orfani di crimini domestici[115], indispensabile all'elaborazione di strategie di protezione efficaci.

In particolare, il Parlamento italiano con la legge 27 giugno 2013, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), ha ratificato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Dall'emanazione di tale legge, nel corso della XVII e XVIII legislatura (2013-2019), il Parlamento ha adottato, in linea con gli obiettivi della Convenzione, una serie di misure [116] perseguendo tre macro-obiettivi: prevenire i reati, inasprire le sanzioni a carico dei colpevoli e rinforzare le misure di protezione e sostegno delle vittime.

Sono state introdotte alcune modifiche al codice penale e di procedura penale, è stato emanato il Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere (nel 2015)[117] ed il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020) che prevede stanziamenti sul Fondo per le pari opportunità per il supporto delle vittime ed i loro figli, per lo sviluppo dei centri di accoglienza e delle case ricovero su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la legislazione regionale.[118]

In tale contesto solo di recente, con la legge n. 4 del 2018, si assiste ad un decisivo passo in avanti nella creazione di uno specifico sistema normativo di tutela degli orfani, minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di crimini domestici.

Per contro, la legge n. 4 non ha previsto misure specifiche per le famiglie affidatarie dei medesimi, le quali sovente sono anche le famiglie della vittima, né per i minori vittime di violenza assistita (qualora non sfoci nell'omicidio di un genitore).

Con le successive legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e legge 19 luglio 2019, n. 69 - che ha introdotto il cosiddetto "codice rosso"[119] - sono state disposte le prime misure espressamente rivolte alle famiglie affidatarie degli orfani di crimini domestici: la legge di bilancio 2019

[115] Vedasi nota dell' Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, prot.1013,03 maggio 2019, *Segnalazione buone pratiche e misure da adottare nei confronti degli orfani di crimini domestici e delle famiglie che li hanno in carico*, che richiama sul punto le raccomandazioni del Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (p.14) del febbraio 2019.

[116] Una *Guida in difesa delle donne* che ripercorre l'evoluzione normativa in materia è stata pubblicata dal Senato della Repubblica in data 25/11/2018, https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento/files/000/029/237/Guida_In_difesa_delle_donne.pdf.

[117] Adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/07/2015.

[118] La legge di bilancio 2017 (11 dicembre 2016, n. 232) prevede all'articolo 359 che al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5 bis del medesimo decreto legge n. 93 del 2013, *5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019*, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

[119] "Il codice rosso" in via generale ha apportato modifiche e novità in ambito penale (sostanziale e processuale). In particolare, tra le varie disposizioni in ambito penale sostanziale, si riferisce: l'introduzione di *4 nuovi reati* (il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cosiddetto *revenge porn*, il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, il reato di costrizione o induzione al matrimonio e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa); l'inasprimento delle pene per alcuni reati e l'introduzione dell'aggravante specifica per i reati di violenza familiare ai sensi dell'art. 572 c.p.; l'applicazione di strumenti tecnici di controllo, quali il braccialetto elettronico, per garantire il rispetto delle misure cautelari (es: divieto di avvicinamento della vittima) e di prevenzione per alcuni reati tra i quali quelli di violenza domestica. In ambito penale processuale sono state introdotte *modifiche volte ad accelerare i tempi di avvio della procedura* penale per alcuni reati tra i quali: maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale (trasmissione immediata della notizia di reato al PM).

ha previsto specifiche risorse economiche in favore delle stesse e la legge n. 69/2019 ha rinforzato ed esteso le misure di tutela sia degli orfani di crimini domestici sia delle famiglie affidatarie dei medesimi.

La ricognizione del contesto normativo in materia di violenza domestica mira ad avere un quadro conoscitivo del sistema di protezione e sostegno in atto (al settembre 2019) a beneficio dei *target group* di interesse a seguito dei predetti interventi legislativi, a delinearne i punti salienti, ad individuare le efficienze e, in un'ottica migliorativa, le eventuali carenze; mira ad individuare le azioni positive da riprodurre e diffondere su tutto il territorio nazionale.

In tale quadro, in effetti, la gravità del trauma vissuto dalle vittime "collaterali" (figli e famiglie coinvolte) dei reati legati alla violenza di genere ed in particolare alla violenza domestica (che sfoci o no in un omicidio) è divenuto nel corso degli ultimi anni un punto fondamentale da prendere sempre più in conto sotto i vari aspetti legati alla complessiva situazione di vulnerabilità alla quale le medesime sono esposte. È divenuta prioritaria la previsione ed attuazione di misure e servizi specifici, idonei a dare una risposta adeguata, efficiente e pluridisciplinare ai loro molteplici bisogni legati sia alla ricostruzione psicologica e relazionale, sia all'assistenza giudiziale ed al reinserimento familiare e sociale.

Con riferimento all'attività dei Centri per la famiglia si rende quindi opportuno delineare un modello nazionale di Centro che offra, in un'ottica di collaborazione intersettoriale con il sistema di servizi territoriali, una risposta ai bisogni di ascolto, di informazione; che offra un progetto personalizzato di sostegno ed accompagnamento lungo tutto il processo di superamento del trauma e ricostruzione, dei beneficiari e dei nuclei familiari che li accolgono.

3.3 Misure e risorse economiche nel quadro normativo nazionale

Riconoscimento del minore quale "vittima di violenza assistita".

Un primo passo verso la tutela dei figli della vittima di maltrattamenti o di omicidio è doverosamente passato per il riconoscimento (in ambito penale) del minore coinvolto, non solo come testimone ma anche come persona offesa del reato, in considerazione della gravità delle conseguenze che un tale trauma comporta nelle loro vite. Tale processo non è stato immediato da parte del Legislatore italiano che è intervenuto a più riprese. Si riportano di seguito le principali disposizioni normative che hanno segnato tale riconoscimento:

- Codice penale: l'articolo 572 c.p., rubricato "Maltrattamenti contro familiari e conviventi", sanziona con il carcere chiunque maltratta una persona della famiglia, o il convivente, o una

persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.

- Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (cosiddetto decreto-legge anti-femminicidio) "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere", convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, il quale ha introdotto il n. 11 *quinquies* all'art. 61 c.p. inserendo la circostanza aggravante della violenza assistita nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'art. 572, qualora il fatto sia stato commesso *in presenza o in danno di un minore di anni 18*.
- Legge 19/07/2019, n. 69 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" (citata), modifica l'art. 572 c.p., inserendo, con due nuovi commi, la previsione espressa di una fattispecie aggravata speciale quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, nonché **la qualificazione del minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato** (art.9 lettera b) del comma 2).

Le misure di tutela in ambito civile

Con la legge 11 gennaio 2018, n.4, "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici" [120], entrata in vigore il successivo 16 febbraio 2018, il Legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento significative novità in ambito di diritto sia penale sia civile volte a tutelare legalmente e specificatamente gli orfani di crimini domestici.[121]

Per quanto di interesse per la ricognizione normativa condotta, l'attenzione è stata rivolta alle ulteriori misure introdotte dalla legge n. 4 volte ad agevolare il superamento del trauma ed il reinserimento sociale dei predetti beneficiari.

Per quanto attiene alle famiglie affidatarie degli orfani di crimini domestici, spesso coincidenti con le stesse famiglie vittime del figlicidio, il testo legislativo non prevede disposizioni dirette a loro beneficio,

[120] Con la promulgazione di tale legge l'Italia ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla legge 1°ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, c.d. Convenzione di Lanzarote.

[121] Per quanto riguarda le modifiche al codice penale, la legge ha equiparato all'uxoricidio anche l'omicidio del partner dell'unione civile e convivente o persona legata da una relazione affettiva, anche in ipotesi di cessazione del rapporto ai fini dell'applicabilità dell'aggravante all'art. 577 c.p (*Altre circostanze aggravanti. Ergastolo*).

Per quanto riguarda le modifiche al codice di procedura penale, la legge ha disposto in favore dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti della vittima: il *sequestro conservativo* dei beni dell'indagato a garanzia del diritto al risarcimento dei danni civili, che può essere richiesto anche in fase di indagini preliminari (novellato art. 316 c.p.p.); l'assegnazione di una *provvisionale* in misura non inferiore al 50 % del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile (novellato art.539 c.p.p.); se i beni dell'imputato sono già sotto sequestro conservativo, la provvisionale si trasforma in pignoramento; la condanna accessoria di indegnità a succedere dell'autore (537-c.p.p.).

Tra le novità apportate al codice civile, la legge prevede la *sospensione della chiamata all'eredità* dell'indagato per il delitto, anche tentato, di omicidio del coniuge (anche legalmente separato), o di omicidio dell'altra parte di un'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento, *e l'indegnità confermata in* caso di condanna (artt. 463 e 463-bis c.c. e 537-bis c.p.).

ma il legislatore ha voluto, indirettamente, facilitare il gravoso compito che incombe su di esse a fronte del trauma umano subito e l'impegno economico derivante.

Del pari i minori vittime di violenza assistita che non sia sfociata nell'omicidio del genitore rimangono esclusi dalle predette tutele.

Tra le misure adottate dalla legge in favore degli orfani di crimini domestici con le su menzionate finalità si segnalano:

- *L'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato* in ambito penale e civile (art. 1, comma 1)[122], indipendentemente dai limiti di reddito, per un ammontare di 10.000 euro annui a richiedente a decorrere dall'anno 2017.[123]
- Il *diritto di accesso ai servizi di assistenza*, che Stato, Regioni e Autonomie Locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono chiamati a promuovere ed organizzare (art. 8, comma 1).[124]

  In particolare, la legge sollecita l'attivazione, pubblica e gratuita, di presidi e servizi di informazione e orientamento, di servizi di assistenza e consulenza e di misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani di crimini domestici nei limiti delle risorse previste dall'articolo 11, commi 1 e 2 (vedi *infra*). In tale ambito la legge favorisce il coordinamento dei servizi pubblici con le organizzazioni del privato sociale. Evidenzia infine la necessità di acquisire dati e monitorare l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, con particolare riguardo alle necessità delle vittime stesse ed alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore, anche mediante inchieste e ricerche a fini preventivi.
- Il *servizio di assistenza di tipo medico-psicologico* a cura del Servizio Sanitario Nazionale, con esenzione dalla relativa spesa sanitaria e farmaceutica (art. 9, comma 1). In particolare è disposto un incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 64.000 euro annui a decorrere dal 2017 (art. 9, comma 2).[125]
- In materia di *affidamento* la norma (art. 10, comma 1) ha privilegiato la continuità affettiva con i parenti più prossimi, disponendo l'affidamento *in via prioritaria ai parenti fino al terzo grado*[126], e preservando i nuclei di fratelli o sorelle, per quanto possibile. Ha previsto inoltre che i servizi sociali competenti - su segnalazione del Tribunale - prendano in carico il sostegno psicologico e l'assistenza del beneficiario nell'accesso alle ulteriori misure volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

[122] La norma introduce il comma 4-*quater* all'art. 76 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

[123] L'erogazione di tale contributo è disciplinata dall'art.11, comma 3 della Legge n.4/2018.

[124] La norma è in attuazione della Direttiva n. 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, già, peraltro, recepita dal nostro ordinamento con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.

[125] L'erogazione di tale contributo è disciplinata dall'art.11, comma 3 della legge n.4/2018.

[126] La disposizione novella l'4 della legge 4 maggio 1983, n.184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" che prevede in generale l'affidamento sino al 4° grado di parentela, aggiungendo i commi 5 *quinques* e 5 *sexies.*

- Il *diritto alla quota di riserva nelle assunzioni* in favore degli orfani di crimini domestici (art. 6).[127]
- Il *diritto al subentro nella percezione della pensione di reversibilità o equivalenti*, previa sospensione del versamento in favore dell'imputato e senza obbligo di restituzione (art. 7).[128]
- Il *diritto al subentro nei contratti di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica* dei conviventi (non indagati) della vittima di violenza domestica (art.12). La norma non precisa quali siano i conviventi ma il diritto è attribuibile ai figli ed altri familiari conviventi.
- Il *diritto di modificare il cognome* per indegnità del genitore autore dell'omicidio dell'altro genitore (art. 13).[129]
- Il *diritto all'erogazione di borse di studio o al finanziamento di iniziative di orientamento*, *nonché alla formazione e sostegno per l'inserimento lavorativo,* a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici (art.11, comma 1).

Le disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 4/2018 sono state modificate dalla successiva legge 19.07.2019, n. 69 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" citta, la quale (art. 8) ha introdotto specifiche misure di sostegno e di aiuto economico (inserendo la lettera *b)* al comma 1 dell'art. 11 della legge n. 4/2018)[130] in favore delle famiglie affidatarie degli orfani di crimini domestici, per il sostegno delle medesime nell'esercizio delle funzioni loro derivanti ai sensi dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184.[131]

Risorse economiche - Fondo di rotazione per la solidarietà per gli orfani di crimini domestici

Con la legge n. 4/2018 (art. 11, comma 4) il Legislatore italiano è intervenuto anche sul Fondo di rotazione per la solidarietà di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito in Legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122) attribuendo ad esso anche la copertura degli interventi in favore degli orfani di crimini domestici. Il Fondo predetto assume in conseguenza la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici**"** (di seguito indicato semplicemente come Fondo o Fondo di rotazione per la solidarietà).

[127] La disposizione integra l'art. 18, comma 2, della Legge. 12 marzo 1999, n. 68.
[128] La disposizione introduce sul punto i commi 1*bis*-1*quinqies* all'art. 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125.
[129] La disposizione novella l'art. 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
[130] Vedasi *infra* al paragrafo sulle risorse economiche.
[131] La norma recita: *l'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante*.

La norma dispone un incremento della dotazione del predetto Fondo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, da destinarsi all'erogazione di borse di studio o al finanziamento di iniziative di orientamento, nonché alla formazione e sostegno per l'inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 11 comma 1 della Legge n. 4/2018 (almeno il 70 per cento per interventi in favore dei minori, la quota restante per interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti).

L'emanazione del regolamento per l'individuazione dei criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 4/2018 nonché per l'accesso agli interventi finanziati è demandata alla normazione secondaria, interministeriale (del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con quattro altri Ministri e da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni delle Camere competenti per materia e per i profili di carattere finanziario (art. 11, comma 2).[132]

Con riguardo alla dotazione del Fondo in questione è intervenuta anche la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), la quale ne ha disposto l'incremento, sia per le finalità generali dello stesso[133], sia in esclusivo favore degli orfani di crimini domestici ed anche specificatamente in favore delle famiglie affidatarie dei medesimi.

Riguardo a quest'ultimi, in particolare, la legge ha incrementato il Fondo nella misura di 5 milioni di euro annui a partire dal 2019 per le seguenti finalità (art.1, comma 492, lett. *a* e *b*):

- una quota di 2 milioni di euro annui, per l'implementazione delle finalità di cui all'art.11 comma 1 legge n. 4/2018 (sostegno allo studio, alla formazione ed all'inserimento al lavoro in favore degli orfani di crimini domestici), confermando anche le ripartizioni indicate nel predetto articolo;
- una quota di 3 milioni di euro annui, per misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie degli orfani di crimini domestici, in attuazione delle disposizioni dell'art. 5, comma 4 della Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Le risorse stanziate in favore dei già menzionati interventi sono state ulteriormente incrementate di 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, dalla legge 19.07.2019, n. 69 "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" citata.

Il testo normativo conferma (art.8, comma 1) le finalità e le modalità di stanziamento del Fondo previste dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 492 lett. *a)* e *b)*, citato): in particolare la legge n. 69/2019 interviene ad incrementare le risorse destinate alle misure in favore delle famiglie affidatarie

[132] Alla fine del 2018 alcun regolamento risultava adottato. Al riguardo l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sollecitato le Istituzioni competenti con nota del 21 dicembre 2018, prot. n. 0003775/2018 e la segnalazione del 3 maggio 2019.

[133] La legge di bilancio 2019, inoltre, per le finalità generali del Fondo ne ha incrementato la dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (art. 1, comma 592), oltre a modificare la legge 7 luglio 2016, n. 122 sotto vari profili, tra i quali quello della quantificazione dell'indennizzo per lesioni gravissime, individuazione degli aventi diritto in caso di morte della vittima, riqualificazione degli indennizzi (art.1, commi 593 – 596). Sul punto vedasi la circolare 176-309 del 18 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno-Ufficio per le attività del Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti: https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-n-176-309-1812019-legge-bilancio-2019-modifiche-introdotte-alla-legge-7-luglio-2016-n-122-e-successive-modifiche-tema-indennizzo-vittime-dei

degli orfani di crimini domestici prevedendo un progressivo aumento annuo della quota di riserva - di 3 milioni per il 2019 e di 5 milioni annui a decorrere dal 2020 - stanziata dalla legge di bilancio 2019 predetta; modifica inoltre, come sopra anticipato, le disposizioni dell'art. 11 della legge n. 4 /2018 integrandole in tal senso.

Al riguardo il testo ha demandato a successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) la fissazione di *criteri di equità* di attribuzione.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni, il testo dispone che *si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando allo scopo, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero*.

Va rilevato che la piena implementazione delle misure stanziate dal Fondo è ritardata dalle tempistiche nell'emanazione degli atti di normazione secondaria ai quali demandavano le leggi richiamate ai fini della determinazione dei criteri e modalità di accesso al Fondo e di attribuzione delle risorse. I regolamenti di attuazione, infatti, all'esito della ricognizione svolta sul tema (al mese di novembre 2019) non risultavano ancora adottati.

Allo stato attuale di redazione del presente Report risulta che il Governo ha approvato con decreto del Ministro dell'Economia 21 maggio 2020, n. 71, il "**Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie"**, entrato in vigore il 16 luglio2020.

Il Regolamento è stato predisposto in attuazione dell'articolo dell' articolo 11 della legge 11 gennaio 2018 n. 4 e dell'articolo 1, comma 492 lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 8 della 19 luglio 2019, n. 69 su citate, nonché dell'articolo 1, commi 279 e 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che aveva incrementato il Fondo introducendo specifiche misure di sostegno per gli orfani di crimini domestici ed orfani di madre per determinati reati di genere[134] (anche tale legge rinviava a successiva normativa secondaria regolamentare).

L'intento generale del documento è quello di fornire sostegno morale e materiale agli orfani delle vittime di reati intenzionali violenti e dei cosiddetti crimini domestici, sia minorenni che maggiorenni, nonché alle famiglie affidatarie.

Per il sostegno al diritto allo studio dei beneficiari il Regolamento destina (nei limiti risorse stanziate sul Fondo dalle leggi su menzionate) 2 milioni di euro per anno il 2017; 4 milioni di euro per il 2018;

[134] Vedasi *infra* sulle "ulteriori misure previste a valere sul Fondo di rotazione".

5.960.256 di euro per il 2019; 3.500.000 di euro per il 2020; 2 milioni di euro per il 2021 e 1.500.000 di euro a decorrere dall'anno 2022.[135]

Per le iniziative di orientamento, formazione ed inserimento dei beneficiari nell'attività lavorativa destina 2 milioni di euro per il 2020 e 1 milione di euro a decorrere dall' anno 2021, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome; il testo definisce il criterio di riparto delle risorse tra le Regioni e Province autonome stabilendo che per il primo anno di applicazione dei predetti benefici le risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome sulla base della popolazione residente; a partire dal secondo anno, invece, nella ripartizione si terrà conto del numero degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.[136] L'articolo 9 individua le modalità di accesso ai predetti benefici e stabilisce che in questa fattispecie le domande vengono presentate dai beneficiari alla Prefettura - UTG di residenza, ma le risorse vengono ripartite (con delibera annuale del Comitato di solidarietà) in favore delle Regioni e delle Province autonome in funzione delle istanze ricevute; gli Enti territoriali devono predisporre un rendiconto annuale sulle spese sostenute (per l'applicazione delle misure e realizzazione degli interventi) da sottoporre al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti- Ministero dell'Interno, art.10).

Sono previsti stanziamenti pari a 500.000 euro per il 2020, ad 1 milione per il 2021 ed a 1.500.00 euro a decorrere dal 2022 da destinare quali incentivi per le assunzioni degli orfani di madre vittima dei reati violenti di cui all'articolo 2 del Regolamento.

Per le finalità di ristoro delle spese mediche ed assistenziali sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.[137]

Infine, per quanto attiene alle risorse stanziate per l'implementazione delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie (parentali e non[138]) di orfani per crimini domestici, il Regolamento prevede una erogazione nella **misura fissa di euro 300 mensili per ogni minore affidato**.[139]

Il Regolamento da ultimo precisa la **possibilità di cumulo** tra i benefici disciplinati dal Regolamento.[140]

[135] Decreto del Ministro dell'Economia 21 maggio 2020, n. 71, art. 3.
[136] Idem, art. 8.
[137] Idem, art. 15.
[138] Idem, art. 19.
[139] Idem, art. 22. La norma stabilisce inoltre il criterio di proporzionalità della quota di accesso al Fondo in caso di insufficienza delle risorse finanziarie.
[140] Idem, art.26.

Le ulteriori misure previste a valere sul Fondo di solidarietà

Precedentemente all'emanazione delle leggi n. 4/2018, n. 145/2018 e n. 69/2019 altri interventi normativi erano intervenuti sul Fondo di rotazione per la solidarietà regolamentandone i criteri di accesso, estendendone la platea dei destinatari anche ai figli a carico di vittime di reati violenti, tra i quali potevano essere ricompresi gli orfani di crimini domestici. A tale riguardo si riportano le disposizioni normative principali:

- La legge 7 luglio 2016, n. 122 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016", la quale (art. 11, comma 2), in attuazione della Direttiva 2004/80/CE, stabilisce il diritto all'indennizzo a carico dello Stato per la copertura delle spese mediche ed assistenziali in favore delle vittime di reati intenzionali violenti a far valere sul Fondo già esistente per le vittime di reati di stampo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.[141] La disposizione prevede che l'indennizzo sia erogato in favore delle vittime, o degli aventi diritto, per i fatti di omicidio anche in assenza di spese. Il ristoro a favore di quest'ultimi deve essere in misura maggiore degli altri beneficiari (comma 3).

- La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", la quale (art. 1, comma 146) estende il maggior ristoro previsto in favore dei figli delle vittime di omicidio per reati intenzionali violenti (dall'articolo 11 della Legge n. 122/2016) anche alla fattispecie in cui l'omicidio sia commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Il testo normativo (art. 1, commi 351-352) prevede inoltre che per le finalità di indennizzo di cui all'articolo 11 della legge n. 122/2016 i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie civili siano riassegnati al Ministero dell'interno per alimentare il Fondo di rotazione per la solidarietà.

- Il successivo decreto interministeriale del 31 agosto 2017 "Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti" [142], in attuazione dell'art. 11 della legge n. 122/2016, quantifica (art.1, lett. *a*) in 8.200 euro l'indennizzo in favore dei figli (tra gli altri) della vittima nei casi di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è stata legata da una relazione affettiva alla persona offesa. Il Decreto stabilisce anche le condizioni per l'accesso all'indennizzo (articolo 12) e la procedura per la presentazione della domanda di indennizzo (articolo 13). In favore del Fondo è stanziato un contributo statale annuo, a partire dal 2016, pari a 2,6 milioni di euro.

[141] Il Fondo assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti".
[142] Emanato dal Ministro dell'interno e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione del comma 3 dell'articolo 11, della legge n. 122/2016.

Si dà atto che nelle more di redazione del presente report, il decreto interministeriale del 22 novembre 2019, ha determinato i nuovi importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, stabilendo, esclusivamente in favore dei figli della vittima per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, l'importo nella misura di 60.000 euro. Il testo stabilisce inoltre che l'importo fisso dell'indennizzo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 10.000.

Gli indennizzi gravano sul Fondo nei limiti delle disponibilità finanziarie dello stesso.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti a soddisfare gli aventi diritto all'indennizzo nell'anno di riferimento, è consentito agli stessi l'accesso al fondo in quota proporzionale a quella dovuta nell'anno di spettanza, nonché l'integrazione, negli anni successivi, delle somme non percepite.

- La legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", la quale ha disposto un incremento delle risorse del Fondo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. La Legge dispone che tale incremento (di cui almeno il 70 per cento da destinarsi in favore dei minorenni) sia finalizzato al sostegno allo studio, al ristoro delle spese mediche ed assistenziali, al sostegno alla formazione ed all'inserimento nel mondo del lavoro in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di *stalking,* ovvero per omicidio a seguito dei delitti violenza sessuale del codice penale (articolo 1, comma 279).

Alla luce dei richiamati atti normativi, in conclusione, il Fondo, per le ulteriori finalità espressamente rivolte all'indennizzo previsto all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, risulta alimentato:

- dal contributo annuale di cui all'art. 14, comma 2 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come rideterminato dall'art. 6, comma 1, lettera *f)* della legge 20 novembre 2017, n. 167 (2.800.000 euro per l'anno 2017 e a 1.400.000 euro a decorrere dal 2018);
- dai proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 351-352 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (riassegnazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie civili);
- dagli incrementi previsti dalle disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (7.400.000 a decorrere dall'anno 2018) e della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019);

Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2 del citato art. 6 della legge n. 167/2017 (ovverosia per l'indennizzo anche delle vittime di reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n. 122), gli importi

dell'indennizzo gravano nei limiti stabiliti dal comma 4, seconda ipotesi, dello stesso articolo della legge n. 167.

Sostegno alle famiglie affidatarie-quadro normativo generale

In materia di affido giudiziale il quadro normativo nazionale prevede diverse disposizioni volte ad assicurare un sostegno e contributo economico in favore dei soggetti affidatari in generale, applicabile quindi, anche alle famiglie affidatarie di orfani di crimini domestici o minori vittime di violenza assistita. Misure che sono state integrate con previsioni specifiche dalla legge di bilancio 2019 e dal Codice rosso (legge n. 69/2019), come anticipato in precedenza.

Trattasi di misure ancora perfettibili rispetto alle esigenze specifiche della situazione presa in esame, soprattutto avuto riguardo alle famiglie affidatarie di minori vittime di violenza assistita, ancora prive di specifici benefici. Di seguito si segnalano:

- la legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", (combinato disposto artt. 5 e 80) e ss. mm.;
- il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ss. mm. (art.12);
- la legge 9 dicembre 1977, n. 903, "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" (art.6);
- la legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";

Dal combinato disposto delle norme richiamate derivano le seguenti misure:

- Contributo mensile: la famiglia affidataria percepisce un contributo fisso mensile svincolato dal reddito. L'importo del contributo è determinato dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni delle singole Amministrazioni.
- Rimborso spese agli affidatari: oltre al contributo mensile, alcune Amministrazioni rimborsano gli oneri sostenuti per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affido. Le Amministrazioni dovranno indicare le spese per cui è possibile richiedere il rimborso, le modalità e gli atti amministrativi necessari per l'erogazione dello stesso.
- Assicurazione: i minori in affido sono assicurati dall'ente locale per infortuni, incidenti che possono verificarsi in corso di affidamento.
- Assegni familiari: il giudice competente può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario (art .80 della legge n. 184/1983).

- Detrazioni d'imposta: sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Anche questa possibilità va richiesta e dovrà essere disposta dall'Autorità giudiziaria competente dell'affido.
- Congedi parentali: alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia e di riposi giornalieri previsti per i genitori biologici.

C'è da rilevare che dall'analisi del quadro conoscitivo delineato sulle misure esistenti a livello nazionale in favore delle famiglie con figli a carico emerge che, per quanto attiene alle restanti misure esaminate, in pochi casi le stesse sono espressamente estese anche alle famiglie affidatarie, quale il caso del *Bonus asilo nido e forme di supporto domiciliari.*
L'emanazione ed entrata in vigore del "Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie**"** citato nella precedente sezione rappresenta un rilevante, anche se non esaustivo, passo in avanti verso la piena tutela di tali nuclei familiari.

I minori vittime di violenza assistita

Il sistema di protezione esistente nei confronti dei minori vittime di violenza assistita in ambito domestico, laddove la stessa non sfoci in una fattispecie di omicidio, resta ancora debole e per lo più disomogenea sul territorio nazionale. Gli stessi godono di una tutela di carattere "derivato". In effetti le azioni legislative esaminate (legge n. 4/2018, la legge di bilancio 2018 e 2019 e la legge n. 69/2019 ecc.) hanno introdotto misure in esclusivo favore degli orfani di crimini domestici e delle famiglie affidatarie degli stessi.

Solo la **legge n. 69/2019** nel modificare l'articolo 572 del c.p. **riconosce in via generale la qualifica di "persona offesa" al minore che assiste a qualsiasi atto di maltrattamento familiare.**

Gli stessi continuano, in via prevalente, ad essere presi in considerazione in maniera "correlata" nelle misure relative alla protezione, al sostegno e reinserimento della vittima principale, nel quadro per lo più della violenza di genere. Si pensi alle previsioni della legge di bilancio 2017 (11 dicembre 2016, n. 232) la quale destina (all'articolo 1, comma 359) a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Tali risorse sono finalizzate

allo sviluppo delle attività di assistenza e sostegno, in via principale, alle donne vittime di violenza e, in via indiretta, ai loro figli (in conformità all'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93).

Il trauma che gli stessi in realtà si trovano ad affrontare assume le sue connotazioni più o meno gravi a seconda dell'età del minore ed ovviamente della natura e durata nel tempo dei maltrattamenti, nonché della testimonianza diretta o indiretta agli stessi. Gli effetti di tale esperienza si riflettono sulla sfera psicologica, relazionale, emotiva e sulla loro capacità di ricostruzione ed inserimento sociale. La loro tutela richiede pertanto idonee risposte ai loro bisogni, risposte da attuarsi con strumenti strutturati in maniera complessiva, pluridisciplinare e personalizzata.

3.4 Principi e direttive nel quadro normativo sovranazionale

Gli interventi adottati a livello di normazione europea ed internazionale perseguono principalmente l'obiettivo di contrastare, attraverso l'individuazione di norme minime di riferimento per gli Stati membri dell'Unione Europea (di seguito UE) o aderenti alle Convenzioni internazionali, in maniera globale le varie forme di violenza, in particolare di genere e domestica, di rinforzarne la prevenzione e di offrire protezione e sostegno alle vittime. In tale contesto gli orfani di crimini domestici non sono destinatari di norme specifiche. I minori vittime di violenza assistita sono invece stati espressamente considerati nella Convenzione di Istanbul relativamente alla violenza domestica.
Entrambi i *target* comunque rientrano nella categoria più generale di vittime, dirette o indirette, di reato, nonché sono titolari dei diritti fondamentali proclamati dalla Convenzione Internazionale di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ed universalmente vincolanti. In quanto titolari di diritti universali, quindi, i soggetti di riferimento richiedono la necessaria adozione di misure mirate alla loro tutela ed indennizzo da parte degli Stati membri UE vincolati al rispetto dei principi e delle norme minime dettate a livello sovranazionale.
Si segnalano gli atti più recenti o principali relativi alla violenza domestica.
- Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA (2017)0329, 12 settembre 2017, Adesione della UE alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
- Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno *2007* che istituisce il programma "Lotta contro la violenza nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne:

Programma Daphne III (2007-2013)", nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia".

- Nazioni Unite Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/71/170, 19 dicembre 2016, "*Intensification of efforts to prevent and eliminate all forms of violence against women and girls: domestic violence*".

- La Convenzione del Consiglio d'Europa – Istanbul, 11maggio 2011, sulla *"*prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica"*,* entrata in vigore il 1° agosto 2014 (in seguito alla ratifica prevista di 10 Stati) e ratificata dal Parlamento italiano con legge 27 giugno 2013, n. 77. Tale Convenzione è la prima norma vincolante a livello internazionale in materia.

Nel quadro della più generale lotta alla violenza di genere, la convenzione interviene specificatamente anche nell'ambito della violenza domestica - dandone una definizione ufficiale- che coinvolge anche altri soggetti, quali minori, ai quali, quindi, si estendono le medesime norme di tutela.

- L'articolo 3[143] dona le "Definizioni" delle seguenti espressioni*:* "violenza domestica" la quale designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; "vittima" la quale ricomprende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti violenti (di genere nel contesto domestico).

- L'articolo 26 rubricato "Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza" stabilisce che*: 1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2. Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore*.

- L'articolo 11 rubricato "Raccolta dei dati e ricerca", impegna le Parti *a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientri nel campo di applicazione della Convenzione* ed a sostenere la ricerca in materia *al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della Convenzione stessa*.

- Convenzione Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) di New York, 20 novembre 1989, "Sui diritti del fanciullo", ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

[143] Fonte: traduzione allegata alla legge n. 77 di ratifica.

- L' articolo 19[144] prevede che gli Stati devono adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare i bambini e i ragazzi da ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o sfruttamento, compresa la violenza sessuale; la norma precisa inoltre che *le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato*.
- L'articolo 20 prevede che ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello stato. *Gli stati prevedono per questi una protezione sostitutiva in conformità con la loro legislazione nazionale;* […] *tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare [...]*, tenendo debitamente in conto della *necessità della continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale linguistica*. A tal riguardo l'articolo 19 va coordinato con l'articolo 8 che afferma il diritto del minore a preservare la propria identità e le relazioni familiari.
- L'articolo 39 della Convenzione statuisce che le Parti devono adottare ogni provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamento. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della persona e la dignità del fanciullo.

Entrambe le Convenzioni hanno istituito organismi indipendenti per monitorare e dare indicazioni sullo stato di attuazione da parte degli Stati aderenti, rispettivamente il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Grevio), ed il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Regolarmente vengono rivolti rapporti e raccomandazioni agli Stati.[145]

3.5 Esperienze positive di riferimento e linee guida

Nell'individuazione delle esperienze e pratiche positive messe in opera a livello istituzionale, nella ricerca si è voluto privilegiare quelle pratiche e quegli studi e/o progetti che tengano conto della traumaticità e complessità delle problematiche correlate alla posizione dei *target group* di interesse. In particolare sono stati privilegiati quelle pratiche e progetti che tengano conto delle relazioni interpersonali e generazionali che si sviluppano in un contesto di violenza domestica sino a sfociare

[144] Fonte: traduzione allegata alla legge n. 176 di ratifica.

[145] Il primo Rapporto GREVIO rivolto al Governo italiano è stato adottato il 15 novembre 2019 e pubblicato il 13 gennaio 2020; un comunicato stampa di sintesi sui risultati e le raccomandazioni contenute nel rapporto è pubblicato sul sito del Consiglio di Europa: https://www.coe.int/it/web/portal/-/italy-more-measures-needed-to-protect-women-from-violence.
Il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha pubblicato le ultime osservazioni del 1° febbraio 2019 al rapporto periodico V e VI dell'Italia reperibile sul sito dell'Unicef: https://www.unicef.it/Allegati/Osservazioni_Conclusive_CRC_Italia_2019.pdf In particolare con riferimento agli atti di "violenza nei confronti dei minorenni (articoli 19, 24 (3), 28 (2), 34, 37 (a) e 39 della Convenzione sui diritti del minori", vedasi punto E. 19 pagg. 14 e 15, punto F. 24 pag. 19 e 20.

nell'omicidio di un genitore e/ o di un figlio ed, in conseguenza, mettano in atto strumenti di tutela e sostegno con una connotazione integrata dei servizi. Ovverosia, sono state individuate pratiche che per i beneficiari delle misure e dei servizi di riferimento rappresentino uno strumento sia per l'acquisizione delle informazioni sui diritti loro riconosciuti sia per l'orientamento e l'accompagnamento nell'accesso concreto (amministrazioni competenti, procedure, formulari per istanze ecc.) alle misure e servizi esistenti. Sono stati inoltre selezionati quei progetti (studi di ricerca) utili all'individuazione della portata del fenomeno e della condizione complessiva dei soggetti di riferimento e che delineano linee guida (o comunque offrono spunti di riflessione) con un approccio pluridisciplinare ed intersettoriale e che non si limitano alla previsione di interventi di prima assistenza delle vittime dei reati in questione, ma che favoriscono un accompagnamento di medio o lungo termine nel percorso di ricostruzione in favore di quest'ultimi e delle famiglie che li hanno in carico.

- Presso il Comitato per la solidarietà-Ministero dell'Interno**:** è stata attivata una campagna informativa e numero verde ai fini dell'accesso ai fondi di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti ed orfani di crimini domestici (Numero Verde 800 191 000 attivo presso l'Ufficio del Commissario dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì).
- Presso le Prefetture, preposte alla ricezione delle istanze di accesso ai fondi di rotazione**:** è stato attivato il link "Come fare per" con indicazione dei requisiti, della documentazione richiesta e la relativa modulistica da scaricare. Del pari, tale collegamento è stato attivato all'interno del sito delle Prefetture competenti, nonché presso il sito del Ministero dell'Interno.

**

- "Linee guida d'intervento per gli orfani speciali, progetto Who where what. Supporting witness children orphans from femicide in Europe – Switch-off1 (Swhtc-off.eu)" coordinato da Anna Costanza Baldry, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di psicologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in collaborazione con la rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.re (Donne in rete) e delle Università della Lituania e del Dipartimento di legge dell'Università di Cipro[146]: traccia le direttive per il sostegno ed accompagnamento psicologico, educativo e relazionale da offrire agli orfani di crimini domestici ed alle famiglie affidatarie.
- "Linee Guida sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madre , a cura del CISMAI - Comitato Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia- pubblicate il 23 giugno 2017 e diffuse dalla Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

[146] Franco Angeli, Milano, 2018.

- "Segnalazione buone pratiche e misure da adottare nei confronti degli orfani di crimini domestici e delle famiglie che li hanno in carico", a cura dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, prot. 1013, 03 maggio 2019.
- Progetto "*B-SIDE*: Una barriera per fermare l'effetto domino della violenza domestica sui minori: esperienze e linee guida" , Fondazione Pangea: il progetto è stato presentato nel 2012 alla Commissione Europea nell'ambito del Programma europeo DAPHNE III, insieme ad altre associazioni partner impegnate sulle stesse tematiche, mettendo a confronto i percorsi di sostegno e recupero individuali delle donne vittime di violenza domestica e dei minori vittime di violenza assistita, nonché della relazione madre-bambino condotti dalle associazioni partner in Tre Paesi europei - Italia, Spagna e Ungheria.

  Si segnala da ultimo, pubblicato nelle more della redazione del presente Report:
- Documento di studio e proposta "La tutela degli orfani di crimini domestici", dell'aprile 2020, a cura dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, nell'ambito della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni e con il supporto tecnico dell'Istituto degli Innocenti; il documento è stato pubblicato sul sito dell'Autorità. Il testo intende individuare le reali necessità e i bisogni degli orfani per crimini domestici, le buone pratiche e i punti di criticità del sistema e si conclude con una serie di raccomandazioni del Garante per l'infanzia rivolte alle istituzioni e agli ordini professionali.

In definitiva, la visione d'insieme dei dati secondari emersi dalla ricerca dei provvedimenti ed azioni attivate sull'insieme del territorio nazionale riguardo ai *target* sociali specifici degli orfani di crimini domestici, minori vittime di violenza assistita e famiglie loro affidatarie, rilevano come a tutt'oggi manchi un sistema di protezione organico e strutturato in tutto il paese a tutela delle predette categorie. Purtroppo, non tutte le regioni hanno raggiunto questo grado di consapevolezza sulla rilevanza del tema e, dall'esame delle normative regionali, emerge che la situazione nel Paese è tutt'altro che omogenea. Le azioni di legislazione secondaria avviate dai singoli enti regionali, denotano una diversa percezione del problema da una regione all'altra. Nella tabella n. 5 riportiamo uno schema sintetico che ci permette di avere una prima percezione dello stato dell'arte delle regioni italiane in merito all'impegno in materia. Dalla tabella si può vedere come solo 10 regioni hanno finora provveduto ad adottare misure di tutela in favore degli orfani speciali o dei minori vittime di violenza assistita in generale, e tra queste solo 5 hanno adottato anche misure di tutela in favore specifico delle famiglie affidatarie dei minori in questione o che comunque accolgono i figli maggiorenni non autonomi delle vittime di crimini domestici. Delle regioni intervenute in materia, 4 hanno adottato Linee guida a tutela dei minori vittime di maltrattamenti, riferibili quindi anche ai *target group* specifici.

Gli elementi di dettaglio sono stati trattati nella sezione del presente documento relativa agli approfondimenti regionali e nelle schede di rilevazione regionale (Allegato 2).

Tabella n. 5		
L'IMPEGNO DELLE REGIONI SUL TEMA VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA		
INTERVENTI VITTIME VIOLENZA DOMESTICA	**ORFANI SPECIALI E/O MINORI**	**FAMIGLIE AFFIDATARIE**
ABRUZZO	ABRUZZO*	CAMPANIA
BASILICATA	BASILICATA	EMILIA ROMAGNA
CAMPANIA	CAMPANIA*	LOMBARDIA
EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA	PIEMONTE
LAZIO	LAZIO	VENETO
LOMBARDIA	LOMBARDIA*	
PIEMONTE	PIEMONTE	
PUGLIA	PUGLIA*	
UMBRIA	UMBRIA	
VENETO	VENETO	
** Regioni che hanno pubblicato sul tema "minori" le Linee Guida*		

Il lavoro da fare è ancora tanto: sono ancora tanti i minori che non hanno voce e rilievo e che nel silenzio della società civile, subiscono reiterate violenze quotidiane. Di qui l'importanza, non solo di una presa in carico del minore vittima da parte delle istituzioni, ma si rende altrettanto importante un parallelo lavoro di sensibilizzazione dei genitori e degli adulti, che a qualsiasi titolo si occupano di loro, ad una alfabetizzazione affettiva che consenta di calibrare meglio l'azione di cura ed educativa che esercitano nei confronti dei minori.

4 CONCLUSIONI

Le trasformazioni che hanno riguardato la famiglia negli ultimi decenni hanno generato effetti che hanno inciso sensibilmente sul piano della coesione sociale. Il tessuto connettivo dei territori ha risentito fortemente di un elevato livello di instabilità familiare dovuta ad un numero sempre crescente di separazioni e divorzi, di famiglie ricostituite, di coppie di fatto, di famiglie monoparentali, di famiglie unipersonali, di famiglie segmentate in sottoinsiemi giuridicamente scissi. Queste nuove configurazioni familiari – oggi— appaiono sempre meno capaci di attingere al sostegno delle relazioni parentali, del vicinato e della comunità.[147] Tale incapacità inoltre risulta amplificata dalle spinte consumistiche e dalla dimensione intersoggettiva all'individualismo.

Fenomeni economici e culturali questi che hanno contribuito dunque ad alienare l'individuo dall'interscambio sociale, dalla relazione con l'altro nella misura in cui quest'ultimo non risulti funzionale al proprio narcisismo. Ciascuno immerso nella propria individualità sente meno le responsabilità nei confronti dell'altro.[148] Si rende dunque necessario recuperare una dimensione più solidale e comunitaria delle relazioni umane e far crescere le potenzialità generative che queste innescano.

In tale contesto la realizzazione dei Centri per la famiglia risulta dunque essere un'azione di contrasto a questo fenomeno ed una risposta adeguata a generare nei territori comunità più coese e solidali, più aperte ad esperienze di corresponsabilità e di cittadinanza attiva e di abilitare le famiglie ad essere sempre più soggetto che genera valore sociale.

Il lavoro di analisi dei dati regionali pervenuti sui Centri per la famiglia ha permesso di delineare un quadro d'insieme sullo stato dell'arte nella diffusione e consolidamento di tali servizi. La ricognizione effettuata, ci ha dato modo di focalizzare - adottando il framework della *SWOT Analysis* - le dimensioni *Strengths* (punti di forza), *Weakness* (Punti di Debolezza) e *Threats* (Minacce), ma anche di intravvedere le *Opportunities* (opportunità).

Esaminando i punti di forza dei Centri per la famiglia possiamo certamente rilevare che è un tipo di servizio "generalista" che si connota sul piano della prevenzione, del potenziamento e del sostegno verso il soggetto famiglia nelle diverse fasi del ciclo vitale. La prossimità territoriale ne fa un punto di riferimento centrale per le comunità territoriali, un punto di snodo nevralgico della domanda ma anche dei servizi. Inoltre, tale tipo di offerta – puntando molto su azioni di rafforzamento dei legami e di prevenzione dei disagi – consente, nel medio e lungo periodo, di contenere sensibilmente i costi sociali

[147] Censis (2018), *52° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2018*, Franco Angeli, Milano.
[148] Montanari S., Percorsi di cambiamento in psicoterapia sistemica, Franco Angeli, Milano, 2019, p.40.

legati a servizi di emergenza e assistenziali (abusi, maltrattamenti, separazioni conflittuali, incapacità genitoriali, ecc.).

Per quanto riguarda gli aspetti *Weakness* (Punti di Debolezza), questi possono essere rinvenuti nel fatto che il servizio rimane ancora un istituto ibrido che attinge competenze sul piano sociale, educativo ma anche sanitario, con una configurazione amministrativa che non agevola la effettiva funzionalità delle reti. Proprio questa sua caratteristica assume maggiore rilevanza per il fatto che ogni regione predilige più un ambito di intervento (assistenziale, promozionale, sanitario, educativo, informativo, ecc.) piuttosto che altri, generando forti difficoltà di comparazione dei servizi.

Diversa è invece la percezione delle *Threats* (Minacce) che si configura invece nel rischio di continuare a concepire i Centri per la famiglia più come una erogazione di servizi – perpetrando dunque un sistema di tipo assistenzialistico – piuttosto che come luogo propulsore capace di irradiare energie nelle e delle famiglie – potenziando il loro protagonismo nelle comunità.

I Centri per le famiglie ad oggi rimangono, invece, ancora una grande ed importante *Opportunities* (opportunità) che può consentire al nostro sistema sociale di fare un coraggioso cambiamento dei processi e dei servizi alla persona, puntando più sulle *capability* che sulle *inability* degli individui, sostenendo il processo di maturazione e responsabilizzazione dei cittadini ed il passaggio ad una cittadinanza adulta e integrata. Offrono quindi una opportunità di investimento sociale importante, capace di essere generativo di benessere e allo stesso tempo contenitivo dei disagi.

L'individuazione di un quadro complessivo dell'assetto dei Centri per la famiglia ci ha permesso anche di fare delle valutazioni importanti e riflessioni che vanno restituite al decisore pubblico. Ne evidenziamo alcune.

In primis le differenze tra natura pubblica o privatistica del servizio: è presumibile che la natura pubblica conferisca maggiore stabilità e riconoscibilità ai Centri per la famiglia nell'ambito del sistema dei servizi socio assistenziali, ma, forse, una minor flessibilità rispetto ai Centri per la famiglia gestiti dagli enti di Terzo settore. Rimane comunque imprescindibile, proprio per la natura costitutiva di tali servizi, la previsione di determinati raccordi tra sistema pubblico dei servizi alla persona e realtà associative territoriali impegnate sui temi educativi e familiari (aventi o meno responsabilità gestionali dei Centri per la famiglia).

Una titolarità gestionale pubblica dei Centri per la famiglia non potrà fare comunque a meno di attivare relazioni e partnership con i soggetti del privato sociale, caratterizzando tali servizi come promozionali e preventivi e quindi a bassa soglia. Gli interventi dovrebbero qualificarsi non come mera fornitura di prestazioni, ma promuovendo e valorizzando le risorse già presenti sul territorio favorendone l'incontro con e tra le famiglie. Invece pensare ad una gestione dei Centri da parte di organismi del

Terzo settore, richiederà di assicurare loro collaborazioni sempre più forti e fattive con i Servizi locali del sistema socio sanitario i quali dovrebbero essere impegnati a considerare i Centri per la famiglia come strategici nodi della complessiva rete di sostegno e di promozione del benessere a favore delle famiglie del territorio di riferimento (vedasi modello del Distretto Famiglia in Trentino).

Per garantire un opportuno livello di uniformità tra i vari Centri per la famiglia, sarebbe auspicabile vincolare inoltre i Centri per la famiglia alla erogazione di un nucleo di interventi base essenziali e alla presenza di almeno una parte del personale in possesso di definite peculiarità professionali (es. educatore, psicologo, assistente sociale, ecc.).

Per garantire pubblicità, riconoscibilità da parte dei cittadini e valorizzazione del servizio è sicuramente importante prevedere una *governance* nazionale che consenta un Coordinamento regionale tra i Centri per la famiglia e assicuri:

- la costituzione di un tavolo di lavoro e confronto permanente con referenti della Regione, dei Servizi sociosanitari locali e dei Centri per la famiglia stessi al fine di rafforzare la rete e le collaborazioni tra i servizi territoriali esistenti;
- tavolo interregionale di confronto per condividere lo stato dell'arte (pratiche positive e progetti). Esigenza peraltro rafforzata dalla richiesta emersa nel webinar interregionale effettuato dal Dipartimento per la Famiglia nell'Ambito del Progetto Pon Inclusione del 25.06.2020;
- il monitoraggio e la verifica delle attività proposte e dei risultati raggiunti;
- un aggiornamento periodico dedicato agli operatori;
- la promozione di studi e ricerche sul tema;
- la raccolta, l'analisi e la rielaborazione dei dati relativi a tipologia di utenza, numero accessi, bisogni espressi e tipo di interventi effettuati; un adeguato criterio di comunicazione del servizio e delle iniziative ad esso connesso alla luce dei nuovi strumenti digitali disponibili, criterio questo che cerchi di raggiungere tutta la possibile e potenziale utenza del territorio;
- uno spazio dedicato sui siti istituzionali locali, e su quello regionale che dia evidenza alle caratteristiche e alle finalità del servizio, rimandando poi alle sezioni web dedicate dei singoli Centri.

La ricognizione normativa effettuata nel presente documento è stata rivolta agli interventi normativi che nell'ultimo trentennio hanno delineato l'attuale *welfare* familiare in Italia (che rappresenta il contesto normativo di riferimento per gli operatori dei Centri per la famiglia). Le risultanze della ricerca hanno permesso di rilevare a livello nazionale (centrale) un approccio innovativo delle politiche della famiglia in risposta alle esigenze derivanti dai mutamenti delle strutture socio familiari e dal contesto

economico di crisi. In particolare, gli interventi posti in essere in materia di politiche familiari a partire dall'elaborazione del Piano Nazionale per la Famiglia del 2012 delineano l'intento del Legislatore di attuare un *welfare* familiare (e sociale in generale) sempre meno assistenzialistico, al contrario maggiormente sostenibile ed abilitante, ispirato ai principi di solidarietà intergenerazionale, sociale e di sussidiarietà (di cui all'art. 118 della Cost.). A tal fine il Legislatore italiano promuove e sostiene anche la creazione di un sistema integrato di servizi nel quale le famiglie stesse, anche attraverso le forme di associazionismo, sono considerate soggetti attori, unitamente alle Amministrazioni centrali, regionali e locali e ai Soggetti privati e del Terzo settore.

Rilevanti, negli ultimi anni, sono stati gli incrementi del Fondo per le Politiche della Famiglia (soprattutto con la Legge di bilancio 2019 che ne ha ridefinito anche i settori di azione) stanziati in sostegno alle politiche di risposta ai rischi emergenti per il benessere familiare: contrasto alla denatalità; supporto e valorizzazione della genitorialità e condivisione delle responsabilità educative dei figli; promozione delle politiche di conciliazione dei tempi lavorativi e di cura familiare; sostegno alla non autosufficienza; sostegno ai nuclei familiari a rischio *ecc*. Tra le finalità del Fondo vengono inoltre inserite specifiche voci volte al: sostegno dei nuclei familiari a rischio; contrasto alla violenza sui minori con riguardo alle forme di cyberbullismo; sostegno ai minori vittime di violenza assistita, orfani di crimini domestici e loro famiglie affidatarie o adottive.

Negli ultimi dieci anni particolare rilievo hanno avuto le politiche per la conciliazione dei tempi di vita professionale e responsabilità familiari. L'azione di Governo si è concretizzata attraverso interventi ad ampio raggio: il potenziamento e l'estensione dell'offerta di servizi all'infanzia (nidi e servizi integrativi/alternativi, tramite finanziamenti vincolati alle regioni); i contributi economici per l'abbattimento delle tariffe per i servizi per la prima infanzia e domiciliari; l'estensione e la flessibilità della disciplina dei congedi parentali; le politiche per la non autosufficienza volte alla valorizzazione ed al sostegno del *caregiver* familiare e al rinforzamento dei servizi di assistenza domiciliare per le famiglie che hanno a carico persone non autosufficienti; in ultimo, ma non di minor importanza, la promozione ed il finanziamento di iniziative per la realizzazione di un "*welfare* familiare aziendale" volto alla convergenza tra gli interessi di produttività e le esigenze di cura familiare dei dipendenti (marchio *Audit family e Smart working,* estensione e maggiore flessibilità dei *congedi parentali ecc.*).

Sono state attivate anche misure trasversali di impatto sulla famiglia, come i crediti agevolati ed il comodato gratuito dei terreni demaniali per il terzo figlio, nonché il mutuo a tasso zero, al fine di favorire la formazione di nuove famiglie ed incentivare la natalità.

Occorre tuttavia rilevare che, accanto a tali interventi, l'implementazione della nuova concezione di *welfare* familiare si declina concretamente ancora in buona parte nell'estensione e nel miglioramento

di interventi ereditati dal passato, con connotazione assistenzialistica e comunque di carattere prevalentemente contributivo o fiscale, volti ad aumentare le risorse economiche delle famiglie (sussidi monetari, detrazioni fiscali per figli, Carta famiglia, ecc.). Tali misure sono basate principalmente sull'indicatore ISEE (situazione economica di equivalenza) e per la loro efficacia richiedono interventi di miglioramento continuo di detto strumento al fine di assicurare una concreta equità sociale nonché richiedono interventi che rafforzino gli strumenti di verifica.

Per quanto attiene inoltre alle speciali categorie degli orfani di crimini domestici e minori vittime di violenza assistita nonché alle famiglie loro affidatarie e/o vittime di figlicidio, gli atti legislativi intervenuti a livello nazionale negli ultimi anni (legge di bilancio 2018 e nello specifico le leggi n. 4/2018, legge di bilancio 2019 e n. 69/2019) hanno avuto il pregio di far uscire dall'ombra tali soggetti. È stata rinforzata sia sotto il profilo processuale (penale) sia sostanziale (penale, civile) e amministrativo la loro tutela con l'introduzione di specifiche misure in loro favore. L'analisi dei dati secondari emersi nel corso della ricognizione normativa ha tuttavia evidenziato alcune criticità.

In particolare, alcuni aspetti critici emersi sono di carattere meramente temporale legati alla ritardata piena attuazione delle misure previste (e.g. il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità di accesso al Fondo di solidarietà per i su menzionati beneficiari e di attribuzione delle risorse è stato approvato solo in data 21 maggio 2020 ed è entrato in vigore il successivo 16 luglio). Altre criticità, invece, risultano legate a carenze strutturali ancora persistenti, che necessitano interventi migliorativi affinché il sistema di protezione sia effettivamente rispondente alle particolari esigenze dei *target group.*

Ad esempio, i minori vittime di violenza assistita e le famiglie loro affidatarie nonché le famiglie vittime di figlicidio necessitano di interventi volti ad introdurre misure mirate in loro tutela che diano una risposta globale e pluridisciplinare alla molteplicità delle problematiche legate alla loro condizione. Opportuna si rende anche la creazione di una banca dati istituzionale e specifica per i crimini di violenza domestica: banca dati finalizzata alla rilevazione della portata ed estensione del fenomeno su tutto il territorio nazionale ed all'individuazione dei soggetti coinvolti rientranti nelle categorie di interesse, come rilevato in più occasioni dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

In particolare, i vari studi richiamati in questo documento concordano nel sottolineare la necessità di prevedere per le categorie di interesse un sistema strutturato e pluridisciplinare di supporto e accompagnamento, di medio e lungo termine, nella ricostruzione personale e sociale dei soggetti e nuclei familiari predetti.

In generale, infine, va osservato che il processo di decentramento Stato–Regioni delle funzioni legislative in materia di politica sociale e familiare (definitosi con la legge n. 328/2000 e la legge

costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione) implica una pluralità di referenti istituzionali e di livelli di governo (regionale, provinciale, locale) nell'implementazione del *welfare* familiare delineato nel Piano Nazionale per la famiglia 2012.

Ne deriva, come confermato dalle risultanze della ricognizione normativa a livello regionale, una varietà di modalità di intervento dei governi territoriali. Una tale eterogeneità non sempre rappresenta una risposta flessibile, adattata alle esigenze delle famiglie residenti nel territorio regionale interessato. Essa può, al contrario, tradursi nella persistenza di squilibri e disuguaglianze nelle varie aree geografiche del Paese.

Benché, infatti, si registri un orientamento generalizzato ad accogliere, anche nei nuovi testi statutari, la concezione rinnovata della famiglia quale soggetto sociale ed attivo, gli Enti locali hanno adottato strumenti ed approcci differenti nel regolamentare la materia. Alcune Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano e, da ultimo nel 2020 il Veneto) si sono dotate di una legge quadro sulla famiglia (la Puglia l'ha parzialmente abrogata ed integrata nella riforma del sistema dei servizi sociali). La finalità di tali atti normativi è quella di delineare i principi (costante l'invocazione al principio di sussidiarietà orizzontale), gli obiettivi e le linee guida d'intervento; essi individuano inoltre gli strumenti di monitoraggio delle politiche in materia e del loro impatto sul benessere familiare. Altre Regioni (Piemonte, Toscana, Puglia) hanno provveduto, più in generale, ad un riordino del sistema dei servizi sociali. Altre ancora (Campania, Emilia Romagna e Sardegna) hanno utilizzato lo strumento legislativo o amministrativo in attuazione di fonti normative eterogenee quali leggi nazionali o regionali. Tale assenza di una legiferazione organica della materia non esclude, come nel caso dell'Emilia-Romagna, la qualità ed efficacia delle politiche della famiglia attuate.

In tale varietà della normativa regionale anche l'approccio alla famiglia varia: quest'ultima viene a volte assunta come soggetto sociale attivo (e non solo come destinataria di servizi); altre volte viene prevalentemente trattata come soggetto da sostenere ed accompagnare nei momenti di disagio e fragilità sociale ed economica, prevedendo anche specifici programmi settoriali in favore di alcune categorie di famiglie (famiglie numerose, monogenitoriali, con persone non autosufficienti a carico) o di problematiche familiari.

Il rischio di disomogeneità e disuguaglianza si palesa avverato con riguardo, ad esempio, al sistema di protezione attuato nei vari territori regionali nei confronti dei minori orfani di crimini domestici, dei minori vittime di violenza assistita, delle famiglie loro affidatarie e famiglie vittime di figlicidio.

Gli esiti della ricerca hanno rilevato infatti come a livello di normativa regionale (al pari di quella nazionale precedente alla legge n. 4/2018) negli ultimi anni le iniziative dei governi territoriali siano

state mirate in via principale e diffusa al contrasto alla violenza di genere. È sovente nell'ambito di tali iniziative che sono presi in considerazioni i figli minori delle vittime o sono previsti interventi e/o linee guida a tutela dei minori vittime di violenza in generale.

Solo dieci Regioni, in attuazione delle più recenti leggi nazionali in materia, hanno approvato ed attuato interventi specifici rivolti agli orfani di crimini domestici e/o ai minori vittime di violenza assistita; tra queste, solo cinque Regioni hanno posto in essere interventi mirati anche al sostegno delle famiglie affidatarie e/o vittime di figlicidio.[149] Si tratta peraltro di interventi di natura economica e di sostegno psicologico, principalmente volti ad un progressivo recupero post-trauma e reinserimento sociale delle vittime minorenni o maggiorenni non autonomi economicamente. Le famiglie affidatarie, benché spesso coincidenti con le famiglie vittime di figlicidio, beneficiano in via prevalente di soli aiuti economici.

In tale quadro generale si inseriscono le Intese in C.U. tra Stato e Regioni (del 2015 del 2018 e 2019) volte alla promozione della diffusione e al potenziamento dei Centri per la famiglia, nonché i relativi decreti ministeriali di riparto del Fondo per le Politiche della Famiglia che dal 2015 hanno destinato complessivamente 20 milioni di euro a tal fine. A tali risorse si aggiungono i finanziamenti regionali pari al 20 per cento per le Regioni che sono intervenute in materia.

Le realtà regionali, laddove insiste una presenza dei Centri ampiamente diffusa (vedasi ad esempio l'Emilia Romagna, il Piemonte, le Marche e la Puglia), danno infatti positivo riscontro degli obiettivi di sviluppo dei medesimi, sia quali *centri di documentazione per la rilevazione dei bisogni delle famiglie del territorio, sia* quali *nodi propulsori* (attraverso attività informative) di tutti i servizi e le risorse per la famiglia (di natura pubblica, privata e di provenienza del terzo settore, in ambito sociale, educativo, psicologico, sanitario e di *counseling*) presenti sul territorio.

Dalla ricognizione normativa risultano inoltre evidenti i risvolti positivi che la diffusione di uno standard operativo per i Centri (benché flessibile e adattato alle specifiche esigenze territoriali) può avere sulla determinazione delle migliori risposte normative (a tutti i livelli) ai bisogni espressi dalle famiglie. È evidente l'importanza primaria di un miglioramento dell'efficacia del sistema integrato di servizi e misure in favore della famiglia che, con l'ausilio dei Centri, può essere favorito attraverso la diffusione di pratiche ed esperienze positive regionali.

Solo se i Centri per la Famiglia saranno concepiti in termini di "investimento" (ovvero, secondo l'etimologia latina, il "vestito" con cui ci immaginiamo di entrare nel futuro, l'idea di noi stessi e della

[149] Vedasi al riguardo la Tabella di sintesi n.5, inserita a conclusione della sezione Focus del Report.

società che vogliamo raggiungere), allora questi potranno disegnare una nuova e feconda rinascita sociale ed umana del nostro Paese.

5 ALLEGATO 1: Criteri di classificazione della mappa excel denominata “centri per la famiglia”.

La mappa “Centri per la famiglia” è parte integrante del presente documento. Costituisce la prima organica mappatura dei centri per la famiglia esistenti in Italia e rilevati tramite apposito questionario somministrato agli Enti Regionali nella primavera del 2019.

La classificazione è stata effettuata suddividendo i centri per competenze amministrative. Per ciascuna regione è possibile individuare in ordine le province (colonna C) e i comuni (Colonna D) in cui hanno sede i CpF.

Laddove è stato comunicato, abbiamo riportato anche l’”Ambito o distretto socio sanitario” di competenza (colonna E) e specificato la “tipologia di servizio” (Colonna F). Quest’ultima colonna è stata inserita in virtù del fatto che il servizio “Centri per la Famiglia” risulta essere un attività ancora molto ibrida e che, malgrado la pluralità di azioni che mette in atto, ha assunto diverse nomenclature nei territori di riferimento o per la prevalenza ad un determinato servizio o perché mantiene il nome originario della struttura malgrado poi nel tempo abbia accresciuto la propria offerta di servizi.

Nella colonna G viene poi offerta la denominazione per esteso del servizio stesso.

Seguono poi in ordine i dati anagrafici del centro quali: indirizzo (Colonna H), Codice avviamento postale (colonna I), recapiti telefonici (colonne J e K), indirizzo email (Colonna L), natura del servizio (Colonna M), eventuale sito web di riferimento (colonna N) e laddove forniti il nome e i contatti del referente del centro (colonne O-P-Q).

Poiché oggi una delle comunicazioni più efficaci dell’esistenza e delle proposte che effettuano i Centri avviene attraverso l’uso dei social media, abbiamo infine aggiunto, laddove rilevato, il link della pagina *facebook* di riferimento (colonna R).

6 ALLEGATO 2: Schede di rilevazione regionale

Le schede di rilevazione regionale sono parte integrante del presente documento, correlate alla sezione “Approfondimenti regionali” del Capitolo 1 e al Capitolo 3 “Focus su orfani di crimini domestici, minori vittime di violenza assistita e famiglie affidatarie”.

Le schede sono state suddivise in riquadri tematici nell’intento di dare una visione d’insieme dei principali riferimenti normativi ed amministrativi selezionati a livello regionale, facilitare l’individuazione degli stessi e l’acquisizione di elementi di contenuto più dettagliati, sia attraverso l’elencazione schematica sia attraverso i legami ipertestuali inseriti (salvo rare eccezioni in cui non è stato possibile farlo).

Il primo riquadro tematico “Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia” racchiude, nell’ordine, gli atti prettamente rivolti alle famiglie in maniera diretta o indiretta e gli atti di politica sociale che incidono sulle funzioni sociali delle famiglie.

Un secondo riquadro è dedicato agli “Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia”

Il terzo riquadro richiama le norme ed atti amministrativi di riferimento per lo sviluppo ed il consolidamento dei “Centri per la famiglia”.

Infine, è stato inserito un ultimo riquadro di riferimento alla “Normativa concernente gli orfani di crimini domestici, minori vittime di violenza assistita, le famiglie [loro] affidatarie, nonché vittime di figlicidio” per le regioni che hanno provveduto o comunque hanno attivato un sistema di protezione in favore dei *target group*.

6.1 Scheda rilevazione Regione Piemonte

Fonte	Sito istituzionale della Regione Piemonte
Link	https://www.regione.piemonte.it https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali https://www.anci.piemonte.it/tag/politiche-per-la-famiglia
Ambito territoriale	Piemonte
Periodo della rilevazione dati	Giugno-ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ L.R. 09/04/ 2019 n. 16 Istituzione del Fattore famiglia, impugnata con D.C.M. del 30/05/2019. ○ L.R. 05/04/2019 n. 13 Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale. Modifiche alla L.R. 08/01/2004 n. 1 (si veda di seguito *sub* politiche sociali di carattere generale). In particolare, viene valorizzato il ruolo educativo e sociale della famiglia, viene sostenuta la natalità e la corresponsabilità genitoriale, la solidarietà intergenerazionale, viene promossa la formazione di nuove famiglie, la fiscalità modulata sulle necessità delle famiglie. ○ L.R. 30/12/2009 n. 37 Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà. ○ **D.G.R. 11.02.2008 n. 46-8204** Linee d'indirizzo concernenti, tra l'altro, la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari e superiori a quattro (All. 1), in conformità alla Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007, art. 1, commi 1250 e 1251 e 1259). Le proposte devono riguardare la riduzione delle tariffe concernenti: 1) la tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani; 2) l'erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua; 3) i servizi del trasporto pubblico locale ed eventuali altri servizi pubblici; 4) la fruizione dei servizi sociali ed educativi (servizio mensa scolastica, trasporti, servizi integrativi); 5) la fruizione dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 23/01/2012 n. 17 Indicazioni per la determinazione del contributo a favore delle famiglie con numero di figli pari e superiore a quattro, individuate dai Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali; rettifica delle disposizioni della D.G.R. n. 5/2011 in merito al finanziamento complessivo. • D.G.R. 27/07/2011 n. 5 Atto di indirizzo per l'assegnazione dei contributi per la prosecuzione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi a favore di famiglie con numero di figli pari e superiore a quattro. • D.G.R. 21/06/2010 n. 15 Indicazioni per la determinazione della quota del contributo a favore delle famiglie con numero di figli pari e superiore a quattro. • D.G.R. 30/12/2009 n. 99 Approvazione dei criteri di finanziamento per la prosecuzione delle iniziative a favore delle famiglie numerose (All. 1). • D.G.R. 28/07/2009 n. 82 Indicazioni per l'individuazione della quota di contributo per ciascun nucleo famigliare beneficiario, proposto dai Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali ai sensi della D.G.R. 16/02/2009 n. 30.

	• D.G.R. 16.2.2009 n. 30 Conferma dei criteri per l'accesso ai contributi da parte dei Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali. • D.G.R. 21/07/2008 n. 46-9264 Approvazione dei criteri di accesso ai contributi da parte dei Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali. *Politiche ad impatto indiretto* ○ L.R. 09/04/2019 n.17 Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. L'artico 6 ("politiche familiari") afferma che la Regione *riconosce le famiglie come una delle risorse fondamentali nelle politiche di invecchiamento attivo*. In tal senso la Regione *promuove ogni azione utile a supportare in modo integrato le famiglie, favorendo le condizioni per una effettiva sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane*. ○ L.R. 01/03/2019 n. 6 Nuove norme in materia di politiche giovanili. Tra le funzioni della Regione si prevede la promozione di *politiche di cittadinanza attiva, affiancando la famiglia, la scuola, le agenzie formative e le altre forme associative* (art.3). ○ D.G.R. 22/02/2019 n. 27 Atto di indirizzo per il sostegno all'accesso ai servizi educativi per l'infanzia a titolarità comunale. ○ L.R. 12/02/ 2019 n. 3 Promozione delle politiche a favore delle persone con disabilità. ○ L.R. 18/02/2010 n. 10 Servizi domiciliari per persone non autosufficienti. ○ D.G.R. 16/03/2009 n. 81 Interventi mirati ad affrontare il disagio sociale ed economico nel quale versano singoli e famiglie, a sviluppare processi di autonomia ed inclusione dei medesimi e a supportare le famiglie bisognose con figli da zero a trentasei mesi e gli anziani non autosufficienti, ai sensi L.R. 35/2008. ○ L.R. 31/08/1989 n. 55 Istituzione del Consiglio regionale sui problemi dei minori e sostegno di iniziative per la tutela dei minori. *Politiche sociali di carattere generale* ○ L.R. 09/04/2019 n. 18 Disposizioni in materia di sostegno ai mutui destinati alla prima casa. ○ D.G.R. 22/02/2019 n. 21 Criteri e indirizzi per gli interventi nell'ambito delle politiche di *welfare* abitativo. Definizione degli ambiti e dei Comuni capofila per le politiche di *welfare* abitativo. ○ D.G.R. 23/03/2018 n. 16 Strategia per lo sviluppo di comunità solidali in continuità con D.G.R. n. 38/2015. ○ L.R. 20/11/2017 n. 17 Disposizioni in materia di sistemazioni provvisorie ai sensi della L.R. n. 4/2015 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza abitativa Comuni) e altre disposizioni in materia di edilizia sociale. ○ D.G.R. 19/10/2015 n. 38 Patto per il Sociale della Regione Piemonte 2015-2017. Tra gli assi di intervento: inclusione sociale ed il contrasto alla povertà; sostegno alle responsabilità genitoriali e alla prevenzione del disagio minorile. ○ DGR 11/07/2014 n. 3 Programma Operativo Regionale -POR FSE per il periodo 2014 – 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale. ○ L.R. 09/12/2009 n. 3 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. ○ L.R. 08/01/2004 n. 1 Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.

Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ D.G.R. 28/09/2018 n. 45 Atto d'indirizzo regionale per la programmazione degli interventi 2018, in attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione (2017-2019), approvato C.M. 11/12/2017. ○ 7^ implementazione (settembre 2018 – marzo 2020) del progetto di sperimentazione Laboratorio Territoriale – Lab.T il Piano di Innovazione, in ambito progetto nazionale P.I.P.P.I. - Programma di Intervento Per Prevenire l'Istituzionalizzazione in sostegno di minori e famiglie in situazioni di vulnerabilità.
Normativa concernente i Centri per la famiglia	○ D.G.R. 03/08/ 2018 n. 20 Finanziamento regionale, per il 2018, a favore dei Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali per le attività svolte dai Centri Famiglie e per le azioni finalizzate al sostegno delle responsabilità genitoriali, ai sensi artt. 41 e 42 L.R. n. 1/2004. ○ D.G.R. 08/06/2018 n. 19 Approvazione dei documenti di analisi sul lavoro dei Centri per le Famiglie (e dagli organismi del terzo settore e della società civile per la cura dei legami e dello sviluppo di comunità). ○ D.G.R. 04/08/2016 n. 89 Linee guida inerenti alle finalità ed alle funzioni dei Centri per le Famiglie. ○ D.G.R. 30/03/2015 n. 25 Costituzione del Coordinamento Regionale dei Centri per le Famiglie quale tavolo permanente di lavoro e confronto sull'attività dei Centri per le Famiglie e, più in generale, sulle politiche a favore delle famiglie. ○ D.D. 15/11/2010 n. 446 Assegnazione ai Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali dei contributi per le attività afferenti ai Centri per le Famiglie e per interventi a sostegno delle famiglie in situazioni problematiche con figli neonati. ○ D.G.R. 03/11/2010 n. 41 Interventi a favore delle famiglie. Definizione criteri per l'assegnazione risorse ai soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali per attività a favore dei minori e delle famiglie. All.1-Centri per la famiglia ○ L.R. 08/01/2004 n. 1 citata (realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). L'art. 42 prevede l'istituzione dei Centri per la famiglia in raccordo con i Consultori familiari ed "*aventi lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inseriti o collegati nell'ambito dei servizi istituzionali pubblici dei soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali*". ○ L.R. 05/04/2019 n. 13 Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale. L'articolo 3 sostituisce l'articolo 42 della L.R. 08/01/2004 n. 1 **precisando ed estendendo le competenze dei Centri per le famiglie**. Quest'ultimi: *a) sviluppano politiche e servizi innovativi per le famiglie e a sostegno della genitorialità e della cura dei legami; b) promuovono prioritariamente il ruolo attivo delle famiglie nella società anche attraverso azioni in ambito scolastico; c) orientano e informano sui diritti e sui servizi previsti dalla legge e dalla normativa locale in materia di benessere familiare; d) offrono attività di sostegno alla genitorialità, organizzano e promuovono attività di aggregazione, svolgono attività di consulenza, di mediazione familiare, di prevenzione delle situazioni di vulnerabilità e del disagio familiare nonché di coordinamento con i consultori familiari, le ASL, i servizi per le tossicodipendenze ed il sistema scolastico rispetto alle loro funzioni, curano i rapporti e costruiscono reti con gli organismi del terzo settore e del no-profit; e) offrono adeguati interventi, anche diversificati, a contrasto della conflittualità genitoriale.*

Normativa concernente gli orfani di crimini domestici, minori vittime di violenza assistita, famiglie affidatarie e vittime di figlicidio	○ Riunione G.R. 1°/03/2019, la Giunta stabilisce che nei confronti dei minori orfani di crimini domestici venga assicurata gratuitamente dal servizio sanitario nazionale l'assistenza medica necessaria per il pieno recupero del loro equilibrio psicologico. I soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali e le Asl capofila dovranno recepire queste disposizioni entro un anno. ○ D.G.R. 4 maggio 2018, n. 7-6810, L.R. 12/11/1986, n. 46, art. 1. Commissione regionale pari opportunità. Presa d'atto del programma di attività 2018. Spesa prevista euro 30.000,00 di cui euro 24.000,00 sul cap. 116930/2018 ed euro 6.000,00 sul cap. 128242/2018. MS15, PR03. Tra gli obiettivi prefissi per le azioni di programma della Commissione regionale per le pari opportunità è inserita la tutela degli orfani di femminicidio attraverso la creazione di una rete strutturata con le altre Commissioni regionali al fine anche di individuare e favorire lo scambio delle azioni positive in loro favore (azione 6.1). ○ D.G.R. 22/12/2017, n. 37-6229 Approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019, (ai sensi dell'art.23, L.R. n.4/2016 sulla violenza di genere e per il sostegno alle vittime ed ai loro figli), fissa tra gli obiettivi del Piano: • la devoluzione del risarcimento ottenuto in qualità di parte civile nei procedimenti penali di omicidio di genere in favore degli aventi causa delle vittime (art.3, lett. *n*); • la previsione di interventi volti ad assicurare protezione, cura e sostegno ai minori vittime di violenza assistita, alla riparazione del trauma, nonché volti al sostegno della relazione madre-bambino e reinserimento del minore in un ambiente idoneo ai suoi bisogni (art.14); • l'esenzione del ticket sanitario per tutte le prestazioni conseguenti ad atti di violenza domestica (art.17); • la previsione di misure di sostegno economico alle famiglie affidatarie anche parentali; • la presa in carico da parte dei servizi socio sanitari dei minorenni e della rete familiare; • promuove la previsione di piani formativi congiunti rivolti sia al personale insegnante (per riconoscere i segni della violenza), sia agli studenti, nell'ottica di prevenzione e diffusione della cultura di parità e di rispetto del genere. La delibera sottolinea la necessità di definire una prassi unitaria d'intervento a livello regionale per tutti i soggetti coinvolti nel sostegno alle vittime, che consenta una rapida presa in carico anche da parte dei servizi sanitari. ○ D.C.R. 27 dicembre 2016, (o.d.g. n. 969), Fondi a sostegno degli orfani e delle famiglie delle vittime di femminicidio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e 3, dello Statuto e dell'articolo 103 del Regolamento interno. Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale ad istituire due fondi specifici: un fondo per l'indennizzo degli eredi legittimi di vittime di femminicidio residenti in Piemonte; un fondo rivolto agli orfani (minori o maggiori studenti non autonomi economicamente) e ai loro tutori residenti in Piemonte, finalizzato alla copertura delle spese relative all'assistenza psicologica, agli studi, alle cure mediche.

***

6.2 Scheda rilevazione Regione Valle D'Aosta

Fonte	Sito istituzionale della Regione Valla D'Aosta
Link	http://www.regione.vda.it/ http://www.regione.vda.it/servsociali/default_i.asp
Ambito territoriale	Valle D'Aosta
Periodo della rilevazione dati	Giugno-ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ **D.G.R. 30/10/2017 n. 1466** Attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali. Finanziamento (fondo nazionale per le politiche per la famiglia) Premio Amico della Famiglia, per rinforzare e favorire lo sviluppo di iniziative aziendali *family friendly* messe in atto da imprese e/o organizzazioni no-profit (es. alberghi, bar, ristoranti, campeggi, negozi, ecc.) presenti sul territorio regionale. ○ L.R. 23/07/2010 n. 23 Approvazione Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale (integrazione ed abrogazione leggi regionali, tra cui disposizioni della L.R. n. 44/1998 in favore della cura dei bambini e dei soggetti in difficoltà). In particolare, prevede (art. 1 comma 3) **interventi di supporto delle famiglie**, **anche monoparentali**, diretti: al mantenimento e alla crescita dei figli; al sostegno nella cura di persone non autosufficienti o minori in affidamento; alle situazioni di difficoltà economica (artt.2). Tali prestazioni si realizzano attraverso **misure di natura economica**: assegno post-natale per 3 anni, art.6; assegno di cura per affidamento, intra o extra- familiare, art.8; anticipazione dell'assegno di mantenimento per un anno a tutela dei minori, art.9; assegni di cura per assistenza domiciliare, art.18); *vaucher* per prestazioni professionali socio assistenziali e socio-educative (es: *vaucher* tate familiari, art.7: per la frequenza di servizi di convitto o di doposcuola art.11); e contributi (es: contributi per l'inclusione sociale, art. 12); **misure di sostegno**: piano assistenziale individualizzato. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 08/08/2014 n. 1131 Approvazione criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo II L.R. n. 23/2010 (Interventi in favore dei minori, dei giovani adulti e delle loro famiglie: assegno post-natale, allegato A-art. 6; assegni di cura per affidamenti e contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia, allegato B-artt. 8 e 12; anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, allegato C-art. 9; Voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola, allegato D- art. 11. • D.G.R 01/07/2011 n. 1553 Approvazione criteri e modalità per l'erogazione dei contributi in favore di soggetti non autosufficienti e loro famiglie, tra i quali: assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione, allegato A-art. 18; contributi per le rette in strutture socio assistenziali, socio sanitarie e riabilitative, allegato B-art. 19; voucher per l'acquisto di servizi, allegato C- art. 20; contributi a favore di soggetti con disabilità sensoriale, allegato D-art. 21; contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente, allegato E- art. 22.

	○ L.R. 23/01/2009 n. 1 (e ss. mm.) Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese. Per agevolare il potere di acquisto dei redditi delle famiglie prevede varie misure tra cui: la sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali, senza interessi ed oneri aggiuntivi (artt. 3 e 4); interventi di finanziamento per il triennio 2009/2011 a sostegno della previdenza complementare ed altre iniziative di natura assistenziale (art.5); interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti quali il Bonus energia ed Esenzioni tariffarie (art. 6 e 7). ○ L.R. 27/05/1998 n. 44 (modif. dalla L.R. 08/01/2001 n.1; testo coordinato) Iniziative a favore della famiglia. L'art.3, individua le attività a sostegno della famiglia, tra le quali (non integrate nel Testo Unico L.R. n. 23/2010): interventi in favore della prima infanzia (potenziare la rete degli asili nido anche attraverso il partenariato con soggetti del privato-sociale; creare *garderie d'enfance* come forma alternativa di sostegno ed occasione di aggregazione; garantire modalità di accesso flessibili ai servizi socio educativi ed abbattimento delle tariffe). Gli artt. 8-11, prevedono l'istituzione dell'Albo delle casalinghe e specifiche tutele. L'art. 20 prevede finanziamento di progetti di auto-organizzazione familiare: servizi di gestione solidaristica, a carattere: assistenziale (banca del tempo; assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, baby-sitting, assistenza a gestanti e a nuclei monoparentali in situazione di disagio; educativa (sostegno allo studio e organizzazione del tempo libero dei minori). Atti attuativi, correlati e di modifica • **D.G.R. 05/03/2018 n. 236** e D.G.R. 13/07/2007 n. 1878 Criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 20 della L.R. n. 44/1998, come modificato da L.R. n. 4/2007, a sostegno di progetti formulati e gestiti da associazioni e cooperative familiari. • **D.G.R. n. 2043/2013** Progetto sperimentale "una famiglia per una famiglia" in partenariato con la Fondazione Paideia, la Fondazione Comunitaria e il Forum delle Associazioni familiari della Valle d'Aosta. Una famiglia affiancante sostiene per 12 mesi un'altra famiglia temporaneamente in difficoltà intervenendo precocemente sulle problematiche familiari. Finalità: evitare l'allontanamento dei minori dalla loro famiglia; aumentare l'interazione tra famiglie, enti e servizi territoriali. • **D.G.R. n. 2068/2008** Istituisce, in applicazione art.3 lett. *g* della L.R. n. 44/1998, il servizio di mediazione familiare basato su un modello intersettoriale, con tre mediatori: uno psicologo, un legale e un'assistente sociale. • D.G.R.13/07/2007 n. 1877 Approvazione, a partire dall'1/7/2007, dell'atto di indirizzo e coordinamento per la concessione dell'assegno post-natale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1998. Minori residenti in Valle d'Aosta in età compresa tra 0 e 3 anni e tra 0 e 5 anni se in situazione di affidamento preadottivo, di adozione o di affidamento familiare a terzi, della durata di almeno 1 anno disposti dal Tribunale per i minorenni ai sensi della Legge n184/1983. • D.G.R. 06/09/2004 n. 3050 Approvazione di criteri e modalità per erogazione dei contributi mensili previsti in applicazione degli artt. 13 (comma 5) e 17 della L.R. n. 44/1998, rispettivamente: in favore delle gestanti sole ed in situazione di disagio (per il periodo 1° agosto 2004 - 31 luglio 2005, 931,54 euro) ed a favore delle famiglie con soggetti in difficoltà.

	Politiche ad impatto indiretto ○ D.G.R. 16/11/2007 n. 3192 Approvazione criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei soggetti portatori di grave handicap sensoriale, previsti dall'art. 19 bis della L.R. n. 44/1998, valore massimo di 10.000 euro, per favorire il percorso scolastico e formativo. ○ L.R. 13/02/2013 n. 2 Modificazioni ad alcune leggi regionali. All'art. 13 prevede disposizioni in materia di telelavoro. Definisce gli indirizzi per l'adozione di tale strumento negli enti della Valle d'Aosta, per la conciliazione del lavoro con la famiglia e la vita privata, la lotta allo spopolamento delle località decentrate, il decongestionamento dei poli urbani, la riduzione dei costi, pubblici e privati, di trasporto l'inserimento (a modifica della L.R. 22/2010). ○ L.R. 18/04/2008 n. 14 Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità; riconosce la valenza sociale della famiglia quale organismo da tutelare e da sostenere nella cura ed assistenza quotidiana alla persona con disabilità (art.1). Tra gli interventi previsti: istituzione apposito sportello informativo integrato e rete di servizi tra cui interventi erogati a domicilio e di supporto alla famiglia o interventi di assistenza domiciliare integrata. ○ L.R. 19/05/2006 n. 11 (testo integrato dalla L.R. n. 23/2017). Disciplina del sistema regionale dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Prevede l'offerta di servizi a livello provinciale utili a favorire la conciliazione vita-lavoro: asili nido, *garderie d'enfance*, nidi aziendali e altri servizi integrativi quali i centri per bambini e famiglie, i servizi domiciliari. A sostegno dei costi sostenuti dalle famiglie prevede inoltre l'erogazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° settembre 2019 e sino al 31 agosto 2021, un *voucher* alle famiglie con figli iscritti ai nidi di infanzia, autorizzati e accreditati. Atti attuativi, correlati e di modifica • **D.G.R. n. 1747/2017** Erogazione di un *voucher* per abbattimento delle tariffe per la frequentazione di servizi prima infanzia: degli asili nido pubblici e privati, dei nidi aziendali e per i costi per le tate familiari (fondi PO FSE 2014/2020): prevede una riduzione del 20% sulla tariffa. A partire dal 1° settembre 2018 la riduzione è riservata agli iscritti ai servizi per almeno 30 ore settimanali. • D.G.R. 30/10/2015 n. 1564, Approvazione delle direttive per lo sviluppo dei servizi di prima infanzia e definizione degli standard organizzativi e qualitativi (in applicazione dell'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), della L.R. n.11/2006 e revoca delle D.G.R. 2883/2008 e 2630/2009). • D.G.R. 31/12/2013 n. 2175 Nuove disposizioni per l'erogazione del *voucher* per il servizio di tata familiare: dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.°23/2010. • D.G.R. n. 2410/2012 Approvazione delle Linee guida per la qualità dei nidi d'infanzia e delle *garderies* della Valle d'Aosta ai sensi della L.R. n. 11/2006. • D.G.R. 26/03/2010 n. 802 Approvazione disposizioni per l'erogazione del *voucher* per il servizio di tata familiare a partire dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, *Politiche sociali di carattere generale* ○ D.G.R. 19/03/2018 n. 322 Approvazione modalità di erogazione dei contributi a sostegno di interventi finalizzati a rimuovere l'esclusione sociale e a favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio delle persone con disabilità gravissima e delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

	Revoca della deliberazione regionale n. 283/2017. Tra gli interventi: assistente personale; *care giver* familiare. ○ L.R. 22/07/2005 n. 16 Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. ○ LR. 25/10/2010 n. 34 Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013. Tra le direttrici strategiche: La direttrice n.3 "Creare Alleanze responsabili tra tutti gli attori del sistema", prevede la necessità di istituire delle forme diverse di supporto alle famiglie (finanziarie, di servizio, di rete tra famiglie o di mutuo aiuto, di consulenza e supporto psicologico), anche attraverso la creazione di alleanze a sostegno della famiglia fra istituzioni, associazioni e volontariato e la valorizzazione del ruolo diretto della famiglia nei processi di crescita e di miglioramento del benessere sociale e di coesione comunitaria nella programmazione regionale. La direttrice n.5 "Tutelare la fragilità e valorizzare ogni persona con attenzione alle prime e ultime fasi della vita" evidenzia la necessità interventi specifici a fronte della fragilità dovuta a conflitti e disagi familiari. ○ L.R 23/12/2009 n. 52 Favorisce l'accesso al credito sociale a favore di coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica o legata a momenti di criticità del ciclo di vita familiare, attraverso programmi di microcredito o prestiti all'onore destinati a soggetti impossibilitati ad accedere al credito per le vie ordinarie ma meritevoli di fiducia in virtù delle loro competenze, vocazioni e potenzialità per i quali esiste un garante morale (operatore territoriale) o a soggetti per i quali sussiste una ponderata capacità di rimborso, in denaro o con impiego in attività a ricaduta sociale. In particolare, prevede: crediti di emergenza (da 750 a 5.000 euro); crediti per la realizzazione di progetti e forme di cooperazione di rilevanza sociale o ambientale (da 750 a 15.000 euro); prestito sociale d'onore (da 750 a euro 2.000). ○ **D.G.R. 23/05/2008 n. 1554** e **D.G.R. 29/05/2009 n. 1476** prevedono l'istituzione del Servizio sperimentale di primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione ed affidamento dello stesso al Consorzio delle cooperative sociali Trait d'Union di Aosta, per il periodo compreso fra il 01 giugno 2008 e 31 maggio 2010. ○ L.R. 27/05/1994 n. 19 Norme in materia di assistenza economica. Prevede interventi diretti ai singoli ed ai nuclei famigliari che non dispongano di risorse finanziarie sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali: contributi integrativi al minimo vitale; contributi straordinari per persone in stato di bisogno e per le spese sanitarie di estrema gravità ed urgenza non rimborsabili dal Servizio sanitario regionale. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 15/02/2008 n. 392 e D.G.R. 10/01/2005 n.25 Approvazione dei criteri e procedure per l'erogazione dei contributi di cui alla L.R. n. 19/1994.
Normativa concernente i Centri per la famiglia	○ D.G.R. 20.09.2019 n. 1282 Approvato avvio di una procedura di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del codice del Terzo settore, per la realizzazione del progetto di gestione, da parte degli enti del Terzo settore, del Centro per le famiglie per il triennio 2020-2022. Termine presentazione delle candidature da parte della Struttura Servizi alla persona e alla famiglia è fissato per il 21 ottobre 2019. La gestione del Centro per le famiglie si declina nella realizzazione delle seguenti azioni: gestione del centro, rafforzamento e sviluppo delle reti di collaborazioni sul territorio per la promozione delle politiche familiari; comunicazione, informazione, sensibilizzazione sulle politiche familiari e sui servizi e gli interventi a favore delle famiglie. Impegno di spesa 150.000 euro.

	○ **D.G.R. 26/07/2019 n. 1035** Approvazione della scheda progetto "Centro per le famiglie" nell'ambito delle azioni da finanziare, per l'anno 2020, attraverso il Fondo nazionale per le Politiche della famiglia" che prevede il potenziamento delle attività svolte dal Centro delle famiglie attraverso il finanziamento nazionale (di 15 milioni di euro complessivi a livello nazionale) di cui al D.M. per la Famiglia e le disabilità 30/04/2019 (nota DIPOFAM 0001912 P-4.26.1.6.5 del 10/06/2019). ○ L.R. 22/12/2017 n. 21 AL Capo VI "Interventi in favore delle famiglie", all'art. 14 inserisce l'art. 13bis nella L.R. n.44/98 prevedendo espressamente che la Regione. ○ D.G.R. 16/10/2015 n. 1471 e D.G.Comunale 12/11/2015 n. 177 Approvazione dell'accordo di collaborazione tra la Regione ed il Comune di Aosta per la gestione, in via sperimentale, del Centro per le famiglie "Il Cortile" da parte di associazioni di volontariato o di promozione sociale, per tre anni. Fissazione dei criteri per l'Individuazione del soggetto gestore del Centro. Atti attuativi, correlati e di modifica • Provv. Dirig. 04/12/2015 n. 4907 e **Provv. Dirig 27/11/2018 n. 6631** del Dirigente della struttura della famiglia e assistenza economica. Approvazione del progetto e di stipula della convenzione tra il Comune di Aosta ed il Forum delle associazioni familiari per la gestione del Centro er le Famiglie, rispettivamente per il triennio 2016-2018 successivo alla sottoscrizione della convenzione e dall'11/12/2018 al 31/12/2019. Impegno di spesa complessivo di 120.000 euro da parte della regione, integrato dal contributo di 15.000 euro complessivo dell'Amministrazione comunale. • **D.G.Comunale 29/03/2013 n. 52** Approvato l'accordo di collaborazione tra Regione Autonoma Valle d'Aosta e Comune di Aosta per la gestione, in via sperimentale, del Centro per le Famiglie da parte di Associazioni di volontariato e di promozione sociale per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di collaborazione. All'esito l'Amministrazione Regionale in data 22.11.2013 ha stipulato apposita convenzione con il Forum delle Associazioni Familiari, prorogata sino al 30.06.2015. • **D.G.R. 02/07/2001 n. 2386** Attivazione del Centro per le famiglie denominato "Il Cortile" in Aosta, sulla base del progetto presentato dal Comune di Aosta (capofila), dall'Azienda USL della Valle d'Aosta e dall'Assessorato regionale alla sanità, salute e politiche sociali ai sensi del piano regionale di attuazione della legge n. 285/1997 (disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza). Il Centro è stato inizialmente prima con fondi regionali per le politiche sociali e, successivamente, per gli anni 2008/2010, con fondi nazionali per le politiche per la famiglia.

***

6.3 Scheda rilevazione Regione Liguria

Fonte	Sito istituzionale della Regione Liguria
Link	https ://www.regione.liguria.it http ://iterg.regione.liguria.it/InstraAtti.asp
Ambito territoriale	Liguria
Periodo della rilevazione dati	Giugno – ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ D.G.R. 27/05/2016 n. 489, D.G.R.12/08/2011 n. 789 e D.G.R. 27/04/2004 n. 378 Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari attraverso la sperimentazione dei prestiti sull'onore. Trattasi di una misura a favore di nuclei familiari e singoli in situazione di temporanea difficoltà economica, che consiste nella possibilità di ottenere un prestito agevolato da un minimo di 3.000 euro fino ad un massimo di 10.000 euro, in funzione delle necessità dei richiedenti e delle loro capacità di rimborso. Il prestito può essere concesso a tasso zero, da restituirsi in massimo 36 rate mensili (deliberazione del 2004), o fino a 60 rate mensili, con un interesse del 2,5% sulle rate successive alla trentaseiesima (deliberazione del 2016). La gestione dell'ammissione e dell'erogazione dei prestiti è attribuita a Fi.L.S.E. S.p.A. – Genova sulla base della convenzione stipulata con la Regione Liguria (Fi.L.S.E. è la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, che supporta la Regione Liguria e gli altri enti territoriali liguri nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico ligure). Atti attuativi, correlati e di modifica • **D.G.R. 05/02/2010 n. 120** con la quale è stato implementato di 300.000 euro il fondo destinato alla prosecuzione dei prestiti sull'onore. ○ **D.P.G 10/05/2010** Il Programma IX Legislatura di governo Sociale (2010 – 2015). Al punto 18 prevede la "Promozione dei servizi per le famiglie e organizzazione dei tempi di funzionamento delle città". ○ L.R. 24/05/2006 n. 12 Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari. Il sistema integrato è rivolto alle seguenti finalità (art.1): alla valorizzazione, alla promozione ed al sostegno della persona e della famiglia, con prioritario riferimento alle situazioni di fragilità o a rischio di esclusione sociale; alla promozione della partecipazione attiva delle persone, delle famiglie; al sostegno delle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale riconoscendo la centralità delle comunità locali per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni (artt. 17- 20); alla promozione della formazione alla socialità e alla prevenzione dei fattori del disagio sociale. Tra gli specifici interventi rivolti alla famiglia: informazione e consulenza per favorire la consapevole fruizione dei servizi; misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare; misure per favorire la permanenza a domicilio degli anziani e dei disabili; misure di sostegno alle responsabilità familiari e di tutela dei diritti del minore; azioni per favorire l'armonizzazione

	del tempo di lavoro e di cura familiare e azioni di sostegno alle donne in difficoltà (art. 4). Atti attuativi, correlati e di modifica • D.C.R. 06/08/2018 n. 13 Approvazione Piano Sociale Integrato Regionale 2013 – 2015 ("P.S.I.R." ancora in vigore), ai sensi degli artt. 25 e 62 della L.R. n. 12/2006. Prevede 4 aree di azioni tematiche (specificato sotto nel settore atti programmatici). • **D.C.R. 01/08/2007 n. 35** Approvazione Piano Sociale Integrato Regionale 2007/2010 ("P.S.I.R."). ○ L.R. 08/03/1994 n. 11 Interventi regionali in favore della famiglia (abrogata dalla L.R. n.12/2006). Sanciva la *tutela i diritti della famiglia come struttura sociale primaria secondo i principi posti dalla Costituzione della Repubblica*. A tal fine prevedeva una serie di servizi trascritti nelle disposizioni della predetta L.R. n. 12, quali: servizi di sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità genitoriali, attraverso la consulenza familiare; misure di sostegno finanziario alla famiglia; accessibilità ai servizi; interventi a sostegno del diritto alla casa, *ecc.* *Politiche ad impatto indiretto* ○ D.G.R. 03/03/2017, n. 171 e D.G.R. 15/12/2017, n. 1053 Sostegno economico ai Distretti sociali per i servizi di "nidi d'infanzia estivi", avviato rispettivamente per gli anni 2017 e 2018. Con la D.G.R. n. 171 in particolare è stato disposto il finanziamento complessivo di 871.920,01 euro con le seguenti percentuali: 60% per l'avvio/ampliamento di nuovi nidi d'infanzia a titolarità pubblica, con conseguente creazione di nuovi posti e riduzione delle liste di attesa; 40% per l'estensione dei servizi di nido d'infanzia a titolarità pubblica mediante l'apertura durante una o più mensilità nel periodo estivo (finalità *a* e *b* previste dal D.P.C.M. 7/8/2015 n. 6098 concernente il riparto in favore delle regioni degli stanziamenti disposti con l'intesa C.U. del 7/05/2015 56/CU, sulla quota del Fondo per le Politiche della Famiglia destinata al rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia). La D.G.R. n. 1053 ha impegnato ulteriori 523.151,61 euro a valere sul suddetto capitolo *Trasferimenti a enti delle Amministrazioni locali dei fondi provenienti dallo Stato per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia* – del bilancio di previsione 2017-2019. ○ D.G.R. 11/03/2016 n. 195 Programmazione interventi da realizzarsi attraverso la quota (1.716.330 euro circa) del Fondo per le politiche della Famiglia attribuita alla Regione Liguria, da destinarsi alle ulteriori seguenti finalità (sancite con l'intesa 7/05/2015 56/CU e D.P.CM 7/8/2015 n. 6098): mantenimento degli attuali livelli di servizio mediante il sostegno ai costi di gestione dei posti esistenti, anche nella prospettiva della riduzione dell'importo delle rette a carico delle famiglie – finalità *c*; avvio di nuove strutture ovvero ampliamento di servizi integrativi di carattere socio educativo a titolarità pubblica con incremento dei posti – finalità *d*. ○ L.R. 9/04/2009 n. 6 Promozione delle politiche per i minori e i giovani. Riconosce nella famiglia l'ambito naturale e prioritario di crescita dei minori, attuando la piena realizzazione dei diritti e doveri dei genitori, del diritto del minore ad avere una famiglia, della protezione e cura del minore. Tra le finalità: sostenere la famiglia, mediante la costituzione di una rete integrata dei servizi educativi, sanitari e sociali, nonché lo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie stesse; promuovere

	interventi per la flessibilità e la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia (art. 2). A tali fini la Regione promuove la realizzazione di servizi socio educativi rivolti alla prima infanzia (nido di infanzia; servizi integrativi; servizi domiciliari; servizi ricreativi); può intervenire attraverso l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore (art. 20); incentiva soggetti pubblici e del Terzo settore per l'implementazione degli interventi integrati e coordinati a livello territoriale in favore della famiglia. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 27/03/2015 n. 535 Delibera quadro – Sistema socio educativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti. Racchiude la disciplina regionale inerente, tra le altre, alle tematiche: standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e per i nuclei genitore-bambino; affidamento familiare; interventi di prevenzione nell'ambito della tutela dei minori ed empowerment familiare (nell'ambito adesione al programma nazionale P.I.P.P.I; maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori. • D.G.R. 06/03/2015 n. 222 Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30 comma 1, lettera D) della L.R. n. 6/2009. Seguita dalla D.G.R. 1016/2017 "Indirizzi regionali per il miglioramento della qualità dei servizi socio educativi per la pima infanzia", ai sensi della D.G.R. n. 222/2015. Avviata una rete di collaborazione tra la Regione e le amministrazioni locali, Comuni ed ASL • D.G.R. 30/12/2016 n. 1284 e D.G.R. 30/06/2016 n. 505 Estensione sistema accreditamento regionale ai sensi L.R. n. 6/2009 e D.G.R. n. 222/2015 ai servizi socio educativi per la prima infanzia denominati "centro bambini-genitori" e "servizi domiciliari". *Politiche sociali di carattere generale* ○ D.G.R. 17/03/2017 n. 200 Approvazione progetto "Famiglie al centro – un centro per le famiglie". Al fine di sviluppare sul territorio regionale servizi sociali innovativi per le famiglie in situazione di disagio socioeconomico e a rischio di esclusione sociale e servizi sociali innovativi di contrasto alla violenza di genere. Il progetto prevede la collaborazione di soggetti del settore pubblico e privato. Il progetto implementa il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) per gli anni 2014-2020, il quale prevede la realizzazione di servizi sociali innovativi di sostegno ai nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, tra le Azioni dell'Accordo di Partenariato legate all'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" Priorità di investimento 9i. Il finanziamento dell'intervento ammonta complessivamente a 3.300.000 euro a valere sul P.O. Regione Liguria FSE 2014-2020 – Asse 2, con copertura sui capitoli del bilancio di previsione 2017/2019. ○ L.R. 07/04/2015 n. 13 Ha la finalità di incentivare l'implementazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. In particolare: l'articolo 2 afferma la libertà dell'iniziativa individuale dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali ed alla promozione della cittadinanza attiva umanitaria; l'articolo 3 individua i

	soggetti della sussidiarietà orizzontale (cittadini, famiglie, imprese e agenti del terzo settore); l'articolo 4 esplica l'oggetto della sussidiarietà orizzontale. ○ L.R. 27/11/2014 n. 38 Modifiche alla L.R. 29/06/2004 n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alla L.R. 12/03/1998 n. 9 ("Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici"). Interviene a sostegno delle famiglie che versano in condizioni o sono a rischio di povertà. Nelle more dell'aggiornamento della normativa sui canoni di locazione, la legge istituisce per l'esercizio finanziario 2014 un fondo dell'importo di 2 milioni di euro destinato a compensare le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (A.R.T.E.) per la mancanza di remunerabilità e per i minori introiti derivanti dall'incidenza dei canoni dei nuclei familiari assegnatari inseriti nella fascia di reddito più bassa. Atti attuativi, correlati e di modifica • D. Dir. Gen. 17/02/2015 n. 22 Erogazione della anticipazione di cassa ad ARTE Genova ai sensi dell'art. 31, della L.R. n. 40/2014 (80.500.000 euro). ○ L.R. 06/12/2012 n. 42 Testo Unico delle norme sul Terzo settore. La Regione, in particolare, promuove lo sviluppo dei soggetti del Terzo settore, favorendo il loro apporto all'esercizio della funzione sociale, alla realizzazione di servizi e interventi e al conseguimento di finalità sociali, civili, educative e culturali.
Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ Programma di governo per la X Legislatura 2015-2020. Tra le azioni programmate prevede: l'emanazione di una legge organica sulla famiglia in collaborazione con le associazioni rappresentative della stessa; norme a sostegno delle famiglie (anche monoparentali e separate); la flessibilità e la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia attraverso iniziative di *Welfare* aziendale o locale con attenzione al ruolo della donna nella famiglia; la promozione di azioni in favore dell'invecchiamento attivo (ad esempio attraverso l'istituzione di "*voucher ad hoc*", l'impiego dei nonni come assistenti per i figli), nonché prevede la riorganizzazione di una rete di assistenza per gli anziani; l'attribuzione ai consultori del ruolo di assistenza nella prevenzione della crisi familiare (prevenzione del disagio economico e psicologico dovuto alle separazioni); il sostegno ai genitori separati. ○ D.C.R. 06/08/2018 n. 13 Approvazione Piano Sociale Integrato Regionale 2013 – 2015 ("P.S.I.R." ancora in vigore), ai sensi degli artt. 25 e 62 della L.R. n. 12/2006. Afferma la rilevanza delle politiche sociali in quanto sistema di contrasto alle diverse forme di deprivazione, mezzo per migliorare le condizioni di vita della persona e delle famiglie. Prevede 4 aree di azioni tematiche sviluppate secondo una logica di trasversalità delle diverse risposte ai bisogni: 1. Prevenzione e sviluppo di comunità; 2. Contrasto alla povertà e inclusione sociale; 3. Tutela dei minori, delle vittime, delle persone con fragilità sociale; 4. Politiche per la non autosufficienza.

Normativa concernente i Centri per la Famiglia	○ D.G.R. 02/08/2019 n. 703 Fondo per le Politiche della Famiglia 2019 – approvazione piano di massima delle attività a favore dei Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci delle ASL liguri. Fornisce indicazioni per gli interventi previsti dal D.M. per la Famiglia e le Disabilità 30/04/2019. Prevede l'utilizzazione delle risorse derivanti dal Fondo per le politiche della Famiglia 2019 (453.000 euro) per dare continuità al piano interventi presentato per la precedente annualità 2018. Finalità: realizzazione di interventi *finalizzati al supporto delle attività svolte dai centri per la famiglia e nell'ambito delle competenze sociali dei consultori familiari, a sostegno della natalità nonché a supporto alla genitorialità*. La Regione provvede al cofinanziamento di 90.600 euro a valere sul cap. 5900 del bilancio di previsione 2019 -2021; accertamento e impegno complessivo previsto: 543.600 euro. ○ D.G.R. 21/12/2018 n. 1123 Fondo nazionale politiche della famiglia anno 2018 – approvazione del piano di massima delle attività a favore Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci delle ASL liguri per la realizzazione di interventi volti al potenziamento dei Centri per la famiglia nonché, relativamente alle attività di carattere sociale, dei consultori familiari attraverso una programmazione congiunta con AliSa (Azienda Ligure Sanità). Accertamento e impegno di spesa per 133.702,42 euro. Quota co-finanziamento regionale pari a 201.739,83 euro, per complessivi 335.442,25 euro.

***

6.4 Scheda rilevazione Regione Lombardia

Fonte	Sito istituzionale della Regione Lombardia
Link	http://www.lombardiasociale.it/ http://www.lombardiasociale.it/category/minori-e-famiglia/
Ambito territoriale	Lombardia
Periodo della rilevazione dati	Giugno - ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ D.G.R. 21/01/2019 n. 1152 Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della D.G.R. n. 116/2013: quarto provvedimento attuativo – stabilizzazione della Misura Residenzialità per i minori disabili gravissimi prevista dalla D.G.R. n. 7769/2018. ○ D.G.R. 26/11/2018 n. 859 Bonus famiglia 2019, approvazione nuovi requisiti per l'erogazione. Sostegno economico per le famiglie in condizione di vulnerabilità in cui la donna è in stato di gravidanza e per famiglie che adottano un figlio, nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 giugno 2019. Riconverte le misure Nasko e Cresco (si veda *infra*); erogate tramite Consultori. ○ L.R. 27/03/2017 n. 10 Istituzione del Fattore Famiglia: strumento di identificazione delle condizioni economiche e sociali delle famiglie per l'accesso alle agevolazioni di spesa ed ai servizi a livello regionale e comunale.

- L.R. 24/06/2014 n. 18 Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave, per garantire la centralità della relazione genitori - figli. Prevede interventi di: assistenza e mediazione familiare (da parte dei Consultori); sostegno abitativo; sostegno economico. La legge giunge all'esito della sperimentazione avviata con le DD.GG.RR. 1501/2014 e 144/2014 (si veda *infra*)

  Atti attuativi, correlati e di modifica

  - D.G.R. 18/12/2017 n. 7545 Implementazione interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone.
  - D.G.R. 10/04/2015 n.3384 Aggiornamento dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione delle nuove domande. Le risorse vengono assegnate alle ASL.
  - D.G.R. 17/10/2014 n. 2513 Approvazione requisiti di accesso, criteri di valutazione delle domande e modalità operative per attività a sostegno dei genitori separati o divorziati.
- D.G.R. 13/03/2014 n. 1501 Azioni migliorative e finanziamento regionale a favore dei genitori separati con figli minori (All. A).
- D.G.R. 19/12/2014 n. 2942 Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: buono e *voucher* dalle Asl a persone in condizione di dipendenza vitale; interventi a favore delle persone con disabilità grave e per anziani non autosufficienti erogati dai Comuni; Interventi per famiglie con adolescenti in difficoltà e per giovani con problemi di abuso, *ecc.*
- D.G.R. 17/05/2013 n. 144 Determinazioni per l'attuazione di interventi a favore dei genitori separati. Introduce il Fondo sostengo. Tra gli obiettivi: mettere a sistema uno strumento di supporto economico e psicologico alla persona in situazione di fragilità a seguito della separazione; sostegno al ruolo genitoriale anche attraverso supporto per assicurare l'autonomia abitativa; risposta nell'insieme della rete integrata delle unità di offerta sociali.
- L.R. 14 dicembre 2004 n. 34 (e ss. mm.) "Politiche regionali per i minori". Tra gli obiettivi: sostegno alle famiglie con minori nei compiti educativi e di cura, anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia; sostegno alle reti di solidarietà familiare; diffusione dell'informazione dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge (art.2). Prevede la partecipazione alla realizzazione degli obiettivi fissati della famiglia, singola o in forma associativa, dei comuni e delle province, nonché dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (art. 1, comma 4).
- L.R. 06/12/1999 n. 23 Politiche regionali per la famiglia. Tra gli obiettivi: *favorire la formazione o sviluppo delle famiglie*; sostenere *lo sviluppo delle relazioni familiari, nonché dei rapporti intergenerazionali*; promuovere la creazione *di reti primarie di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie*; sostenere *la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli* (art. 2). Misure previste: mutui agevolati e contributi per l'accesso alla prima casa; prestiti sull'onore per soggetti in temporanea difficoltà (art.3); potenziamento dei servizi socio educativi attraverso la creazione di nidi famiglia, formazione professionale ed interventi socio sanitari (art. 4).

Politiche ad impatto indiretto

- D.G.R. 27/05/2019 n. 1668 Prosecuzione per il quarto anno della Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 – (nel quadro del POR FSE 2014-2020). Finalità: sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica; facilitare la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro al fine di favorire l'occupazione femminile; azzerare la retta dei nidi (pubblici o convenzionati) ad integrazione delle agevolazioni

	tariffarie già previste dai Comuni. Destinatari: famiglie con un valore ISEE inferiore ai 20.000 euro. ○ D.G.R. 16/10/2018 n. 643 e D.G.R. 20/11/2017 n. 7404 Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6 anni, programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto ai Comuni del Fondo nazionale rispettivamente per gli anni 2017 e 2018, in attuazione del D.lgs. 65/2017 - ○ L.R. 25/05/2015 n.15 Bonus assistenti familiari: contributo (50%) per le spese previdenziali della retribuzione dell'assistente familiare iscritto al relativo Registro. ISEE richiesto fino a 25.000 euro. Contributo aggiuntivo possibile in presenza di ulteriori fragilità, determinate secondo Fattore Famiglia (si veda D.G.R. 03/12/2018 n. 915). ○ D.G.R. 12/12/2013 n. 1081 Approvazione Linee guida per la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione e delle reti di imprese che offrono servizi di *welfare* aziendale, in conformità alla D.G.R. 4560/012 di recepimento dell'intesa C.U. 2012 in - Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. ○ D.G.R. 25/10/2012 n. 4221 Misure a sostegno del *welfare* aziendale ed interaziendale e della conciliazione lavoro - famiglia. Tra gli obiettivi per i modelli innovativi: flessibilità aziendale; servizi di assistenza per i figli; servizi di accudimento e di assistenza dei famigliari con disabilità e/o non autosufficienti; iniziative di supporto economico, finanziario e sociale; iniziative di benessere dei dipendenti e di *time saving*; iniziative per agevolare il rientro dei dipendenti dalla maternità, congedi parentali o da lunghi periodi di assenza per malattia. ○ D.G.R. 25/10/2012 n. 4226 Istituzione Fondo regionale Nasko per interventi a tutela della maternità e a favore della natalità. Contributo erogato dai Consultori ed utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi per la madre ed il bambino. ○ D.G.R. 29 novembre 2013 n.1005 Istituzione Fondo regionale Cresco. Contributo mensile di 75 euro, fino a un massimo di 12 mensilità per un totale di 900 euro, vincolato all'acquisto di beni alimentari (solo per l'allattamento) per la madre e il bambino, per assicurare un'alimentazione sana e di qualità. ○ L.R. 06/08/2007 n. 19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia 5 e ss. mm.). L'art. 7-ter prevede un contributo integrativo rispetto a quello comunale e statale, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie; l'art. 8 prevede l'attribuzione, da parte della Regione, di buoni e contributi alle famiglie degli allievi, attraverso il sistema dote. ○ L.R. 28/09/2006 n. 22 Disposizioni concernenti il mercato del lavoro in Lombardia. L'art. 22 impegna la Regione a realizzare misure a favore della conciliazione. *Politiche sociali di carattere generale* ○ D.G.R.16/10/2018 n. 662 (Allegato A) Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 2018/2020 e adempimenti riguardanti il D.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà. ○ D.G.R. n. 06/03/2017 n. 6300 (in conformità con POR FSE 2014/2020 - Azione 9.3.3) Criteri per l'avviso per incremento offerta servizi socio educativi prima infanzia (All. A) per: assistenza e custodia rivolti a minori a supporto del *caregiver* familiare; servizi per la gestione del *pre* e *post* scuola e dei periodi di chiusura scolastica (oratori estivi, doposcuola, ecc..); servizi di supporto per la fruizione di attività nel tempo libero a favore di minori (es. accompagnamento e fruizione di attività sportive e ludiche, visite a parchi/musei, ecc.). ○ L.R. 08/07/2016 n. 16 Disciplina regionale dei servizi abitativi. ○ L.R. 12/03/2008 n. 3 (modif. con L.R. n. 2/2012) Governo rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale. Pone attenzione: al ruolo della famiglia nella cura delle persone disabili, alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostengo delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro; l'art. 4, prevede tra i compiti

	delle unità d'offerta sociale, la promozione di azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro.
Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ D.G.R. 12/02/2019 n. 1253 POR a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza di cui al Fondo per le non autosufficienze anno 2018. Si concretizza in interventi di sostegno economico e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. ○ D.C.R. 10/07/2018 n.64 Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura (2018-2023). All. 1, Area Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali, e famiglia (p. 380), determina gli indirizzi per gli interventi a favore della famiglia. Tra i risultati attesi: l'implementazione del Fattore Famiglia Lombardo; la riduzione dei costi di accesso ai servizi; l'estensione del sostegno ai genitori separati; l'incremento di interventi per la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, attraverso il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia, l'intensificazione della rete di *welfare* tra Comuni, imprese e terzo settore e l'espansione dei sistemi di *welfare* aziendale. ○ D.G.R. 28/12/2017 n. 7631 Approvazione Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018 – 2020; la lotta contro la vulnerabilità socioeconomica, le nuove forme di povertà e la tutela delle persone fragili sono considerate il punto di riferimento di un *welfare* in cambiamento. ○ D.C.R. 09/07/2013 n.78 Approvazione Programma Regionale di Sviluppo (PRS), Area sociale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Gli interventi per le famiglie sono orientati al benessere di tutta la famiglia. Sono indicati gli ambiti: dei servizi all'infanzia; di sostegno alla natalità, alla maternità e alla paternità; di potenziamento degli interventi domiciliari per la non autosufficienza.
Normativa concernente i Centri per la Famiglia	○ L.R. 24/06/2014 n. 18 Valorizzazione dei consultori quali centri per la famiglia dedicati alla mediazione familiare, all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale, educativa-genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare. ○ D.G.R. 23/01/2017 n. 6131 Approvazione del nuovo tariffario dei servizi erogati dai Consultori (ai sensi del D.G.R 05/12/2016 n. 5954 Delibera delle Regole 2017). Le funzioni oggetto della sperimentazione del processo di riforma dei Consultori sono messe a sistema; tra queste: funzioni psico-socio educative e le prestazioni di tutela dei minori. Incrementa l'erogazione dei servizi a livello quantitativo e qualitativo ed include i colloqui fuori sede. ○ La D.G.R. 04/04/2012 n. 3239 Linee guida per l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di *welfare*. All'All. 1 declina le aree d'intervento individuate con la D.G.R. 2633/2011 e, per ognuna di esse, i territori dove è possibile attivare le sperimentazioni. ○ D.G.R. 01/12/2010 n. 937 All. 17, e D.G.R. 06/12/2011 n. 2633 All. 15 (recanti determinazioni per il sistema socio sanitario regionale rispettivamente per gli anni 2011 e 2012) avviano il processo di riforma dei Consultori *affinché diventino veri centri per la famiglia in grado di assicurare la presa in carico globale di tutte le problematiche che attengono le famiglie in senso lato*. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. n. 499/2013, n. 2022/2014 e n. 4086/2015 proseguono sperimentazione che si è conclusa il 31/12/2016.

Normativa concernente gli orfani di crimini domestici, minori vittime di violenza assistita, famiglie affidatarie e vittime di figlicidio	○ L.R. 30.12.2019, n. 23, recante Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, all'art. 20, comma 1, ha introdotto modifiche all'articolo 2, comma 1 della L.R. 3.07. 2012, n. 11 Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza inserendo tra gli obiettivi della Regione quello di favorire e promuovere *politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza […], nonché favorire politiche di sostegno a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita ai sensi della presente legge*" (lett. a) del comma 1). Introduce inoltre una definizione di orfani di femminicidio (*gli orfani di donne vittime di omicidio doloso o preterintenzionale per motivi basati sul genere*), distinguendoli dagli orfani di crimini domestici (definendoli con espresso richiamo ai contenuti dell'art. 6 della L. nazionale n.4/2018; lett. b) del comma 1) ○ *D.G.R. 23.12.2004 n. 2010* Introduce Linee guida per la presa in carico dei minori vittime di violenza (di cui alla L.R. n. 34/04 "Politiche regionali per i minori") e *D.G.R. 15.02.2016, n. 4821* Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia. Con questi due testi il governo lombardo ha posto un'attenzione specifica alle diverse forme di violenza di cui i minori possono essere vittime tra le quali la e violenza assistita intrafamiliare così come definite dall'OMS (2002) ed ha definito alcune prassi operative, volte ad assicurare la partecipazione attiva del minore e la realizzazione di un Progetto quadro ed un Progetto educativo individualizzati riferiti al minore e alla sua famiglia.

***

6.5 Scheda rilevazione Regione Trentino-Alto Adige, Prov. autonome di Trento e Bolzano

Fonte	Sito istituzionale della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano
Link	http://www.regione.taa.it/ https://www.trentinofamiglia.it/ https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/famiglia/informazioni-specifiche.asp
Ambito territoriale	Regione Trentino-Alto Adige, Province autonome di Trento e Bolzano
Periodo della rilevazione dati	Giugno – ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* *Regionali* ○ **Delibera 27/11/2014 n. 11 GECT Euregio** (Gruppo europeo di cooperazione territoriale, creato nel 2011, costituito dai territori del Tirolo-Alto Adige-Trentino, del Land Tirolo e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano). Approvazione del progetto "EuregioFamilyPass" nel quale confluiscono le tre carte vantaggi per le

famiglie esistenti nei rispettivi territori. Scopo del progetto "EuregioFamilyPass" è di garantire alle famiglie agevolazioni e vantaggi nella fruizione di servizi pubblici e privati e nell'acquisto di beni, servizi e prodotti.

- L.R. 18/02/2005 n. 1 (e ss. mm., da ultime con la L.R. n. 7/2017) "Pacchetto famiglia e previdenza sociale". Mira a sostenere la formazione di nuove famiglie e dei soggetti deboli sotto il profilo previdenziale in conseguenza dell'interruzione dell'attività lavorativa in ragione della nascita dei figli o dell'assistenza a familiari non autosufficienti. In particolare, in riferimento alle famiglie, la legge prevede una serie di misure, quali: contributi per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli (fino al terzo anno di vita o entro tre anni dalla data di adozione, in misura non superiore a 9.000 euro annui) e contributi per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti (in misura non superiore a 4.000 euro annui), in favore dei lavoratori dipendenti di imprese private, dei lavoratori autonomi o dei professionisti che effettuano versamenti volontari, o sono iscritti a una forma di previdenza complementare. I predetti contributi non sono condizionati ai livelli di reddito familiare (artt. 1 e 2); assegni regionali per il nucleo familiare (art. 3, abrogato dall'art. 10 della L.R. n.7/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2018); contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare (art. 9, introduce il Capo I-bis alla L.R. 25/07/1992 n. 7) in favore di determinate categorie di persone casalinghe: 1. che siano iscritte ad una forma di previdenza complementare e che abbiano determinati requisiti di residenza e che abbiano figli minorenni, o familiari non autosufficienti da assistere; 2. che abbiano compiuto 55 anni (in misura non superiore a 500 euro annue per un massimo di 10 anni).
  Atti attuativi, correlati e di modifica
  - D.P.P. di Trento 09/11/2005 n. 21-51/Leg (e ss. mm., da ultime con D.P.P. di Trento n. 2-3/Leg/2019**)** Regolamento provinciale recante disposizioni di attuazione della L.R. n. 1/2005 e del relativo Regolamento regionale di esecuzione emanato con D.P.Reg. 04/06/2008 n. 3.
  - D.P.Reg. 04/06/2008 n. 3/L (e ss. mm., da ultimo con D.P.Reg. 19/09/2018 n. 53) Regolamento regionale di esecuzione della L.R. n. 1/2005 e della L.R 25/07/1992 n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Artt. 2, 3 e 5.
- L.R. 25 luglio 1992, n. 7 "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" (e ss.mm.). Prevede contributi a sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali in favore di chi: ha figli minorenni, o assiste familiari non autosufficienti, o ha più di 55 anni di età, o ha compiuto i 50 anni ed ha perso il lavoro nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda. Il contributo è condizionato ai redditi del nucleo familiare (non superiore a 30.000 euro con un solo componente e secondo le scale di equivalenza adottate dalle due Province autonome, per i nuclei con più componenti).

  Atti attuativi, correlati e di modifica
  - D.P.Reg. 04/06/2008 n. 3/L (e ss. mm., da ultimo con D.P.Reg. 19/09/2018 n. 53, citato) Regolamento regionale di esecuzione della L.R. n. 1/2005 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale, citata) e della L.R. 25/07/1992 n. 7. Art. 7.

Provincia autonoma di Trento

- L.P. 29/12/2016 n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016 e ss.mm., da ultimo con L.P. 06/08/2019 n. 5). Introduce le seguenti misure: (art. 28) l'assegno unico provinciale per la famiglia, composto da una quota finalizzata a garantire il soddisfacimento dei

bisogni generali della vita e/o una quota diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli (invalidi o non autosufficienti), l'accesso a soluzioni abitative idonee. I bisogni sono individuati con successivi regolamenti (art.30); i contributi alle famiglie per l'abbattimento degli oneri per la frequentazione dei nidi d'infanzia e dei nidi familiari - servizio *Tagesmutter* (disciplinati dagli artt. 3 e 4 della L.P. n. 4/2002 sui servizi socio educativi per la prima infanzia), e dei servizi per la prima infanzia (quest'ultimi acquisibili mediante buoni di servizio, previsti dall'articolo 9 della legge provinciale sul benessere familiare 2011). La legge stabilisce che **a decorrere dal 2018 le risorse provinciali destinate ai predetti ultimi contributi confluiscono nell'assegno unico provinciale.**

Atti attuativi, correlati e di modifica

- D.P.Reg. 18/10/2019 n. 9-10/Leg Modificazioni parziali al D.P.P. di Trento 12/09/2017 n. 15-68/Leg recante Regolamento di attuazione dell'articolo 28 comma 3, della L.P. n. 20/2016 (Legge di stabilità provinciale) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale per le domande presentate a partire dal 2020.
- D.P.P. di Trento 12/09/2017 n. 15-68/Leg (citato) Regolamento di attuazione dell'articolo 28 comma 3 della L.P. n. 20/2016. Individua i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'assegno unico provinciale e stabilisce le condizioni e i requisiti di accesso al medesimo assegno.

- L.P. 15/05/2013 n. 9 "Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie". Prevede: misure per l'incentivazione dell'acquisto e della costruzione della prima casa di abitazione in favore di giovani coppie (sposate o conviventi more uxorio, o nubendi), o ai nuclei familiari secondo una graduatoria in ordine crescente in base alla condizione economica familiare ICEF ed al numero di figli minori conviventi, (contributi in 10 annualità, di valore attuale pari a un massimo di 100.000 euro, art.2); disposizioni per l'utilizzo dei Fondi per lo sviluppo del territorio attraverso: la promozione del risparmio casa a lungo termine dei nuclei familiari aderenti ai fondi pensione (art.3); la promozione di accordi, anche a livello locale, per la definizione coordinata dei tempi di apertura e di chiusura degli esercizi, attraverso il confronto con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, delle imprese e dei consumatori, per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro ed esigenze della vita individuale e familiare dei lavoratori dipendenti e autonomi e per migliorare la fruibilità degli spazi cittadini.
- L.P. 02/03/2011 n. 1 (e ss. mm., da ultime con la L.P. 6 agosto 2019, n. 5) "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità". Legge quadro sulla famiglia, introduce misure per la famiglia riconducibili a cinque linee di azione:
  1) Interventi a sostegno dei progetti di vita delle famiglie (Capo II), si concretizzano: in politiche di settore per l'edilizia agevolata (in coerenza con L.P. n. 15/2005 sotto citata) ed in sostegni economici per le famiglie (prestiti agevolati; contributo mensile per l'astensione dal lavoro per la cura del figlio 0-1 anni di età; l'erogazione dell'assegno familiare provinciale, previsto dalla L.P. n. 1/2005). Per le famiglie numerose (con almeno tre figli a carico) sono previste tutele specifiche (art. 6): la possibilità di dichiarare a carico anche il concepito; le agevolazioni su mensa e trasporto pubblico, il prolungamento dell'orario scolastico a partire dal terzo figlio; il ticket sanitario familiare agevolato; tariffe agevolate per usi domestici. Sono inoltre previste misure a sostegno delle famiglie (ed anche a genitori separati o divorziati) in situazione di temporanea difficoltà economica (art.8): l'erogazione di prestiti di modesta entità e l'attivazione di specifici percorsi formativi per la gestione del bilancio e dell'indebitamento individuale e familiare. Prevede infine l'elaborazione un piano

	strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, per contrastare il calo demografico (art.8bis). 2) Conciliazione dei tempi lavoro-famiglia. Viene data forte attenzione ai servizi 0-3 anni (Capo III), attraverso l'attivazione da parte dei genitori di un progetto di conciliazione personalizzato "lo Sportello Famiglia", che può prevedere: l'accesso ad asili nido, oppure il servizio di nido familiare -*Tagesmütter*; buoni di servizio (art.9). è favorita la conciliazione anche attraverso il lavoro estivo dei giovani (art. 15) ed anche attraverso la promozione di reti di solidarietà ed associazionismo familiare (banche tempo *ecc.*, art. 14). Viene inoltre utilizzata la certificazione di qualità "Marchio Family Audit" per promuovere accordi aziendali che favoriscano maggiori servizi di prossimità per i lavoratori (art. 11), nonché viene promosso il coordinamento con le autorità scolastiche per l'articolazione condivisa del calendario scolastico e la promozione del telelavoro (art. 10). 3) Territorio Amico della Famiglia (Capo IV). Si concretizza nell'accrescere l'attrattività territoriale per il benessere delle famiglie e nel rafforzare il sistema di iniziative in loro favore; a tal fine è prevista la creazione di "Distretti famiglia" (sulla base di accordi tra i soggetti che operano per ambito e finalità diverse sul territorio), e la concessione del "Marchio Family", certificazione di qualità territoriale, nonché la previsione di Piani comunali annuali di interventi in materia di politiche familiari; prevede inoltre la "carta dei servizi familiari" adottata dalle organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi e prestazioni a favore della famiglia (art. 16 -19). 4) Associazionismo familiare (Capo V). Il testo prevede l'impegno della Provincia anche: nell'attivare e valorizzare le reti di solidarietà familiare per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, nonché nelle attività formative relative alla vita di coppia e alle competenze genitoriali e alla solidarietà intergenerazionale (art.20); nel promuovere forme di associazionismo di secondo livello per la formazione e coordinamento delle associazioni familiari ed associazioni del terzo settore, complementari o integrative di valorizzazione e supporto della famiglia (attraverso attività di informazione e collaborazione alla realizzazione del Distretto famiglia art. 21). 5) Strumenti di attuazione. Istituisce: il Fondo per la famiglia e la Consulta provinciale per la famiglia con ruolo consultivo e propositivo. La Consulta esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi riguardanti le politiche per la famiglia, prevede strumenti di analisi e monitoraggio delle politiche familiari tra i quali lo strumento di Valutazione di impatto familiare, il quale costituisce lo strumento per indirizzare le politiche tributarie e tariffarie in ogni settore, in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica. ○ **D.G.P 10/07/2009 n. 1687** Approvazione del Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità. Ribadisce i principi e le finalità fissate nel Piano di interventi in materia di politiche familiari. ○ **D.G.P. 24/09/2004 n. 2186** Approvazione del "Piano di interventi in materia di politiche familiari", rinnovato con D.G.P. 14 marzo 2007. Fissa i principi e le linee di intervento in diversi ambiti (casa, assistenza, servizi, tempo libero, lavoro, trasporti) tesi a mettere al centro delle proprie politiche la famiglia. Mira, inoltre, a coinvolgere le risorse del territorio (pubbliche e private, incluso il volontariato e dell'associazionismo familiare) al fine di creare una rete di servizi integrati volti alla piena promozione e tutela della famiglia. In tale prospettiva favorisce anche lo sviluppo della partecipazione attiva delle famiglie. ○ L.P. 12/03/2002 2002 n. 4 (e ss. mm., da ultime con la L.P. n. 19/2016) Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Tra le finalità: valorizzare la centralità della famiglia, facilitare la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali in un quadro di pari opportunità (art.1). Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia comprende (artt. 3- 5) i nidi d'infanzia, i nidi aziendali ed i nidi familiari -

servizio *Tagesmutter*; comprende inoltre i servizi integrativi al nido (i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di accoglienza).

Provincia autonoma di Bolzano

- L.P. 17/05/2013 n. 8 "Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige". Prevede una serie di misure ed iniziative prioritarie (art.2) per sostenere e valorizzare il ruolo sociale della famiglia e valorizzare i legami relazionali di solidarietà all'interno ed esterno della famiglia. Sono previste ad esempio iniziative precoci di rafforzamento delle competenze relazionali, educative e genitoriali; azioni per conciliare meglio famiglia e lavoro; sono favorite azioni di promozione del lavoro di rete nel settore famiglia; politiche abitative agevolate; servizi di assistenza ed accompagnamento extrascolastico per bambini e ragazzi (artt. 4-8 e 10). La famiglia viene inoltre sostenuta attraverso prestazioni economiche dirette e indirette. L'art. 9 prevede i seguenti contributi e misure**:** l'assegno provinciale al nucleo familiare (per un periodo massimo di 36 mesi) per la cura e l'assistenza dei figli nei primi tre anni di vita o dalla data del provvedimento di adozione o affidamento; contributo integrativo ai nuclei familiari in favore dei nuclei familiari in cui i padri, lavoratori dipendenti del settore privato, usufruiscono del congedo parentale per un periodo minimo di due mesi interi continuativi nei primi 18 mesi di vita del proprio figlio, o dalla data del provvedimento di adozione o affidamento; l'assegno provinciale per i figli viene erogato a famiglie con almeno 2 figli minorenni, oppure con un solo figlio, oppure con un figlio disabile, anche se maggiorenne, oppure con un figlio minorenne con un fratello maggiorenne convivente e presente sullo stato di famiglia del richiedente, fino al compimento dei 7 anni o entro sette anni dalla data di adozione o affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di età; la carta vantaggi per famiglie, "EuregioFamilyPass", che consente sgravi economici alle famiglie con figli minorenni. La carta vantaggi permette di acquistare a prezzi scontati o agevolati prodotti e servizi nell'interesse delle famiglie, offerti da istituzioni pubbliche e soggetti privati. Prevede infine il rafforzamento dei servizi di assistenza all'infanzia (art. 13-19), anche alternativi ai nidi comunali e privati (assistenza domiciliare, microstrutture aziendali, *ecc*).

  Atti attuativi, correlati e di modifica

  - D.G.P. 27/11/2018 n. 1237 e D.G.P. 05/06/2018 n. 531 Criteri per la concessione di contributi ad organizzazioni pubbliche e organizzazioni private senza scopo di lucro (ai sensi dell'art. 21 della L. n. 8/2013) per attività a sostegno della formazione della famiglia. Le due deliberazioni prevedono in particolare criteri e Linea guida per il finanziamento dei "Centri Genitori-bambini", dei "Gruppi di gioco" e per la certificazione "audit famiglia e lavoro" l'erogazione di contributi per la realizzazione di un gruppo di gioco. I gruppi di gioco sono favoriti anche con meno di sei bambini in comuni strutturalmente deboli e dove non esistono altri servizi di sostegno alle famiglie.
  - D.G.P. 04/09/2018 n. 876 Criteri per il finanziamento provinciale, in favore dei Comuni, per la frequenza di servizi di assistenza alla prima infanzia fuori provincia da parte di bambine e bambini da zero a tre anni, ai sensi degli artt. 13, 14, 15 e 16 della L.P. n. 8/2013 e per la frequenza di servizi analoghi. Possono altresì beneficiare del contributo i datori di lavoro con sede operativa in provincia di Bolzano che acquistano posti bambino presso microstrutture o presso servizi di assistenza domiciliare all'infanzia per i figli di propri collaboratori, anche se non residenti in provincia di Bolzano.
  - D.G.P. 23/01/2018 n. 57 Approvazione dei nuovi criteri per la concessione di contributi per iniziative di accompagnamento e assistenza pomeridiana ed estiva per bambini e ragazzi fra i 3 e i 15 anni e fino ai 18 anni, se disabili, ai sensi dell' art. 10 della L.P. n.8/2013 (All. A).
  - Decr.P.P. 21/11/2017 n. 42 Regolamento sulla standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia, quali asili nido,

nelle microstrutture per la prima infanzia, nelle microstrutture aziendali e nei servizi di assistenza domiciliare all'infanzia (in esecuzione art. 17 L.P. n. 8/2013).

- D.G.P. 03/10/2017 n. 1054 (modificata con delibera n. 905 del 11.09.2018) Fissa i criteri per la concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 16 della L.P. n. 8/2013 per microstrutture aziendali e l'acquisto di posti bambino presso servizi analoghi. I contributi sono concessi per la copertura delle spese inerenti alla gestione delle strutture menzionate per l'assistenza all'infanzia e per l'acquisto di singoli posti bambino presso microstrutture di cui all'articolo 15 della legge e l'analogo servizio di assistenza domiciliare all'infanzia.
- D.G.P. 29/08/2017 n. 943 Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell'assegno provinciale al nucleo familiare e dell'assegno provinciale per i figli (modificata con D.G.P. 18/12/2018 n. 1388).
- D.G.P. 23/08/2016 n. 923 Approvazione dei criteri per la concessione del contributo integrativo dell'assegno provinciale al nucleo familiare.

- **Decreto 2009 n. 525** certificazione "Audit famiglia e lavoro" per le organizzazioni che adottano una politica del personale orientata alla famiglia, attraverso strumenti di conciliazione dei tempi di famiglia e di lavoro al proprio interno, in conformità con lo standard europeo *Work 1 Family Audit*.

Politiche ad impatto indiretto

Regionali

- L.R. 28/02/1993 n. 3 (e ss.mm.) Istituisce l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe. **In essere solo per coloro che vi hanno aderito prima del 22 luglio 2004**, in conseguenza dell'entrata in vigore della L.R. n. 1/2005 che ha disposto la cessazione delle iscrizioni. Va versata per almeno 15 anni e viene rivista annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

  Atti attuativi, correlati e di modifica

  - D.G.R. 19/12/2018 n. 23 Determinazione per l'anno 2019 degli importi di cui agli articoli 5 comma 1 e 7-ter della L.R. n. 3/1993 e ss.mm. L'importo della contribuzione annua è stato fissato in 1.601 euro; l'importo della pensione erogata ammonta in media a circa 400 euro al mese per tredici mensilità, senza incidenza dell'eventuale reddito del coniuge. Se tale reddito non supera determinati limiti, l'importo della pensione viene integrato fino ad un massimo di 511,97 euro mensili. In caso di morte la pensione non è reversibile. Una contribuzione figurativa fino ad un massimo di 3 anni è riconosciuta a chi si è fatto carico in via esclusiva della cura dei figli fino all'età di quindici anni o familiari inabili.

Provincia autonoma di Trento

- **D.G.P. 11/01/2019 n. 4** Riduzione tariffaria del 18% per l'anno scolastico 2019/2020 (rispetto a quelle per l'anno scolastico 2018/2019) per il prolungamento orario dei servizi per l'infanzia.

- L.P. 24/07/2012 n. 15 Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie (e modificazioni delle LL.PP. n. 19/2010 e n. 29/1983 in materia sanitaria). Mira a tutelare, in funzione dei bisogni, le persone non autosufficienti: ne promuove la permanenza nel proprio ambito familiare e ne sostiene le famiglie. A tal fine prevede l'attivazione ed rinforzamento: dei servizi socio-sanitari (art.6, tra i quali assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali, e assistenti familiari iscritti al registro provinciale); del supporto alle famiglie a livello provinciale e locale (art. 7, attraverso il sostegno psicologico e non, informazione e formazione specifica alla rete familiare della persona non autosufficiente; azioni e piani di prevenzione ai disagi legati alla non autosufficienza; sensibilizzazione alla solidarietà nella suddivisione dei carichi di cura anche tramite la costituzione di reti di supporto; sviluppo di specifici servizi di sollievo, emergenza e

telesoccorso); assegno di cura (art.9 e 10), misura dell'assegno di cura, erogato al beneficiario ovvero al suo legale rappresentante, è determinata in relazione ai bisogni assistenziali e al livello di gravità della non autosufficienza. L'assegno di cura, spesso erogato sotto forma di buoni servizi, è destinato all'acquisizione di servizi assistenziali e/o riabilitativi di tipo domiciliare o ambulatoriale o semiresidenziale.

Atti attuativi, correlati e di modifica

- D.G.P. 14/06/2013 n. 1233 Disposizioni attuative dell'erogazione dell'assegno di cura di cui all'articolo 10 della L.P. n. 15/2012.

- D.P.P. 12/12/2011 n. 17-75/leg Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (L.P. n. 15/2005, Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della L.P. n. 21/1992, Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Prevede un contributo per abbattere i costi del canone di locazione degli alloggi locati sul libero mercato. Ha durata di 12 mesi.

- L.P. 07/11/2005 n. 15 Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della L.P. n. 21/1992 in materia. Promuove iniziative in favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia. Tra le varie misure è prevista l'erogazione di contributi per i canoni di locazione di determinate tipologie di alloggi.

- L. P. 09/07/1993 n. 16 Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento (modif. dalla D.G.P 15/09/2014 n. 1600). Prevede agevolazioni tariffarie in favore delle famiglie, (cosiddette "trasporti family") per l'utilizzo dei servizi di trasporto. Tra le agevolazioni previste: il Biglietto family card che consente ai nuclei familiari (in possesso della Family Card o dell'EuregioFamilyPass), composti da 1 o 2 adulti e fino a 4 minorenni, di viaggiare pagando un biglietto di corsa semplice su tutti i servizi urbani e extraurbani della Provincia di Trento; la tariffa alunni, ovverosia una tariffa famiglia annuale agevolata per il trasporto dei bambini/ragazzi frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie (di primo e secondo grado), centri di formazione professionale, nonché centri socio educativi. Il trasporto per il terzo figlio (e più) è gratuito così come per le famiglie che beneficiano del minimo vitale.

Provincia autonoma di Bolzano

- D.G.P. 25/08/2015 n. 979 Approvazione di linee guida generali per lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi di assistenza all'infanzia a sostegno delle famiglie (All.1) Tra gli obiettivi anche quello di migliorare la conciliazione vita-lavoro.
- L.P. 12/10/2007 n. 9 Interventi per la non autosufficienza. Mira a favorire dal punto di vista finanziario le prestazioni basilari per la cura in ambito domiciliare, cercando così di garantire alla persona non autosufficiente la maggior autonomia possibile e la permanenza nel proprio domicilio. Riconosce e sostiene il ruolo delle famiglie nelle funzioni di cura. Tra le misure previste: assegno di cura.
  Atti attuativi, correlati e di modifica

  - D.G.P. 14/11//2017 n. 1246 Introduce novità relativamente all'assegno di cura. Dal 01.01.2018 l'assegno di cura viene erogato per tre anni, fatte salve determinate eccezioni (art. 18).

  - **D.G.P. 28/01/2014 n. 73** Criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, dell'erogazione dell'assegno di cura e dell'amministrazione del fondo per la non autosufficienza.

- L.P. 03/10/2003 n. 15 (e ss.mm, da ultime con L.P n. 10/2018) Disciplina, nell'ambito dell'assistenza e beneficenza pubblica, l'erogazione anticipata, al genitore o ad altro soggetto affidatario, delle somme destinate al mantenimento del minore (in misura pari alla somma stabilita dal titolo giudiziale e comunque entro determinati limiti fissati

dall'art.5), qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria. L'erogazione della prestazione, mensile, ha durata annuale ed è rinnovabile.

- L.P. 13/02/1997 n.4 (e ss.mm.) Interventi della provincia autonoma di Bolzano-Trentino-Alto Adige per il sostegno dell'economia. Vengono promosse (artt. 1 e 11): iniziative di formazione, di consulenza e di diffusione di conoscenza per favorire il reinserimento lavorativo di coloro che hanno dovuto farsi carico in via esclusiva di obblighi familiari; forme di lavoro flessibile e modalità di lavoro parziale per coloro che hanno obblighi familiari; servizi aziendali di custodia ed assistenza ai bambini.
- L.P. 21/12/1987 n. 33 (e ss.mm, da ultime con la L.P. n. 8/2013) In materia di assistenza e beneficenza pubblica: provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni. All'art. 23/bis prevede l'erogazione dell'assegno di natalità.

Atti attuativi, modificativi e correlati

- Decr.P.P. 18/08/2004 n. 27 Regolamento sull'assegno di natalità.

Politiche sociali di carattere generale

Provincia autonoma di Trento

- L.P. 27/07/2007 n. 13 (e ss.mm.) Definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l'organizzazione dei relativi servizi. Tra i principi e le linee metodologiche pone la *centralità della famiglia, quale ambito di relazioni significative per la crescita, la cura e l'armonico sviluppo della persona, valorizzata nelle sue risorse di solidarietà e nella reciproca responsabilizzazione dei componenti, con particolare riguardo al rapporto tra genitori e figli* (art. 2 comma è, lett. c). Promuove l'associazionismo familiare ed il terzo settore (art. 3 comma 3) nell'erogazione dei servizi alle famiglie e nell'elaborazione delle politiche strutturali rivolte alle medesime. Prevede inoltre che enti locali e la Provincia favoriscono la realizzazione di un distretto dell'economia solidale, *inteso quale circuito economico, a base locale, capace di valorizzare le risorse territoriali secondo criteri di equità sociale e di sostenibilità socioeconomica e ambientale, per la creazione di filiere di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi*. Tra i vari servizi di sostegno alla famiglia, prevede anche contributi economici straordinari volti a garantire il soddisfacimento di bisogni sia generali che specifici ed anticipazioni dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, qualora non corrisposto dal genitore tenuto al mantenimento.
- L.P. 13/02/1992 n. 8 (e ss.mm., da ultime con la L.P. n. 3/2018) Valorizzazione e riconoscimento del volontariato, con attenzione, tra l'altro, alle organizzazioni che realizzano *finalità di carattere educativo-formativo, forme di solidarietà sociale e di impegno civile per contrastare l'emarginazione, per accogliere la vita e migliorare la qualità, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno* (art.1 comma 1, finalità). Istituisce l'Albo delle organizzazioni di volontariato al fine di poter usufruire dei contributi provinciali previsti per le spese di funzionamento (nella misura massima del 90 % della spesa ammessa) e per la realizzazione di iniziative destinate a realizzare le finalità dell'articolo 1, comma 1 della legge, anche in collaborazione con le associazioni familiari di cui alla L.P. n. 13/2007.

Provincia autonoma di Bolzano

- L.P. 17/12/1998 n. 13 (e ss.mm., da ultime con L.P. n. 5/2016) La Provincia autonoma di Bolzano concede ai single ed alle famiglie agevolazioni per l'acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario. Si tratta di un contributo a fondo perduto, da non restituire, che viene erogato in un'unica soluzione.

Atti attuativi, correlati e di modifica

- **Decr. P.P. 15/07/1999 n. 42** Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	*Provincia autonoma di Trento* ○ L.P. 06/08/2019 n. 5 Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021 e modifiche alle leggi provinciali. Tra i vari interventi, di interesse per i nuclei familiari, prevede: - La partecipazione della Provincia, degli enti locali e dell'ITEA s.p.a alla realizzazione di progetti sperimentali volti a sostenere esigenze abitative dei nuclei familiari e dei giovani, mediante la messa a disposizione, anche a titolo gratuito, di alloggi non locati o rimasti invenduti, per un periodo continuativo di almeno cinque anni (art. 38 a modifica della L.P. n. 15/2005, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa); - La Provincia concede in via straordinaria, ai nuclei familiari nei quali nasce un figlio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, un assegno di natalità, per la durata massima di 36 mesi a decorrere dal mese successivo a quello della nascita, o a decorrere dal mese successivo a quello dell'ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione, e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età (art. 39 a modificazione della L.P. n. 1/2011 sul benessere familiare, introduce l'art. 8bis); - la Provincia può integrare la quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera b), della L.P. n. 20/2016 al fine di ridurre ulteriormente la tariffa mensile unica provinciale per sostenere gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia (art. 39 citato); - La valutazione di fattibilità di ulteriori misure per la conciliazione famiglia-lavoro (art. 42). *Provincia autonoma di Bolzano* ○ Decr. Direttore della Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano (A.S.S.E.) 30/11/2017 n. 544 Approvazione del Piano di operatività per gli anni 2018 - 2020 relativo agli interventi di assistenza e previdenza integrativa per la "Promozione della famiglia" (Area 1 del piano) previsti dalle leggi regionali e provinciali in materia (erogazione assegno provinciali al nucleo familiare, assegno per i figli, assegno statale di maternità erogato attraverso fondi provinciali, assegno di cura, ed ulteriori misure), la cui realizzazione è attribuita all'Agenzia che gestisce i fondi a tal fine istituiti. ○ **D.G.P. 17/01/2019** Approvazione del Programma di governo per la legislatura 2018 – 2023; il Capitolo 1 dedicato ad "Una politica per le persone- prima le persone" prevede specifici interventi in favore delle famiglie, degli anziani, dei giovani, delle persone disabili, della parità di genere ed alla partecipazione attiva dei cittadini.
Normativa concernente i Centri per la Famiglia	*Provincia autonoma di Trento* ○ L.P. Trento 02/03/2011 n. 1 (e ss. mm., da ultime con la L.P. 6 agosto 2019, n. 5, citata) Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità. L'articolo 3 prevede interventi volti a realizzare il Distretto per la famiglia, tramite l'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi resi dalle organizzazioni private alle famiglie con figli ed il coinvolgimento dei soggetti privati indicati nell'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e comunque delle associazioni familiari, nell'erogazione dei servizi alle famiglie e nell'elaborazione delle politiche strutturali rivolte alle famiglie. Il Distretto famiglia si presenta come servizio affine ai CpF ed è inteso quale circuito a base locale all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli. Il

	distretto per la famiglia promuove e consente: a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale; b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie; c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di intersettoriale incontro e confronto. *Provincia autonoma di Bolzano* ○ L.P. 17/05/2013 n. 8 (citata) Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige. La regione istituisce l'Agenzia per la famiglia al fine di assicurare il coordinamento delle misure di politica familiare nei vari ambiti di attività (art. 11). Tra le funzioni: informa, consiglia, sostiene e raccorda i soggetti pubblici e privati territoriali operanti in settori rilevanti per la famiglia e funge da punto di riferimento e da centro di competenza sia all'interno dell'Amministrazione provinciale sia verso i partner esterni; può realizzare direttamente o sostenere iniziative a favore della famiglia; realizza e sostiene iniziative per l'educazione e l'assistenza delle famiglie; pianifica, sviluppa, controlla e coordina iniziative e servizi specifici nel settore della famiglia; garantisce servizi di assistenza in orario extrascolastico, quali i servizi di assistenza estivi e pomeridiani; è competente per la mediazione familiare. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.P. 05/06/2018 n. 531 (citata) Fissa i criteri per l'erogazione dei contributi ad enti pubblici ed organizzazioni private senza scopo di lucro che svolgono la loro attività per il sostegno precoce alle famiglie ai sensi degli articoli 4, 7, 8, 10 e 11 della L.P. n. 8/2013 e ss. mm. L'art.2 lett.a) dell'Allegato alla delibera indica tra le varie strutture di servizio per le famiglie che devono essere sostenute, anche i Centri per le famiglie (oltre i punti d'incontro e gli altri spazi per le famiglie, […] i centri genitori-bambini e le altre forme di scambio che rafforzano il rapporto tra genitori, genitori e figli, tra generazioni e il coinvolgimento attivo dei padri).

***

6.6 Scheda rilevazione Regione Veneto

Fonte	Sito istituzionale della Regione Veneto
Link	https://www.regione.veneto.it; https://www.regione.veneto.it/web/sociale/ https://www.regione.veneto.it/web/guest/persone-casa-e-famiglia
Ambito territoriale	Veneto
Periodo della rilevazione dati	Giugno - ottobre 2019

Riferimenti normativi ed amministrativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per le famiglie ad impatto diretto* ○ L.R. 28/05/2020 n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia ed della natalità", legge quadro sulla famiglia. Riconosce espressamente le *funzioni sociali della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di effettiva parità tra uomo e donna e di solidarietà tra i componenti.* ○ DGR 01/08/2016 n. 1247 Avvio della sperimentazione dello "Sportello Famiglia", ai sensi della DGR 23/12/2015 n. 2011, da parte dei Comuni della Regione del Veneto con popolazione residente al 1° gennaio 2016 uguale o superiore a 20.000 abitanti. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.D.R. n. 50/2017 approvazione su 31 Amministrazioni comunali; scadenza 31 maggio 2019. ○ D.G.R. 21/01/2013 n. 53 Individuazione ed approvazione degli interventi in materia conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui alla relativa all'Intesa Unificata repertorio n. 119/CU del 25 ottobre 2012. Linee di azione prioritarie individuate: 1) promuovere misure di *welfare* aziendale; 2) sviluppare nuove opportunità di lavoro e di specifici profili professionali, in grado di offrire risposte concrete alle esigenze di conciliazione*;* 3) promuovere iniziative sperimentali volte a favorire la conciliazione tempi di vita e di lavoro. ○ L.R. 10/08/2012 n. 29 Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica e con figli minori. ○ D.G.R 13/06/2006 n. 1855 Approvazione del Piano regionale "Il Veneto a sostegno della famiglia e della genitorialità sociale". " composto da tre progetti (All. A della Deliberazione): 1) Marchio famiglia**;** 2) Sostegno alla genitorialità sociale: interventi per lo sviluppo dell'affidamento familiare; 3) Sostegno della genitorialità sociale: il sostegno della famiglia adottiva e del minore adottato. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 30/11/2009 n. 3721 Approvazione del progetto "Distretto Famiglia", nell'ambito della prosecuzione e potenziamento del già avviato "Progetto Marchio Famiglia" (D.G.R. 3923/07 e D.G.R. 1855/06 citate) attraverso il coordinamento e la divulgazione delle progettualità in essere. Finalità: stimolare la comunicazione interna alla famiglia; aiutare la famiglia ad integrarsi socialmente; ridurre la marginalità sociale della famiglia; supportare la gestione delle autonomie personali (conoscenza dei servizi presenti sul territorio, come accedervi ecc.); creare reti di mutuo - aiuto valorizzando le buone pratiche. La titolarità del progetto disposta in capo alle Amministrazioni pubbliche, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. • D.G.R. 18/03/2008 n. 674 Progetto sperimentale "Nido in Famiglia" in conformità con la D.G.R. 3923/07 e D.G.R. 1855/06 in ambito del Progetto pilota "Marchio Famiglia". Il nido in famiglia consiste in *una unità d'offerta con funzioni educativa, di cura e socializzazione rivolta a massimo sei bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.* • D.G.R.20/09/2011 n. 1502 Approvazione delle Linee Guida per il servizio nido in famiglia della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. 18/03/2008 n. 674. • D.G.R. 16/02/2018 n. 153 Aggiornamento delle Linee Guida e approvazione dei requisiti per l'apertura e il funzionamento dei "Nidi in Famiglia" nella Regione del Veneto (ai sensi della L.R. n. 32/1990; D.G.R. 18/03/2008 n. 674; D.G.R. 20/09/2011 n. 1502; D.G.R. 23/12/2016 n. 2202). *Politiche per le famiglie ad impatto indiretto*

	○ DGR 22/10/2018 n. 1548 Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni - Anno 2018: Intesa C.U. 18 ottobre 2018. Approvate, d'intesa con ANCI Veneto e Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), ai sensi del Protocollo di cui alla D.G.R. n. 155 del 16 febbraio 2018, le tipologie di interventi attuati o da attuare. ○ L.R. 08/08/2017 n. 23 Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. ○ DGR 02/12/2008 n. 3791 Approvazione delle Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari: l'affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare. ○ D.G.R. 11/03/2008 n. 569 Approvazione delle Linee Guida 2008 per la protezione e la tutela del minore. ○ L.R. 23/04/1990 n. 32 Disciplina degli interventi per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi. *Politiche sociali di carattere generale* ○ L.R. 29/06/2012 n. 23 Piano socio sanitario regionale 2012-2016. ○ **L.R.09/03/2007 n. 5** Programma regionale di sviluppo (PRS) che nello stabilire le direttive per l'azione della Giunta regionale, indica il ruolo centrale che la famiglia deve assumere nelle scelte politiche della Regione in quanto: *unità sociale primaria, luogo di sintesi dei bisogni sociali, oggetto di riferimento per gli interventi pubblici e privati e "soggetto" erogatore fondamentale di servizi*. La famiglia *è ora riconosciuta come elemento fondante delle politiche di coesione ed integrazione sociale* (pag. 31 del PRS). ○ D.G.R. 16/01/2007 n. 84 Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali operanti, tra l'altro, nelle seguenti aree: anziani; disabili; minori; prima Infanzia. ○ L.R. 16/08/2002 n. 22 Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali.
Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ D.G.R. 28 maggio 2019 n. 705 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto per l'anno 2019. Il programma raggruppa in un unico atto diverse linee di intervento, interessa infatti : a) le famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati attraverso contributi per il canone di affitto (in attuazione dell'art. 5 della L.R. 10/08/2012 n. 29 citata, nonché della D.G.R. 23/4/2019 n. 485 sui criteri per l'accesso al finanziamento regionale); b) i nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori attraverso l'erogazione di contributi economici (in attuazione dell'art. 59 della L.R. 30/12/2016 n. 30, novellato dalla L.R. 29/03/2018 n. 14 su citate); c) le famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, di iniziativa della Giunta regionale attraverso l'erogazione di contributi economici (di cui alla D.G.R. 03/08/2011 n. 1360 di seguito richiamato). ○ D.G.R. 19/11/2018 n. 1733 (di cui alla D.G.R. n. 2114/2015 in merito ad iniziative volte a promuovere misure di *welfare* aziendale e alla D.G.R. n. 1247/2016) Programmazione 2018-2020 "Il Veneto per la Famiglia": azioni di sostegno agli interventi territoriali integrati per la famiglia. Sono stati previsti finanziamenti regionali per la prosecuzione delle attività delle "Alleanze territoriali per la famiglia" (previste 30 alleanze le cui attività termineranno il 31.07.2020). Atti attuativi, correlati e di modifica • D.D. Servizi sociali 28/11/2018 n. 142 Approvazione dell'impegno di spesa in attuazione della D.G.R. n.1733/2018. ○ DGR 18/09/2017 n. 1488 Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, per l'anno 2017. Programma introdotto con la D.G.R.

	03/08/2011 n. 1360, volto ad offrire un supporto economico *una tantum*, denominato "bonus famiglia". Atti attuativi, correlati e di modifica • D.D. Direzione Servizi Sociali 15/12/ 2017 n. 181 dell'approvazione delle graduatorie delle famiglie beneficiarie del contributo previsto dalla D.G.R. n.1488/2017.
Normativa concernente i Centri per la famiglia	○ D.G.R. 09/12/2008 n. 3915 Interventi a sostegno della neo-genitorialità, ha determinato l'attivazione del Progetto Regionale "Centri per la famiglia" dove, notevole spazio è stato riservato alle attività di informazione da fornire alle famiglie su tutti i servizi, le risorse e le opportunità istituzionali ed informali del territorio (ad esempio informa-famiglie, sportelli informativi). ○ D.G.R. 4/08/2009 n. 2571 approvati i 7 Centri per la famiglia, ripartendo la somma complessiva di 260.537 euro ed affidando all'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa (VI), già sede dell'Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia, la realizzazione delle attività di pubblicizzazione, di studio, di raccolta dati, di formazione, di monitoraggio e di verifica dei risultati del progetto regionale.La Giunta ha rinviato ad un successivo atto l'eventuale scorrimento della graduatoria dei progetti approvati ma non ammessi al finanziamento. di cui all'Allegato B della stessa. ○ D.G.R. 22/12/2010 n. 4054 per la creazione di ulteriori 20 centri per la famiglia a scorrimento della graduatoria dei progetti, di cui all'Allegato B della DGR 2571 del 4 agosto 2009.
Normativa concernente gli orfani di crimini domestici, i minori vittime di violenza assistita, le loro famiglie affidatarie e le famiglie vittime di figlicidio.	○ L.R. 28/05/2020 n. 20, Interventi a sostegno della famiglia ed della natalità: all'articolo 10 dispone l'istituzione ad opera della Giunta regionale di un fondo a favore dei comuni che attivano progetti verso le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori e che prevedono la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di protocolli d'intesa con organizzazioni private. La finalità è di dare sostegno economico a tali nuclei familiari per evitare nuove emarginazioni sociali e favorirne il recupero dell'autonomia. Il testo prevede inoltre la promozione da parte della Giunta regionale di forme di collaborazione con i comuni dirette alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle specifiche esigenze di tali nuclei familiari. Gli interventi previsti sono cumulabili con altre tipologie di finanziamenti o di contributi concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie. ○ L.R. 30/12/2016 n. 30 Collegato alla legge di stabilità regionale 2017. All'articolo 59 introduce interventi a favore delle famiglie con figli minori rimasti orfani di un genitore al fine di prevenire *nuove emarginazioni sociali* e garantire lo svolgimento del *ruolo genitoriale*, *la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell'autonomia del nucleo familiare, mirando al sostegno economico dello stesso nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori.* Le misure si articolano in un contributo economico erogato in favore dei già menzionati nuclei familiari i quali si trovino in situazione di difficoltà economica e nella promozione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle famiglie da parte della Regione e dei Comuni. L'articolo 59 citato è stato novellato con la L.R. 29/03/2018 n. 14 che ha esteso le misure ai nuclei familiari con figli rimasti orfani di entrambi i genitori; il testo impegna la Giunta ad erogare tali contributi tenendo conto in particolare, tra l'altro, della eventuale presenza di figli minori orfani di vittima di femminicidio (art.2, lett. b). Atti attuativi, correlati e di modifica ○ D.G.R. 15/06/2018 n. 864, ha approvato un bando destinato ai Comuni, anche in forma associata, per l'assegnazione dei contributi in favore delle famiglie di orfani

	di un genitore, ai sensi dell'art. 59, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017, citata *infra*). Il testo determina in 1.500.000 euro, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore di nuclei destinatari.

***

6.7 *Scheda rilevazione Regione Friuli Venezia Giulia*

Fonte	Sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia
Link	http://www.regione.fvg.it http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/
Ambito territoriale	Friuli Venezia Giulia
Periodo della rilevazione dati	Giugno - ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per le famiglie ad impatto diretto* ○ L.R. 27/12/2019 n. 2424, legge di stabilità 2020, conferma per il 2020 (art. 7, commi da 91 a 97) l'incentivo *una tantum* alla natalità e al lavoro femminile, già previsto con L.R. n.14/2018. ○ D.G.R. 14/08/2019, n. 1470, Determina gli importi per il beneficio per la frequenza dei servizi socio educativi per la prima infanzia: asili nido e servizi integrativi o sperimentali (centri per bambini e genitori, gli spazi gioco e i servizi educativi domiciliari) per l'anno 2019-2020; trattasi di contributi a gravare sul Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia (pubblici, privati sociale e privati), ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). ○ L.R. 30/03/2018 n. 14 Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, tra i vari ambiti di azione prevede una misura di supporto alle famiglie per incentivare la natalità e il lavoro femminile (per minori nati o adottati negli anni, bonus bebè, 2018-2019), il cosiddetto "incentivo". L'importo dell'incentivo è di 1.200 euro annui per la durata di 3 anni a decorrere dalla nascita o dall'adozione; per i minori adottati decorre fino al terzo anno di adozione. Ha diritto all'incentivo chi è titolare di Carta famiglia e ha avuto o adottato uno o più figli a partire dal 1° gennaio 2018. Il nucleo familiare deve essere in possesso di ISEE minorenni pari o inferiore a 30.000 euro (art. 8, commi da 14 a 21). ○ L.R. 07/07/2006 n. 11 (e ss. mm., L.R. 07/2010), Interventi regionali a sostegno delle famiglie e della genitorialità; introduce varie misure, quali: la carta famiglia (art.10); i *voucher* per l'accesso a servizi e prestazioni al fine di favorire e sostenere il reinserimento lavorativo dei genitori, a seguito di interruzioni dovute alla cura ed educazione dei figli (art. 11); contributi per il mantenimento di minori in caso di inottemperanza ai provvedimenti del Tribunale per i genitori affidatari (art.

9bis); il sostegno economico alle famiglie numerose (art. 9ter); il sostegno alle gestanti ed alle famiglie in difficoltà economica (art. 9:), la promozione delle relazioni intergenerazionali (art. 7: promozione del coinvolgimento delle persone anziane nelle attività di cura); le banche tempo (art.14), favorendo in tal senso l'associazionismo e la solidarietà tra famiglie; l'istituzione del Registro delle associazioni familiari che perseguono le finalità indicate nella disposizione normativa (art.17, commi 1 e 2). Le associazioni inscritte possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'implementazione della legge e instituire, a livello comunale o intercomunale, sportelli famiglia affidati alla responsabilità delle associazioni per offrire alle famiglie servizi di informazione e orientamento per le famiglie (art.17,comma 3); contributi per il finanziamento di progetti delle associazioni familiari (art.18) la Consulta regionale della famiglia (art.19); il contrassegno Famiglia FVG, al fine di contraddistinguere e valorizzare i soggetti (e le iniziative) coinvolti operativamente nell'attuazione degli interventi per la famiglia nel territorio regionale. Il contrassegno è concesso dall'Amministrazione regionale, previa valutazione dell'attività svolta dal soggetto richiedente; possono richiederlo enti pubblici territoriali e organizzazioni private (art. 20*bis*).

Atti attuativi, correlati e di modifica

- D.P. Reg. 07/09/2012 n. 181 Regolamento in materia di sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare (di cui all'art. 13 comma 3, lettera *b* e comma 4, lettere *b* e *c*, L.R. n. 11/2006);
- D.P.Reg. 10/08/2011 n. 198 Regolamento per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari e concessione contributi (di cui all'art. 18 comma 3, L.R. n. 11/2006); D.D. 14/12/2018, n.2386 ha disposto l'attribuzione dei finanziamenti;
- D.P.Reg. 02/11/2009 n. 306 Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore (ai sensi dell'articolo 9 bis, L.R. n. 11/2006); ultima modifica D.G.R. 20/4/2018 n. 948
- D.P.Reg. 16/10/2009 n. 285 Regolamento in materia di sostegno alle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità (di cui 7 bis comma 2, L.R. n. 11/2006);
- D.P.Reg. 04/06/2009 n. 149 Regolamento in materia di concessione degli assegni *una tantum* correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 (di cui all'articolo 8 bis comma 3, L.R. n. 11/2006).
- D.P.Reg. 30/10/2007, n. 0347 Regolamento in materia di "Carta famiglia" (di cui all'articolo 10, L.R. n. 11/2006); ultima modifica D.P.Reg. 25/2/2016 n. 38.

- L.R. 24/06/1993 n. 49 (e ss. mm.) Dispone l'impegno regionale alla creazione di una politica sociale organica e integrata atta a sostenere le famiglie e a tutelare i minori con riferimento ai principi costituzionali, tra cui l'art. 29 (art.1). L'art. 2 dispone che *ai fini della presente legge per famiglia si intende quella composta da soggetti legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità*. Sono previsti interventi in favore delle giovani coppie e delle persone sole con minori a carico ed a sostegno della natalità.

Politiche per le famiglie ad impatto indiretto

	○ L.R. 23/02/2018 n. 7 Armonizzazione delle politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti. ○ D.G.R. 09/11/2016 n. 1672 Individuazione degli ambiti prioritari di intervento per l'anno 2016 per la realizzazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2006. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.D.G. 17/11/2016 n. 586 del Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti delle associazioni familiari. ○ L.R. 14/11/2014 n. 22 Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale). All'articolo 5 viene richiamato il ruolo essenziale della famiglia nelle politiche dell'invecchiamento attivo. *Politiche sociali di carattere generale* ○ D.G.R. 2 febbraio 2018 n. 194 Avvio della seconda fase del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL (2018-2020) per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani tra i 18 ed i 30 anni e delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione (in attuazione dal programma regionale POR FSE 2014/2020) ○ L.R. 06/11/2017 n. 35 Ampliamento del reddito di inclusione e il suo coordinamento con la misura attiva di sostegno al reddito - MIA, di cui alla L.R. 10/07/2015 n. 15 Misura sospesa con L.R. n. 29/2018 in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza; sarà nuovamente erogata per soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza. ○ L.R. 19/02/2016 n. 1 Riforma organica delle Politiche Abitative e riordino delle Ater. Contributi per i privati cittadini proprietari di alloggi sfitti da almeno due anni (art. 19 della legge regionale n. 1/2016). Incentivi in materia di residenzialità e prima casa previsti dagli articoli 24, 25 e 26; creazione degli "Sportelli Risposta Casa": un servizio informativo promosso dalla Regione per orientare e accompagnare i cittadini nella ricerca di un alloggio, raccogliendo le loro esigenze abitative e facendosi portavoce delle offerte provenienti dagli enti pubblici e dai privati ○ L.R. 24/05/2010 n. 7 Disciplina del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso ad interventi agevolativi, modifica alla L.R.15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), L.R. 20/2005 e L.R. 11/2006. ○ L.R. 04/06/2009 n. 11 Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie. ○ L.R. 31/03/2006 n. 6 Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. All'art.6 prevede le prestazioni essenziali dirette alle famiglie; ultima modifica con L. R. 31/2018 ○ L.R. 18/08/2005 n. 20 (mod. con L.R n. 7/2010) Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, istituisce il Fondo per l'abbattimento delle rette dei servizi educativi prima infanzia. Atti attuativi, correlati e di modifica: ○ D.P.Reg 10/07/2015 n. 139 In materia di criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette (ultima modifica con D.P.Reg. 04/3/2019 n. 36).

	○ D.P.Reg. 04/10/2011 n. 230 (ultima mod. D.P.Reg 208/2017) In materia di avvio di un servizio socio educativo.
Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ D.G.R. 08/02/2019 ha approvato il Piano Strategico 2018/2023 (si articola in 8 linee strategiche di cui la linea 1 è dedicata alla Famiglia ed al benessere della persona, p. 27): si afferma che *Riconoscendo la centralità della famiglia come luogo privilegiato di relazioni significative, è necessario dare risposta alle esigenze specifiche dei nuclei familiari con figli, anche attraverso la diffusione di servizi prima infanzia rinnovati e più aderenti ai bisogni e l'erogazione di contributi specifici a sostegno della genitorialità, della crescita armonica dei minori e della conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari*. ○ Il programma regionale "SI.CON.TE" – sistema integrato per il bilanciamento tra vita familiare e lavorativa e per la partecipazione paritaria delle donne al mercato del lavoro, (convenzione con P.C.M. – Dipartimento Pari Opportunità, finanziato con il Fondo social europeo). ○ D.G.R. 18/10/2012 n. 1806 Piano regionale degli interventi per la famiglia 2012-2014
Normativa concernente i Centri per la famiglia	○ D.G.R. 09/11/2016 n. 1672 (citata *infra*), Individua gli ambiti territoriali di intervento per il 2016 per la realizzazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2006 e del Regolamento regionale n. 189/2011; tra tali ambiti di intervento è previsto l'avvio dei Centri per la famiglia quali punti di riferimento per l'aggregazione, il supporto e l'informazione a favore delle famiglie, in stretta collaborazione con il Servizio sociale dei comuni e i Consultori familiari del territorio. Individua nell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", Area *Welfare* di Comunità, il soggetto pubblico cui delegare l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla realizzazione dei progetti e gestione dei fondi per il finanziamento dei progetti, per euro 939.865,00. ○ D.D.G. 17/11/2016 n. 586 Approvazione del Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti delle associazioni familiari. Approvati 7 progetti per altrettanti Centri per la famiglia.

***

6.8 Scheda rilevazione Regione Emilia Romagna

Fonte	Sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna
Link	https://www.regione.emilia-romagna.it/ https://sociale.regione.emilia-romagna.it/famiglie/famiglie1 https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/Por-fesr https://www.minori.it/regione-emilia-romagna
Ambito territoriale	Emilia-Romagna
Periodo della rilevazione dati	Giugno – ottobre 2019

Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ L.R. 12/03/2003 n. 2 (e ss.mm, da ultimo con la L.R. 06/11/2019 n. 22) Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi della L.328/2000. Definizione degli interventi e dei servizi del sistema integrato (art. 1, comma 3), differenziati in prestazioni socio assistenziali (finalizzate alla promozione sociale ed al sostegno, delle persone e delle famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi e di prestazioni economiche) e in prestazioni socio sanitarie (caratterizzate da percorsi assistenziali integrati per rispondere ai bisogni di salute delle persone che necessitano unitariamente di prestazioni sanitarie e socio assistenziali). Istituzione degli sportelli sociali e definizione del loro ruolo (art.7). Tra gli obiettivi: delineare un sistema integrato di interventi sociali e sanitari promuovendo l'integrazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano alla realizzazione di tale sistema al fine di *prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di disagio individuale e familiare* (art. 2). Tra gli interventi: consulenza e sostegno alle famiglie e a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali; servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità, per chi non riesce, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana; accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari; servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali per anziani e persone non autosufficienti; servizi di assistenza domiciliare a sostegno delle famiglie negli impegni e responsabilità di cura; servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono; servizi in favore dei giovani, anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione; servizi ed interventi di prima necessità rivolti a persone a rischio di emarginazione; interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili e in condizione di fragilità e vulnerabilità; servizi d'informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso; misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito (art. 5, comma 5). *Politiche ad impatto indiretto* ○ L.R. 25/11/2016 n. 19 Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione L.R. 10/01/2000 n. 1. Criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori (Nidi di infanzia, servizi educativi integrativi al nido e sperimentali). ○ D.G.R. 11/10/2010 n. 1503 e D.G.R. 01/02/2010 n. 106 Rispettivamente Avviso ed approvazione candidature per l'erogazione dell'assegno di servizio di carattere conciliativo rivolto alle famiglie dell'Emilia-Romagna per la frequenza ai nidi d'infanzia - Anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012. ○ D.G.R. 27/09/2010 n. 1432 Approvazione programma attuativo previsto dall'intesa sugli interventi di conciliazione siglata in C.U. Stato-Regioni il 29/04/2010. Obiettivi: a) creazione o implementazione di nidi, nidi famiglia, servizi e interventi similari definiti nelle diverse realtà territoriali; b) facilitazione per il rientro al lavoro di lavoratrici che abbiano usufruito di congedo parentale o per motivi legati ad esigenze di conciliazione anche tramite percorsi formativi e di aggiornamento, acquisto di attrezzature *hardware* e pacchetti *software*, attivazione di collegamenti ADSL, ecc.; c) erogazione di incentivi all'acquisto di servizi di cura in forma di *voucher*/buono per i servizi offerti da strutture specializzate o in forma di "buono lavoro" per prestatori di servizio; d) sostegno a modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti come banca delle ore, telelavoro, *part-time*, programmi locali dei tempi e degli orari, ecc.; e)

	altri eventuali interventi innovativi e sperimentali, purché compatibili con le finalità dell'intesa stessa. ○ L.R. 28/07/2004 n. 15 Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'associazione donne del mediterraneo, rete del sud est europeo (*women of mediterranean, south east and east european network-women*) che persegue, tra le altre, la finalità di promuovere l'adozione di politiche di governo che favoriscano l'occupazione femminile, la tutela della salute, la conciliazione tra lavoro e vita familiare, il contrasto di ogni tipo di violenza e sfruttamento contro le donne e l'accoglienza delle vittime di tali fenomeni. ○ L.R. 03/02/1994 n. 5 (e ss. mm., da ultimo con L.R. n. 2/2003 citata) Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti. Finalità e strumenti: valorizzare la persona anziana come soggetto rilevante per la società e prevenirne la non autosufficienza, attraverso strumenti di programmazione generale volti a favorire il mantenimento dell'anziano nel contesto familiare e sociale di riferimento. La Regione valorizza a tal fine l'apporto dei soggetti privati e del volontariato (artt. 1 e 3). ○ L.R. 1/04/1980 n. 24 Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri. *Politiche sociali di carattere generale* ○ L. R. 19/12/2016 n. 24 e ss. mm. (da ultimo con L.R. 08/06/2018, n. 7 Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito. Istituzione del reddito di solidarietà (RES), diretto a contrastare la povertà, l'esclusione sociale e la disuguaglianza, nonché a promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l'accesso al lavoro. ○ L.R. 30/07/2015 n. 14 Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari. ○ L.R. 19/02/2008 n. 4 Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale. ○ L.R. 01/08/2005 n. 17 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, che si prefigge, tra l'altro, di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura (Art. 2, comma 1, lett. G; art. 14). Tra le azioni: a) sviluppo di servizi di cura per la persona e la famiglia; b) promozione di piani aziendali e territoriali rivolti a lavoratrici e lavoratori per agevolare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, mediante orari di lavoro flessibili, forme di incentivazione di lavoro a tempo parziale e di telelavoro, facilitazione dell'accesso ai servizi, anche aziendali, di cura e assistenza familiare; c) percorsi formativi specifici; d) misure a favore di persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza per motivi di cura familiare; e) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali di cui alla L. n. 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il Coordinamento dei tempi delle città), e per favorire la condivisione delle responsabilità familiari. ○ L.R. 08/08/2001 n. 24 (e ss.mm, da ultimo con L.R. 24/2013) Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, con la finalità, tra le altre, di rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali attraverso l'incremento e la rigenerazione del patrimonio pubblico di alloggi (Art. 2, co. 1, lett. a). La legge ha previsto misure per l'ampliamento dell'offerta di alloggi di residenza sociale e forme contributive per l'abbattimento dei costi di locazione o per facilitare l'acquisto di prima casa.

Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	D.Assemblea Legislativa (D.A.L.) 12/07/2017 n. 120 Approvazione Piano Sociale Sanitario Regionale (PSSR) 2017-2019, su proposta della Giunta Regionale (D.G.R. 15/05/2017 n. 643). Prevede tre aree di intervento: Responsabilità familiari; Disabilità e non autosufficienza; Povertà ed esclusione sociale. Finalità del PSSR (in continuità con quello precedente): sostenere l'estensione a livello regionale dell'esercizio associato delle funzioni sociali e socio sanitarie degli Enti locali in ambito distrettuale al fine di superare il grado di frammentazione e dispersione delle funzioni su più Enti. Tra gli obiettivi specifici sono individuati: servizi e misure per favorire la permanenza al domicilio delle persone non autosufficienti (obiettivi di servizio: assistenza domiciliare, servizi di prossimità); i servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari (obiettivi di servizio: asilo nido e altri servizi per la prima infanzia, centri diurni e altri servizi territoriali comunitari); i servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità (obiettivi di servizio: comunità/residenze a favore dei minori e persone con fragilità). Il Piano viene attuato con la definizione di specifici interventi (descritti con schede tematiche) da realizzare da parte del sistema Regione-Enti locali nell'ambito dei programmi regionali e della programmazione distrettuale. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 22/10/2018 n. 1720 Attivazione di un Tavolo di monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione degli interventi attraverso degli indicatori specifici sia degli obiettivi previsti dal PSSR 2017/2019. • D.G.R. 02/10/2017 n. 1423 Approvazione delle 39 Schede attuative d'intervento, gli indirizzi per l'elaborazione dei Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale 2018-2020 ed un indice tipo del Piano di zona triennale. ○ D.A.L. 18/06/2013 n. 117 Proroga del PSSR 2010-2013 per il biennio 2013-2014, ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. n. 2/2003. Introduce nuove tematiche connesse all'impatto della crisi economica, come l'aumento della povertà e dell'emarginazione sociale, cercando di ricalibrare gli interventi a vantaggio delle fasce della popolazione più vulnerabili, in primo luogo minori e adolescenti. ○ D.A.L. 22/05/2008 n. 175 Approvazione del PSSR per il triennio 2008-2010 strumento di programmazione integrata nell'ambito dei servizi e degli interventi sociali e sanitari per cercare di rispondere agli effetti della crisi economica. Riferimenti particolari alla famiglia sono presenti nella Parte III, capitolo 1, "Responsabilità familiari" la quale definisce le aree di intervento ponendo particolare attenzione sia alla qualificazione ed estensione della rete dei servizi dedicati alle famiglie, che alle politiche per la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro anche per facilitare la pari opportunità di accesso al lavoro.
Normativa concernente i Centri per la Famiglia	○ D.G.R. 28.01.2019 n. 121 Recepimento dell'intesa n. 110/CU approvata il 31 ottobre 2018 e del decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2018 (che destina alla Regione Emilia-Romagna uno stanziamento pari ad euro 313.448,07). Stabilisce di destinare, con successivo provvedimento programmatico, tali risorse al sostegno dei Centri per le famiglie esistenti e per favorire l'apertura di nuovi Centri nei distretti ad oggi sprovvisti. Impegna la Regione al finanziamento concorrente pari al 20% della somma stanziata per la realizzazione degli interventi. • D.G.R. 25/03/2019 n. 425 Approvazione del Programma annuale 2019: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. n. 2/2003 e del decreto interministeriale del 26/11/2018 di riparto sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2018; destina gli stanziamenti all'apertura di nuovi Centri per le famiglie

	negli ambiti distrettuali nei quali non siano ancora presenti, in coerenza con D.G.R. n. 391/2015. • La D.D. 20/06/2019, n. 11103 (del Responsabile del Servizio Politiche Sociali e Socio educative) Assegnazione e concessione dei contributi per lo sviluppo e la qualificazione dei Centri per le famiglie esistenti e assegnazione e concessione per l'istituzione nuovi Centri in attuazione D.G.R. n. 425/2019. ○ D.G.R. 15/04/2015 n. 391 Approvazione Linee guida regionali per i Centri per le famiglie (in conformità alla D.C.R. n. 396/2002 di approvazione delle Linee di indirizzo, obiettivi e criteri per i contributi regionali per l'avvio e la qualificazione dei Centri per le famiglie anno 2002 - artt. 11 e 12 della L.R.27/89. Previsione dei requisiti che i Centri devono rispettare). Promozione del riordino dei Centri attraverso l'individuazione di prospettive future di sviluppo e indicazioni sulle priorità del loro intervento, al fine di rilanciare il ruolo attivo del servizio e valorizzare le competenze ed il protagonismo delle famiglie. ○ D.G.R. 07/07/2014 n. 1012 Approvazione delle Linee guida per il riordino del servizio sociale territoriale, allo scopo di promuovere il "*welfare community*". Viene definita la missione e le funzioni del Servizio Sociale Territoriale: promuovere il benessere della comunità attraverso azioni di prevenzione e di promozione sociale e accompagnare le persone nei momenti di fragilità per favorire l'autonomia e l'integrazione sociale (Centri antiviolenza, Centri per le famiglie, Consultori familiari). ○ L.R. 28/07/2008 n. 14 Norme in materia di politiche per le giovani generazioni. Ridefinizione degli ambiti di intervento e delle connessioni nella rete territoriale dei Servizi. I Centri per le Famiglie vengono inseriti nella rete territoriale dei Servizi dedicati all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie, attribuendo agli stessi un ruolo importante nella promozione del benessere delle famiglie con figli di minore età. Obiettivi: *I centri per le famiglie programmano la propria attività in stretta connessione con la programmazione di ambito distrettuale, in modo da contribuire a rendere coerenti ed integrabili l'insieme delle azioni promosse nel territorio a favore prioritariamente delle famiglie con figli minori (..), i centri dovranno attivare relazioni stabili con gli altri nodi della rete territoriale, in particolare:* a) *con il settore socio sanitario e sanitario, tra cui i consultori familiari;* b) *il settore educativo, scolastico e culturale, tra cui le autonomie scolastiche e i centri di servizio (..);* c) *il settore sociale* (art. 15, comma 4). Finalità dei Centri per le famiglie: *a) promozione del benessere delle famiglie con figli, anche attraverso la diffusione di informazioni utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali, specie in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili, nonché tramite l'incentivazione d'iniziative volte al sostegno economico di genitori che usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di vita del bambino; b) integrazione e potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi; c) promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie* (art. 15, comma 2). Tra le aree essenziali di intervento dei Centri (art. 15, comma 3): a) area dell'informazione (informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio*;* b) area del sostegno alle competenze genitoriali (principalmente interventi di ascolto, consulenza educativa, mediazione familiare, consulenze tematiche e *counseling* genitoriale, in linea anche con le disposizioni dell'art. 13 della L.R. n. 27/1989); c) area dello sviluppo delle risorse familiari e

	comunitarie (gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo). ○ L.R. 14/08/1989 n. 27 Norme per la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli. Al Titolo III "Servizi alle famiglie, alla donna e all'infanzia", gli artt. 11 e 12 (abrogati dalla L.R. n. 14/2008) prevedevano l'istituzione dei Centri per la famiglia. Il testo disciplina il ruolo, il funzionamento dei Consultori familiari (art. 13 e 21 - Attività principali dei consultori familiari). L'art. 22 disciplina i "Servizi consultoriali di soggetti non istituzionali", segnando i presupposti per la creazione dei Centri per la famiglia.
Normativa concernente gli orfani di crimini domestici, i minori vittime di violenza assistita, le loro famiglie affidatarie e le famiglie vittime di figlicidio.	○ L.R. 04/12/2003 n. 24 Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, all'articolo 7 prevede l'Istituzione della "Fondazione emiliano -romagnola per le vittime dei reati" da parte della Regione, degli Enti Locali e altri soggetti pubblici e privati, al fine di offrire un sostegno immediato alle vittime di delitti dolosi dai quali derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. Tra i beneficiari sono ricompresi gli orfani di femminicidio e le famiglie loro affidatarie. L'associazione interviene nel caso in cui il delitto è commesso nel territorio regionale a non residenti ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti anche se commesso fuori dal territorio regionale. *La fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della fondazione è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso* (art.7, comma 4). La legge è stata modificata dall' art. 4 della L.R. 19/07/2013 n. 8 (il quale ha modificato il comma 3 dell'art. 7) prevedendo che la Giunta sottoponga all'Assemblea legislativa una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla fondazione ogni due anni, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità previste.

***

6.9 Scheda rilevazione Regione Marche

Fonte	Sito istituzionale della Regione Marche
Link	http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Sostegno-alla-famiglia
Ambito territoriale	Marche
Periodo della rilevazione dati	Giugno – ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ D.G.R. 15/03/2019 n. 561 e D.D. 08/08/2019 n. 179/SPO Rispettivamente definizione dei criteri ed approvazione della graduatoria per l'assegnazione di *Voucher* alle famiglie (*voucher* asili nido) per sostenere i costi delle rette dei servizi socio educativi per minori di 3-36 mesi a carico, per gli anni 2019-2020 (terzo

	avviso pubblico nel quadro POR Marche FSE 2014-2020). Tipologie di servizi educativi: nidi pubblici o privati, centri per l'infanzia con e senza pasto e sonno, nidi domiciliari, Sezioni Primavera. Erogate fino a 2.000 euro a famiglia (utilizzo FSE). ○ L.R. 09/10/2014 n. 25 Previsione di contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico - anno 2019 (art. 11). Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 25/02/2019 n. 181 e D.D. Servizio Politiche Sociali e Sport 06/03/2019 n. 29 Concessione di contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità. ○ D.G.R. 08/02/2013 n. 44 Approvazione programma regionale previsto dall'Intesa C.U. n.119/2012 in materia di conciliazione dei tempi di vita-lavoro per il 2012. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 27/12/2013 n.1727 Criteri e modalità di attuazione progetto "Maternità come opportunità" approvato dalla Intesa C.U. n.119/2012. Attuazione di progetti aziendali volti a favorire modalità di lavoro "facilitanti" e l'adozione di modelli family friendly • Protocollo reg. intesa 05/02/2014 n. 17432 con Anci, Upi, Organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali per la promozione di azioni volte alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. • D.D.P.F. 02/04/2014 n. 5/PAO Progetto "Maternità come opportunità": Avviso pubblico per la presentazione di progetti aziendali a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro (fondi per 381.600 euro). D.D.S. 12/11/2014 n. 162/SPO rinnovo Avviso (fondi per 148.031,18 euro). Approvati 13 progetti che prevedevano, una o più delle seguenti finalità: Assunzioni di nuove unità lavorative in sostituzione, rispetto a lavoratrici/lavoratori part- time concessi a dipendenti padri/madri di bambino 0-10 anni; Telelavoro; Spazi aree giochi per i figli dei dipendenti e asili interaziendali; Mentoring; Corsi di formazione aggiornamento a madri che rientrano dalla maternità; Baby sitting; Lavanderie interaziendali; Maggiordomo aziendale; Fidelity card. La conclusione dei progetti era prevista entro il 2015 o entro i primi mesi del 2016 ○ L.R. 10/08/1998 n. 30 (e ss. mm.) Legge quadro sulla famiglia: Interventi rivolti alle famiglie; tra gli interventi previsti (art.2): superamento del disagio economico e sociale; incremento della natalità e dell'adozione; assistenza integrativa domiciliare per le famiglie con componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale; assistenza e sostegno per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario; ricongiungimento familiare; tutela, tra le altre, delle vittime di violenza intrafamiliare, in particolare donne e loro figli. È istituita la Consulta Regionale per la famiglia, organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari (art.4). Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 26/03/2019 n. 306 e D.G.R. 21/05/2019 n. 586 vengono stabilite, ai sensi della legge quadro sulla famiglia, le aree regionali di intervento da finanziare con le risorse del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, destinando l'importo di euro 1.155.000 per la realizzazione di azioni e servizi a favore delle famiglie.

	• L.R. 15 maggio 2017 n. 16 Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 30/1998 (sopra citata). Istituisce il logo "Impresa amica della famiglia" per imprese che adottano servizi e misure per conciliare tempi di vita e di lavoro, tra cui: forme di lavoro agile, con priorità ai genitori con figli fino ad otto anni o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; attivazione di sostegni economici quali bonus bebè, borse di studio, family card; mense aziendali anche per i familiari, nidi aziendali e domiciliari, sostegno a famiglie con componenti della famiglia in situazioni di grave stato di salute (nuovo art. 4*bis*). Istituisce la festa regionale della famiglia (nuovo art. 4*quater*). • D.G.R. 2011 n. 117 e D.G.R. 20/09/2014 n.1107 (All. A) concessione contributi per il sostegno delle competenze genitoriali: finanziamento corsi denominati "Scuola per genitori", a supporto della funzione educativa e quale luogo di incontro e modello di cittadinanza attiva. Attivati 158 corsi a seguito della D.G.R. n.117/2011; Finanziamenti rinnovati negli anni. *Politiche ad impatto indiretto* ○ D.G.R. 27/05/2019 n. 646 Approvazione programmazione attuativa di miglioramento dei servizi erogati dagli ATS, in ambito POR FSE 2014-2020. Previsione nuovi servizi educativi estivi finanziati: attività ricreative per le vacanze; centro semiresidenziale estivo; servizi itineranti. L'atto si pone in continuità con D.G.R. n. 1223/2016. ○ D.G.R. 25/03/2016 n. 249 Progetto "Servizi di Sollievo" in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie. Criteri per l'assegnazione delle risorse. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 27/03/2017 n. 268 e D.G.R. 08/04/2019 n. 385 Criteri di assegnazione risorse, rispettivamente per le bi-annualità 2017-2018 e 2019 - 2020. ○ L.R. 25/01/2005 n. 2 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro. Art.24 (Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro): Promozione e sostegno a progetti sperimentali, proposti da enti pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applichino o stipulino accordi contrattuali per la flessibilità. ○ L.R. 13/05/2003 n. 9 (e ss. mm.) Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie. Prevede: servizi domiciliari; di gestione e funzionamento nidi e centri per l'infanzia con pasto e sonno. Modificata da ultimo dalla L.R. 28/08/2018 n. 35. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 09/07/2012 n. 1038 Disciplina servizio sperimentale "Nidi domiciliari" ai sensi della L.R. 9/2003, articolo, 2 comma 1. Modificata dalla D.G.R. 10/12/2018 n. 1665 relativamente ai requisiti degli "educatori" domiciliari. *Politiche sociali di carattere generale* ○ L.R. 28/01/2019 n. 1 Promozione dell'invecchiamento attivo. D.G.R. 29/04/2019 n. 474 Indicazioni per costituzione e funzionamento del "Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo" in attuazione art. 4 L.R. n. 1/ 2019. ○ L.R. 12/03/2018 n. 3 Istituzione del servizio civile volontario degli anziani, per favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'invecchiamento attivo.

	○ Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 1/11/2018 n. 1474 e D.D. 07/12/2018 n. 248/SPO Fissazione criteri e riparto finanziamenti. ○ D.A.C.R. n. 45 del 27.12.2016 (linea di intervento B.3) Programmazione regionale per l'edilizia residenziale pubblica. Introduzione del Buono casa: concessione di contributi alle famiglie pari a 25mila euro per l'acquisto prima abitazione (stanziamento complessivo: 2 milioni di euro. *La Giunta regionale è autorizzata a rifinanziare tale linea di intervento con le eventuali economie rivenienti dalla precedente linea B.2, comprese le economie derivanti dai programmi provinciali ERP pregressi.* Atti attuativi, correlati e di modifica • Comunicazione Servizio tutela, gestione e assetto del territorio 18/02/2019 0197647. Avvio procedure per concessione Buono casa 2019 e definizione criteri. ○ L.R. 01/12/2014 n. 32 Introduce il Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia. Tra le finalità: *sostegno alla famiglia, in particolare a quella numerosa, con minorenni, persone disabili o anziani non autosufficienti, quale soggetto centrale e attivo nella costruzione del sistema di solidarietà sociale*; il testo mira alla prevenzione e la rimozione delle cause di disagio e di emarginazione sociale anche attraverso misure di sostegno al reddito personale e familiare; tra le aree d'intervento prevede le politiche per gli anziani, la partecipazione attiva delle famiglie e l'invecchiamento attivo. ○ D.G.R. 09/06/2014 n. 699 Criteri per la concessione contributo regionale per iniziative a favore della "longevità attiva degli anziani" (anno 2014), in attuazione L. 388/2000 art. 80 comma 14. ○ D.G.R. 28/09/2009 n. 1503 Contributi per interventi di riqualificazione dei Centri Aggregazione Giovanile per rimuovere le cause di disagio e di esclusione sociale, nonché prevenire le forme di devianza. ○ L.R. 25/01/2005 n. 2 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro. Art.24 (Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro): promozione e sostegno a progetti sperimentali, proposti da enti pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applichino o stipulino accordi contrattuali per la flessibilità. ○ D.G.R. 09/11/2004 n. 1322 Protocollo d'intesa regionale sulla non autosufficienza.
Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ D.G.R. 21/05/2019 n. 586 Interventi a favore della famiglia ai sensi della L.R. n. 30/1998 - annualità 2019. La programmazione prevede: misure in favore di genitori in condizioni di monogenitorialità (madri dal quarto mese di gravidanza e padri in condizioni di difficoltà) fino al compimento dell'anno di vita del bambino, o madri sole con figli di età superiore all'anno di vita, in situazione di difficoltà economica; contributo alle famiglie per i costi per il trasporto scolastico dei figli frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado; finanziamento agli ATS per sostegno a soggetti del privato sociale per corsi inerenti "la scuola per genitori"; contributo a favore degli Enti Autorizzati per le adozioni internazionali per l'attuazione di interventi per la formazione dei genitori adottanti.
Normativa concernente i Centri per la Famiglia	○ D.G.R. 04/02/2019 n. 114 Criteri e modalità per l'assegnazione e rendicontazione di contributi statali e regionali a favore degli ATS per il finanziamento dei Centri per le famiglie di cui all'Intesa C.U. n. 110/2018. Il finanziamento statale derivante Fondo Famiglia 2018 è pari ad euro 117.321,66 e la quota di compartecipazione regionale è pari ad euro 23.464,33, per un ammontare complessivo di euro 140.785,99. Atti attuativi, correlati e di modifica

	• D.D. 11/04/2019 n. 64/SPO Approvazione finanziamento di 45 Centri per la Famiglia gestiti sia dagli ATS dove sorgono che dalle Associazioni di volontariato o di promozione sociale che operano per la promozione del benessere delle famiglie. Estende i finanziamenti alle associazioni familiari e soggetti del terzo settore. ○ D.G.R. 18/12/2017 n.1565 e D.G.R. 1626/2017 Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi a favore degli ATS per il finanziamento dei Centri per le famiglie: approvazione modulistica e scadenze, ai sensi delle, di cui all'Intesa C.U. n.69/2017; finanziati 41 Centri. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.D. 29/03/2018 n. 55/SPO e D.D. 09/01/2018 n.1/SPO finanziamenti per i Centri per la famiglia, ai sensi delle DD.GG.RR. n. 1565/2017 e n. 1626/2017. ○ D.D. 06/10/2016 n. 81/SPO Contributi a favore degli ATS per il finanziamento dei Centri per la famiglia, ai sensi della D.G.R. 1198 del 30/12/2015. ○ L.R 1°/12/2014 n. 32 L'art. 30 comma 4 aggiunge la lettera b-*bis* all'art. 2 della L.R. 10/08/1998 n.30, prevedendo, nell'ambito dei finanziamenti ai Comuni per interventi di sostegno alle famiglie, *l'istituzione di Centri per la famiglia*. ○ D.G.R. 20/09/2014 n.1107 Azioni a favore della famiglia e a sostegno delle competenze genitoriali: finanziamento dei Centri per le famiglie; finanziate le attività di 23 Centri. Stabilisce le finalità che i Centri devono perseguire ed i requisiti strutturali che devono avere per poter accedere ai finanziamenti (All. B). ○ D.G.R. 01/08/2012 n. 1216 Contributi agli ATS per la realizzazione dei "Centri per le famiglie" (si veda All. A alla D.G.R). I Centri hanno la finalità di promuovere il benessere delle famiglie attraverso attività e progettualità dedicate a: informazione sulle opportunità del territorio; sostegno alle competenze genitoriali (interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, confronto tra coppie e famiglie in special modo in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare); mediazione familiare; sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei mono genitoriali e/o multiproblematici (attraverso la promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie, l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto).

***

6.10 Scheda rilevazione Regione Umbria

Fonte	Sito istituzionale della Regione Umbria
Link	http://www.regione.umbria.it/home www.regione.umbria.it/sociale/famiglie
Ambito territoriale	Umbria
Periodo della rilevazione dati	Giugno – ottobre 2019

Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ L.R. 16 febbraio 2010 n. 13 (e ss.mm.) Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia (TITOLO II - Servizi, interventi e azioni per la famiglia). Confluita (nel titolo IV) della L.R. 09/04/2015 n. 11 Testo Unico in materia di Sanità e servizi sociali (si veda *infra*). Rappresenta il testo di indirizzo (legge quadro) delle politiche di settore. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 09/12/2013 n. 1399 Piano di interventi per la famiglia. In particolare sono previsti: "*a) interventi per le famiglie vulnerabili ai sensi dell'articolo 7, L.R. n. 13/2010; b) sostegno per l'attivazione di servizi essenziali di supporto alla vita quotidiana e al lavoro di cura delle famiglie; c) promozione e sostegno all'intervento associazioni "banche del tempo" ex art. 14 - L.R.16 febbraio 2010 n. 13.* • D.G.R. 20/05/2011 n. 5 Regolamento di attuazione articolo 7 L.R. n.13/2010. Prevede misure ed interventi in favore delle famiglie vulnerabili. L'articolo 2 stabilisce gli indicatori (sociali, economici e di rischio) per la qualificazione di vulnerabilità familiare. L'articolo 3 determina le tipologie di interventi: contributi ed agevolazioni economiche modulabili in base alla situazione familiare. Modificato con D.G.R. 19 ottobre 2012 n. 15. ○ D.G.R. 16/07/2007 n. 1211 Rimodulazione Progetto regionale: Servizio di sollievo alle famiglie con disabili adulti gravi ex L. n. 162/1998 e D.G.R. 22/02/2006 n. 305. Due articolazioni del Servizio: a) servizio di tipo domiciliare – integrativo nella presa in carico del soggetto interessato; promozione dell'integrazione fra il contesto familiare ed il contesto comunitario; b) intervento di sollievo alla famiglia o al *caregiver* (finalizzato *ad alleviarne l'impegno fisico e psicologico accumulato e sostenendone il ruolo anche in termini educativi e relazionali;* All. A, p 7). *Politiche ad impatto indiretto* ○ D.G.R. 06/11/2017 n. 1278 Atto di indirizzo per la presentazione di progetti rivolti alla promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo a valere sul Piano Operativo FSE Umbria 2014/2020 (ai sensi degli artt. n. 293 "Il Tempo libero, l'impegno civile e il volontariato della persona anziana" e all'art. n 294 "Interventi ed azioni per l'implementazione delle nuove tecnologie "della L.R. n. 11/Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" e ss. mm. ed integrazioni). ○ L.R. 27/09/2012 n. 14 Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo, promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale della persona anziana. Confluita nella L.R. 09/04/2015 n. 11 Testo Unico in materia di Sanità e servizi sociali. ○ L.R. 29/07/2009 n. 18 Istituito Garante per l'infanzia e l'adolescenza. ○ L.R. 22/12/2005 n. 30 (e ss. mm.; ultima modifica con L.R. n.12/2017) Sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia. La Regione *opera per sostenere sia la funzione educativa della famiglia che l'armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura della stessa* (art.1, lett. *c*) attraverso la creazione di (art.2): *a) i nidi d'infanzia* (art.3); *b) i servizi integrativi al nido* (art.4); *c) le nuove tipologie sperimentali di servizi* (spazi gioco, centri ricreativi; sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia; servizi di sostegno alle funzioni genitoriali ; nidi e i micronidi aziendali o interaziendali, art.5). È istituito il Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia, *quale strumento di supporto alle funzioni* della Giunta reginale in materia (art.20).

	Regolamento attuativo e Linee guida • DGR 03/11/2016 n. 1246 Linee guida regionali per la costruzione di un progetto di sperimentazione per l'infanzia 0-6 anni - Polo per l'Infanzia. • D.G.R. 22/12/2010 n. 9 Modificazioni ed integrazioni al Regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (in attuazione della L.R. n. 30/2005). *Politiche sociali di carattere generale* ○ L.R. 09/04/2015 n. 11 Testo Unico in materia di Sanità e servizi sociali e ss. mm. (ultima modifica nel 2019). Tra le finalità prevede *la presa in carico unitaria delle problematiche delle persone e delle famigli"* (Art. 288 servizi atti a semplificare la vita quotidiana della famiglia, art. 289 Servizi per le responsabilità familiari, art. 293 invecchiamento attivo, art. 296 e ss. Titolo IV Politiche per la famiglia). L'articolo 352 ha istituito Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità. ○ L.R. 28/12/2009 n. 26 (e ss. mm.) Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali. Riguardo alla famiglia, l'articolo 28 prevede servizi per le responsabilità familiari da disporsi con il Piano sociale regionale (servizi socio educativi e servizi socio assistenziali); sostiene e promuove la maternità e paternità responsabile. Confluita nella L.R. n. 11/2015, Testo Unico Sanità e servizi). L'art. 46 istituisce apposito Fondo sociale regionale. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 03/03/2014 n. 199 Approvazione Linee Guida per la sperimentazione ed autorizzazione di nuove tipologie di strutture residenziali per anziani autosufficienti, in conformità all'art. 34 L.R. n. 26/2009 e relativo Regolamento attuativo. • D.G.R. 07/11/ 2012 n. 16 Regolamento regionale per la disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti (in attuazione art. 34 L.R. n. 26/2009). ○ L.R. 24/07/2007 n. 25 Prestito sociale d'onore (importo massimo di euro 5 mila) per fronteggiare difficoltà economica temporanea e contingente, legata a problematiche individuali o familiari (art. 2 e 3). Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso (art. 7). ○ L.R. 28/11/2003 n. 23 (testo coordinato con L.R. 05/10/2012 n. 15 e ss. mm.) Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale; tra gli obiettivi: *sostenere finanziariamente le famiglie e persone meno abbienti che abitano in locazione in alloggi di proprietà privata con canoni onerosi in relazione al reddito* (art.1, lett. e).
Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ D.C.R. 07/03/2017 n. 156 Approvazione del Nuovo Piano sociale regionale (terzo Piano sociale 2017-2020). Traccia linee di indirizzo, che devono essere tradotte nei singoli Piani di zona. Il capitolo 5 individua le aree tematiche di azione, tra le quali si annoverano specifici interventi "per le persone e le famiglie", con interventi precipui rivolti alle "famiglie con responsabilità educative e di cura"; "famiglie vulnerabili"; "Responsabilità genitoriali, infanzia e adolescenza". Prevede l'avvio di due progetti sperimentali: il progetto "Vita indipendente" per garantire alle persone con disabilità l'autonomia possibile ed il progetto di supporto alla permanenza nel proprio domicilio delle persone anziane non autosufficienti. Il piano è integrato con il Piano sanitario regionale. Nelle conclusioni del Piano si evidenzia *la necessità di procedere verso un metodo di programmazione sempre più integrato, negoziato e condiviso a ogni livello*

	istituzionale (Stato, Regione, Enti Locali, Aziende sanitarie) e settoriale (sociale, salute, istruzione, lavoro, casa, edilizia). All'art. 293 si prevede di favorire "Il Tempo libero, l'impegno civile e il volontariato della persona anziana" e all'art. n 294 prevede "Interventi ed azioni per l'implementazione delle nuove tecnologie".
Normativa concernente i Centri per la Famiglia	○ L.R. 16/02/2010 n. 13, l'art. 3 e 16 promuovono forme di associazionismo e autorganizzazione delle famiglie dirette a realizzare esperienze di mutualità nel lavoro di cura familiare. Norme confluite nella L.R. 09/04/2015 n. 11 Testo Unico in materia di Sanità e servizi sociali e ss. mm. L'articolo 296 comma 4, "Riconoscimento e valorizzazione delle famiglie", riconosce l'associazionismo familiare; l'articolo 341 determina gli ambiti di azione delle associazioni familiari promossi dalla Regione. In particolare favorisce le forme di associazione volte a: *a) organizzare esperienze di mutualità nel lavoro di cura familiare; b) realizzare interventi e servizi diretti a semplificare la vita quotidiana della famiglia; c) realizzare attività informative per la famiglia sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come l'adozione o l'affido, ovvero sugli interventi previsti dal presente Testo unico*; *d) realizzare attività di formazione riguardanti le responsabilità familiari; e) svolgere qualunque altra attività conforme alle finalità della presente legge*. ○ Nel 2015 nasce il primo Centro per la Famiglia umbro. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto" Viv.A.Ci. Legami – Vivere e abitare la città attivando legami di prossimità", promosso dall'iniziativa in partenariato tra soggetti del Terzo settore ed il Comune di Perugia, ed i Comuni della Zona Sociale 2 e i Comuni della Zona Sociale 3.
Normativa concernente gli orfani di crimini domestici, minori vittime violenza assistita e le famiglie loro affidatarie e vittime di figlicidio	○ Protocollo d'intesa triennale, siglato 22 gennaio 2018, tra la Regione, le Istituzioni ed i soggetti del privato sociale coinvolti, a vario titolo, nella rete antiviolenza (tra i quali le Prefetture, le Questure, i Tribunali, le Forze dell'Ordine, le Aziende sanitarie, i Comuni, le Associazioni) e la D.G.R. 07.01.2019, n.2 . Tali atti mirano alla creazione di una Rete regionale di protezione e ad un Sistema di servizi interistituzionali territoriali (ed a rinforzare l'effettività delle disposizioni della legge regionale n. 14/2016 "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra uomini e donne"). Tale Sistema include servizi destinati anche ai minori vittime della violenza assistita (C.Ista. Art26) al fine di *perseguire una tutela abbinata delle madri maltrattate e dei loro figli minori, esposti entrambi al maltrattamento da parte del medesimo autore della violenz*a (art.2). Trattasi di servizi di assistenza sanitaria, di iniziative *di sensibilizzazione per la conoscenza e la diffusione della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, di ascolto dei minori di età, di prevenzione, per promuovere la loro protezione anche giuridica e per garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti, nonché iniziative per la formazione continua di tutti i soggetti che, a vario titolo, vengono coinvolti a cogliere adeguatamente la richiesta di aiuto (insegnanti, operatori scolastici, avvocati, forze dell'ordine ecc.) e a sviluppare ed offrire risposte coordinate ed integrate.

***

6.11 Scheda rilevazione Regione Toscana

Fonte	Sito istituzionale della Regione Toscana
Link	http://www.regione.toscana.it/ http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/famiglia https://www.minoritoscana.it/
Ambito territoriale	Toscana
Periodo della rilevazione dati	Giugno – ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ L.R. 27/12/2018 n. 73 Istituisce (art. 5) per il triennio 2019 - 2021 un contributo annuale pari ad euro 700,00 (per ogni minore) a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). Valore ISEE non superiore ad euro 29.999. ○ L.R. 24/02/2005 n. 41 (e ss.mm.) Disciplina del sistema integrato di interventi e servizi sociali per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Tra i principi prevede la valorizzazione ed il sostegno delle famiglie quali luoghi privilegiati per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona (art. 3 lett. *h*) attraverso le politiche familiari (art. 52) che si concretano tra l'altro in: contributi economici, di carattere continuativo, straordinario o urgente, comprese agevolazioni per l'affitto a nuclei familiari in stato di bisogno; interventi di sollievo, aiuto e sostegno alle famiglie impegnate in attività di cura e assistenza di persone disabili, di persone con problemi di salute mentale, di anziani e di minori in affidamento; servizi ed attività di sostegno alla genitorialità ed alla nascita, di consulenza e di mediazione familiare, di sostegno alle persone nei casi di abuso e di maltrattamento; iniziative dirette a consentire la conciliazione dei tempi di lavoro-vita. Prevede inoltre l'erogazione di prestiti all'onore da parte dei Comuni, a sostegno della genitorialità, dei nuclei monoparentali, delle giovani coppie con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie con persone non autosufficienti e con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, ecc. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 21/01/2019 n. 66 Prosecuzione del Progetto regionale Pronto Badante - Interventi di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza alle famiglie ed anziani (servizio telefonico informativo; visite domiciliari e libretti famiglia: buoni per erogazione del servizio di assistenza familiare). Annualità 2019. Il progetto è stato avviato a partire dal marzo 2016 con la D.G.R. n. 946/2015 e proseguito con le D.G.R. n. 1071/2016 e n. 1154/2017 conformemente alle previsioni dell'art. 54 della L.R. n. 41/2005. • L.R. 19/09/2013 n. 50 Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà (in coerenza con l'art. 52 L.R. n. 41/2005). Finalità: favorire la continuità del rapporto dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi attraverso la promozione di protocolli di intesa tra gli enti locali ed i soggetti operanti per la tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei (art.2); attraverso iniziative (art.4) volte a contrastare l'emergenza abitativa (art.3); attraverso servizi di informazione e di consulenza; attraverso percorsi di supporto psicologico

	diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale. ○ L.R. 12/03/1977 n. 18 Istituzione del Servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e ai giovani in età evolutiva, che si propone di fornire assistenza psicologica e sociale ai singoli, alla coppia e alla famiglia, anche in ordine alla problematica minorile e per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile. *Politiche ad impatto indiretto* ○ L.R. 02/04/2009 n. 16 "Cittadinanza di genere". Riconosce il principio di cittadinanza di genere in tutte le politiche regionali e valorizza le differenze di cui donne e uomini sono portatori. Tra gli obiettivi: promuovere interventi a sostegno dell'equa distribuzione delle responsabilità familiari e della maternità e paternità responsabili (art. 2 comma 1 lett. f); l'occupazione femminile e promuovere azioni di conciliazione dei tempi di vita-lavoro (art.3). Atti attuativi, correlati e di modifica ○ D.C.R. 21/02/2012 n. 16 e D.C.R. 30/09/2009 n. 56 Approvazione Piano regionale per la cittadinanza di genere (ai sensi dell'art. 22 L.R. n.16/2009) rispettivamente per gli anni 2012-2015 e 2009-2010. Definisce le azioni ed i progetti per la conciliazione dei tempi di lavoro e relazione, cura familiare e formazione, attraverso, tra l'altro, la sperimentazione di nuove formule di organizzazione dell'orario di lavoro nella pubblica amministrazione e nelle imprese private e l'incremento del ricorso ai congedi parentali da parte degli uomini (art. 3). ○ D.G.R. 26/10/2009 n. 957 Approvazione schema Protocollo di Intesa fra Regione Toscana e Province per l'attuazione delle azioni per la conciliazione vita-lavoro di cui all'art. 3 della L.R. n. 16/2009. Queste: interventi specifici di politiche *family-friendly* che le aziende private o pubbliche possono offrire ai loro dipendenti; incremento dei i congedi parentali ai padri. ○ L.R. 26/07/2002 n. 32 Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Tra gli obiettivi: favorire azioni di pari opportunità volte a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro con interventi specifici volti anche a conciliare la vita familiare con quella professionale (art. 1, lett. f) e promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema regionale dei servizi educativi per l'infanzia. *Politiche sociali di carattere generale* ○ D.G.R. 05/11/2014 n. 91 Approvazione del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 Prevede specifiche sezioni: 2.1.1.3 "Vivere bene in famiglia e nel contesto socio-relazionale" 2.2.3 "Il sostegno alla fragilità delle persone e delle famiglie"; · 2.2.3.2 "Tutela dei bambini e degli adolescenti"; · 2.2.3.3 "Famiglie multiproblematiche"; · 2.1.5.2 "La rete dei Consultori: il sostegno alle donne, alla genitorialità, alle famiglie".
Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ D.G.R. 10/06/ 2019 n. 769 Attuazione della D.G.R. 28/01/2019 n. 90, dando continuità alle azioni avviate dal 2015 a sostegno della genitorialità positiva. prevede programmazione delle attività a valere sui fondi del Dipartimento per le politiche della famiglia per il 2018, volta a consolidare il modello di intervento integrato realizzato dai servizi sociali e socio-sanitari delle Zone Distretto/Società della Salute e dalle Aziende Sanitarie (26 Zone). ○ D.G.R. 19/12/2017 n. 1454 Assegnazione fondi erogati dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia per l'annualità 2017.

	○ D.G.R. 14/06/2016 n. 567 e Risoluzione C.R. 17/03/2017 n. 47 Approvazione Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, dove sono fissati 9 obiettivi e 26 progetti regionali (p.r.), tra cui il progetto "Tutela dei diritti civili e sociali" (p.r. 20) che prevede, tra l'altro: l'attivazione di un insieme di azioni tese a valorizzare e a sostenere quei nuclei familiari che presentano situazioni di disagio; la diffusione di metodologie di intervento per il potenziamento delle capacità genitoriali e per il sostegno alla genitorialità; lo sviluppo di un sistema integrato di servizi per le famiglie; il mantenimento e lo sviluppo del C.I.A.F.- Centro regionale "infanzia, adolescenza, famiglie". ○ D.G.R. 14/07/2014 n. 591 Approvazione Programma Operativo Regione Toscana FSE 2014-2020. Tra gli obiettivi: la conciliazione della vita professionale con la vita privata (8/A3); promozione dell'inclusione sociale e contrasto alla povertà e ad ogni discriminazione (9). Tra gli assi prioritari: A-occupazione; B-inclusione sociale e lotta alla povertà; C- istruzione e formazione. Finanziamenti regionali pari al 15% dell'importo complessivo (ovverosia circa 109 milioni di euro).
Normativa concernente i Centri per la Famiglia	○ L.R. 26/07/2002 n. 32 (citata) Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Nel quadro del sistema regionale di servizi educativi per la prima infanzia, volti a sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative prevede anche la creazione di centri per bambini e famiglie (art.4) e dei C.I.A.F. - Centri Infanzia, Adolescenza, Famiglia. I C.I.A.F agiscono in collaborazione con gli enti locali, per offrire servizi di sostegno sociale, di informazione e consulenza legali, nonché per promuovere attività di incontro e discussione, soprattutto alle famiglie in difficoltà. ○ L.R. 24/02/2005 n. 41 (e ss.mm.) Disciplina del sistema integrato di interventi e servizi sociali per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. La Regione intende potenziare gli interventi di tutela e protezione dei minori all'interno di azioni e progetti integrati di sostegno e aiuto alla famiglia fin dall'insorgere delle prime forme di difficoltà, con l'obbiettivo di ripristinare quelle condizioni necessarie perché non sia pregiudicata la funzione educativa della famiglia nei suoi aspetti di cura, protezione e affettività, offrendo ai minori ambienti e condizioni di vita che corrispondono alle sue esigenze educative e di cura (affidamenti part-time – assistenza domiciliare educativa – centri diurni – attività di socializzazione ecc.; cfr. art. 21)

***

6.12 Scheda rilevazione Regione Lazio

Fonte	Sito istituzionale della Regione Lazio
Link	https://www.regione.lazio.it; https://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/
Ambito territoriale	Lazio
Periodo della rilevazione dati	Giugno-ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ D.G.R. 07/10/2014 n. 658 Pacchetto famiglia 2014 che prevede misure a sostegno delle famiglie del Lazio. Prevede tre azioni/obiettivi strategici: *1) Valorizzazione*

politiche per la famiglia	*delle famiglie come risorse-nodi della comunità; 2) Sostegno ai nuclei familiari più fragili; 3) Sviluppo dei servizi per la prima infanzia*. Per il raggiungimento del primo obiettivo è prevista la creazione di n. 6 Centri per la famiglia (si veda *infra*). Per la realizzazione del secondo sono previste tre sotto-misure: favorire e sostenere progetti del terzo settore; attuare progetti sperimentali regionali; favorire l'integrazione socio educativa dei ragazzi. Per il raggiungimento del terzo obiettivo sono previste tre sotto-misure: *start up* per la creazione di nuovi nidi comunali; realizzazione di nidi aziendali; sostenere progetti di miglioria dei nidi Comunali. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 19/12/2017 n. 903 Modifica del punto 3 della D.G.R. n. 658/2014 (Azioni di Sistema), Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia. Approvazione del Regolamento. • D.D. 27/12/2017 n. G18673 Linee guida per l'elaborazione del Sistema di qualità dei nidi d'infanzia, ecc. ○ L.R. 07/12/ 2001 n. 32 Legge quadro "Interventi a sostegno della famiglia". La famiglia diviene soggetto sociale. L'art. 2 prevede tra l'atro i seguenti obiettivi: garantire il diritto a formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico; promuovere la natalità, rimuovendo eventuali ostacoli di ordine economico e sociale ed offrire anche sostegno psicologico alla genitorialità; promuovere la corresponsabilità genitoriale nella cura e nell'educazione dei figli; assicurare la tutela a favore dei componenti del nucleo familiare vittime di maltrattamenti, in particolare dei minori; realizzare una diffusa informazione sull'affido ed all'adozione nazionale ed internazionale; favorire la conciliazione dei tempi di studio e di lavoro e di vita familiare; sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie con disabili; riconoscere il valore sociale del lavoro domestico, proteggendone lo svolgimento mediante la stipula di specifici contratti di assicurazione. Vengono istituiti l'Osservatorio permanente sulle famiglie (art.10) e la Conferenza regionale sulla famiglia (art. 12). È prevista l'istituzione degli Sportelli per la famiglia da parte dei Comuni; è promosso l'associazionismo familiare. Atti attuativi, correlati e di modifica • **D.G.R. 23/12/2005 n. 1177** Individuazione degli interventi prioritari, nonché delle modalità e dei criteri di riparto dei fondi disponibili, ai sensi della L.R. n. 32/2001. Le modalità ed i criteri stabiliti sono stati revocati con D.G.R. n. 272/2011 posta la necessità *di definire un nuovo piano di interventi in favore della famiglia e dei minori al fine di garantire un adeguato livello di servizi socio-assistenziali* (vedasi *infra)*. ○ **D.G.R. 02/09/2011 n. 372** Fondo per le politiche della Famiglia anno 2010. Approvazione dei programmi d'intervento in favore delle famiglie, miranti al consolidamento dei servizi socio educativi, al sostegno alla genitorialità e all'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con quattro o più figli. ○ D.G.R. 10/06/2011 n. 272 Piano di utilizzazione annuale 2011 degli stanziamenti per il sostegno alla famiglia. Evidenzia la necessità *di attuare interventi di natura sociale ed assistenziale dedicati a famiglie in situazioni di criticità (povertà, emarginazione, difficoltà familiari, carenze alimentare, malattie)*. Determina nuove modalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per il piano di utilizzazione annuale per il sostegno alla famiglia (revocando sul punto le disposizioni della D.G.R. n.1177/2005 di attuazione della L.R. n. 32/2001) ; tra le iniziative previste: bonus bebè; incentivazione del "nido familiare" (Tagesmutter) in alternativa al nido d'infanzia, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini attraverso soluzioni

	diversificate sul piano strutturale e organizzativo; finanziamento del "progetto mille asili per il Lazio" di cui alla D.G.R. 566/2010; creazione di ludoteche per prevenire il gioco d'azzardo minorile; realizzazione del sistema informativo denominato "Family Card"; riorganizzazione del sistema informativo in materia di adozioni al fine di favorire la realizzazione delle adozioni internazionali e sostenere i genitori nell'iter di adozione; finanziamento di progetti di interesse regionale nell'ambito del sostegno alle vittime di maltrattamento minorile in attuazione della D.G.R. n. 793/2006; implementazione delle disposizioni art. 2 L.R. n. 9/2010 in favore dei coniugi separati o divorziati. ○ L.R. 24/12/2010 n. 9 Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011. L'art. 2, commi 132-134 prevede la promozione di interventi in favore dei coniugi in caso di separazione legale, divorzio, o comunque di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tra gli interventi: il superamento di carenze abitative, qualora la casa familiare sia stata assegnata all'altro coniuge e sussista una condizione di grave difficoltà economica; servizi informativi e di consulenza legale; servizi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero dell'autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale. *Politiche per la famiglia ad impatto indiretto* ○ Regolamento Regionale n. 1 del 15/01/2019 per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 74 della legge regionale n. 7 del 2018, (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto). Stabilisce: l'istituzione di un elenco di professionisti con competenza specifica in materia di trattamenti per i disturbi dello spettro autistico; le modalità per sostenere le famiglie; le modalità per la formazione specifica di pediatri, operatori sanitari dell'area della disabilità in età evolutiva e degli insegnanti. ○ D.G.R. 29/11/2017 n. 812 Promozione delle azioni e progetti per la "Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani" nell'ambito del "Progetto Te – Lazio per la terza età"; distribuzione di contributi ai Distretti socio-sanitari, ai Municipi ed ai piccoli Comuni per interventi a favore dei centri sociali anziani e/o degli anziani presenti nelle Case di Riposo e ad altri luoghi di aggregazione degli anziani. Avviso pubblico rinnovato nel 2018 con D.G.R. 09/10/ 2018 n. 569 e nel 2019 con D.D n. G13444 del 08/10/2019. ○ D.G.R. 30/12/2014 n. 929 Contributi a favore delle famiglie in difficoltà per l'acquisto della prima casa, ai sensi della L.R. n. 13 /2013-Legge di stabilità regionale 2014. ○ D.G.R. 19/11/2013 n. 403 Approvazione dell'iniziativa denominata "Start Up" rivolta ai Comuni del Lazio per la gestione di asili nido di nuova apertura. ○ **D.G.R. 04/12/2010 n. 566** Promozione del progetto "mille asili per il Lazio" per l'estensione e miglioramento dell'offerta del servizio sul territorio regionale. ○ L.R. 23/11/2006 n. 20 Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. ○ L.R. 11/07/2002 n. 18 Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche. ○ L.R. 28/10/2002 n. 38 Istituzione del Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza. ○ L.R. 16/06/1980 n. 59 Norme sugli asili nido, testo coordinato ed aggiornato con L.R. n. 12/2011. *Politiche generali di carattere sociale*

	○ L.R. 10/08/2016 n. 11 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio Tra gli obiettivi riconosce *la centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per gli interventi e i servizi medesimi* (art. 4). L'art. 10 indica gli interventi in materia di "politiche in favore delle famiglie e dei minori" anche in coerenza e continuità con l'art. 2 della L.R. n.32/2001. Tra gli interventi previsti: il sostegno alla genitorialità; il sostegno alle famiglie in condizioni di disagio socio economico con particolare riguardo alle famiglie numerose ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione; il sostegno ai nuclei monoparentali ed alle ragazze madri (promuovendo l'accesso al lavoro, ai servizi sociali, sanitari, nonché soluzioni abitative e modelli innovativi di accoglienza alloggiativa); il sostegno alle famiglie con persone con disagi o non autosufficienti o con disagio psichico e con minori in affidamento; reti di solidarietà familiare; l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro con gli impegni di cura familiare, anche attraverso il telelavoro; la promozione di interventi in favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni con disabilità (attraverso la promozione di interventi finalizzati al recupero e conservazione dell'autonomia e delle politiche abitative); il sostegno nei casi di abusi fisici e psicologici all'interno o all'esterno dell'ambito familiare e/o scolastico, nei fenomeni di bullismo o *cyber* bullismo, negli abusi dei minori e rischi per i medesimi collegati ad *internet;* . Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 21/05/2019 n. 295 Valorizzazione delle politiche attive per la promozione del benessere e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane, conformemente all'art. 13 L.R. 11/2016. Implementata con Avviso pubblico tramite la D.D. 08/10/2019 n. G13444. • D.C.R. 24/01/2019 n. 1 – Piano sociale regionale per il triennio 2019-2021 "Prendersi cura, un bene comune", secondo le disposizioni di cui all'art. 46 della L.R. n. 11/2016 (si veda *infra*). ○ L.R. 12/12/2003 n. 41 Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio assistenziali. Integrata con la D.G.R. 23/12/ 2004 n. 1305 che ne ha fissato i requisiti strutturali e organizzativi aggiuntivi. ○ L.R. 03/11/2003 n. 36 Istituzione della Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone colpite da disabilità ed handicap.
Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ D.C.R. 24/01/2019 n. 1 – Piano sociale regionale per il triennio 2019-2021 "Prendersi cura, un bene comune", secondo le disposizioni di cui all'art. 46 della L.R. n. 11/2016. Prevede 8 specifici "obiettivi di servizio", tra i quali: superamento della soglia di povertà, con riferimento, tra gli altri destinatari, alle famiglie con figli minori; riduzione del rischio di esclusione sociale, attraverso il potenziamento dei servizi e degli interventi di prossimità e il sostegno alle famiglie, ai *caregiver* e alle reti di solidarietà locali; facilitare l'accesso ai servizi territoriali da parte delle famiglie coinvolte. Il Piano si concreta nei Piani di Zona, disposti a livello locale. ○ D.G.R. 6/12/2017 n. 829 Programma regionale "Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino". Atti attuativi, correlati e di modifica • D.D. 03/12/2018 n. G15555 Approvazione del programma regionale "Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino", in attuazione della D.G.R. n. 829/2017.

Normativa concernente i Centri per la famiglia	○ D.C.R. 24/01/2019 n. 1 (cit.) Nell'ambito del Piano sociale regionale per il triennio 2019-2021 "Prendersi cura, un bene comune", è prevista o la promozione ed il rafforzamento della rete dei Centri per la famiglia (p. 19). Finanziamento statale proveniente dall'Intesa n. 110/ Conferenza Unificata del 31/10/2018 (art.1 CU), oltre finanziamenti regionali. Atti attuativi, correlati e di modifica • Proposta D.G.R. 08/02/2019 n. 1944, finanziamento statale e regionale il progetto "Famiglia al centro" per il potenziamento delle attività dei Centri per le Famiglie in materia di affidamento familiare. ○ D.D. 21/12/2018 n. G17424 prevede l'attivazione di ulteriori n. 5 Centri per la famiglia. ○ D.G.R. 26/04/2017 n. 213 Integrazione della deliberazione della D.G.R. 658/2014, prevede il finanziamento di n. 8 Centri per la famiglia di cui 4 nella città di Roma e 4 a livello provinciale; con la D.D. n. 174756/2017 è stata approvata la graduatoria delle domande di accesso ai contributi regionali a tale scopo finalizzati ai sensi della D.D. n. 16166/2016. ○ D.G.R. 07/10/2014 n. 658 (cit.) Cosiddetto "Pacchetto famiglia" 2014 che prevede misure a sostegno delle famiglie del Lazio. Come primo obiettivo strategico fissa la *Valorizzazione delle famiglie come risorse-nodi della comunità attraverso la realizzazione di n. 6 "Centri Famiglia*" (1 per la Capitale ed uno per ogni provincia).
Normativa concernente gli orfani di crimini domestici, i minori vittime di violenza domestica, le famiglie loro affidatarie, famiglie vittime di figlicidio	○ D.G.R. 11/10/2016, n. 591 Modifiche alla Delibera n. 806 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto: "Individuazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime – art. 2 e art. 9 legge regionale del 19 marzo 2014 n. 4". Prevede l'erogazione di un contributo *una tantum,* pari a 10.000 euro, a favore dei minori orfani di vittime di femminicidio. Le risorse stanziate ammontano a 400.000 euro. Atti attuativi, correlati e di modifica • Avviso pubblico determina dirigenziale 23.11.2016 n. G 13901 • Avviso pubblico Determinazione 24/11/2017, n. G16124 Direzione Salute e Politiche Sociali ○ Determinazione 22/11/2018, n. G15051 Sostegno economico agli orfani vittime di femminicidio ai sensi della legge n. 4/2014 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna art 2 e art 12". Stanziate risorse per 180.000 euro (residuali dai 400.000 stanziati nel 2016) da destinarsi: 110.000 euro, all'erogazione di un contributo pari ad 5.000 euro ad ognuno degli orfani beneficiari ammessi in attuazione degli Avvisi pubblici precedentemente emanati ai sensi della DGR n. 591 del 11 ottobre 2016 (22 beneficiari) e 70.000 euro all'erogazione di un contributo pari a 10.000 euro a nuovi beneficiari. Le modalità sono stabilite dall'Amministrazione, sulla base degli elenchi forniti dalle Amministrazioni competenti.

***

6.13 Scheda rilevazione Regione Abruzzo

Fonte	Sito istituzionale della Regione Abruzzo
Link	https://www.regione.abruzzo.it/ http://www.abruzzosociale.it/site/main/page/home https://www.regione.abruzzo.it/europa
Ambito territoriale	Abruzzo
Periodo della rilevazione dati	Giugno – ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ L.R. 02/05/1995 n. 95 legge quadro sulla famiglia "Provvidenze in favore della famiglia". Tra le finalità: predisposizione e attuazione di una politica organica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni (art. 1); valorizzazione di iniziative di solidarietà familiare, di volontariato e di tutte le forme associative, cooperative e di mutuo-aiuto ad esse collegate, in modo da realizzare un sistema socio-assistenziale flessibile ed articolato (art. 2); favorire, da parte dei Comuni, l'assistenza socio-educativa anche domiciliare e garantire l'assistenza domiciliare a favore delle famiglie con portatori di handicap o anziani, alle gestanti o madri in difficoltà nell'assolvere agli impegni connessi alla vita quotidiana, agli adolescenti o ai giovani che manifestano segni di disadattamento (art. 4). Atti attuativi, correlati e di modifica • D.C.R. 06/08/2019 n. 11 Approvazione Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia 2019 (si veda *infra*, Atti amministrativi di indirizzo programmatico). • D.D. 07/12/2018 n. 199 Avviso per adesione del Piano di Interventi regionali per il 2018 a sostegno della famiglia e della genitorialità-riservato agli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo, in attuazione della L.R. n. 95/1995 (vedasi *infra*). • D.C.R. 04/10/2016 n. 75 Approvazione del Piano regionale degli interventi per la famiglia per l'anno 2016 (Allegato A) in esecuzione dell'art. 3 della L.R. n. 95/1995. Obiettivi specifici: favorire l'assistenza socio-educativa anche domiciliare in favore dei minori appartenenti a famiglie multiproblematiche; favorire le forme di solidarietà familiare, in particolare formare e supportare le famiglie che accolgono minori, madri e gestanti in difficoltà; promuovere azioni di sostegno prioritarie in favore di famiglie a rischio di emarginazione sociale o ove i coniugi abbiano tossicodipendenze; promuovere l'attività dei consultori pubblici e privati; promuovere l'attività sociale anche attraverso il terzo settore al fine di sostenere le famiglie ed offrire assistenza sociale, psicologica e consulenza in materia di educazione dei figli; promuovere l'associazionismo familiare ed il volontariato; promuovere il benessere psicofisico della famiglia anche attraverso piani personalizzati.

	• D.C.R. 16/12/2015 n. 51 Approvazione del Piano regionale degli interventi per la famiglia per l'anno 2015 (Allegato 2). *Politiche ad impatto indiretto* ○ L.R. 27/12/2016 n. 43 Norme per il riconoscimento ed il sostegno del ruolo del *caregiver* familiare (art. 1 comma 2). Tra le misure previste: azioni di supporto anche in collaborazione con Comuni e ASL; assegno di cura e di interventi economici per l'adattamento domestico; promuove intese ed accordi con le associazioni datoriali nonché progetti di enti e aziende al fine di favorire una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura da parte del *caregiver* lavoratore; creare e/o consolidare reti territoriali a sostegno dei *caregiver* familiari, che favoriscano anche lo sviluppo di modelli di auto-mutuo-aiuto e lo sviluppo di forme di solidarietà familiare; promuove iniziative di sollievo attraverso l'impiego di personale qualificato, anche con sostituzioni temporanee al domicilio del *caregiver*. Comuni ed ASL avviano, tra l'atro, azioni e servizi di informazione, formazione, affiancamento nonché di supporto psicologico e gruppi di auto-mutuo-aiuto per i *caregiver* familiari. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.D. 09/04/18 n. 38 Approvazione Avviso bando per progetto "CareFamily" nell'ambito del PO FSE ABRUZZO 2014-2020 – PO 2017-2019. I Progetti devono prevedere interventi che rispondano alle seguenti linee di azione: A) Linea di Azione 1 - Presa in carico di nuclei familiari multiproblematici e *Voucher* per servizi a supporto dei *caregiver* familiari; B) Linea di Azione 2- Percorsi formativi in favore dei *caregiver* familiari. Approvati 12 progetti (All. 1 a D.D. DPF013 n. 106 del 10.09.2018) ○ L.R. 28/04/2000 n. 76 Norme in materia di servizi educativi per l'infanzia. Direttive generali di attuazione (modificata dalla L.R. 27/12/2002 n. 32). Finalità e obiettivi: promuovere il diritto all'educazione, all'istruzione, la qualità della vita, lo sviluppo armonico e completo della identità personale dei minori (art. 1). I servizi educativi per la prima infanzia vengono individuati in: nidi d'infanzia e servizi integrativi ai nidi d'infanzia (art. 2). Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 23/12/2011 n. 935 Approvazione dei requisiti e delle procedure per la sperimentazione (triennale) di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia come individuati dalla L.R. n. 76/2000 e per conseguire, tra l'altro, la differenziazione dell'offerta complessiva. • D.G.R. 26/06/2001 n. 565 Direttive generali di attuazione della L.R. 28/04/2000 n. 76. ○ L.R. 04/01/2005 n. 2 Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona. *Politiche sociali di carattere generale* ○ L.R. 02/08/2018 n. 24 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. ○ L.R. 15/12/2017 n. 63 Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1978, n. 21 (Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili) e ulteriori disposizioni di carattere sociale. Tra gli obiettivi: promozione del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale delle persone disabili (art. 3); promozione e valorizzazione del lavoro di cura del familiare *caregiver* che assiste minori affetti da malattia rara e/o in condizioni di disabilità gravissima (art. 4); riconoscimento del diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità (art. 5).

	○ L.R. 25/11/2013 n. 44 Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, con il compito, tra gli altri, di studiare e analizzare la condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie (art. 3).
Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ D.C.R. 06/08/2019 n. 11 Approvazione Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia 2019 (su proposta della Giunta Regionale di cui alla D.G.R. 15/07/2019 n. 404/C Riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della Famiglia dell'anno 2019. Intesa 17/04/2019 n. 30/CU. Recepimento della L.R. n. 95/1995. Prevede azioni in continuità con gli interventi già programmati e in corso di realizzazione con il Fondo 2016, 2017 e 2018, al fine di rafforzare le azioni destinate a favorire la natalità (Azioni 1 e 2), attraverso un più attento sostegno alla genitorialità (Azione 3). Dotazione finanziaria complessiva: 767.500 euro (di cui 367.500 euro Fondo nazionale e 400.000 euro Fondo regionale). Prevede: il rafforzamento dei "Buoni servizio" per l'utilizzo dei servizi di prima infanzia (Azione 1, con stanziamento complessivo di 280.000 euro) e dei "Buoni forniture" dei beni di prima necessità del minore tra 0-3 anni in favore di gestanti o madri sole in stato di bisogno (Azione 2, con uno stanziamento complessivo di 247.500 euro); a sostegno della genitorialità prevede l'attuazione di: percorsi di informazione ed accompagnamento al dopo nascita, visite domiciliari alla neo-mamma, *empowerment* di coppia, percorsi formativi-laboratoriali, azioni volte a favorire il confronto e la solidarietà familiare (Azione 3, con uno stanziamento solo regionale di 240.000). ○ D.D. 07/12/2018 n. 199 Avviso per adesione del Piano di Interventi regionali per il 2018 a sostegno della famiglia e della genitorialità-riservato agli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo, in attuazione della L.R. n. 95/1995 (All.1 alla delibera). Previste 4 azioni: 2 Azioni *a favore della natalità attraverso*: concessione di "Buoni Servizio" per favorire l'utilizzo dei servizi per la prima infanzia, ovvero servizi integrativi al Nido (Spazio bambini e Centro per bambini e famiglie) e Ludoteche per la prima infanzia); concessione di "Buoni Fornitura" di beni di prima necessità per bambini da 0 a 3 anni, per gestanti e madri in difficoltà; percorsi di sostegno psicologico e sociale alla paternità e maternità responsabili per giovani coppie. Azione 3 *Promozione dell'istituto dell'affido familiare e dell'adozione* attraverso percorsi di sensibilizzazione, informazione e formazione. Azione 4 *Istituzione e potenziamento dei Centri per la famiglia* (vedasi apposita colonna). Risorse finanziarie (statali e regionali) messe a disposizione per l'implementazione del Piano per complessivi euro 1.086.686,63. ○ D.G.R. 23/07/2018 n. 526 POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020. Tra gli Obiettivi: Promozione dell'inclusione sociale, lotta contro la povertà e tutti i tipi di discriminazione, attraverso Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici (O.T. 9 - Asse 2) ○ D.G.R. 24/11/2017 n. 677 Programmazione delle attività a valere sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l'anno 2017, di cui all'Intesa 22/06/2017 n. 69/CU, avente le stesse finalità individuate dalla programmazione di cui alla D.G.R. 26/09/2016 n. 617. ○ D.G.R. 26/09/2016 n. 617 (Allegato B) Programmazione delle attività a valere sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l'anno 2016, di cui all'Intesa 09/06/2016 n. 80/CU, con individuazione delle linee e delle azioni volte a favorire e sostenere la natalità, attraverso il potenziamento dei servizi per la prima infanzia (ludoteche – servizi integrativi al nido, ovvero spazio bambini e centri per bambini e famiglie), azioni a sostegno della maternità per madri in stato di difficoltà o bisogno, bonus

	per i nuovi nati, "buoni servizio" per la fruizione dei servizi pubblici di prima infanzia per famiglie problematiche.
Normativa concernente i Centri per la Famiglia	○ D.G.R. 01/02/2019 n. 74 Recepisce l'Intesa assunta nella C.U. 31/10/2018 n. 110. Stabilisce gli indirizzi programmatici per la destinazione della quota del Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia ripartita a favore della Regione Abruzzo per l'anno 2018 pari a 108.467,21 euro, con lo specifico obiettivo di realizzare interventi volti al potenziamento dei Centri per la famiglia (servizi di consulenza, di mediazione familiare, di sostegno alla genitorialità, gruppi di confronto e aiuto) nonché, relativamente alle attività di carattere sociale dei consultori familiari, in continuità con quanto già programmato con D.D. 07/12/2018 n. 199 (e D.G.R. 26/09/2016 n. 617 e con D.G.R. 24/11/2017 n. 677) a favore della famiglia; stabilisce inoltre che il cofinanziamento del 20% della quota assegnata sia conferito attraverso la valorizzazione delle risorse umane, dei beni e servizi. La proposta progettuale "Centri per la famiglia" all'Allegato A si inserisce nell'ambito delle azioni previste dalla L.R. n.95/1995. ○ D.D. 07/12/2018 n. 199 (citata) Tra gli interventi mirati ed integrati a sostegno della famiglia e della genitorialità è prevista l'i*stituzione ed il potenziamento dei Centri per la famiglia,* per incrementare spazi di accoglienza e di ascolto per le famiglie, al fine di offrire consulenze di coppia e mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, gruppi di confronto e aiuto sulle problematiche familiari. ○ L.R. 02/05/1995 n. 95 Provvidenze in favore della famiglia**.** Stabilisce le attività che consultori, anche avvalendosi della collaborazione di altre strutture o centri educativi, sociali e sanitari, pubblici e privati, devono attuare; tra queste: promuovere una maternità e paternità libera e responsabile, anche garantendo assistenza psicologica e sociale; garantire assistenza psicologica e sociale per le problematiche inerenti i rapporti interpersonali e l'educazione dei figli; individuare le famiglie a rischio segnalandole ai servizi competenti per il pronto intervento nel caso di violenza e di abusi nella famiglia; offrire informazione e consulenza legale in materia di diritto di famiglia nonché di adozione e affidamento di minori e di parità di genere (art. 6). A tali fini la Regione riconosce e valorizza le associazioni familiari nonché le strutture private di consulenza familiare che non perseguono fine di lucro.
Normativa concernente gli orfani di crimini domestici, minori vittime violenza assistita e le famiglie loro affidatarie e vittime di figlicidio	○ D.C.R. 30/01/2007 n. 58/5 "Linee guida regionali in materia di maltrattamento ed abuso in danno dei minori": indica le linee di indirizzo in materia di maltrattamento e abuso nei confronti dei minori, allo scopo di garantire i diritti dei minori senza distinzione di sorta, contro ogni forma di violenza sessuale ed in generale contro ogni forma di maltrattamento, tra cui la violenza assistita; fornisce gli indirizzi operativi agli operatori dei servizi territoriali, socio-sanitari, scolastici ed educativi, per realizzare interventi tempestivi, uniformi, integrati, nei settori sociale, sanitario, educativo. Prevede inoltre la creazione di specifici poli qualificati, i Nuclei Tutela Minori (NTM) su base provinciale, attraverso un protocollo d'intesa operativo tra Comune capoluogo, la Asl e l'USSM. I NTM hanno essenzialmente funzioni di consulenza e supporto agli operatori del proprio territorio.

***

6.14 Scheda rilevazione Regione Molise

Fonte	Sito istituzionale della Regione Molise
Link	http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 https://moliseineuropa.regione.molise.it/ https://www.minori.it/it/minori/le-norme-di-regolazione-dei-servizi-in-molise http://www.regione.molise.it/minori/index.htm
Ambito territoriale	Molise
Periodo della rilevazione dati	Giugno – ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ D.G.R. 14/02/2019 n. 30 Approvazione del Progetto "Azioni ed interventi per il sostegno alle famiglie fragili con figli minorenni", predisposto ai sensi del D.M. per la Famiglia e le Disabilità 06/11/2018 di riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della Famiglia anno 2018. Prevede il potenziamento delle attività di carattere sociale dei Consultori familiari. L'obiettivo del progetto consiste nel ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dalle famiglie di origine, valorizzando le risorse e competenze genitoriali e familiari in generale. ○ D.G.R. 30/07/2018 n. 365 e D.G.R. 09/12/2016 n. 579 Approvazione Progetto "Linus" (e successiva modifica ed integrazione) per il sostegno alla natalità, predisposto ai sensi del D.M. per la Famiglia e le Disabilità 17/06/2016 (riparto risorse stanziate sul Fondo per le politiche della Famiglia anno 2016, Allegato 1). Il progetto introduce un contributo economico a sostegno delle donne in gravidanza e nel corso del primo anno di maternità, in particolare se versano in condizioni di privazione economica. Il contributo ammonta a 2.000 euro da erogare in 4 tranche di 500 euro con cadenza trimestrale. Cofinanziamento regionale. ○ D.G.R. 02/10/2017 n. 359 Approvazione Progetto "un ospedale a misura di bambino – spazio-gioco dedicato ai bambini ed ai loro genitori per il sostegno alla natalità", predisposto ai sensi del D.M. per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia 04/07/2017 (riparto risorse stanziate sul Fondo per le politiche della Famiglia anno 2017) (Allegato 1). Cofinanziamento regionale. ○ D.G.R. 11/08/2017 n. 310 Approvazione delle linee guida regionali per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare (Allegato A). ○ D.G.R. 29/10/2015 n. 578 Approvazione del Progetto "Interventi di sostegno ai genitori con figli disabili", finanziato con il Fondo per le politiche della Famiglia per l'anno 2015. Il Progetto è finalizzato: all'attuazione degli interventi di cui all'art. 47 della L.R. n. 13/2014 (Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali), con particolare riguardo alla promozione dell'integrazione della famiglia nella scuola e nella società con servizi di sostegno ai familiari; a tal fine sono previsti servizi quali accompagnamento dei disabili ed assistenza per la frequenza della scuola dell'obbligo, pre-scuola e post-scuola, eventi culturali e ricreativi; al sostegno e all'informazione sulle tematiche d'interesse dei genitori che hanno un figlio disabile e per il disbrigo delle pratiche; all'organizzazione di gruppi di incontro per l'elaborazione di problematiche proprie della condizione di vita; alla formazione di gruppi di mutuo-aiuto. Cofinanziamento regionale. *Politiche ad impatto indiretto* ○ D.G.R. 09/03/2015 n. 101 Approvazione del Progetto "Genitori in Carcere" finanziato con il Fondo per le politiche della Famiglia per l'anno 2014. Cofinanziamento regionale. ○ D.G.R. 21/03/2011 n. 168 Approvazione avviso pubblico rivolto ai Comuni singoli o associati ed alle società o aziende private, per la selezione di progetti volti alla

realizzazione di servizi socio educativi per la prima infanzia: asili nido e micronido comunali, asili nido e micro - nido aziendali - spazi - gioco. II annualità. Finalità: ampliare ed estendere l'offerta dei servizi di settore, anche al fine di sviluppare una maggiore conciliazione dei tempi di lavoro e di vita familiare.

- L.R. 07/01/2000 n. 1 Riordino delle attività socio assistenziali e istituzione di un sistema di protezione dei diritti sociali di cittadinanza. Tra le finalità: realizzare una rete di opportunità e di garanzie volte a sostenere i progetti di vita delle persone e delle famiglie, attraverso la valorizzazione ed il sostegno delle reti sociali primarie quali la famiglia stessa considerata ambito naturale di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona (art. 3, lett. c). Tra gli interventi: servizi domiciliari, interventi di sostegno economico, servizi per l'alloggio, servizi semiresidenziali e residenziali, interventi di accoglienza, sostegno e tutela sociale dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap e dei soggetti con disagio e svantaggio sociale. Sono rivolti a persone, famiglie e contesti interessati dai processi di emarginazione ed esclusione sociale (art. 5).
  Atti attuativi, correlati e di modifica
  - D.C.R.12/11/2004 n. 251 Approvazione Piano socio assistenziale regionale - Triennio 2004/2006. Tra i provvedimenti: l'attivazione di centri di ascolto presso i servizi socio sanitari territoriali; potenziare i servizi mediazione familiare al fine di contenere i rischi legati alla crisi coniugale, sostenere la genitorialità, tutelando i figli contesi. Numerosi anche gli interventi e le misure finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo delle persone disabili ed all'ascolto, sostegno e sollievo delle loro famiglie.
- L.R. 22/08/1973 n. 18 Norme per la costruzione, la gestione ed il controllo del servizio sociale degli Asili-Nido, intesi come servizio sociale aventi la finalità di integrare l'opera della famiglia (art. 1).

Politiche sociali di carattere generale

- L.R. 06/05/2014 n. 13 Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali. Tra le finalità: promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la costruzione di comunità solidali, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione (art. 1) attraverso, in particolare, la valorizzazione e il sostegno del ruolo peculiare delle famiglie quali luoghi privilegiati per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona (art. 3, lett. h). Interventi previsti: predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita.
  Atti attuativi, correlati e di modifica
  - D.G.R. 16/09/2019 n. 361 Avviso rivolto ai Comuni per il finanziamento e l'attivazione di progetti Servizio "Sezione Primavera" nell'ottica del potenziamento dei servizi per la prima infanzia. Sezione Ponte Anno educativo 2019-2020.
  - D.G.R. 31/03/2016 n. 128 Avvio della sperimentazione, fino al 30/06/2017, di due strutture socio assistenziali denominate: "gruppo appartamento per minori", volta al completamento del percorso educativo ed al raggiungimento dell'autonomia degli adolescenti e "casa famiglia multiutenza complementare", finalizzata ad una accoglienza mista di tipo familiare di minori e adulti in stato di difficoltà. disciplina dei rispettivi requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi (Allegati A e B).
  - D.G.R. 10/02/2015 n. 59 Approvazione Regolamento di attuazione della L.R. n. 13/ 2014. Indicazione delle strutture, degli interventi e dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari distinti per diverse aree di intervento, in particolare: *Strutture area famiglia e minori*: comunità alloggio minori

	o di tipo familiare per minori – comunità educativa mamma/bambino – centro diurno per minori (Artt. 30 - 33); *Strutture e servizi per la prima infanzia*: Asilo Nido o Nido d'Infanzia - Micronido – Sezione primavera o Sezione ponte – Spazio gioco - Centro per bambini e famiglie - Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare(Artt. 34 - 41); *Strutture area disabili*: Centro socio educativo per disabili - Centro diurno per persone con disabilità - Gruppo appartamento per persone con disabilità – Comunità alloggio per persone con disabilità "dopo di noi" – Residenza protetta socio sanitaria per persone con disabilità – Residenza Sanitaria Assistita per disabili (artt. 42 - 47); *Strutture area anziani*: Centro diurno per anziani - Centro diurno integrato per anziani – Comunità alloggio per anziani - Casa di riposo – Residenza protetta socio sanitaria per anziani – Residenza Sanitaria Assistenziale (artt. 48 - 53); *Servizi e interventi sociali*: assistenza domiciliare educativa; sostegno socio-educativo scolastico; assistenza domiciliare socio assistenziale; assistenza domiciliare integrata; pronto intervento sociale; contrasto alla povertà e alla devianza (artt. 61 - 74).
Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ D.G.R. 31/08/2018 n. 424 POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – ASSE 6 - occupazione – Attivazione azione 6.3.1 "*voucher* e altri interventi per la conciliazione (*women and men inclusive*)". Approvazione avviso pubblico per la concessione di *voucher* di conciliazione per servizi per la prima infanzia (sezioni primavera). ○ **D.G.R. 04/08/2011 n. 605** Approvazione Programma attuativo regionale (PAR) Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 20/01/2017 n. 15 Approvazione avviso per la "Definizione e sperimentazione di servizi innovativi e integrativi per la prima infanzia, nei Comuni non coperti da altri servizi o dove questi siano particolarmente deboli" – anni educativi 2016-2017 e 2017-2018. • D.G.R. 09/10/2015 n. 556 Incremento dotazione finanziaria per interventi socioeducativi – servizi per la prima infanzia – sezioni primavera anni educativi 2015-2016 e 2016-2017. • D.G.R. 05/06/2015 n. 268 PAR FSC MOLISE 2007-2013. Asse IV "inclusione e servizi sociali" - linea di intervento IV.A "inclusione sociale e interventi socio educativi" – Servizi alla prima infanzia. Ridefinizione delle risorse disponibili da destinare al finanziamento dei servizi di "Sezioni Primavera" per la prima infanzia per gli anni educativi 2015-2017. Conferma *voucher* per l'anno educativo 2014-2015; destinazione di eventuali minori spese per l'attivazione del voucher anche per gli anni educativi 2015-2017; • D.G.R. 01/10/2014 n. 497 - Risorse PAR FSC 2007-2013. Approvazione dell'aggiornamento del Piano di Azione tematico riferito all'Obiettivo "Servizi per l'infanzia" (Allegato A). Risorse pari ad 1.327.927 euro, da destinare alla diffusione di servizi innovativi e integrativi per la prima infanzia, nei Comuni non coperti da altri servizi. • D.G.R. 13/08/2013 n. 392 Attivazione Sezioni Primavera per gli anni educativi 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 riferite all'ASSE IV "Inclusione Sociale" - Linea di Intervento IV.A "Inclusione sociale e interventi socio educativi" - Servizi per La prima infanzia.

Normativa concernente i Centri per la Famiglia	○ D.G.R. 10/07/2019 n. 252 (modificata dalla D.G.R. 23/07/2019 n. 275) Approvazione del "progetto per il potenziamento delle attività di carattere sociale svolte dai consultori familiari pubblici per il sostegno alla genitorialità nelle famiglie fragili", predisposto ai sensi del D.M. 30/04/2019 (riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della Famiglia anno 2019).

***

6.15 Scheda rilevazione Regione Campania

Fonte	Sito istituzionale della Regione Campania
Link	http://www.regione.campania.it/ https://www.minori.it/it/minori/le-norme-di-regolazione-dei-servizi-in-campania http://www.fse.regione.campania.it/ http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf04/indiceburc04.htm programmazioneunitaria.regione.campania.it
Ambito territoriale	Campania
Periodo della rilevazione dati	Giugno – ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ L.R. 20/11/2017 n. 33 Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare quale *elemento della rete del welfare locale*: la Regione, attraverso i Comuni e le ASL, ed in collaborazione con le associazioni dei familiari o dei pazienti, assicura al *caregiver* il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenere la qualità dell'opera di assistenza prestata. Diversi gli interventi previsti a tal fine, tra i quali: la promozione di iniziative di sensibilizzazione, di informazione e di orientamento (ivi incluse guide informative) riguardo ai servizi ed alle iniziative pubbliche e private a sostegno del *caregiver* familiare; il coinvolgimento attivo del *caregiver* familiare nella definizione e realizzazione del Progetto Individuale elaborato in relazione ai bisogni della persona non autosufficiente, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio (art. 3); promozione di forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura e per l'adattamento domestico (art. 4). È istituito presso la Giunta il Registro dei *caregiver* familiari (art.8). ○ D.G.R. 10/11/2014 n. 531 Servizi socio educativi per la prima infanzia e interventi a favore delle famiglie. Programmazione unitaria del Fondo per le politiche della Famiglia, in attuazione delle relative Intese (n. 109/CU del 07.10.2011, n. 24/CU del 02.02.2012 e n. 48/CU del 19.04.2012). La Programmazione unitaria prevista con la deliberazione in oggetto è suddivisa per specifiche azioni ed interventi. Azione 1, potenziamento dei servizi per nidi e prima infanzia, interventi: a) attivazione nuovi posti mediante erogazione di voucher per il pagamento di rette di nidi, micronidi e servizi integrativi e sperimentali; b) sostegno dei costi di gestione; c) miglioramento qualitativo dell'offerta per i posti già esistenti mediante l'estensione dell'orario, l'apertura in periodi festivi, il servizio di trasporto e di mensa. Azione 2, sostegno a persone non autosufficienti, interventi: a) assegno di cura per la non autosufficienza, al fine di sostenere i nuclei familiari

	aventi a carico persone non autosufficienti (*caregiver*). Importo mensile: massimo 700 euro per soggetto non autosufficiente. Azione 3, supporto ai servizi domiciliari, interventi: a) sostegno al Terzo settore per azioni a supporto dei servizi a domicilio: mutuo-aiuto, contrasto all'isolamento ed alla solitudine, *tutoring* domiciliare, *counseling*. ○ D.G.R. 23/12/2008 n. 2067 Approvazione Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Approvazione delle "Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-36 mesi), nell'ottica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro". Finalità: favorire la creazione di una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata, in tutto il territorio di servizi di settore (ovvero asili nido, servizi integrativi e servizi nei luoghi di lavoro), volti a promuovere il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura. *Politiche ad impatto indiretto* ○ L.R. 12/02/2018 n. 2 Norme per la promozione dell'invecchiamento attivo (modificata dalla L.R. n. 31/2018). Il novellato art. 5 prevede la promozione del "Servizio Civile volontario degli anziani", attraverso il loro impiego in varie attività, tra le quali quella di sorveglianza presso le scuole in collaborazione con le famiglie, con le istituzioni scolastiche e con la polizia municipale. ○ D.G.R. 22/03/2016 n. 119 Programmazione di interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micronidi. Interventi programmati: 1. Assegnazione di *voucher* di conciliazione spendibili per asili nido e micronidi per l'infanzia, inclusi i nidi aziendali (importo complessivo 6.821.100 euro, a valere nell'ambito del POR Campania FSE 2014-2020; Asse 1, Azione 8.2.1: "*Voucher* ed altri interventi per la conciliazione (*women and men inclusive)*; 2. Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali (importo massimo complessivo di 50.000.000 euro, a valere sul POR FESR 2014/20, Obiettivo Specifico 9.3). (si veda *infra*, atti di indirizzo programmatico, dettagli del POR Campania citato). Atti attuativi, correlati e di modifica • D.D. 05/02/2018 n. 10 Approvazione Avviso pubblico "Nidi e micronidi: *voucher* di servizio", volto a finanziare l'erogazione di *voucher* destinati ai nuclei familiari, con minori a carico di età compresa tra 0 e 36 mesi, per la frequenza di asili nido e micronidi, accreditati e convenzionati con gli Ambiti Territoriali Sociali. ○ D.G.R. 29/12/2007 n. 2300 e **D.G.R. n. 1731/2004** Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi a sostegno degli interventi di costruzione e gestione degli asili-nido, nonché micronidi nei luoghi di lavoro (ai sensi art. 70 L. 448/2001). ○ L.R. 04/09/1974 n. 48 Costruzione, gestione e controllo degli asili nido comunali, attraverso la ripartizione dei contributi assegnati dallo Stato ex artt. 1 e 2 L. 06/12/1971 n. 1044. *Politiche sociali di carattere generale* ○ D.G.R. 21/10/2015 n. 492 Programmazione unitaria di interventi e risorse a sostegno delle azioni regionali per la disseminazione di buone prassi territoriali atte a migliorare la qualità della vita delle famiglie con carichi di cura a favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità di cui alla D.G.R. n. 401 del 02/09/2015; apporta modifiche ed integrazione delle DD.GG.RR. n. 531/2014 citata e n. 401/2015.

	○ D.G.R. 06/02/2009 n. 210 Approvazione Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013. Obiettivo di Servizio 2: *aumentare i servizi di cura alla persona alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro*. ○ L.R. 23/10/2007 n. 11 (modificata dalla L.R. n. 15/2012) Legge per la dignità e la cittadinanza sociale in attuazione della legge n.328/2000. Oggetto e finalità: disciplina della programmazione e della realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali, attraverso la promozione e l'assicurazione della pari dignità sociale della persona, nonché della prevenzione, riduzione e rimozione delle cause di rischio, di emarginazione, di disagio e di discriminazione, favorendo l'integrazione (art. 1). Tra gli interventi: valorizzazione delle reti familiari e delle risorse degli individui attraverso interventi personalizzati e domiciliari (art. 2, lett. e); attivazione dei seguenti servizi: il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione, consulenza e presa in carico del singolo e dei nuclei familiari, il servizio di pronto intervento sociale per emergenze personali e familiari; il servizio di assistenza domiciliare; nonché prevede la creazione di strutture per soggetti con fragilità sociali (bambini, anziani, art. 5). Atti attuativi, correlati e di modifica • D.D. 21 marzo 2016 n. 49 Adozione bando per progetti di supporto ai servizi domiciliari, per migliorare la qualità della vita delle famiglie con carichi di cura a favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità. Oggetto: finanziamento di progetti per la diffusione di buone prassi territoriali per le famiglie con carichi di cura, in particolare: Interventi a favore dei minori**:** servizi integrativi quali servizi di pre e post accoglienza, spazio bambini e bambine, centro per i bambini e le famiglie; servizi di sostegno alla genitorialità per le famiglie con minori in difficoltà (disturbi dell'apprendimento, forme di disabilità, ecc.…); Interventi a favore degli anziani non autosufficienti (*over* 65) e delle persone con disabilità**:** azioni di sostegno e *counselling* alle famiglie con responsabilità di cura; sostegno alle forme aggregative di auto mutuo-aiuto e di contrasto all'isolamento ed alla solitudine; servizi di e-care come telesoccorso e tele-assistenza; consulenze e contributi per l'allestimento di ausili tecnologici finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle persone non autosufficienti e per facilitare il lavoro di cura. • D.G.R. 29/12/2015 n. 869 Approvazione Piano Sociale regionale 2016/2018, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11/2007. In particolare, il Piano prevede diversi Assi strategici, tra cui: 1. Asse strategico II.2.2 "Integrazione con il Sistema socio sanitario, Disabilità, Non Autosufficienza", prevede tra gli altri, interventi socio assistenziali programmati nell'area anziani al fine di favorire il mantenimento degli stessi nel contesto familiare, attraverso il consolidamento ed ampliamento dei servizi domiciliari (assegni di cura, a regime nel sistema di offerta dei servizi sociosanitari, attraverso sia i Piani di Zona che un nuovo Programma a titolarità regionale condiviso con la Sanità come previsto con D.D. n. 442/2015 sul riparto del Fondo sulle Non Autosufficienze). 2. Asse strategico 2.3 "Povertà e Inclusione sociale", programmazione di azioni di inclusione attiva in affiancamento dell'azione di sostegno al reddito: a. Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione (es. mediazione familiare e culturale, centri territoriali per la famiglia, prevenzione dell'abuso e del maltrattamento intrafamiliare, e della violenza); b. Progetti di diffusione e scambio di *best practices* relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche

	al modello della sussidiarietà circolare; c. Azioni di sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria. 2.4 Asse strategico "Prevenzione e interruzione del circolo vizioso dello svantaggio sociale". Tra gli interventi: l'attivazione di servizi di cura per l'infanzia nelle aree e territori ad oggi sprovvisti, in funzione del fabbisogno locale (tenendo conto della distribuzione geografica dei servizi e della domanda inevasa delle famiglie richiedenti). Gli Ambiti Territoriali sono responsabili del sistema di accreditamento delle strutture di erogazione dei servizi in questione. • D.G.R. 07/02/2014 n. 27 Approvazione nuovo Regolamento di attuazione della L.R. n. 11/2007 e della L.R. 8/11/2000 n. 328 (1ma approvazione con D.P.G.R. n. 16 /2009). Con D.G.R. 23/04/2014 n. 107 è stato approvato il catalogo dei requisiti specifici dei servizi di cui all'art. 3 Regolamento di attuazione della L.R. n. 11/2007. • D.G.R. 27/05/2013 n. 134 Approvazione Piano Sociale Regionale 2013-2015, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11/2007, per l'armonizzazione e la messa a sistema delle diverse fonti di finanziamento finalizzate alla diffusione dei servizi della prima infanzia ed al rafforzamento delle azioni di conciliazione. Prevede una sezione dedicata a "Promuovere l'inclusione sociale: le politiche per la famiglia". • L.R. 06/07/2012 n. 15 Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del *welfare* regionale e dei servizi per la non autosufficienza. Modifica della L.R. 23/10/2007 n. 11 sulla dignità e cittadinanza sociale (art. 1) e della L.R. 04/09/1974 n. 48 in materia di asili nido (art. 2). • D.P.G.R. 23/11/2009 n. 16 Regolamento di attuazione della L.R. n. 11/2007, all'art. 1, stabilisce che la regione Campania garantisce l'offerta di strutture e servizi efficaci e sicuri, tra cui i servizi integrativi al nido (All. A),al fine di assicurare una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini. Rientrano in queste tipologie, gli Spazi per bambini e bambine e i Centri per i bambini e le famiglie. • D.G.R. 18/04/2007 n. 679 Stabilizzazione del sistema di *welfare*, su programma triennale in continuità con la L.R. n. 11/2007 "sulla dignità e la cittadinanza sociale". Dispone la realizzazione del l sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio regionale quantificando, per la prima annualità della programmazione triennale, risorse finanziarie per complessivi 77.367.581,12 euro.
Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ D.G.R. 16/12/2015 n. 720 Presa d'atto della Decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020. (modificato con Decisione della Commissione europea con decisione del 17 aprile 2018, presa d'atto con D.G.R. n. 731/2018). Suddiviso in 11 Assi d'azione (strutturati in obiettivi tematici, Priorità d'investimento, Obiettivi specifici ed azioni specifiche), tra questi: - ASSE 8 – Inclusione sociale: sostegno delle fasce sociali più disagiate e sviluppo di servizi socio sanitari innovativi. Tra le azioni previste: rafforzamento dei servizi per l'infanzia e integrazione dei servizi socio sanitari per gli anziani non autosufficienti anche al fine di sostenere il lavoro femminile; incremento di alloggi sociali; riorganizzazione dei servizi socio-sanitari. Tali azioni sono concepite attraverso il coinvolgimento del terzo settore, molto sviluppato in Campania, soprattutto nell'ambito dei servizi alla persona. Tra gli Obiettivi specifici: - Obiettivo 9.3: aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale

	e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali. Tra le azioni specifiche: Azione 9.3.1 - Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socio - educative); Azione 9.3.2 - Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia; Azione 9.3.3 - Implementazione di buoni servizio (anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera); Azione 9.3.4 - Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura (nel rispetto degli standard fissati per tali servizi). -Obiettivo specifico 9.4 – Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche, in condizioni di disagio abitativo. Azione 9.4.1 –Interventi per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie in condizione di vulnerabilità per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 22/03/2016 n. 119 Programmazione di interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micronidi (citata *infra* in Politiche ad impatto indiretto). • D.G.R. 06/10/2015 n. 461 Programmazione dell'attività di ricognizione ed analisi dei fabbisogni in materia di servizi per la prima infanzia, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione Regione Campania – Dipartimento della Funzione Pubblica (2013), al fine di implementare le azioni specifiche previste dal POR Campania FSE 2014-2020 nel settore.
Normativa concernente i Centri per la Famiglia	○ D.G.R. 29/12/2015 n. 869 Approvazione Piano Sociale regionale 2016/2018, (citata). L'Asse strategico 2.3 "Povertà e Inclusione sociale", tra le azioni di inclusione attiva prevede l'attivazione di servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Sono indicati, tra gli altri, i servizi di mediazione familiare e culturale ed i "centri territoriali per la famiglia", al fine di integrare il modello di adozione sociale – Sostegno Precoce alla Genitorialità – (D.G.R. n. 2063/2006) ed aiutare i nuclei familiari multiproblematici a sviluppare le loro competenze parentali, allontanando il rischio di allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare e facilitarne il rientro.
Normativa concernente gli orfani di crimini domestici, minori vittime violenza assistita e le famiglie loro affidatarie e vittime di figlicidio	○ L.R. 1/12/2017 n. 34, Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza. Il testo favorisce interventi individuali a tutela dei figli delle donne vittime di violenza di genere, se minori, per il completamento del percorso scolastico e formativo e, se maggiorenni, per promuove percorsi e tirocini formativi al fine di agevolare il loro inserimento lavorativo e sviluppare la rete territoriale all'interno di nuovi ambiti di intervento (art.4, lett. *a* e *b*). ○ D.G.R. 16 /09/2005 n. 1164 Approvazione "Linee di indirizzo e programmazione in materia di maltrattamenti e abusi nei confronti dei minori". Tale documento

	annovera espressamente la violenza assistita, in particolare nell'ambito domestico, tra le forme di abuso psicologico. Il testo in particolare evidenzia l'incidenza della relazione affettiva e/o di fiducia esistente tra il bambino, l'autore della violenza e la vittima per la qualificazione e sussistenza di una *situazione di vittimizzazione da violenza assistita*. È prevista l'istituzione di un Coordinamento Regionale in materia di Maltrattamento e Abuso nei confronti dei Minori con gli enti, le istituzioni e le organizzazioni coinvolte. Tale Coordinamento oltre a costruire una rete integrata di supporto a tali emergenze, prevede anche azioni di monitoraggio territoriale, di formazione e di informazione su tale fenomeno. Con specifico riguardo alle famiglie affidatarie dei minori vittime di violenza assistita sono previsti percorsi (gestiti in équipe integrata) di sostegno nelle loro funzioni protettive, ed educative. È previsto infine *l'accompagnamento del minore e del genitore protettivo (se presente) nell'eventuale percorso giudiziario penale per l'accertamento del reato, percorso in cui il minore è al tempo stesso parte lesa e testimone*.

***

6.16 Scheda rilevazione Regione Basilicata

Fonte	Sito istituzionale della Regione Basilicata
Link	https://www.regione.basilicata.it https://www.minori.it/regione-basilicata http://europa.basilicata.it http://basilicatanet.it/consultaregionalefamiglia/
Ambito territoriale	Basilicata
Periodo della rilevazione dati	Giugno – ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ L.R. 14/02/2007 n. 4 (modificata dalla L.R. 09/08/2007 n. 14) "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale", disciplina principi e finalità che la Regione deve perseguire nella realizzazione della rete integrata dei servizi di cittadinanza sociale attraverso gli strumenti di programmazione regionale (artt. 15 e 16). Valorizza la vita familiare ed *il contesto di stabili relazioni affettive* attraverso l'informazione, il supporto e la presa in carico delle persone e delle famiglie. Prevede azioni e misure dirette alle famiglie, quali: sostegno alla genitorialità e alle responsabilità familiari; tutela materno-infantile e di protezione dei minori e degli adolescenti; sostegno alle persone anziane; supporto alle persone con disabilità fisica, psichica, psichiatrica e sensoriale (assegni di cura, art. 23); agevolazione al diritto all'abitare. A tali fini viene anche prevista l'attivazione di un servizio per l'informazione, la consulenza e la prima assistenza alle persone ed alle famiglie, nonché un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare, oltre a servizi di assistenza domiciliare per minori, anziani e disabili e servizi socio educativi per l'infanzia, l'adolescenza e l'integrazione dei soggetti deboli o maggiormente esposti a fattori di rischio sociale (artt. 1-2-3).

	○ L.R. 14/04/2000 n. 45 “Interventi a favore della famiglia”, legge quadro sulla famiglia di cui viene affermato il ruolo fondamentale per lo sviluppo della persona e della vita sociale. A tal fine prevede l’erogazione di finanziamenti per le finalità di cui all’art. 2: coinvolgimento della famiglia in azioni socio assistenziali; formazione dei giovani al matrimonio; incentivazione all'acquisto e all'allestimento della prima casa; valorizzazione e riconoscimento del lavoro domestico; sostegno all'associazionismo familiare; sostegno alla genitorialità; collegamento tra servizi pubblici e privati per la promozione di iniziative di mutuo aiuto delle famiglie (banche del tempo, scuole per genitori, nidi di famiglia, madri di giorno, taxi collettivi, ecc.); ingresso o reingresso nel mercato del lavoro di persone che si siano dedicate all'esclusivo impegno di cura di familiari non autosufficienti; ogni altra iniziativa per la valorizzazione della famiglia come primario soggetto sociale, culturale ed economico. Viene istituita la Consulta Regionale per la Famiglia, con il compito di formulare il piano annuale di interventi da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale (art. 4). *Politiche ad impatto indiretto* ○ L.R. 30/11/2018 n. 43 Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, al fine di tutelare l'integrità psico-fisica dei fanciulli e degli adolescenti anche mediante campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti ed alle loro famiglie (art. 3, co.1, lett. a) ○ L.R. 02/08/2016 n. 16 (modificata dalla L.R. 29/06/2018 n. 11 art. 70; dalla L.R. 24/09/2018 n. 24 e dalla L.R. 22/11/2018 n. 38 art. 12) Istituzione del nido familiare con “*tagesmutter* - mamma di giorno”, un servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori tra i 3 mesi e i 3 anni, volto a favorire le opportunità di sviluppo della socializzazione dei bambini e a valorizzare il ruolo dei genitori nell'intervento educativo, prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio. Si tratta di una possibile alternativa ai servizi tradizionali (asilo-nido e micro nido), caratterizzata da flessibilità negli orari e nella strutturazione, al fine di conciliare l'esigenza di mantenere, quanto più possibile, il contatto genitori e figli, assicurando nello stesso tempo alla famiglia, ed alle madri in particolare, la conciliazione tempo-lavoro, nell’ottica di un rafforzamento del ruolo genitoriale. ○ L.R. 09/02/2016 n. 3 (legge di stabilità regionale 2016) Prevede l’attivazione di un Piano straordinario (per il triennio 2016/2018) per la disabilità al fine di sostenere l’integrazione scolastica, sociale e lavorativa e l’autonomia personale dei disabili (art. 6). ○ L.R. 20/03/2015 n. 13 Istituzione del servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni ed agli affidamenti familiari (SAAF). Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 09/03/2018 n. 192 Approvazione nuove linee di indirizzo regionali per l’affidamento familiare. • D.G.R. 11/05/2017 n. 380 Approvazione del servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF) e del relativo regolamento organizzativo presso il Dipartimento Politiche della Persona. ○ D.G.R. 29/12/2009 n. 2289 (D.G.R. 755/08) Progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. Prevede l’erogazione di *voucher* alle famiglie al fine di contenere i costi per le assistenti familiari e di favorire l’ingresso femminile nel mondo del lavoro.

	○ L.R. 07/08/2009 n. 27 Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2009/2011 che prevede Investimenti per sostenere e diffondere strutture di accoglienza per anziani e asili nido (art. 46). ○ D.G.R. 27/04/2007 n. 573 Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche di Solidarietà Sociale – Approvazione Avviso Pubblico "Potenziamento e adeguamento delle infrastrutture e dei servizi socio educativi per l'infanzia e la famiglia" – Incremento dei posti disponibili negli asilo-nido della Regione Basilicata. ○ D.G.R. 30/06/2001 n. 1655 Approvazione linee guida per l'erogazione del servizio di cure domiciliari nella Regione Basilicata, anche al fine di favorire il mantenimento della persona nel proprio contesto familiare e di ridurre i disagi psicologici, economici e sociali della persona stessa e dei suoi familiari. ○ L.R. 04/05/1973 n. 6 Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido. *Politiche sociali di carattere generale* ○ D.G.R. 31/05/2018 n. 468 Costituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 5 del d.lgs. 147/2017, del Tavolo regionale per la Basilicata quale articolazione territoriale della rete della protezione e inclusione sociale, definito anche "Tavolo regionale per il contrasto alla povertà". ○ L.R. 11/08/2015 n. 26 "Contrasto al disagio sociale mediante l'utilizzo di eccedenze alimentari e non". ○ D.C.R. 24/07/2012 n. 317 Definisce il Piano Regionale Integrato dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015. ○ L.R. 29/06/2009 n. 18 Istituzione del Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza con il compito di assicurare l'attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi di minori e degli adolescenti e di favorire lo sviluppo di tutti gli aspetti della loro personalità ed affermare le loro pari opportunità rimuovendo ogni tipo di disuguaglianze. Promuove iniziative a favore dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie. ○ L.R. 19/01/2005 n. 3 Promozione della cittadinanza solidale, che prevede la realizzazione di interventi e servizi per il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone appartenenti a nuclei familiari esposte a rischio emarginazione ed impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento. Introduce così un programma volto ad erogare sussidi vincolati a percorsi di inclusione sociale, con il fine di contrastare la povertà.
Normativa concernente i Centri per la Famiglia	○ D.C.R. 24/07/2012 n. 317 (citata) Definisce il Piano Regionale Integrato dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015 La regione ha attivato degli sportelli chiamati "Spazio Famiglia" in ciascun Distretto sanitario (7). Tali sportelli offrono servizi quali: accoglienza, informazioni, consulenze individuali e di coppia, mediazione familiare, sostegno alla funzione genitoriale, spazio di sostegno alla famiglia affidataria o adottiva, sostegno psicologico, sociale, educativo/formativo, agli immigrati nella fase dell'adattamento, incontri con genitori ed insegnanti. ○ D.G.R. 27/05/2008 n. 755 Prevede la riorganizzazione dei consultori familiari, con azioni suddivise in quattro macroaree: 1) riduzione delle interruzioni delle gravidanze di donne prive di possibilità economiche e sociali; 2) azioni tese al sostegno della genitorialità e della coniugalità; 3) attivazione di servizi per adolescenti e genitori; 4) azioni di formazione all'assistenza multiculturale rivolta agli operatori dei consultori.

Normativa concernente gli orfani di crimini domestici, minori vittime violenza assistita e le famiglie loro affidatarie e vittime di figlicidio	○ DGR 17/05/2018, n. 427 Recepimento e Approvazione del "Piano strategico regionale sulla violenza maschile contro le donne 2018-2020". Tra gli assi di intervento prevede azioni di "protezione e tutela delle/dei minori vittime e/o testimoni di violenza intrafamiliare". Predisposta una scheda Unica di rilevazione "violenza e maltrattamenti", da sottoporre all'utenza che si rivolge ai servizi territoriali e/o ai centri, al fine di monitorare i casi di violenza di genere, individuando specificatamente l'eventuale presenza dei figli minori vittime di violenza assistita e vittime di crimini domestici. ○ DPGR 11/01/2016, n. 4 Istituisce l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale. In particolare, l'attività dell'Osservatorio concorre a fornire un contributo alla programmazione regionale nella lotta alla violenza di genere e sui minori.

***

6.17 Scheda rilevazione Regione Calabria

Fonte	Sito istituzionale della Regione Calabria
Link	https://portale.regione.calabria.it/website/ http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/ https://www.minori.it/it
Ambito territoriale	Calabria
Periodo della rilevazione dati	Giugno – ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ L.R. 02/02/2004 n. 1 Legge quadro sulla famiglia "Politiche regionali per la famiglia", riconosciuta e sostenuta come soggetto sociale essenziale. Tra le finalità e gli obiettivi: promozione del servizio pubblico alla famiglia, predisposizione e attuazione di iniziative volte alla tutela dei componenti della famiglia; tutela della vita in tutte le sue fasi; sostegno alla maternità ed alla paternità; promozione della solidarietà tra le generazioni e della parità tra uomo e donna; sostegno della corresponsabilità genitoriale; favorire la formazione e sostenere lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione di tutti gli ostacoli che creano difficoltà nel corso della vita familiare, quali quelli di carattere abitativo, economico e relativi alla salute; sostenere le situazioni familiari di disagio, avuto particolare riguardo alle famiglie numerose, o con a carico portatori di handicap, o con anziani, alle famiglie monogenitoriali con figli minori; valorizzazione del lavoro domestico (art. 1 - 2). Vari gli interventi previsti per il perseguimento delle finalità ed obiettivi della predetta legge: finanziamenti agevolati; prestiti di famiglia; misure volte alla rimozione degli ostacoli abitativi (quota del 20% di riserva in ambito dell'edilizia popolare). Specifiche misure devono essere poste in essere dalla Giunta in favore delle famiglie in stato di bisogno, tra cui la creazione di mense ed empori sociali e assegni di maternità (art. 3, 4, 5). È favorito e valorizzato inoltre l'associazionismo, la solidarietà familiare ed il volontariato (art.6).

- L.R. 26/11/2003 n. 23 Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000). Tra gli obiettivi: garantire alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi volti a migliorare le condizioni e la qualità di vita ad eliminare o ridurre lo stato di bisogno e il disagio individuale. Tra gli interventi e servizi previsti: le misure di sostegno al reddito familiare; le misure di sostegno alle responsabilità familiari; le misure per favorire la conciliazione del tempo di lavoro e di cura familiare; gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio. L'art. 9, commi 1 e 2 assegna alla Regione compiti di programmazione, coordinamento, indirizzo e monitoraggio sugli interventi sociali; assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale.

Politiche ad impatto indiretto

- L.R. 16/05/2018 n. 12 Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo, anche attraverso la collaborazione tra soggetti pubblici e privati o volontariato. Finalità: mantenere l'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale e valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura. In sede di prima attuazione si individuano le seguenti aree di attività: scuola e cultura (sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle biblioteche ecc.); soggetti fragili: aiuto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone fragili, diffusione della conoscenza dei servizi territoriali; territorio e ambiente: promozione della cultura e del rispetto del territorio e dell'ambiente, sorveglianza di parchi e giardini, comodato gratuito del demanio comunale finalizzato a creare orti sociali, aree di giardinaggio e cura dell'ambiente.
- L.R. 29/03/2013 n. 15 (che abroga la L.R. 27/08/1973 n. 12 "Disciplina degli asili nido") Norme sui servizi educativi per la prima infanzia. Finalità: realizzazione e funzionamento del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia (art. 1). Obiettivi: promozione e sostegno di interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia (art. 2); creazione di un sistema educativo integrato, costituito da nidi d'infanzia e servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, spazi gioco per bambini, servizi in contesto domiciliare comprensivi del servizio *tagesmutter* 2 (art. 4); Previsione di micro nidi anche in luoghi di lavoro (art. 6).

  Atti attuativi, correlati e di modifica

  - Reg. Reg. 11/09/2013 n. 9 Definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia, delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, in attuazione dell'art. 10 della L.R. 29/03/2013 n. 15 (Allegato A).
- D.G.R. 20/05/2003 n. 361 Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti di specifici programmi per la costruzione e la gestione di asili nido e di micro nidi nei luoghi di lavoro.

Politiche sociali di carattere generale

- L.R. 03/08/2018 n. 27 Promozione dell'attività di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione.
- D.G.R 28/06/2018 n. 278 Istituzione della Rete Regionale della Protezione e dell'Inclusione Sociale per la lotta alla povertà di cui all'art. 14 D.lgs. 15/09/2017 n. 147 ("Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà").
- D.G.R 31/01/2017 n. 25 Piano di Azione Calabria Occupazione e Inclusione Attiva - Sviluppo dei servizi e delle politiche attive del lavoro in Calabria. Tra gli obiettivi:

	promuovere l'accesso al lavoro dei giovani e delle donne; prevenire situazioni di disoccupazione di lunga durata e di crisi occupazionale, prevedendo interventi di ricollocazione; favorire l'inclusione attiva dei soggetti svantaggiati; rafforzare il ruolo dei servizi per l'impiego. ○ D.G.R. 11/08/2015 n. 303 Approvazione Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Por Calabria Fesr Fse che affronta, tra gli altri, i temi del lavoro, dell'inclusione sociale e dei servizi per il rafforzamento dei diritti di cittadinanza (Asse 8 – promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità; Asse 9 e 10 – inclusione sociale; Asse 11 e 12 – istruzione e formazione).
Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ D.G.R. 10/08/2018 n. 381) Approvazione del Piano regionale 2018-2020 per la lotta alla povertà (Allegato A). Prevede tre linee di attuazione, tra cui: il sostegno al reddito; favorire l'occupazione attraverso l'implementazione di *voucher* per l'acquisizione di servizi socio assistenziali ed educativi, quali: baby-sitter, puericultrici, badanti specializzate; asili nido, strutture integrative per l'accoglienza diurna di minori in età scolare; rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno rivolto alle persone non autosufficienti; forme di telelavoro; accesso a *coworking* (condivisione uffici); ausili e tecnologie assistive.
Normativa concernente i Centri per la Famiglia	○ L.R. 02/02/2004 n. 1 Politiche regionali per la famiglia. All'art.2 prevede di sviluppare le finalità dei Consultori pubblici e privati e dei servizi socio sanitari e assistenziali tese a: favorire l'unità e la stabilità familiare, il benessere dei suoi componenti e la solidarietà sociale; predisporre specifici programmi di sostegno in favore di situazioni di particolare disagio originate da accertati motivi psico-sociali familiari, da povertà o dalla mancanza di autonomia fisica o psichica. ○ L.R. 08/09/1977 n. 26 Norme sulla istituzione dei consultori familiari con la finalità di assicurare, gratuitamente, un servizio specialistico di assistenza sociale, psicologica e sanitaria al singolo, alla coppia ed alla famiglia.

***

6.18 Scheda di rilevazione Regione Puglia

Fonte	Sito istituzionale della Regione Puglia
Link	http://www.regione.puglia.it/ https://pugliasociale.regione.puglia.it/ https://www.fasi.biz/it/programmi/program/123-puglia-programma-operativo-regionale-por-fesr-e-fse-2014-2020.html# https://www.minori.it/it/minori/le-norme-di-regolazione-dei-servizi-in-puglia
Ambito territoriale	Puglia
Periodo della rilevazione dati	Giugno – ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di	○ D.G.R. 20/12/2012 n. 2885 Approvazione del Programma attuativo per la sperimentazione dei "Distretti famiglie" in Puglia - Allegato 1; approvazione dello Schema per l'attribuzione del marchio "Family in Puglia" destinato ai Comuni -

politiche per la famiglia	Allegato 2. La deliberazione si pone in continuità con la sperimentazione avviata con la D.G.R. n.1176/2011. ○ D.G.R. 24/05/2011 n. 1176 Approvazione del Piano di azione per le famiglie, nell'ottica di perseguire la valorizzazione delle famiglie pugliesi e migliorare strategicamente l'integrazione delle risorse disponibili. È stato adottato il Manuale per l'attribuzione del "Marchio Famiglie al futuro" quale strumento di riferimento per una prima concertazione con gli stakeholder del tessuto economico-produttivo da coinvolgere nel processo di valorizzazione delle famiglie in un'ottica anche di conciliazione vita-lavoro. In linea con tale deliberazione, la successiva D.G.R. 7/8/2012 n. 1673 ha approvato (nell'ambito del Programma AGIRE POR 2007/2013) un progetto di gemellaggio con la Provincia Autonoma di Trento, finalizzato al trasferimento di buone pratiche per il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative destinate alle famiglie, in vista del potenziamento degli strumenti a tutela delle famiglie e delle pari opportunità, con particolare riferimento all'attivazione del "Distretto Famiglie" e di un marchio di attenzione che consenta di creare un brand d'identità pugliese delle politiche familiari. ○ D.G.R. 31/03/2008 n. 498, e D.G.R. 23/12/2008 n. 2610. Approvazione Programma di Interventi per le Famiglie Numerose. L'obiettivo fondamentale: contribuire al sostegno delle famiglie maggiormente esposte a difficoltà economiche. La Regione promuove iniziative a carattere locale, gestite dai Comuni associati in Ambiti territoriali, attraverso l'adozione di Programmi locali di intervento a favore delle famiglie numerose; i Programmi locali possono prevedere: a) assegnazione di bonus e/o riduzioni dei costi per servizi di competenza comunale; b) agevolazioni e/o riduzioni delle imposte e tributi di competenza comunale; c) agevolazioni nell'uso dei trasporti pubblici, d) riduzione per i servizi e le attività formative e culturali extrascolastiche per i ragazzi (campi scuola, vacanze studio, accesso a musei, teatri, cinema, attività sportive, attività ludico-motorie, ecc.); e) iniziative locali di promozione di sconti presso attività commerciali convenzionate, attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria; f) altri interventi a sostegno delle famiglie numerose, diversi da quelli fin qui indicati. Gli interventi previsti integrano la rete dei servizi, nella quale la stessa famiglia svolge un ruolo attivo. ○ D.G.R. 27/11/2007 n. 2013 Approvazione Programma di Interventi per le Famiglie Numerose: A) Sperimentazione di progetti di abbattimento costi per le famiglie numerose; B) Progetto di sperimentazione della riorganizzazione consultoriale al fine di ampliare gli interventi sociali in favore delle famiglie; C) Progetto sperimentale di riqualificazione del lavoro delle assistenti familiari. ○ L.R. 10/07/2006 n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia*:* programmazione di un sistema integrato d'interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone. La legge ha abrogato parzialmente la legge quadro sulla famiglia (L.R. n.5/2004, art. 3 e ss.) preservandone i principi, le funzioni e gli strumenti, nonché inglobandone alcuni obiettivi. Tra gli obiettivi: prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivanti da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza del reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia (art. 1); promuovere e sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche attraverso la promozione di iniziative sperimentali volte a favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali e i soggetti del privato sociale, che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa (art. 28); Tra gli interventi: forme di sostegno economico delle persone e delle famiglie; offerta di servizi di socializzazione e cura per le persone in condizione di povertà; offerta di servizi complementari all'assistenza domiciliare di persone fragili di cui il nucleo familiare si fa carico (assegno di cura); altre forme di sostegno economico a integrazione del reddito

(contributi per l'alloggio, servizi del pronto intervento sociale); misure specifiche in favore delle famiglie numerose (agevolazioni fiscali e tributarie, art. 33); diffusione di centri di accoglienza (art. 38), di strutture per minori che erogano interventi socio assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia (art. 41), di strutture per disabili (art. 42), di strutture per anziani (art. 43), di servizi socio assistenziali, tra cui il centro di ascolto per le famiglie e i servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità (art. 46 lett. k).

Atti attuativi, correlati e di modifica

- D.G.R. 13/06/2008 n. 1006 Approvazione Protocollo d'intesa per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni denominata "Sezioni primavera", ai sensi della L.R. n. 19/2006 e del relativo Regolamento attuativo n. 4/2007, ed in coerenza con l'Accordo quadro sancito in C.U. 20/03/2008. Definisce i criteri per la selezione dei progetti finanziabili per la prosecuzione della sperimentazione per l'a. scolastico 2008/2009, avviata nel 2007.
- D.G.R. 31/10/2007 n. 1818 Attuazione artt. 22 e 23 della L.R. n. 19/2006. Approvazione Piano di Azione per le famiglie "Famiglie al Futuro". Il Piano "Famiglie al Futuro" è approvato quale contenente le direttive al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali in materia di politiche familiari (in esecuzione della D.G.R. n. 2100/2004 di approvazione del Programma regionale d'interventi per le politiche familiari). Tra gli obiettivi del Piano: promuovere e sostenere la genitorialità come scelta consapevole soprattutto presso le fasce più deboli della popolazione; favorire la condivisione delle responsabilità di cura tra i genitori; promuovere e diffondere l'utilizzo dei servizi per l'infanzia in una logica territoriale di equilibrio tra la disponibilità di servizi di cura e la domanda del servizio; promuovere processi volti ad incrementare la domanda dei servizi di cura per favorire l'occupazione femminile e l'emersione del lavoro nero; garantire l'informazione sui servizi, le risorse e le opportunità istituzionali e informali che il territorio offre a bambini e famiglie (educative, sociali, sanitarie, scolastiche, del tempo libero) con particolare attenzione alle famiglie monoparentali, a quelle numerose e quelle immigrate e con figli disabili; promuovere l'uso del tempo per fini solidaristici; favorire lo sviluppo delle risorse comunitarie e dei rapporti intergenerazionali; promuovere collaborazioni interistituzionali e partenariati territoriali per assicurare lo scambio ed il consolidamento delle buone prassi. Il Piano prevede 4 linee di intervento:

  - Linea A - Piano Straordinario degli Asili nido e servizi per l'infanzia: realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento al Regolamento regionale n. 4/2007 di strutture e servizi per l'infanzia (asili nidi pubblici e privati e strutture e servizi complementari per l'infanzia, quali micro nidi e centri ludici per la prima infanzia); concorso al costo di gestione dei servizi comunali per la prima infanzia, in gestione diretta o tramite affidamento a terzi.

  - Linea B - Fondo di Garanzia per le Anticipazioni Sociali: creazione, di un Fondo regionale di Garanzia per i servizi di cura e la conciliazione vita - lavoro, al fine di erogare contributi in conto interesse e garantire eventuali insolvenze per prestiti concessi da Istituti bancari; destinatari sono le persone e nuclei familiari in situazione di temporanea difficoltà economica.

  - Linea C - Azioni di sistema a favore dell'associazionismo familiare: interventi di promozione dell'associazionismo familiare, al fine di valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle proprie associazioni di rappresentanza e promuovere forme di cittadinanza attiva delle famiglie.

  - Linea D - Creazione di una rete provinciale di servizi a supporto delle famiglie, denominati Centri risorse per le famiglie al fine di dotare il territorio di punti di

elaborazione, informazione, sostegno e aiuto per e tra le famiglie (si veda maggiori dettagli *infra* "Normativa concernente i Centri per la famiglia").

- Reg. reg. 18/01/2007 n. 4 Attuazione L.R. 10/07/2006 n. 19. Modificato con Reg. reg. 07/08/2008 n. 19. Individua i criteri di accesso e definisce gli standard delle strutture e dei servizi previsti dal sistema di servizi sciali.

- L.R. 02/04/2004 n. 5 Legge quadro per la famiglia (dall'art.3 e ss. abrogata dalla L.R. n. 19/2006). Tra i principi: riconosce il ruolo della famiglia quale *soggetto sociale primario, con funzioni specifiche fondamentali, fondato su legami socialmente assunti di convivenza, solidarietà, mutuo aiuto, solidarietà tra le generazioni, responsabilità nella cura delle persone che la compongono e nell'educazione dei minori*. Afferma inoltre *che gli interventi regionali di programmazione socio-assistenziale, sanitaria, ecc. saranno orientati alla famiglia come ambito di intervento unitario.* Tra le funzionalità vigenti*:* la promozione del *"servizio pubblico integrato" per favorire il libero svolgimento delle funzioni della famiglia e valorizzare la solidarietà nella famiglia, tra le famiglie e a favore delle famiglie;* promozione e sviluppo dell'associazionismo familiare*.* Tra gli obiettivi (abrogati): favorire la formazione di nuovi nuclei familiari; favorire la natalità; tutelare la maternità; tutelare i minori e la donna, l'unità e la stabilità familiare; sviluppare la solidarietà sociale. Tra gli interventi: assistenza personalizzata a domicilio per soggetti portatori di handicap o anziani (art. 5); servizi di consulenza familiare (art. 6); misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro (art. 7); agevolazioni prima casa (art. 8).

Politiche ad impatto indiretto

- D.D. 22/05/2018 n. 442 Integrazione degli Avvisi pubblici n. 1 e 2, approvati ed avviati con D.D. 15/09/2017 n. 865 D.G.R. 28/09/2016 n. 1505, ai sensi del POR FSE 2014/2020 – Asse IX - Linea d'azione 9.7 – Sub azione 9.7a "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Trattasi di un beneficio economico erogato, sotto forma di "titolo di acquisto", in favore dei nuclei familiari con minori (bambini compresi tra i 0- 36 mesi, 4-6 anni e 7-10 anni, e ragazzi tra gli 11-17 anni) per il sostegno (abbattimento dei costi) alla domanda di accesso ai servizi a ciclo diurno. La D.G.R. 02/05/2018 n. 718 ha attivato nuove risorse finanziarie a valere su POR Puglia FESR FSE 2014- 2020 per complessivi 24.823.333,34 euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.

- L.R. 21/03/2007 n. 7 Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro. Tra le finalità: favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé; promuovere il valore sociale della maternità attraverso interventi di sostegno alla maternità e paternità consapevole e favorire la condivisione delle responsabilità tra i genitori nei confronti dei figli, attraverso il consolidamento di alleanze tra generi e generazioni, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 19/2006; promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle nuove tecnologie della comunicazione anche attraverso l'incentivazione di forme organizzative che adottino il telelavoro (art. 2). Tra gli obiettivi: 1. (Titolo II, artt. 3 – 14) la promozione, anche a livello provinciale e comunale delle politiche di conciliazione, attraverso l'elaborazione concordata dei "Piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi" da parte dei Comuni. I Piani si concretano nella progettazione e gestione degli spazi delle città, al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di vita-lavoro. I Comuni provvedono agli atti gestionali necessari, a coordinare i Piani degli orari con le rispettive programmazioni delle politiche sociali, di cui ai piani sociali di zona. 2. (Titolo III, artt. 15 e 16) la promozione e stipula di "Patti sociali di genere", quali accordi territoriali tra province, comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, aziende sanitarie locali e consultori per azioni a sostegno della maternità e della

	paternità e per sperimentare formule alternative dello svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private al fine di favorire la conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovere un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi. Atti attuativi, correlati e di modifica o D.G.R. 15/12/2009 n. 2473 Approvazione "Linee guida regionali per l'elaborazione dei "Patti Sociali di Genere" (All.1) Sono definite inoltre le modalità di concorso all'attuazione degli obiettivi della L.R. n. 7/2007 da parte delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, degli ordini e delle associazioni professionali, delle associazioni di categoria, delle associazioni e dei movimenti femminili riconosciuti. o L.R. 26/07/2002 n. 32 Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Previsione di un sistema regionale di servizi educativi per la prima infanzia, volti a sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative (nidi di infanzia; spazi giochi; centri per bambini e famiglie; servizi educativi in contesto familiare, artt. 3 e 4). *Politiche sociali di carattere generale* o D.G.R. 28/12/2017 n. 2324 Approvazione Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017- 2020 "Puglia Sociale nessuno escluso" in attuazione L. R. n. 19/2006, art. 9 e art. 18. o Decisione CE 13/08/2015 c (2015) 5854 Approvazione Programma Operativo Regione Puglia FESR-FSE 2014-2020 modificato con D.G.R. 15/11/2018 n. 2029 (Presa d'atto della Decisione di esecuzione CE 23/10/2018 n. C (2018) 7150). L'Asse prioritario IX: promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione – FSE. Priorità di investimento: favorire l'incremento dell'occupazione; aumentare, consolidare e qualificare i servizi di cura e socioeducativi; aumentare, consolidare, qualificare le infrastrutture e i servizi socioeducativi rivolti ai bambini e sociosanitari rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia; potenziare la rete di infrastrutture e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali. o D.G.R. 08/04/2008 n. 510 Approvazione Avviso Pubblico per il finanziamento del programma "Azioni di sistema a favore dell'associazionismo familiare", per l'anno 2008, finalizzato alla selezione di progetti volti alla realizzazione di interventi di promozione dell'associazionismo familiare nell'ambito degli interventi per le politiche familiari. Obiettivo: valorizzazione della cittadinanza attiva delle famiglie e sviluppo delle risorse solidaristiche tra famiglie per il superamento delle logiche di assistenzialismo. Azioni: 1) reti familiari; 2) banche del tempo; 3) cittadinanza attiva e diffusione della legalità contro il rischio di devianza minorile.

Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ D.G.R. 25/02/2020 n. 220 Programma regionale Politiche Familiari 2020-2022 (All. A). Rappresenta un programma di investimento per garantire continuità nei servizi già offerti alle famiglie e nuove linee di intervento, nell'ottica di migliorare la condizione di benessere di tutte le famiglie sul territorio regionale. Il Piano si pone a conclusione del processo di partecipazione avviato con la L.R. n.28/2017 "Legge sulla partecipazione" e in coerenza con la L.R. n. 19/2006 citata. Sono individuate 4 Aree di intervento: - Area1 - Lavoro e natalità. Obiettivo generale dell'Area 1 è dare continuità ai servizi e alle misure di conciliazione vita lavoro; - Area 2 - Famiglie risorse socio educative. Obiettivo generale dell'Area 2 è supportare la genitorialità per garantire la crescita equilibrata dei minori, evitare la povertà educativa e i rischi di violenza intrafamiliare (vedasi *infra*, riquadri successivi). Alcune azioni del Piano sono inoltre finalizzate a far emergere e valorizzare il protagonismo delle famiglie nell'ottica di rafforzare il sistema di relazioni fra pubblico e privato. - Area 3 - Le politiche fiscali ed economiche a sostegno della famiglia. Obiettivo generale dell'Area 3 è sostenere le famiglie monoreddito e le famiglie numerose con agevolazioni fiscali ad hoc. (abbattimento dei costi per le famiglie). - Area 4 – Famiglia e servizi di cura. Obiettivo generale dell'Area 4 è rafforzare la rete di servizi e di prestazioni, anche domiciliari, destinati ad anziani e disabili valorizzando la capacità di autonomia dei soggetti. ○ D.G.R. 17/11/2017 n. 1878 Approvazione Programma Attuativo (All. A) per l'utilizzo dei fondi stanziati dalle Intese 80/CU 2016 e 69 CU 2017. Le azioni maggiormente significative, in continuità con quanto intrapreso negli anni precedenti, riguardano: il finanziamento dei buoni servizio per i minori, attraverso gli Ambiti territoriali sociali; la continuità del progetto Centro Servizi per le famiglie avviato dal Comune di Bari; promozione della natalità e delle responsabilità genitoriali attraverso uno o più progetti curati da Associazioni familiari di secondo livello presenti in Puglia.
Normativa concernente i Centri per la Famiglia	○ D.G.R. 25/02/2020 Programma regionale Politiche Familiari 2020-2022 (citata), prevede interventi di potenziamento e di qualificazione dei "Centri di Ascolto per le Famiglie" nella logica del modello dei "Centri Servizi per le Famiglie" (nell'ambito dell'area 2 'Famigli: risorse socio educative". ○ L.R. 10/07/2006 n. 19 (citata) Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia. Tra i servizi socioassistenziali viene previsto il "Centro di ascolto per le famiglie e i servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità" (Art. 46). Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. n. 1534/2013 Approvazione del terzo piano regionale delle politiche sociali e D.G.R. n. 2324/2017 Approvazione del quarto piano regionale. Nell'ambito dell'area di intervento "Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le famiglie", le deliberazioni hanno previsto la diffusione di almeno un Centro di ascolto per le famiglie e/o servizi di sostegno alla genitorialità per Ambito territoriale; sono previste: prestazioni qualificate, servizi di mediazione familiare e spazio neutro. • D.G.R. 31/10/2007 n. 1818 In attuazione degli artt. 22 e 23 L.R. n. 19 /2006 e del Primo Piano di Azione per le famiglie denominato "Famiglie al Futuro", viene approvata la Rete provinciale dei "Centri Risorse per la famiglia", ovvero punti di informazione, sostegno ed aiuto per e tra le famiglie. Finalità: affrontare i problemi della vita familiare, la difficoltà di conciliare tempi di vita lavorativa e familiare, sostenere le coppie giovani, le famiglie numerose, i genitori

	temporaneamente in difficoltà, le famiglie immigrate. Tali Centri hanno anche funzioni di mediazione civile e penale nei procedimenti che coinvolgono minori.
Normativa concernente gli orfani di crimini domestici, minori vittime violenza assistita e le famiglie loro affidatarie e vittime di figlicidio	○ D.G.R. 25/02/2020 Piano regionale Politiche Familiari 2020-2022 (citata), evidenzia le conseguenze della violenza intrafamiliare, in modo particolare della violenza sulle madri; in tale contesto sottolinea la necessità di porre attenzione all'*esperienza della violenza assistita da parte dei minori* oltre che di tutte le forme di violenza/maltrattamento sui minori, includendo in esse *la situazione dei minori orfani speciali,* qualificati quali *vittime dirette dei femminicidi* (p.48). La deliberazione si pone in coerenza e continuità con le disposizioni della L.R. n. 29/2014 che introduce "Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne". ○ D.G.R. 30/11/2016 n.1878 Adottate le Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età, con la finalità di rendere omogeneo sul territorio regionale il percorso di presa in carico di bambine e bambini, di adolescenti vittime di maltrattamento/violenza. Le Linee Guida si pongono in adempimento delle disposizioni della L.R. n. 19/2006 più volte citata, la quale ne prevedeva l'emanazione (art. 13) al fine di garantire i diritti dei minori rispetto ad ogni forma di maltrattamento, ivi inclusa la violenza assistita, ed assicurare un sistema organizzativo ed operativo *a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, cognitivo, spirituale, morale e sociale.*

***

6.19 Scheda rilevazione Regione Sicilia

Fonte	Sito istituzionale della Regione Sicilia
Link	http ://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/ http ://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/
Ambito territoriale	Sicilia
Periodo della rilevazione dati	Giugno - ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ L.R. 28/04/2003 n. 6 Istituzione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, che riunisce vari assessorati preesistenti. ○ L.R. 31/07/2003 n. 10 Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia. Obiettivi: rimuovere ogni ostacolo alla formazione di nuove famiglie, favorendo la maternità e paternità, sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali e tutelando il benessere dei componenti del nucleo familiare (art. 2). A tali fini è prevista, tra l'altro, l'attivazione di Sportelli per la famiglia (art. 15), la promozione dell'iniziativa "madri di giorno" (art.11), il riconoscimento e la valorizzazione di associazioni di solidarietà familiare (art. 16). Atti attuativi, correlati e di modifica • D.P.R.S. 07/07/2005 direttive per l'erogazione del Buono socio sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi, di cui

all'art. 10 L.R. 10/2003: in relazione alla gravità delle condizioni del soggetto disabile, si distingue in Buono sociale (a supporto del reddito) e in Buono di servizio-voucher (titolo per l'acquisto di specifiche prestazioni). Viene erogato su base mensile con un importo pari a quello dell'indennità di accompagnamento fissato per l'anno di competenza.

- D. Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (D.A.) 14/06/2004 n. 1571e D.A. 15/11/2004 n. 3437 Criteri di accesso ai contributi previsti dall'articolo 4, comma 5, della L.R. 10/2003, volti all'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa, in favore delle famiglie di nuova costituzione. Rinnovo schema di convenzione.
- D.P.R.S. 25/05/2004 n. 150 Criteri di accesso al contributo di cui all'art. 3 L.R. 10/2003, volto all'abbattimento parziale o totale degli interessi su prestiti quinquennali d'importo non superiore a 25.000,00 euro al fine di consentire la formazione di nuove famiglie ed il sostegno di nuclei familiari in condizioni di temporaneo disagio economico.
- D.A. 31/03/2004 n. 832 (Allegato A) Criteri e priorità per l'erogazione del bonus per ogni nascituro, ex art. 6, comma 5, L.R. 10/2003: 1.000 euro per ogni nascituro sulla base di parametri reddituali; destinatari: bambini nati dal 31 agosto 2003 o madri almeno al settimo mese di gravidanza alla data di presentazione dell'istanza, e ad ogni figlio adottato dalla entrata in vigore della L.R. n. 10/2003. Hanno fatto seguito le circolari esplicative per i Comuni: Circolare 28/04/2004, n. 4, Circolare 19/05/2004 n. 5 e Circolare 09/09/ 2004 n. 12.
- D.A. 31/03/2004 n. 833 Criteri per l'accesso ed erogazione del contributo alle spese sostenute dalle famiglie adottive per le adozioni internazionali, di cui all'art. 7 L.R. 10/2003: contributo pari al 50% delle spese di procedura sostenute.

Politiche ad impatto indiretto

- D.D.G. 08/08/2019 n.1399 Avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi per minori con disabilità e delle loro famiglie. Allegato.
- D.P.R.S. 16/05/2013 Nuovi standard strutturali e organizzativi per i servizi di prima infanzia (0-3 anni): asili nido, micronido, nidi d'infanzia e servizi per l'infanzia e revocando quelli rispettivamente previsti nel D.P.R.S. 29/06/1988 e nel D.P. 23/03/2011 n. 128.
- D.A. 17/02/2005 n. 400 Approvazione direttive per la concessione ed erogazione dei contributi regionali di cui all'art .70 della legge n. 448/2001 per la realizzazione e gestione di asili nido e micronidi, con impiego degli stanziamenti in quanto: al 70% per la realizzazione di tali strutture nelle aziende pubbliche o private, al 30 % per il potenziamento e miglioramento degli asili nido comunali (Allegati A – B – C). Modificato dalla D.A. 08/06/2005 n. 1740 .
- D.P. 23/03/2011 n. 128 Approvazione standard minimi strutturali ed organizzativi dei micronidi.
- L.R. 6/05/1981 n. 87 Interventi e servizi socio assistenziali a favore delle persone anziane diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e favorire il mantenimento e il reinserimento dell'anziano nel proprio nucleo familiare.
- L.R. 14/09/1979 n. 214 Attribuzione competenza servizi di asilo nido ai Comuni o consorzi di Comuni, che li gestiscono attraverso un comitato nominato dal Sindaco. È prevista anche la gestione degli asili nido da parte di cooperative convenzionate con il Comune (art. 27).

Politiche sociali di carattere generale

- D.G.R. 29/01/2019 n. 36 Presa d'atto Piano regionale relativo alla lotta alla povertà (allegato A). Tra gli obiettivi: attivazione e rinforzamento dei servizi di

	assistenza socio-domiciliare e dei sevizi di prossimità, nonché il sostegno alla genitorialità e la mediazione familiare. ○ L.R. 10/08/2012 n. 47 Istituzione dell'Autorità Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità (Modifiche alla L.R. 9/05/2012 n. 26). Promuove la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela per l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità. ○ L.R. 09/05/1986 n. 22 Prevede il riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali regionali, promuovendo in particolare interventi in favore delle famiglie, dell'infanzia e dell'età evolutiva (Titolo II). ○ D.P.R.S. 29/06/1988 Dispone gli Standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla L.R. 9/05/1986 n. 22. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.P.R.S. 4/11/2002 Linea guida per l'attuazione del piano socio sanitario regionale in attuazione della L. 328/2000.Tra gli obiettivi: il sostegno alla famiglia e la tutela dei minori e degli adolescenti, l'affido e l'adozione (punto 2.3), anche attraverso la programmazione e le azioni tese a rimuovere gli ostacoli economici. La famiglia è riconosciuta come risorsa e soggetto attivo di politiche sociali. Afferma la necessità di promuovere la capacità delle famiglie di agire sul territorio, insieme agli altri soggetti presenti nella comunità.
Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ D.G.R. 24/04/2019 n.152 Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2019-2020. Apprezzamento. Prevede un rafforzamento degli interventi in favore dell'infanzia e adolescenza, inclusa l'implementazione del programma nazionale P.I.P.P.I. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.P.R.S. 05.07.2019 Approvazione linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2019-2020 ai sensi. P.I.P.P.I. ○ D.G.R. 12/10/2018 n.377 Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali e socio sanitarie 2018 -2019; Apprezzamento (Allegato A). Tra i servizi previsti quelli per la prima infanzia e territoriali comunitari (servizi aperti, quali centri di incontro, di aggregazione, di mutuo-aiuto, in grado di sostenere le famiglie nelle loro funzioni principali); residenziali innovativi a sostegno delle fragilità. Atti attuativi, correlati e di modifica • D.P.S.G n. 699/Serv.4/ Approvazione linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2018-2019.
Normativa concernente i Centri per la famiglia	○ D.G.R. 29/01/2019 n. 38 Approvazione della scheda progetto-intervento per la promozione e diffusione dei Centri per la Famiglia in attuazione Intesa C.U. tenutasi il 31/10/2018 (Allegato A). Il Progetto è volto a promuovere forme di accoglienza, solidarietà e mutuo-aiuto tra le famiglie relativamente ai compiti di cura e educazione. È previsto l'avvio di 9 progetti pilota con capofila i 9 Capoluoghi di Provincia. ○ L.R. 31/07/2003 n. 10 (sopra citata). L'art. 8 prevede la concessione di contributi in favore dei consultori (pubblici e convenzionati) nonché delle associazioni di solidarietà familiare appositamente accreditate, al fine di realizzare interventi socio educativi complementari alle prestazioni socio sanitarie già erogate dai consultori.

***

6.20 Scheda rilevazione Regione Sardegna

Fonte	Sito istituzionale della Regione Sardegna
Link	https://www.regione.sardegna.it/ http://www.sardegnasociale.it/famiglia/ https://www.minori.it/regione-sardegna https://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278013&v=2&c=12950
Ambito territoriale	Sardegna
Periodo della rilevazione dati	Giugno – ottobre 2019
Riferimenti normativi in materia di politiche per la famiglia	*Politiche per la famiglia ad impatto diretto* ○ D.G.R. 03/10/2019 n. 39 e D.GR. 19/02/2019 n. 8 Intervento "La famiglia cresce". Sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi. Riprogrammazione delle risorse disponibili del Fondo nazionale politiche sociali- FNPS (nell'anno 2019 stanziate risorse pari a 3.720.000 euro con le DD.GG.RR. n. 4/2019 e n. 39/2018). Importi fissati: 160 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico (di età non superiore a 25 anni), appartenente ad un nucleo familiare numeroso con almeno 3 figli (condizione passata da 4 a 3 figli con D.G.R. n. 39) e con un reddito ISEE familiare non superiore a euro 30.000. La gestione dell'intervento è affidata agli Enti gestori degli ambiti PLUS, in raccordo con i Comuni del territorio. ○ D.G.R. 04/12/018 n.59 Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento (che ha elaborato le Linee guida); Si vuole favorire e sostenere la diffusione nel territorio regionale dello standard "Family Audit", in una visione di sussidiarietà che vede coinvolti la Regione, le imprese e le famiglie al fine di accrescere una cultura di gestione del personale aziendale orientata alla famiglia ○ D.G.R. 03/10/2017 n. 46 Determinazione degli stanziamenti del Fondo per le politiche della Famiglia per l'anno 2017 per interventi innovativi di promozione e sostegno della natalità. ○ D.G.R. 01/08/2017 n. 37 Approvazione Protocollo d'intesa con la Provincia Autonoma di Trento per la promozione e la diffusione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia. ○ D.G.R. 26/11/2013 n. 49 Approvazione del Disegno di legge concernente la "Famiglia" per il coordinamento degli indirizzi in materia di politiche familiari ed il superamento degli interventi disorganici e frammentari dettati dall'emergenza. Si propone quindi di delineare un quadro organico di interventi che abbiano la famiglia come destinatario, fondati sui principi di sussidiarietà; mira a potenziare le funzioni proprie e autonome delle famiglie, in una logica di *empowerment*. Il Disegno di legge è costituito da 26 articoli raggruppati nei seguenti sette capi: Capo I "Principi e finalità" ; Capo II "Interventi di carattere economico a sostegno della famiglia"; Capo III "Promozione della genitorialità e misure a tutela dei minori" ; Capo IV "Iniziative nel campo dei servizi sociali educativi e sanitari per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dell'equilibrio psico-fisico nelle strutture sanitarie"; Capo V "Misure a favore del lavoro domestico, delle famiglie numerose o in favore di soggetti con altre difficoltà di natura sociale" ; Capo VI "Attività di informazione, formazione, associazionismo e organizzazione"; Capo VII "Osservatorio regionale per la famiglia e Meeting annuale". ○ D.G.R. 20/07/2011 n. 31 e D.G.R 03/06/2010, n. 21 Intervento economico a favore dei nuclei familiari con numero di figli pari o superiore a quattro (Bonus Famiglia).

Politiche ad impatto indiretto

- D.G.R. 17/11/2015 n. 55 Progetto per la riqualificazione della cura a domicilio dei pazienti in area critica con il coinvolgimento del *caregiver* e degli assistenti alla persona.
- D.G.R. 19/06/2009 n. 28/11 e D.G.R. 14/11/2008 n. 62 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione definitiva delle modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 14/11/2008 n. 62, di cui alla D.G.R. 28/04/2009 n. 20. Regolamentazione ludoteche e Centri per bambini tra i 3 e i 10 anni e i genitori.
- L.R. 23/12/2005 n. 23 Rinnova il Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. 4/88. (Riordino delle funzioni socio assistenziali). Il Capo II - Attori sociali, all'art. 9 - Persone e famiglie, sancisce la valorizzazione del ruolo della famiglia quale ambito primario delle relazioni per il benessere del singolo e della comunità. Riconosce pertanto la famiglia quale soggetto attivo del sistema integrato, in forma diretta ed attraverso associazioni ed enti di rappresentanza. Il sistema promuove interventi integrati di sostegno alle responsabilità familiari, valorizzando anche le forme di auto e mutuo aiuto. In particolare, tra le finalità e gli obiettivi: programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie che si trovino in situazioni di bisogno sociale; promozione dell'inclusione sociale delle persone e delle famiglie (art. 1, commi 2-3). Tra le azioni: prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio, individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia (art. 1, comma 3). Tra gli interventi: valorizzazione e sostegno di iniziative di mutuo aiuto e di solidarietà sociale (art. 3, comma. 3); predisposizione del Piano regionale dei servizi alla persona integrato con il Piano dei servizi sanitari (art. 19, comma 1); misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento per l'inclusione sociale: interventi di tutela dei minori in situazioni di disagio e di nuclei familiari in difficoltà; misure economiche e servizi per favorire la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti; pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze personali e familiari (art. 30).

Atti attuativi, correlati e di modifica

- D.P.G.R. 22/07/2008 n. 4 Regolamento di attuazione art. 43 L.R. 23/12/2005 n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali di partecipazione e concertazione. Tra le strutture sociali sono incluse quelle a ciclo diurno (Centri di aggregazione sociale, Centri socioeducativi, Centri per le famiglie) e quelle per la prima infanzia (asili nidi, micronidi; nidi e micronidi aziendali, sezioni primavera, servizi in contesto domiciliare, spazio bambini, ludoteca e centro per bambini e genitori).

- L.R. 01/08/1973 n. 7 Norme per l'applicazione della L. n. 1044/1971 concernenti la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido, intesi come servizio sociale di pubblico interesse. Tra le finalità: provvedere alla custodia diurna dei bambini fino ai tre anni di età, offrire una adeguata assistenza alle famiglie; facilitare l'accesso delle donne al lavoro; collaborare con le famiglie per garantire l'armonico sviluppo psico - fisico ed affettivo del bambino (art. 1).

Politiche sociali di carattere generale

- D.D. Servizio Edilizia Residenziale 24/06/2019 n. 1143 Approvazione Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione per l'annualità 2019. Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica (destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto"), situate nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

	○ D.G.R. 17/07/2007 n. 27 Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza. ○ D.G.R. 28/11/2006 n. 49 Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Il testo è orientato a sviluppare l'assistenza domiciliare, il supporto delle responsabilità familiari e delle reti informali di sostegno, sia affiancando le famiglie nel lavoro di cura al fine di alleggerirne il carico assistenziale, sia puntando ad una migliore qualità della vita con interventi mirati all'acquisizione di autonomia nella vita quotidiana e di abilità che facilitino l'inserimento sociale. Impegno complessivo pari 36.534.464 euro, da destinarsi in via prioritaria, e per tutto l'anno 2007, ai piani riferiti a nuclei familiari con presenza di più persone con disabilità grave. ○ L.R. 11/05/2006 n. 4 Disposizioni varie in materia di riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo, volte tra l'altro, a favorire la permanenza delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti nella propria casa, sostenere le loro famiglie e incoraggiare l'emersione dal lavoro precario ed irregolare di coloro che offrono assistenza. (Art. 17). Atti attuativi, correlati e di modifica • D.G.R. 09/10/2018 n. 49 Approvazione delle nuove Linee di indirizzo (Allegato), relative al programma di inclusione sociale di cui all' art. 17 L.R. 11/05/2006 n.4. ○ D.G.R. 07/11/2006 n. 45 Linee di indirizzo per l'istituzione della rete pubblica delle assistenti familiari (badanti) per il sostegno alle persone non autosufficienti, di cui all'art. 17, co. 4, L.R. 11/05/2006 n. 4.
Atti amministrativi di indirizzo programmatico in materia di politiche per la famiglia	○ D.G.R. 31/07/2019 n. 29 Programmazione delle risorse stanziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l'anno 2019 a favore della Regione Sardegna al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. Finalità stabilite con la deliberazione: favorire la natalità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale. Gli interventi potranno essere volti al supporto delle attività svolte dai Centri per le famiglie e nell'ambito delle competenze sociali dei consultori familiari, a sostegno della natalità, nonché a supporto della genitorialità. Stanziamento statale di 444.000 euro, oltre il 20% con fondi regionali. ○ D.G.R. 03/10/2017 n. 46 Programmazione delle risorse stanziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l'anno 2017 a favore della Regione Sardegna per interventi di competenza regionale e degli Enti locali volti a favorire la natalità, anche nell'ottica di dare continuità alle azioni già programmate con i fondi stanziati per le annualità precedenti e ai fini di un loro consolidamento. La deliberazione prevede che gli interventi in questione siano realizzati in accordo con le Autonomie locali e a tal fine demanda alla Direzione generale delle Politiche Sociali l'integrazione della convenzione già stipulata con l'ANCI – Sardegna. ○ POR FESR Sardegna 2014-2020 modificata con Decisione C(2018) n. 6273 del 21/09/2018. Tra gli Obiettivi specifici corrispondenti alle priorità di investimento: 9.3 - Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali al fine di migliorare di favorire la conciliazione tra cura e lavoro, l'integrazione fra l'azione pubblica e il privato sociale e ottenere un incremento di bambini che usufruiscono dei servizi per l'infanzia.
Normativa concernente i Centri per la Famiglia	○ D.G.R. 31/07/2019 n. 29 (citata) Programmazione delle risorse stanziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l'anno 2019 a favore della Regione Sardegna. Tra le azioni previste favorire interventi volti al supporto delle attività svolte dai Centri per le famiglie a favore della natalità e del sostegno alla genitorialità.

	○ D.G.R. 11/12/2018 n. 60 Programmazione delle risorse del Fondo politiche della famiglia attribuite alla Regione Sardegna per l'anno 2018 (di 131.046,08, euro) al fine di finanziare interventi volti al potenziamento dei Centri per la famiglia, nonché relativamente alle attività di carattere sociale dei consultori familiari. Cofinanziamento regionale del 20%. ○ D.P.G.R. 22/07/2008 n. 4 Regolamento di attuazione art. 43 L.R. 23/12/2005 n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione. Previsione e regolamentazione dei Centri per la famiglia (art. 19). I centri per la famiglia sono servizi a ciclo diurno, promossi dai comuni associati, finalizzati alla valorizzazione del ruolo della famiglia e a sostenerne gli impegni e le responsabilità nella vita quotidiana. I comuni stipulano specifici accordi con le aziende sanitarie locali al fine di integrare le loro attività con le attività svolte dai consultori familiari, di cui alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8 (Istituzione e disciplina dei consultori familiari), e di altri servizi ed interventi di competenza. I centri, in particolare, promuovono attività e interventi nelle seguenti aree: a) sostegno alle competenze genitoriali nel loro ruolo educativo; b) informazione e vita quotidiana; c) accoglienza familiare e sviluppo di comunità. I centri per la famiglia sono ubicati in luoghi di facile accesso, funzionali all'accoglienza di genitori e bambini. Sono di norma localizzati presso i consultori familiari.

7 ALLEGATO 3 Altri servizi significativi

Il campo dei servizi alla famiglia è costellato inoltre da tutta una serie di iniziative, di minore entità, che comunque sono degne di rilievo; esse nascono dalla capacità dei cittadini di dare forma e struttura ad iniziative che rispondano ad effettive richieste e bisogni del territorio. Spesso le loro attività possono essere considerate affini o più precisamente complementari a quelle svolte all'interno delle sedi consultoriali. Tra questi servizi troviamo i punti famiglia delle Acli e i centri polifunzionali.

Prezioso è stato attingere agli elenchi aggiornati – gentilmente forniti - alla CFC (Confederazione Italiana Consultori Familiari di ispirazione cristiana) e ad UCIPEM (Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali) ed alle ACLI nazionali per quanto riguarda le sedi e le attività dei Punti Famiglia.

I punti famiglia delle Acli

Merita particolare menzione il servizio messo in campo dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) sul territorio nazionale: i Punti famiglia. Sono sportelli – finanziati con i proventi del 5x1000 - che offrono al territorio alcuni servizi che si avvicinano, per alcune funzioni, alla tipologia dei Centri per la Famiglia. Le attività offerte vanno dalla informazione/orientamento, ai servizi alla persona, da luogo di socializzazione e solidarietà ad attività di mutuo aiuto, dopo scuola per i bambini, supporto psicologico, supporto alla genitorialità e Gruppi di Acquisto Solidale.

Non mancano però anche attività volte nel fornire assistenza di tipo fiscale, sociale e aggregativa, e nel supplire alle povertà materiali (lavoro, sovraindebitamento, Gruppi di acquisto Solidale, ecc.) e sociali (doposcuola, *timesaving*, conciliazione famiglia-lavoro) delle famiglie. Sono dunque dei servizi non assimilabili ai consultori, ma hanno attività complementari e che si integrano a quelle dei consultori.

Il Punto Famiglia è un luogo di aggregazione, accompagnamento e servizi non solo per la famiglia, ma anche con la famiglia, ove valorizzare le sue capacità di auto-tutela e mutuo-aiuto e sperimentare il protagonismo familiare. Il tratto distintivo che caratterizza i Punto Famiglia risiede nella capacità di creare legami, mettendo a disposizione dei nuclei familiari spazi, risorse, competenze umane e professionali, in cui sviluppare reti intra ed inter-familiari, inter e intra generazionali, inter e intra culturali, e in cui trovare risposte a problemi contingenti.

I servizi e le attività dei Punto Famiglia variano da città a città, anche in relazione alle reti territoriali coinvolte nel progetto, avendo tutti in comune l'obiettivo di sostenere famiglie e singoli in difficoltà, soprattutto nelle realtà dove l'intervento pubblico è meno presente. Dalla consulenza in materia fiscale e previdenziale ai servizi psicologici di terapia familiare, dallo Sportello Salute e Benessere, dall'accompagnamento nel disbrigo delle pratiche amministrative e all'orientamento ai servizi territoriali, alla consulenza giuridica per la famiglia e/o in materia di diritto del lavoro, dall'orientamento agli stili di vita sana alla consulenza in campo nutrizionistico, dall'accompagnamento scolastico ai percorsi di sostegno alla genitorialità, ma anche momenti di aggregazione alle famiglie, laboratori ludico-ricreativi per bambini, percorsi di alfabetizzazione informatica, corsi di lingua italiana per stranieri, ambulatori solidali, incontri formativi, campi vacanze per bambini, raccolte alimentari, ecc. ecc.

Il servizio nasce da una riflessione associativa ispirata dalle parole del Cardinale Angelo Bagnasco e pubblicata nei loro atti associativi[150]: *lo scarso interesse per la tutela delle famiglie è dovuta al fatto che viene percepita più come un bene individuale che come un bene della società, più come un peso, un soggetto da assistere, quindi, un costo; più come un malato da curare, che come la cura del malato. Se si andasse nel senso opposto e si considerasse la famiglia come un bene e una risorsa sociale, come un investimento ad alto rendimento, allora si potrebbe più facilmente uscire dalla crisi, capitalizzando*

[150] Politiche per le famiglie, in Position Paper, i documenti delle Acli, n.7 febbraio 2018, pp. 10-11.

un notevole valore aggiunto, sia a livello individuale che sociale. Si tratta di capovolgere la prospettiva e "pensare non a che mondo lasciare i nostri figli, ma a quali figli lasciare il mondo che verrà.

Per questo motivo, secondo le Acli, dal punto di vista culturale, è necessario rafforzare il ruolo della famiglia, tessuto connettivo della nostra società e importante anello di congiunzione tra persona e comunità, riconoscendo una vera e propria cittadinanza familiare che preveda, per un verso, una presa di coscienza collettiva, volta a considerare la famiglia un'istituzione titolare di diritti sociali, politici ed economici specifici; per un altro, una presa di coscienza individuale delle famiglie volta a far loro assumere le proprie responsabilità, facendosi coinvolgere nella vita sociale e politica del Paese.

È chiaro che in questo processo diventa di dirimente importanza il rapporto che le famiglie riescono ad instaurare con il territorio, quindi con le reti formali e informali che lo animano. È infatti fuori di dubbio che la famiglia riesca a liberare le proprie potenzialità soltanto nel momento in cui supera il suo isolamento. Quanto più le forme di autorganizzazioni che provengono dal basso saranno sostenute, tanto più partecipato sarà il percorso di cittadinanza attiva delle famiglie. per raggiungere tale obiettivo occorre promuovere il protagonismo familiare e valorizzare la famiglia per le sue capacità di autotutela e mutuo aiuto, a partire dalla considerazione che non tutte le famiglie sono uguali. Si tratta quindi di avviare un'azione di capacitazione (*empowerment*) delle famiglie, attraverso le quali attivare le potenzialità delle singole persone e al contempo delle relazioni che sono capaci di costruire.

Il privato sociale, infatti, potrebbe giocare un ruolo fondamentale in futuro, ciò sia per la sua esperienza, sia per le opportunità offerte dalla nuova legge di riforma del Terzo settore. In particolare, ad esso potrebbe essere assegnato, oltre al ruolo tradizionale di erogatore di servizi anche quello di guida e orientamento familiare.[151]

I Punti Famiglia delle ACLI risultano essere complessivamente 71 in Italia di cui ben 9 in Friuli Venezia Giulia, regione che ha una delle più basse presenze di Centri per la famiglia e Consultori, ed in Liguria.

Il contributo del 5x1000 ha permesso nel 2015 di finanziare le attività di 66 Punti famiglia. Nella tabella che segue è possibile individuare le diverse le tipologie di attività e servizi proposti alle famiglie.

[151] Politiche per le famiglie, in Position Paper, i documenti delle Acli, n.7 febbraio 2018, pp. 13-14. *Sul piano locale, vi è la necessità di pensare a nuove prassi amministrative, basate su sistemi di sussidiarietà innovativi in cui interagiscono le amministrazioni comunali e i diversi soggetti del territorio. Il welfare territoriale è crocevia essenziale per la realizzazione di prassi amministrative partecipative, sia per aiutare le famiglie a superare particolari momenti di crisi e difficoltà, sia per favorire l'emergere delle proprie potenzialità. Infatti, le famiglie stesse sono una risorsa indispensabile nella costruzione di un welfare comunitario, tipicamente sussidiario e ispirato al concetto di sussidiarietà circolare (cittadino, Stato, privato profit e privato sociale) e al principio di reciprocità, che generi buone pratiche di politiche con le famiglie, attraverso un pieno coinvolgimento di queste ultime nella progettazione delle stesse, al fine di costruire relazioni sociali attive nel dialogo con le Istituzioni.*
L'Ente locale, nella realizzazione di un welfare territoriale comunitario e generativo, esercita il ruolo e la responsabilità che la legge gli assegna condividendo con altri Enti locali e con le associazioni dei Comuni e delle famiglie esperienze e buone pratiche, nella consapevolezza che il livello locale di governo è sempre più spesso il laboratorio e l'incubatore di scelte innovative capaci di migliorare il benessere delle comunità. Contemporaneamente l'Ente locale diventa il garante dell'universalismo delle prestazioni e può coadiuvare l'organizzazione più efficace delle politiche di welfare associando alle politiche assistenziali in essere, politiche promozionali e innovative che realizzino un welfare partecipativo. Le famiglie e le loro organizzazioni, per esempio, opportunamente coinvolte, sono risorse essenziali per l'avvio di reti di auto-mutuo aiuto familiare, per la riscoperta di relazioni di buon vicinato, per un prezioso apporto sociale delle famiglie con la propria specificità per l'attivazione di un circuito sociale di mercato, per il sostegno della produzione a filiera corta e non solo, a partire dai principi di una nuova economia civile. Una volta definito e rinforzato le funzioni del pubblico, si può pensare al ruolo, sussidiario, del privato, in particolare non profit.

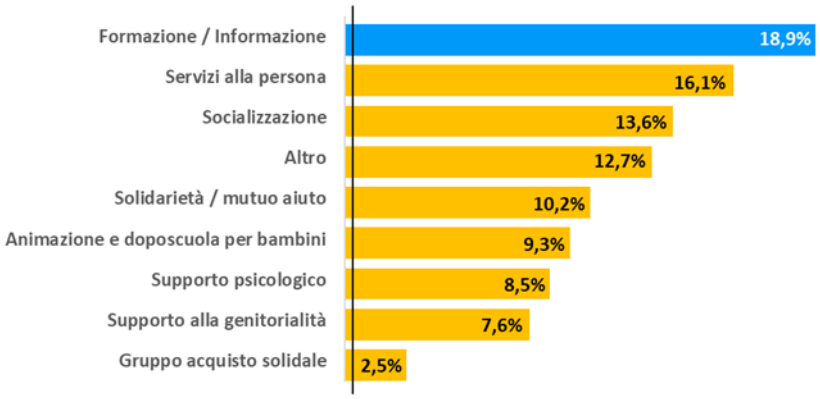

I centri polifunzionali per l'infanzia

l Centro polifunzionale per l'infanzia è un servizio ibrido, ancora non normato esplicitamente, ma che è sorto negli ultimi anni in Italia. È una nuova forma di sperimentazione socio-educativa che si sta lentamente consolidando soprattutto nel centro-sud della nostra penisola. Si caratterizza per offrire servizi educativi alla prima infanzia o all'adolescenza con una attenzione più olistica e che coinvolge anche i nuclei familiari di riferimento. Talvolta diventano luogo di socializzazione delle famiglie e di attivazione di proposte di auto-mutuo aiuto e di solidarietà familiare.

Tali centri per come sono articolati portano ad un superamento della logica unidirezionale della prestazione (tra chi offre e chi riceve), per favorire una logica del fare insieme in cui i bambini e le loro famiglie siano non più destinatari, ma soggetti la cui azione è imprescindibile per realizzare l'iniziativa, darvi spessore e contenuto, nella valorizzazione del tessuto sociale locale. Una forma ibrida di servizi, che valorizza gli spazi gioco con la presenza di adulti di riferimento e famiglie.

I servizi sono gestiti in genere dalle cooperative sociali, hanno sede presso asili e nidi comunali o privati che hanno ampliato l'offerta educativa offrendo la disponibilità di costruire spazi di dialogo con i genitori nell'educazione e nella costruzione della crescita e del benessere dei bambini e della famiglia.

Il nido e le strutture per la prima infanzia risultano essere il luogo ottimale di sviluppo di tali servizi in quanto in questa fase le famiglie sono molto presenti nella vita del bambino e nella relazione con i suoi pari. Diventano dunque -tali strutture - un ambiente dove agevolare la costruzione di reti di conoscenza tra famiglie e tra famiglie e comunità, attraverso la tessitura di buone relazioni tra i soggetti che la compongono. Inoltre tali luoghi risultano preziosi anche per fenomeni sociali in progressivo aumento in Italia: la grave crisi demografica e l'aumento di famiglie con un esiguo numero di figli, vede i bambini crescere sovente in un contesto di soli adulti. Il nido rappresenta così un luogo privilegiato per la costruzione di legami con i compagni, reti comunicative e buone relazioni, sentimenti di amicizia e condivisione, fondamenti di una cittadinanza rivolta al futuro e spazio dove apprendere e gestire la relazione tra pari e il valore della fratellanza universale. Un servizio così concepito permette di accrescere la rete di collaborazione con i diversi soggetti che a vario titolo operano (associazioni, servizi, cittadini, organizzazioni di promozione sociale, scuole, fondazioni), al fine di co-progettare esperienze ad alto valore educativo per i bambini e promuovere la cultura dell'infanzia attraverso progettualità condivise e vissute insieme. In alcune aree – soprattutto quelle più degradate e di periferia sociale - i centri polifunzionali si sono caratterizzati di più nel sostenere le difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa, e a supportare le difficoltà transitorie e temporanee dei minori a livello scolastico recuperabili con un intervento di sostegno prevenendo situazioni di rischio emarginazione e/o disadattamento del minore.

Tali servizi hanno avuto maggiore sviluppo nelle regioni del Sud Italia dove per la loro peculiarità strutturale hanno agevolato il coinvolgimento e l'integrazione nel tessuto sociale anche delle famiglie immigrate.

La caratteristica principale dei centri polifunzionali è quella di avere spazi abbastanza ampi e variegati a disposizione e di offrire una molteplicità di servizi e proposte educative. Si va dagli sportelli di consulenza e supporto rivolti a genitori e bambini, alla *Outdoor education* (attività esterne di esplorazione e gioco, laboratori con materiali naturali, cura di orti e giardini cittadini).

Non ci sono o strutture standardizzate di servizi. Varie sono le soluzioni offerte ai bisogni educativi e di socializzazione. Riportiamo a mo' di esempio alcune realtà interessanti:

- Il Centro Polifunzionale di Bologna "Trame Educative" è un progetto rivolto ai bambini della fascia d'età 0-6 anni e ai loro genitori, residenti nel territorio metropolitano bolognese. È un'iniziativa che nasce dalla collaborazione fra diversi soggetti pubblici e privati operanti nel settore dell'educazione nella città di Bologna e nell'area metropolitana, per rispondere alle esigenze in continuo cambiamento della comunità del territorio. Partendo dall'ascolto dei bisogni delle famiglie, "Trame Educative" crea un sistema integrato di servizi che hanno l'obiettivo di:
  - ascoltare e orientare le famiglie rispetto al panorama dei servizi educativi e alle opportunità di sostegno economico e di conciliazione fra attività di cura e lavoro;
  - potenziare le attività dei servizi educativi esistenti partendo dall'ascolto dei bisogni delle famiglie;
  - attivare nuovi percorsi educativi e azioni di sostegno alla genitorialità.
- Il Centro Diurno Polifunzionale nel territorio dell'Ambito Sociale N.7 in provincia di Napoli invece si sviluppa in 4 comuni: Afragola, Caivano, Cardito e Crispano. È un servizio dedicato ai minori, ai loro problemi, alle loro difficoltà ma è anche un luogo d'incontro e confronto per i genitori. Offre una strutturata opportunità per una positiva utilizzazione del tempo libero dei ragazzi e un percorso educativo. Il Centro Diurno Polifunzionale svolge le seguenti attività: laboratori di manualità ed espressività, attività ludiche, sportive, culturali e di animazione, sostegno scolastico, sostegno e supporto alle famiglie.

Il progetto "*Be-Sprint*- Sperimentazione di pratiche innovative per lo sviluppo di una comunità educante e di servizi integrati per il benessere dei bambini" nel Comune di Ancona. "Be-sprint" è partito nel gennaio 2020, ed è promosso dalla Cooperativa Cooss Marche nell'ambito del "Bando Nuove Generazioni 2016" a valere sul "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" gestito dall'Impresa Sociale Con I Bambini. Dedicato al target 0-6, il progetto è rivolto all'inclusione e all'innovazione nei servizi all'infanzia, è realizzato in tutta la Regione Marche e coinvolge scuole, nidi infanzia, cooperative sociali, realtà territoriali. Gli interventi educativi interessano 36 strutture per l'infanzia in tutta la Regione. Le azioni progettuali sono volte alla promozione del benessere dei bambini, offrono opportunità di crescita sul piano motorio, cognitivo, emotivo, sociale e di apprendimento e rispondono ai bisogni delle famiglie più vulnerabili. Complessivamente - dalla nostra ricerca - sono stati rilevati n. 32 Centri polifunzionali per minori in Italia. Tali servizi sono distribuiti in 12 regioni. La regione che registra il maggior numero di Centri è la Campania con 10 realtà, seguita dalla Puglia che ne ha 6.